This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

given by
Friends
of the
Stanford
Law Library

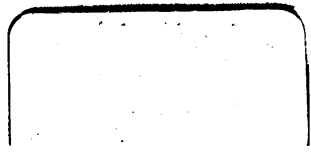

French Laws, Statutes, etc.

CODICE
DEI NOTARI

PROMULGATO IN FRANCIA

LI 25 VENTOSO ANNO XI.

TRADOTTO IN ITALIANO, E CORREDATO DI ALCUNE ANNOTAZIONI PER LA MAGGIORE INTELLIGENZA DEI NOTARI TOSCANI.

TOMO PRIMO.

LIVORNO
PRESSO TOMMASO MASI E COMP.ª
MDCCCVIII

AI

NOTARI TOSCANI

TOMMASO MASI E COMP.°

Nell'espettativa della imminente organizzazione della Nostra Patria, ho creduto di farvi cosa grata ed utile, ristampando, trasportata in Italiano, quella Legge che può darvi intanto l'idea dei diritti e doveri annessi nel Sistema Francese al rispettabile Vostro Ceto. Ricevete questa mia debole offerta, e vivete felici.

LEGGE

Dei 25 ventoso anno XI.

RIGUARDANTE IL NOTARIATO.

TITOLO PRIMO

Dei Notari, e degli atti notariali.

SEZIONE I.

Delle funzioni, distretto e doveri dei Notari.

ARTICOLO I.

I notari sono i funzionarj pubblici stabiliti per ricevere tutti gli atti e contratti, ai quali le parti debbono o vogliono far dare il carattere di autenticità annesso agli atti dell' autorità pubblica, e per assicurarne la data, conservarne il deposito, darne copie e spedizioni.

2. Essi sono creati a vita.

3. Sono obbligati a prestare il loro ministero quando ne sono richiesti.

4. Ogni notaro dovrà tenere la sua residenza nel luogo che gli sarà stabilito dal governo. In caso di contravvenzione, il notaro sarà considerato come dimissionario; in conseguenza il gran giudice, ministro della giustizia, dopo aver preso il parere del tribunale, potrà proporre al governo il rimpiazzo.

5. I notarj esercitano le loro funzioni, cioè:

Quelli delle città, dove è stabilita la corte d' appello, nell' estensione del distretto di detta corte.

Quelli delle città, dove non vi è che un tribunale di prima istanza, nell'estensione del distretto di detto tribunale.

Quelli degli altri comuni, nell' estensione del distretto del tribunale di pace.

6. E' vietato a qualunque notaro di rogare istrumenti fuori del proprio distretto, sotto pena d' esser sospeso dall' esercizio pel corso di tre mesi, d' essere destituito in caso di recidiva, e di tutti i danni ed interessi.

7. Le funzioni dei notari non devono essere unite con quelle di giudici, procuratori imperiali, loro sostituti, segretarj, *avoués* (*a*), uscieri, preposti alla percezione delle contribuzioni dirette ed indirette, giudici, segretarj ed uscieri delle giudicature di pace, commissarj di polizia, e commissarj alle vendite.

SEZIONE II.

Degli atti, della loro forma, delle minute (*b*) *copie, spedizioni, e dei protocolli.*

ARTICOLO 8.

I notari non potranno ricevere atti, nei quali i loro parenti o congiunti in linea retta in qualunque grado, ed in linea collaterale sino al grado di zio o di nipote inclusivamente, fossero parte, o si contenessero delle disposizioni in loro favore.

(*a*) In Italiano, Patroni, o Causidici.
(*b*) La minuta corrisponde presso a poco alla nostra mandata.

9. Gli atti saranno ricevuti da due notari, o da un notaro assistito da due testimoni cittadini francesi, che sappiano sottoscrivere, e siano domiciliati nel circondario comunale, ove l'atto sarà rogato.

10. Due notari parenti, o congiunti nel grado proibito dall'articolo 8. non potranno concorrere al medesimo atto.

I parenti, congiunti, sì del notaro, che delle parti contraenti in grado proibito dall'articolo 8, i loro scrittori e servi non potranno essere testimoni.

11. Il nome, lo stato e la dimora delle parti dovranno essere cogniti ai notari, o esser loro attestati nell'atto da due cittadini ad essi cogniti, ed aventi le qualità richieste per essere testimoni ad un istrumento.

12. Tutti gli atti devono esprimere il nome, ed il luogo di residenza del notaro che li riceve, sotto pena della multa di cento franchi contro il notaro contravventore.

Essi devono anche esprimere i nomi dei testimoni all'istrumento, la loro dimora, il luogo, l'anno, il giorno in cui

gli atti sonosi ricevuti, sotto le pene pronunciate dall'articolo 68 qui appresso, ed anche di falso se vi è luogo.

13. Gli atti dei notari saranno scritti tutti di seguito, in carattere intelligibile, senza veruna abbreviatura, spazio in bianco, lacuna, nè interlinea: conterranno i nomi, prenomi, qualità e domicilj delle parti, egualmente che dei testimoni che saranno chiamati nel caso dell'articolo 11. Esprimeranno in lettere le somme e le date; le procure dei contraenti saranno annesse alla minuta, la quale farà menzione, che si è fatta lettura dell' atto alle parti; il tutto sotto pena della multa di cento franchi contro il notaro contravventore.

14. Gli atti saranno sottoscritti dalle parti, dai testimoni e dai notari, che devono farne menzione in fine dell'atto.

Quanto alle parti, che non sanno, o non possono sottoscrivere, il notaro deve far menzione in fine dell' atto delle loro dichiarazioni a tal riguardo.

15. Le note e le postille non potranno, salvo l' eccezione qui appresso, essere scritte se non che in margine; sa-

ranno sottoscritte col proprio nome o colla propria cifra (*a*) tanto dai notari, che dagli altri sottoscriventi, sotto pena di nullità delle note e postille. Se la lunghezza della nota esige ch' ella sia trasportata in fine dell'atto, essa dovrà non solo essere sottoscritta col nome o cifra, come le note scritte in margine, ma ancora espressamente approvata dalle parti, sotto pena della nullità della nota.

16. Non vi sarà correzione, interlinea, nè addizione nel contesto dell'atto; e le parole corrette, interlineate od aggiunte, saranno nulle. Le parole, che dovranno essere cancellate, lo saranno in modo che se ne possa far risultare il numero in margine della loro pagina corrispondente, od in fine dell' atto, ed approvate nello stesso modo che le note scritte in margine, il tutto sotto pena di una multa di cinquanta franchi contro il notaro, come anche di tutti i danni ed interessi, e persino della destituzione in caso di frode.

(*a*) In francese *Signees, ou Papaphees; Paraphe* è quel girigologo, o cifra che i francesi hanno comunemente in uso di unire alla loro firma.

17. Il notaro che contravverrà alle leggi ed ai decreti del governo circa i nomi, e qualità soppresse, le clausule ed espressioni feudali, le misure e l calendario della repubblica, (*a*) come anche la numerazione decimale, sarà condannato ad una multa di cento franchi, che sarà doppia in caso di recidiva.

18. Il notaro terrà esposto nel suo studio un catalogo, sul quale iscriverà i nomi, prenomi, qualità e dimora delle persone, che nell' estensione del distretto, in cui egli può esercitare, sono interdette ed assistite da un consulente giudiciario, ed ivi farà menzione dei giudicati, che sono relativi ai medesimi; il tutto immediatamente dopo la notificazione che ne sarà stata fatta, sotto pena dei danni ed interessi delle parti.

19. Tutti gli atti notariali faranno fede in giudizio, e saranno esecutorj in tutto il territorio dell' Impero.

Tuttavia in caso di querela di falso principale, l' esecuzione dell' atto sospet-

(*a*) Ciò non ha più luogo per essere stato poi soppresso il Decadario.

to di falso verrà sospesa colla dichiarazione del *Giurì* d' accusa pronunciante, che *vi è luogo ad accusa*: in caso d'inscrizione di falso incidente (*a*) i tribunali potranno secondo la gravità delle circostanze sospendere provvisoriamente l' esecuzione dell' atto.

20. I notari saranno obbligati a conservare la minuta di tutti gli atti che riceveranno.

Non sono però compresi nella presente disposizione i certificati di vita, le procure, gli atti di notorietà, le quietanze di affitti, di pigioni, di salarj, d' arretrati, di pensioni e rendite, ed altri atti semplici, che secondo le leggi possono essere spediti in forma di scritture private.

21. Il diritto di dar copie e spedizioni non apparterrà se non che al solo notaro possessore della minuta; nondimeno ogni notaro potrà spedire copia di un atto, la cui minuta sarà stata deposta presso di lui.

(*a*) Sul falso principale e incidente. V. i Codici di Procedura Civile e Penale.

22. I notari non potranno spogliarsi di alcuna minuta, fuorchè nei casi previsti dalla legge, ed in virtù d' un giudicato.

Prima di spogliarsene ne faranno, e sottoscriveranno una copia esattissima, che dopo essere stata certificata dal presidente, e dal procuratore imperiale del tribunale civile della loro residenza, sarà sostituita alla minuta, di cui terrà luogo sino alla sua reintegrazione.

23. I notari non potranno parimente senza un' ordine del presidente del tribunale di prima istanza, spedir copia, nè dar cognizione degli atti, fuorchè alle persone direttamente interessate, agli eredi, od aventi causa da essi, sotto pena dei danni ed interessi, d' una multa di cento franchi, e d' essere in caso di recidiva sospesi dalle loro funzioni per tre mesi, salva però l' esecuzione delle leggi e regolamenti sul diritto di registro, e di quelle relative agli atti che devono essere pubblicati nei tribunali.

24. In caso di compulsorio (*a*) il pro-

(*a*) V. il Codice di Procedura Civile, Parte II. Lib. I. T. V.

cesso verbale sarà fatto dal notaro depositario dell' atto, seppure il tribunale che lo ordina non deleghi uno de' suoi membri, qualunque altro giudice, od un altro notaro.

25. Le sole copie saranno spedite in forma esecutoria; elleno saranno intitolate e terminate negli stessi termini dei giudicati delle corti e dei tribunali.

26. Si deve far menzione sulla minuta della spedizione di una prima copia fatta a ciascheduna delle parti interessate, non se gliene può spedire altra, sotto pena di destituzione senza un' ordine del presidente del tribunale di prima istanza, che rimarrà unito alla minuta.

27. Ciaschedun notaro dovrà avere un sigillo particolare portante i suoi nomi, qualità e residenza, secondo un modello uniforme.

Le copie e spedizioni degli atti porteranno l'impronta di questo sigillo.

28. Gli atti notariali saranno legalizzati, cioè; quelli dei notari nella residenza delle corti d' appello, quando occorrerà servirsene fuori del loro distretto; e quelli degli altri notari occorrendo di valersene fuori del loro dipartimento.

La legalizzazione sarà fatta dal presidente del tribunale di prima istanza della residenza del notaro, o del luogo ove si farà l' atto, o la spedizione.

29. I notari terranno un protocollo di tutti gli atti che riceveranno.

30. I protocolli saranno vidimati, numerati e firmati dal presidente, od in di lui mancanza da un altro giudice del tribunal civile di sua residenza. Conterranno la data, la natura e specie dell'atto, i nomi delle parti, e la relazione del registro.

TITOLO II.

Regolamento del Notariato.

SEZIONE I.

Numero, destinazione e cauzione de' Notari.

ARTICOLO 31.

Il numero dei notari per ciascheduno dipartimento, la loro destinazione e re-

sidenza saranno determinati dal governo in modo che, 1.° nelle città di cento-mila abitanti o più, vi sia tutto al più un notajo per ogni seimila abitanti; 2.° che nelle altre città, borghi o villaggj vi siano tre notari almeno o cinque al più per ogni circondario di giudicatura di pace.

32. Le soppressioni, o riduzioni di posti non saranno effettuate se non che per morte, dimissione o destituzione.

33. I notari esercitano senza patenti, ma sono soggetti ad una cauzione determinata dal governo, secondo le basi stabilite qui appresso, e che sarà particolarmente destinata alla garanzia delle condanne pronunziate contro di essi per causa all' esercizio delle loro funzioni.

Quando per effetto di questa garanzia l'ammontare della cauzione sarà stato impiegato tutto od in parte, il notaro sarà sospeso dalle sue funzioni finchè la cauzione non venga per intiero ristabilita: e non venendo totalmente reintegrata, nel termine di sei mesi, sarà considerato per dimissionario, e rimpiazzato.

34. La cauzione sarà fissata dal governo in proporzione dei distretti e residenza di ciascun notaro, giusta un *minimum* ed un *maximum* a norma della tavola che segue.

RESIDENZE.	DEI NOTARI DE' DISTRETTI					
	delle Corti d'appello.		dei Tribunali di prima istanza		delle Giudicature di pace.	
	DRITTI.		DRITTI.		DRITTI.	
	minim.	*maxim*	*minim.*	*maxim.*	*minim*	*maxim*
al disotto di 5,000 abitanti	. . .	. . .				
di 5,000 a 10, 00	2,000f.	2,500f.	1,000f.	1,500f.	500f.	800f
di 10,000 a 25,000	2,500	3, 00	1,500	1,800	800	1,000
di 25, 00 a 50,000	3, 00	3,800	1,800	2, 00	1,000	1,40
di 50,000 a 7 ,000	3,800	4,400	2, 00	2,800	1,000	2,000
di 75,000 a 100,000	4,400	5,000	2,800	3,400		
di 100,000 al disopra . . .	. . .	6,000	3,400	4,000		
di Parigi	. .	12,000				

Queste cauzioni saranno pagate, rimborsate, ed i loro interessi soddisfatti in conformità delle leggi sulle cauzioni, dedotti però tutti i pagamenti anteriori.

SEZIONE II.

Condizioni per essere ammesso, e modo di nomina al notariato.

ARTICOLO 35.

Per essere ammesso alle funzioni di notaro bisognerà:

1.° Godere dell' esercizio dei dritti di cittadino.

2.° Aver soddisfatto alle leggi sulla coscrizione militare.

3.° Essere in età d' anni venticinque compiti.

4.° Giustificare il tempo di lavoro prescritto dagli articoli seguenti.

36. Il tempo di lavoro o pratica sarà, salve le eccezioni che appresso, di sei anni interi, e non interrotti, dei quali uno dei due ultimi almeno in qualità di primo scrittore presso un notaro d' una

classe eguale a quella di cui sarà il posto da conferire.

37. Il tempo di lavoro potrà essere di soli quattro anni, allorchè se ne saranno impiegati tre nello studio d' un notaro d' una classe superiore al posto che si dovrà coprire; e quando nel quarto anno il candidato siasi occupato in qualità di primo scrittore presso d' un notaro d'una classe superiore, od eguale a quella in cui si troverà il posto per cui si presenterà.

38. Il notaro già ammesso ed esercente pel corso d' un anno in una classe inferiore sarà dispensato da ogni giustificazione di pratica per venir ammesso ad un posto di notaro vacante in un grado immediatamente superiore.

39. Il candidato che si sarà occupato per il corso di quattro anni non interrotti presso un notaro di prima o di seconda classe, e che sarà stato nel corso di due anni almeno difensore o patrono (*a*) presso un tribunale civile, potrà essere ammesso in una delle classi ove avrà fat-

(*a*) *Avoué*.

ta la sua pratica, purchè pendente uno dei due ultimi anni di sua pratica siasi occupato in qualità di primo scrittore presso un notaro d' una classe eguale a quella, in cui si troverà il posto da occupare.

40. Il tempo di lavoro prescritto dagli articoli precedenti dovrà essere d' un terzo di più, ogni volta che essendosi il candidato occupato presso un notaro d' una classe inferiore si presenterà per occupare un posto d' una classe immediatamente superiore.

41. Per essere ammesso ad esercitare nella terza classe dei notari basterà che il candidato siasi occupato per tre anni presso un notaro di prima o seconda classe, o che abbia esercitato in qualità di difensore o patrono per lo spazio di due anni presso una corte d' appello, od un tribunale di prima istanza, e che inoltre siasi occupato pel corso di un anno presso un notaro.

42. Il governo potrà dispensare dalla giustificazione del tempo di studio gl' individui, che avranno esercitate funzioni amministrative o giudiciarie.

SEZIONE III.

Camere di disciplina.

50. Le camere che saranno stabilite per la disciplina interna de' notari, saranno organizzate per via di regolamenti.

51. Gli onorarj e vacazioni de' notari si regoleranno all' amichevole tra essi, e le parti, ed in caso contrario dal tribunal civile di residenza del notaro, sul parere della camera, e su semplici memorie, senza spese.

52. Ogni notaro sospeso, destituito o rimpiazzato, tostochè gli sarà stata notificata la sua sospensione, destituzione o rimpiazzo, dovrà desistere dall' esercizio di sua professione, sotto pena di tutti i danni ed interessi, e delle altre condanne pronunziate dalle leggi contro ogni funzionario sospeso o destituito, che continui nell' esercizio delle sue funzioni.

Il notaro sospeso non potrà ripigliarle sotto le medesime pene, se non dopo finito il tempo della sospensione.

53. Tutte le sospensioni, destituzioni,

condanne a multe, danni ed interessi saranno pronunziate contro i notari dal tribunal civile della loro residenza, ad istanza delle parti interessate o d'ufficio, e ad istanza e diligenza del procuratore imperiale.

Questi giudicati saranno soggetti ad appello, ed esecutorj provvisionalmente, ad eccezione però delle condanne pecuniarie.

SEZIONE IV.

Custodia, trasmissione, tavola delle minute, e percezioni.

54. Le minute e protocolli di un notaro rimpiazzato, o il cui posto sarà stato soppresso, potranno essere rimessi da esso, o da' suoi eredi ad uno de' notari residenti nello stesso comune, o ad uno de' notari residenti nello stesso cantone, se il rimpiazzato era il solo notaro stabilito in quel comune.

55. Se la remissione delle minute e protocolli del notaro rimpiazzato non si è fatta in conformità dell' art. preceden-

te nel corso del mese, contando dal giorno della prestazione del giuramento del successore, la remissione ne verrà fatta a questo.

56. Quando il posto di notaro verrà soppresso, colui che n' era investito, o i suoi eredi dovranno rimettere le minute e protocolli nel termine di due mesi, dal giorno della soppressione, ad uno de' notari del comune, o ad uno dei notari del cantone in conformità dell' articolo 54.

57. Il procuratore imperiale presso il tribunale di prima istanza è incaricato di invigilare che le consegne ordinate nei precedenti articoli siano effettuate, e nel caso di soppressione del posto, se il titolare od i suoi eredi non avranno scelto nel termine prescritto un notaro al quale le minute ed i protocolli dovranno essere consegnati, il detto procuratore imperiale indicherà quello presso di cui dovranno rimanere in deposito.

Il titolare od i suoi eredi che avranno ritardato a soddisfare alle disposizioni degli articoli 55 e 56 verranno condannati alla multa di cento franchi per ogni mese di ritardo, principiando dal giorno

che verrà loro fatta l'intimazione di mandar ad effetto la consegna.

58. In ogni caso sarà estesa una nota sommaria delle minute consegnate, ed il notaro, che le riceverà, se ne darà carico a piè di essa nota, una copia della quale sarà consegnata alla camera di disciplina.

59. Il titolare od i suoi eredi, ed il notaro che riceverà le minute a norma degli articoli 54, 55 e 56 converranno d'accordo delle riscossioni da farsi per quegli atti, dei quali gli onorarj sono ancora dovuti, e del beneficio delle copie.

Se non possono accordarsi, ne verrà fatta la tassazione da due notari eletti di consenso dalle parti, oppure nominati d'officio fra i notari della medesima residenza, od in loro mancanza fra quelli della residenza più vicina.

60. Tutti i depositi di minute, sotto la denominazione di *camere di contratti*; *uffizj di tabellionato*, ed altri, sono conservati sotto la custodia dei loro attuali possessori; le copie e spedizioni non potranno esser date se non che da un no-

taro, che risieda ove sono i depositi, o in difetto da un notaro di residenza più vicino.

Tuttavia se tali depositi di minute sono stati consegnati alla cancelleria di un tribunale, le copie e le spedizioni potranno in questo caso essere date unicamente dal segretario.

61. Subito dopo la morte del notajo, o d' altro possessore di minute, queste, ed i protocolli saranno messi sotto i sigilli dal giudice di pace della residenza, sino a tanto che un altro notaro non ne sia stato provvisionalmente incaricato con ordine del presidente del tribunale della residenza.

TITOLO III.

De' Notari attuali.

ARTICOLO 62.

Sono conservati definitivamente tutti quei notari, i quali saranno in esercizio al giorno della pubblicazione di questa legge.

63. Sono parimenti conservati definitivamente i notari, che al giorno della pubblicazione di questa legge non essendo stati rimpiazzati avessero interrotto il corso delle loro funzioni, o fossero stati impediti di assumerle soltanto a motivo d'incompatibilità, o di servizio militare.

64. Tutti i detti notari eserciteranno, o continueranno ad esercitare le loro funzioni, e conserveranno il grado fra di essi secondo la data delle respettive loro ammissioni.

Ma dovranno nello spazio di mesi tre dal giorno della pubblicazione della presente legge:

1.° Consegnare alla Cancelleria del tribunale di prima istanza della loro residenza, e mediante ricevuta del cancelliere tutti i titoli e scritture riguardanti la loro nomina ed accettazione primitiva;

2.° Ricorrere con questa ricevuta al governo affine di ottenere dall' Imperatore una commissione confermativa. Nella petizione sarà rammentata la data della loro nomina, ed ammissione pri-

mitiva, come pure il luogo fisso della loro residenza.

65. Nel decorso dei due mesi dopo la spedizione di questa commissione, ciaschuno di detti notari sarà tenuto a prestare il giuramento prescritto dall' articolo 47, e ad uniformarsi alla disposizione dell' articolo 49 per il deposito della sottoscrizione e firma.

Il presente articolo, ed il precedente saranno eseguiti sotto pena di perdita del diritto.

66. I notari che riuniscono funzioni incompatibili, dovranno, fra lo spazio di mesi tre dal giorno della pubblicazione della presente legge, scegliere e depositar l' atto della loro scelta nella cancelleria del tribunale di prima istanza della loro residenza; in caso contrario saranno considerati come dimissionarj dello stato di notaro, e rimpiazziati; ed in caso che continuassero ad esercitarlo incorreranno nelle pene pronunziate dall' articolo 52.

67. Principiando dal giorno della loro scelta, avranno un termine di mesi tre per ottenere la commissione dall' Impe-

ratore per adempire alle formalità prescritte negli articoli 47 e 49; il tutto sotto le medesime pene.

Disposizioni generali.

ARTICOLO 86.

Qualunque atto fatto in contravvenzione alle disposizioni contenute negli articoli 6, 8, 9, 10, 14, 20, 52, 64, 66, e 67, è nullo, se non è sottoscritto da tutte le parti, e quando sarà sottoscritto da tutte le parti contraenti, non avrà forza maggiore di quella di scrittura privata: riservati in amendue i casi i danni, ed interessi contro il notaro contravventore, se vi è luogo.

69. La legge dei 6. ottobre 1791, e tutte le altre sono abrogate in ciò che contengono di contrario alla presente.

Motivi sulla Legge del 25. Ventoso anno 11. esposti al Corpo Legislativo nel presentarne il progetto.

LEGISLATORI.

Per istabilire su delle basi irremovibili di diritto di proprietà, la libertà civile ed il riposo delle famiglie, non basta l'avere istituiti de' tribunali incaricati di pronunziare sulle controversie provenienti dall'interesse; di aver collocato in ciaschedun cantone e per così dire presso ciascheduna famiglia, un conciliatore o Giudice di pace, la cui principal funzione si è di sopprimere nel loro nascimento qualunque sorta di contestazioni. Non basta, che a questi due antemurali della pubblica tranquillità, il ristabilimento de' culti abbia aggiunto l'intervento potente del Ministro, che in nome della Divinità inviti gli uomini a degli scambievoli sagrifizj atti a mantenere la concordia. Una quarta istituzione è necessaria; ed accanto ai funzionarj che conciliano e giudicano le differenze, la tran-

quillità esige altri funzionarj, i quali consiglieri disinteressati delle parti non meno che compilatori imparziali delle loro volontà, facendo loro conoscere tutta l'estensione delle obbligazioni che contraggono, descrivano questi impegni con chiarezza, dando ad essi il carattere di un atto autentico, e la forza di un giudicato in ultima istanza, e perpetuandone la memoria e conservandone il deposito con fedeltà impediscano le contese tra le persone di buona fede, togliendo a quelle avide con la speranza del successo, l'idea di far nascere un ingiusto litigio. Questi consiglieri disinteressati, questi compilatori imparziali, questa specie di Giudici volontarj, che obbligano irrevocabilmente le parti contraenti sono i Notari, ed una tale instituzione si è il Notariato.

Una tale instituzione, come è nota appunto in Francia, è del tutto moderna. Dessa non offre che qualche punto d'imperfetta rassomiglianza con il Collegio dei *Tebellioni* in Roma e non ne presenta alcuna con la professione di quelli indicati presso i Romani con la denomi-

nazione di *Notarii*, che poi ha dato il nome alla nostra moderna istituzione, Eglino non erano che semplici copisti. di cui potea servirsi il *Tabellione*; ma le note, gli atti, gl'impegni che dettavano, stendevano e conservavano gli uni non meno degli altri, non erano che semplici scritture private, e la loro firma non attribuiva punto ai loro atti come a quelli de' nostri Notari il carattere della pubblica autorità.

La necessità attuale del buon ordine delle cose fu sentita da Carlo Magno, e ne' suoi *Capitolari* additando sotto il nome di *Chartularii*, i Notari che volea creare, dette con questa precisa, ed energica indicazione, la vera definizione delle funzioni del presente Notaro, la di cui presenza e la firma imprimono agli atti passati sotto di lui il carattere, la forza e gli effetti di un giudicato in ultima istanza.

Il sistema feudale, le invasioni, le guerre, e l'ignoranze che afflissero la Francia sotto i seguenti regni condannarono all'oblivione i *Capitolari* di Carlo Magno; l'idea che egli avea concepita

del Notariato non ebbe veruna esecuzione, e questa instituzione ugualmente che quasi tutte le altre di quel grand' uomo, furono per così dire sepolte nella sua tomba e vi restarono dimenticate per molti secoli.

Finalmente comparve Luigi IX. Egli trovò tutte le parti del Governo nella più completa anarchia; il diritto di amministrare la giustizia si aggiudicava con le altre porzioni del dominio, ed il maggiore, o migliore offerente diveniva nell'istesso tempo ricevitore del dominio e Giudice, esigendo come ricevitore le ammende e le confische che pronunziava come Giudice. La Cancelleria ed il Notariato formavano parte dell' aggiudicazione. Sotto un simile metodo tutte le idee di giustizia, di sicurezza di proprietà erano annichilate e distrutte.

Luigi IX. si assunse l'esame di un tale stato di cose, e per giugnere a un miglior ordine, credette necessario, che il diritto di giudicare cessasse di esser messo all' incanto. Nominò per questo il Preposto addossandogli l' incarico solo di amministrare la giustizia; scelse un ri-

cevitore per amministrare il dominio e per compire una sì gran riforma, creò sessanta Notari incaricati di ricevere gli atti della giurisdizione volontaria e dar loro il carattere della pubblica autorità.

Tutti gl'isrorici si accordano a riconoscere, che fu nell'epoca di questi salutari stabilimenti, che si vide a Parigi ciò che era giustizia, proprietà, e libertà civile.

La Prefettura o carica di Preposto fu quella che convalidò allora queste felici riforme; e fu la sola per cui quel grand' uomo potè mettere in esecuzione i suoi progetti di riforma e di miglioramento; poichè ovunque d'altronde l'interesse de' vassalli conservatori gelosi di diritti tanto evidentemente usurpati, impediva l'effetto della di lui buona intenzione. Ma la grande esperienza fattane a Parigi, i suoi avventurosi risultati, rapidi, incontrastabili, operarono assai più di quel che non avrebbe potuto operare una legge che estesa avesse resa generale in ogni luogo la riforma.

In questa circostanza Luigi IX. fece quello che avea costantemente praticato.

Non potendo comandare una riforma generale col mezzo di una legge la consigliò e la stabilì col suo esempio: e sicuramente a causa di questo metodo d' amministrazione per via di fatti, e di modelli scritti, le operazioni del suo Governo portano il nome che sì bene gli caratterizza di *stabilimenti di s. Luigi*.

„ Le speranze, che egli concepì dello stabilimento universale di questi sessanta Notari non andarono a vuoto. Filippo IV. stabilì in tutti i suoi dominj de' Notari creati sul modello di quei di Parigi, attribuendo loro le istesse funzioni, imprimendo a' loro atti il medesimo carattere, ed in pochi anni quest' instituzione venne adottata per tutta la Francia.„

„ Sollecitamente alcune leggi sontuarie stabilirono al lato dei Notari, de' *Tabellioni e Guardanote* ed altri uffiziali, la di cui soprabbondante esistenza, momentaneamente utile al pubblico erario, recava un gran pregiudizio all'instituzione.„

„ Finalmente Enrico IV. con un suo Editto del mese di maggio 1597. fece cessare tutti questi abusi, riunendo alla sua corona e sopprimendo tutti gli uffizj che

aggravano il Regno. Creò de' nuovi uffiziali, e riunendo nelle medesime mani delle funzioni inutilmente divise, instituì questi i nuovi uffiziali sotto il titolo di Notari *Tabellioni Guarda Note*; e sotto una tal denominazione e con le attribuzioni, delle quali gli avea investiti Luigi IX., i prefati uffiziali esistevano nel momento in cui l' Assemblea costituente si occupava del Notariato. „

„ Nel suo decreto del 26. settembre sanzionato nel 6. ottobre 1791., la predetta Assemblea costituente, abolita che ebbe la vendita e successione ereditaria degli uffizj Reali de' Notari, Tabellioni, ed altri, e soppressi gli Uffizj de' Notari detti Signoriali, Apostolici, ed altri dell' istesso genere, creò de' nuovi *Notari pubblici*, determinò le loro attribuzioni, fissò le loro respettive giurisdizioni, conservò con disposizioni transitorie tutti i Notari che trovavansi in esercizio nel giorno della pubblicazione della legge, prescrisse de'saggi regolamenti pel deposito e la conservazione delle minute, richiamò in uso alcuni metodi relativi alla forma degli atti, ordinandone una nuo-

va, a norma della quale si passa ancora attualmente a disporre dei collocamenti; ed in fine stabilì il prezzo del rimborso degli uffizj soppressi. „

„ La maggior parte delle disposizioni, che contiene questa legge, e segnatamente quelle relative alle attribuzioni de' Notari, alla forma degli atti, al deposito e conservazione delle minute, dettate sono dalla sapienza, e meritano di essere conservate, dimodochè si troveranno nel progetto che noi vi presentiamo. „

„ Ma la medesima legge contiene inoltre delle nuove disposizioni buone forse, ed anche necessarie nelle circostanze in cui fu ella emanata, ma delle quali un' esperienza di dieci anni ha dimostrata la debolezza, l' inconvenienza, l' inutilità: di questo numero sono tutte quelle relative alla nuova maniera introdotta sul collocamento de' Notari. Alcune altre disposizioni della suddetta legge non erano più d'accordo da lungo tempo con le istituzioni susseguenti, e devono togliersi da questa legislazione. „

„ Queste sole considerazioni basterebbero senza dubbio per richiamare la solle-

citudine del Governo alla riforma di questa legge del 6. ottobre 1791., ma le lagune che si ravvisano nella medesima, gli abusi, che ne hanno seguita la pubblicazione, abusi più gravi e più complicati di quelli, a' quali essa avea rimediato, la necessità di mettere un freno all' interesse personale, che si poneva sotto i piedi tutte le disposizioni concernenti le residenze, come pure di impedire quella nuova creazione ripetuta incessantemente, e quella sovrabbondanza dei posti de' Notari spinta al di là del bisogno, che non può produrre che l'avvilimento dell' instituzione in pregiudizio del pubblico, tutto faceva un dovere di presentare non solo una riforma della legge sussistente, ma ancora un Codice completo che opponesse all' immoralità qualchè mezzo di repressione più efficace senza essere più severo, un Codice che si conciliasse maggiormente con le idee ben combinate del rispetto dovuto alla proprietà, e che fosse finalmente in perfetta armonia con le instituzioni che sono attualmente in vigore. ,,

,, La necessità di una tal legge comple-

a era stata proclamata dal Direttorio e dal Corpo Legislativo dell'anno VI. e dell'anno VII., come pure dalle Commissioni legislative create dopo la giornata rigeneratoria del 18. brumale anno VIII. (9. novembre 1799.),,

„ Nel 18. nevoso anno VI. (8. gennajo 1797.) un Messaggio del Direttorio richiese una pronta negoziazione del Notariato. „

„ Nel 23. germinale (13. aprile) seguente un progetto di risoluzione fu presentato al Consiglio de' 500. „

„ Nel 12. pratile anno VII. (1. giugno 1798.) la Commissione degli Anziani propose l'adozione di questa risoluzione; ma alcuni articoli difettosi la fecero rigettare. „

„ Un nuovo progetto meglio ordinato fu presentato al Consiglio de' 500. ne' 13. termale (primo agosto) del medesimo anno e convertito in risoluzione. „

„ Nel 13. brumale (4. novembre) anno VIII. una Commissione speciale ne propose l'adozione al Consiglio degli Anziani. Ne fu anche decretata l'urgenza, che poi rimase sospesa dalla rivoluzione del dì 18. „

„Nel 29. dell'istesso mese (20. novembre) la Commissione del Corpo Legislativo de' 500. adottò questa risoluzione; ma la Commissione degli Anziani avendo rigettata l'urgenza, la risoluzione restò senza esecuzione. „

„ Nondimeno, questi differenti progetti, i rapporti che gli hanno preceduti, le discussioni a cui hanno dato luogo, sono divenuti per il Governo una sorgente di utili e preziosi materiali, dalla quale ha attinta quasi la totalità delle disposizioni, che ritroverete nel progetto di legge, che abbiamo l'onore di presentarvi. „

„ Nella rapida esposizione, che siamo per mettervi sotto gli occhi delle di lei principali disposizioni, noi vi faremo osservare le rilevanti differenze che si trovano tra la legge esistente, i progetti presentati alle ultime legislazioni, ed il progetto sottomesso alla vostra sanzione. Vi esporremo poi sommariamente i motivi che hanno provocate queste differenze, non meno che le ragioni delle innovazioni giudicate necessarie. „

„ Il progetto, che vi presentiamo, è diviso in tre titoli. „

„ Il primo, che tratta dei Notari e degli atti Notariali, è distribuito in due sezioni.

„ La prima di queste definisce le funzioni, fissa la giurisdizione e stabilisce i doveri de' Notari; i quali sono „ funziona„ rj pubblici stabiliti per ricevere tutti „ gli atti e contratti, a cui le parti devo„ no, o vogliono dare il carattere di au„ tenticità annesso agli atti della pub„ blica autorità, e per assicurarne la „ data, conservarne il deposito e rila„ sciarne degli esemplari e delle copie. „

„ In vigore dell'articolo secondo, *sono istituiti a vita*. Una tal disposizione fu conosciuta necessaria dall'Assemblea costituente nell'atto medesimo di pronunziare, che i Giudici non avrebbero che delle funzioni temporarie. Con più forti ragioni devesi mantenere attualmente, che resta applicata ai Giudici ugualmente che ai Notari. „

„ E in fatti se vi è circostanza, dove l'istituzione a vita non presenti alcun inconveniente, è senza dubbio quando viene applicata al Notaro. Sebbene egli sia nominato a vita, trovasi ad ogn'istante sottoposto ad una nomina, ad una vera

elezione, nella quale chi lo elegge, essendo perfettamente libero, non può esser determinato nella sua scelta, che dalla probità e da' talenti, in sequela dell' esperienza che ne avrà fatta, o delle relazioni che ne avrà ricavate dalla pubblica voce. „

„ L' art. 4. comanda, che ciascheduno Notaro deva risedere nel luogo „ ad esso fissato dal Governo. Nel caso „ di contravvenzione il Notaro verrà „ considerato come se si fosse dimesso; „ in conseguenza il Gran Giudice Ministro della giustizia, dopo aver senti- „ il parere del tribunale, proporrà al „ Governo la nomina di un altro in sua „ vece. „

„ Il fondamento di questa disposizione trovasi in tutte le antiche leggi, e si riconosce nella legge del 6. ottobre 1791. e nelle proposizioni per tal oggetto sottomesse ai due Consigli. L'abuso, che ella tende a reprimere, è per lo meno tanto antico quanto l'istituzione. Sotto il passato Governo fu la sorgente di un'infinità di litigj; e quindi le turbolenze della rivoluzione permessero al predetto abuso di svilupparsi con una nuova energia.

Tutti i punti della Repubblica, ed anche della capitale offrirono delle prove di moltiplicati attentati contro la proprietà da quello cagionati. Tutte le leggi, di cui abbiamo parlato, hanno comminate delle pene contro la loro infrazione, ma queste pene o non erano abbastanza forti per impedirla, o erano facilmente violate: col sostituirvi oggi un mezzo rapido, e facile nell' esecuzione ed allontanare ogni idea di arbitrio, stante l'intervento del tribunale, l'abuso si dileguerà e non tornerà a nascere. ,,

„ L'articolo 5. determina le diverse giurisdizioni nelle quali i Notari potranno esercitare. In sequela di esso i Notari delle città, dove è stabilito un tribunale di appello, eserciteranno per tutta la giurisdizione di questo tribunale. ,,

„ Una tal disposizione, che si avvicina alquanto alle antiche usanze, si oppone alle disposizioni analoghe inserite nella legge del 6. ottobre 1791. e nei progetti sottomessi à due Corpi Legislativi. ,,

„ L'articolo 11. della seconda sezione del primo titolo della medesima legge, l'art. 26. dell' ultimo progetto adottato

dal Consiglio de' 500., e l'articolo 24. del progetto presentato alla Commissione Legislativa degli anziani „ proibiscono ai „ Notari stabiliti in un dipartimento di „ esercitare le rispettive funzioni fuori „ de'limiti de'Dipartimenti, entro i qua- „ li si trovano situati; ma permettono „ poi a tutti quelli dell' istesso Diparti- „ mento di esercitare in concorrenza tra „ loro in tutta la sua estensione. „

„ Secondo questo sistema il Notaro del più piccolo comune, purchè conservasse l'apparenza della sua residenza nel luogo del proprio stabilimento, potea trasferirsi nelle grandi città per esercitarvi le sue funzioni in concorrenza con i Notari ivi fissati; e da un altro canto un Notaro di Parigi, per esempio, non potea ricevere un atto alla distanza di tre leghe fuori della capitale. „

„L'effetto necessario della seconda parte di una tal disposizione era di eccitare i Notari a violare, ed eludere la legge relativa alle residenze, ed altri gravi abusi ancora vi prendevano origine. „

„Bisognava indubitatamente annichilare i privilegi, e circoscrivere i circondarj eccessivamente estesi che aveva assegna-

to il passato Governo ai troppo anche favoriti Notari di Parigi, di Montpellier, e d' Orleans, che potevano ricevere atti ed instrumenti per tutta la Francia, e che per l'attribuzione del sigillo, traevano alla legislazione, da cui dipendevano, tutte le contestazioni che nascer potevano pell'esecuzione degli atti da essi ricevuti; ma questi abusi si potevano togliere senza cadere nell' abuso contrario. ,,

,, Per entrare nello spirito di questa massima bisogna prima di tutto convenire che, se l' abuso delle leggi se la lettura de' buoni autori, sono elementi necessarj per l'istruzione di chi intraprende la carriera del Notariato, la perfezione di questa professione e il solo mezzo di renderla utile con l'applicazione, dipende essenzialmente, e direi unicamente, dall' esperienza. Di qui ne segue che l'istruzione sarà al certo assai maggiore ed il talento più adeguato, dove gli affari saranno più vantaggiosi e più diversificati, e dove un commercio più esteso, ed una popolazione più numerosa complicando gl' interessi, presenteranno nelle transa-

zioni certe questioni più delicate a trattarsi e più difficili a sciogliersi. ,,

,, Bisogna similmente riconoscere una seconda verità, corollario, e conseguenza necessaria della prima; ed è questa, che il Notaro di una campagna, a cui non si presenta che una somma assai limitata, e per così dire di una sola specie di affari, non sarà certamente corredato di quei talenti e di quella esperienza, che si richiedono per le transazioni difficili e complicate, che ordinariamente hanno luogo tra gli abitanti dei paesi grandi. ,,

,, In tal guisa gli affari i più difficoltosi esigendo un istruzione più perfetta, la natura delle cose condanna la concorrenza, e la legge nella distribuzione delle giurisdizioni da essa fatta ai Notari dee stabilirvi una differenza proporzionata alla diversità che ella presume nell'istruzione. ,,

,, Per questa ragione quando l'Assemblea costituente stabiliva tra' Notari, necessariamente ineguali in dottrina ed in esperienza, un uguale concorrenza, non solo peccava di esagerazione, ma ancora

nel fatto veniva a ledere i principj della buona uguaglianza . ,,

,, La massima dunque consacrata nell' art. 5. non fa altra cosa che ristabilire l' uguaglianza dei diritti ed enunciare una verità che non può essere negata . ,,

,,I motivi,che vietano ai Notari de' piccoli comuni il diritto di esercitare nelle grandi città , permettono evidentemente ai Notari di queste il loro esercizio nelle residenze inferiori . ,,

,,La concorrenza in questo caso è tutta in vantaggio del pubblico , ed è a proporzione del sapere e dell' istruzione . ,,

,, Dall'altro canto diversi motivi consigliano, ed esigono per le grandi città , e segnatamente per Parigi,una giurisdizione più estesa di quella fissata dalla legge del 6. di ottobre 1791. ,,

,, Di fatti gli affari, che si trattano nel Capo luogo, hanno quasi sempre delle relazioni nelle residenze inferiori , ed affinchè vi sia un perfeto accordo nelle particolarità, affinchè le operazioni relative, per esempio,ad una sola successione non restino suddivise in venti porzioni dall' intervento inutile di venti differenti uf-

fiziali, bisogna, per quanto è possibile, che tutto sia diretto dal medesimo spirito e dall'istesso uffiziale.,,

,, All'opposto, un particolare facendo un soggiorno momentaneo in una residenza inferiore dove sia ritenuto da una grave malattia, può per gravi motivi non volere affidarsi al Notaro locale, e frattanto non essere in grado di trasferirsi altrove. Secondo l'uso, questo particolare ha nel Notaro, di cui si serve, il suo consigliere, il depositario de' suoi segreti e delle sue sostanze, che conosce sovente meglio di lui la somma e le suddivisioni de' suoi interessi: perchè dunque privare quest'uomo della maggior consolazione morendo, quella cioè di dettare delle volontà, che saranno ben intese, giustamente valutate, e fedelmente estese da quel solo che per lo spazio di venti anni si è meritata la sua fiducia? ,,

,, Sarebbe per tanto di una somma ingiustizia l'applicare agli abitanti delle grandi città, e specialmente della tanto popolata Parigi, la disposizione della legge de' 6. ottobre restringente la giurisdizione ne' limiti del Dipartimento.,,

„ Gli abitanti della capitale sono proprietarj di tutti i monumenti, che ad un raggio di 20. leghe all'intorno circondano questa vasta città. Le prime autorità hanno qualche abitazione fuori de'confini del Dipartimento. „

„ E perchè alcune considerazioni puramente politiche determinato hanno l'Assemblea costituente a ristringere il Dipartimento della Senna in una circonferenza di quattro leghe di diametro, si dovrà condannare questa quantità immensa di abitanti, che racchiude Parigi, e che per la loro salute, o per i loro interessi sono obbligati a soggiornare molte volte al di là di questi confini, a non poter in caso di necessità ricorrere ai lumi di persone di lor fiducia, e si costringeranno ammettere nelle loro disposizioni dei falsi dati che non veduti sul momento, provati e considerati di poi, possono rovesciare la loro fortuna, mettere lo scompiglio nelle famiglie e la desolazione nelle successioni? „

„ Tali riflessioni hanno dovuto indubitatamente scuotere gli autori della legge del 1791. e de' progetti, che ho analiz-

zati; ma ostacoli ora non più sussistenti hanno potuto rendere inefficace la loro volontà. All'epoca, in cui fu promulgata la detta legge del 1791., all'epoca in cui vennero adottati i progetti degli ultimi legislatori, non esisteva altra confinazione giudiciaria che quella dei tribunali del Distretto, nè altra confinazione civile, che quella de' Dipartimenti, sebbene la Costituente avesse scelta la giurisdizione che sembrava la più estesa. L'istesso spirito, che la guidò ad una somigliante scelta, l'avrebbe anche eccitata a formare una classificazione, e forse ad accordare ai Notari delle città grandi una giurisdizione loro attribuita dal progetto, se come attualmente avessero esistito i tribunali d'appello. ,,

,,La seconda sezione tratta degli atti dei Notari, della loro forma, delle minute, degli esemplari, delle copie, delle spedizioni e dei repertorj. ,,

,,Questa parte del primo titolo non contiene veruna nuova disposizione. Solo ha il vantaggio di riunire in pochi articoli le disposizioni relative alla materia, che trovavansi sparse in una moltitudine

di leggi antiche e moderne. E per non fermarci che alle disposizioni importanti racchiuse in questa sezione, l'articolo 9. stabilisce in regola generale „ che gli „ atti saranno ricevuti da due Notari „ oppure da un Notaro e due testimonj.

„ L'art. 11. prescrive, che lo stato, e „ il domicilio delle parti siano noti al „ Notaro o a lui contestati nell'atto da „ due cittadini ben conosciuti, e che „ abbiano le medesime qualità di quelle „ richieste per essere testimoni istru- „ mentarj. „ L'esigere di più sarebbe stato lo stesso che inibire ai Notari di prestare il proprio ministero in un numero infinito di circostanze, e ridurre specialmente i Notari delle città di frontiera all'impossibilità quasi assoluta di ricevere alcun atto „.

„ L'articolo 19. pronunzia, che tutti gli atti Notariali faranno fede in giustizia e saranno esecutorj in tutta l'estensione dello Stato „.

„ E con questa disposizione la Legge costituisce stabilmente il Notariato, dando agli atti ricevuti dal Notaro il carattere e la forza, che la legge attribuisce alle

sentenze, che sono passate in vigore di cose giudicate ,, .

,, Ma per evitare le forzate interpretazioni che possono darsi ad un tal principio vero conservatore della tranquillità delle famiglie e delle proprietà, per impedire, che non possa in mano di un falsario essere un'arme di cui niente impedirebbe i funesti effetti, il progetto presenta la seguente disposizione ,, .

,, Non ostante, nel caso di querela
,, di speciale falsità, l'esecuzione dell'at-
,, to accusato di falso sarà sospesa dalla
,, dichiarazione del *Giurì* di accusa pro-
,, nunziando, *che vi è luogo all'accusa*:
,, nel caso di estensione di falsità fatta
,, incidentemente, i tribunali potranno
,, secondo la gravità delle circostanze
,, sospendere provvisionalmente l'esecu-
,, zione dell' atto. ,,

,, L'eccezione in tal guisa circonscritta in limiti assai angusti, invece di recare al principio il minimo attentato, gl' infonde al contrario una nuova energia, e gli lascia tutta la sua forza col preservarlo dagli abusi che potrebbero renderlo funesto. Una tal disposizione è anche ap-

plicabile al preteso titolo apparente, tanto sotto la forma di giudizio, quanto sotto la forma di un atto notariale. Il legislatore, che volesse, che un atto qualunque evidentemente falso avesse sempre la sua provvisionale esecuzione, attribuirebbe al falsario il più audace, ed il più imprudente, il diritto di sconvolgere provvisionalmente le fortune di tutti. Allora si potrebbe dire, che non esistesse più proprietà. Dall' altro canto il legislatore indiscreto, e troppo facile, che volesse lasciare per diritto sospesa l'esecuzione di qualunque specie d' atto, che appena imputato fosse di falsità, presterebbe delle armi pericolose alla mala fede, rovescierebbe tutte le transazioni, ed incerte lascierebbe tutte le proprietà. La presente disposizione tende ad evitare queste due estremità, distinguendo il falso principale dal falso incidente, che giudicati vengono da differenti tribunali. Fintanto che il *Giurì* d' accusa non ha indicato l' atto contro del quale sussiste la querela, deve essere eseguito; ma vi sarebbe dell'assurdità nell'ordinare l'esecuzione provvisionale dopo che il *Giurì* speciale avesse

ammessa l'accusa, ed in conseguenza giudicato che vi è la probabilità legale, che esista la falsità. Allorchè si tratta di un falso incidente, la legge deve rimettersene alla prudenza del tribunale: tuttavolta, perchè ei possa pronunziare, vuole l'esistenza della scrittura falsificata, e i danni ed interessi, che provengono dalla falsificazione, ci garantiscono, che un tal mezzo offerto alla buona fede non produrrà veruno abuso. La scrittura falsificata però non sarà a tutto ciò bastante, e non obbligherà la volontà del tribunale il quale non dovrà pronunziare la sospensione, che quando vi sarà d'altronde determinato dalla gravità delle circostanze ,, .

,, Il titolo secondo tratta delle regole del Notariato, e questo titolo è diviso in quattro sezioni ,, .

,, Nella prima il Legislatore si occupa del numero, del collocamento e della cauzione de' Notari ,, .

,, Nella seconda determina le condizioni di ammissione ed il modo della nomina al Notariato ,, .

Nella terza parla delle Camere di disciplina e delle conseguenze delle comandate sospensioni, destituzioni, e sostituzioni. „

„Nella quarta prescrive il regolamento su tutto ciò che è relativo alla custodia, trasmissione, tabella delle minute e recupere. „

„ L'art. 31. della prima sezione prescrive, 1.° che il numero de' Notari sia determinato; 2.° che la fissazione sarà fatta dal Governo, e per base principale della medesima propone la popolazione.

„ L' Assemblea costituente avea conosciuto, che avrebbero luogo de' gravi inconvenienti se non si fosse limitato il numero de' Notari. „ Si vedrà bentosto, „ disse il relatore, accrescersi esuberantemente il numero di questa classe di „ funzionarj, in guisa da non divenire „ che un ceto d' uomini mediocremente „ illuminati, solo intenti a disputarsi non „ la fiducia, ma il prodotto della fiducia, dei loro concittadini, e tutti poche volte impiegati per rimaner contenti di un legittimo emolumento. „

„ Ma consacrando il principio, che bisognava limitare il numero de' Notari, la Costituente non si credette punto in grado di potere stabilire per la limitazione alcuna base fissa, e generalmente applicabile a tutte le parti della Francia, ed attendeva, all'oggetto di prendere una determinazione, i ragguagli esatti, le informazioni e le domande particolari da somministrarsi dai diversi Dipartimenti, che però non vennero mai. „

„ Duranti le susseguenti turbolenze, non solamente queste istruzioni, questi ragguagli queste informazioni attese dalla Costituente, non furono mai trasmessi ai legislatori che le successero, ma nell' esecuzione questa parte della legge parve annichilata e caduta in disuso; anzi il numero de' Notari allora sussistente, e che era di già conosciuto per troppo eccedente, invece di diminuire, si aumentò oltre modo. Alcune giuste informazioni lo fanno ascendere attualmente a più di 13. mila di questi individui sparsi in tutti i Dipartimenti dello Stato, e su questo numero ve ne erano al primo ventoso (20. febbrajo) 8. mila e 928., che depo-

vitate aveano le respettive cauzioni nella cassa di ammortizzazione. ,,

,, Il Governo, che tiene già in mano questi elementi generali, ne avrà quindi de' più precisi e gli combinerà con quelli che gli offre la legge per regola principale. Le nozioni a tal uopo acquistate fanno giustamente supporre, che rispettando i limiti delineati dalla Legge, il Governo potrà deliberare una fissazione assai estesa perchè sia bastante al bisogno delle popolazioni, ed assai circoscritta perchè l'uomo probo, ed istruito, che vorrà applicarsi ai lunghi studj, che esige la professione del Notaro, possa esercitarla con la speranza di un'onesta sussistenza.

,, Ma ponendo questa regola generale, e dando delle lusinghe di un ordine di cose più perfetto, il legislatore è troppo geloso conservatore della pubblica tranquillità, e del sacro diritto delle proprietà per non annunziare nel medesimo tempo con l'articolo, che ne segue immediatamente, che le soppressioni o riduzioni dei posti dei Notari non verranno effettuate che per cagione di morte, dimissione o destituzione. ,,

„ Il Governo attuale occupandosi interamente delle future generazioni cerca anche di non sagrificare il riposo e gl'interessi della generazione attuale, e volendo operare il bene senza urtare, lo fa con discretezza e non teme di associare il tempo all'esecuzione di regolamenti, che il tempo medesimo deve consolidare. „

„ L'art. 33. contiene due disposizioni importanti. In vigore della prima è fissato che i Notari esercitano senza patente. Una tal disposizione è il ristabilimento di un'altra simile pronunziata dall'articolo 16. della sesione seconda del titolo secondo della legge del 6. ottobre del 1791., ed è la conseguenza necessaria di quella contenuta nell'articolo primo da cui si definisce il Notaro an *pubblico funzionario* stabilito per dare agli atti da esso ricevuti il carattere di autenticità annesso agli atti della pubblica autorità ed è l'*judex chartularius* dei Capitolari.

„ In vigore della seconda disposizione i Notari continuano ad essere sottoposti alle cauzioni. Per giustificare questa disposizione, e provare sempre più che le suddette cauzioni, che si esigono dalla

pubblica garanzia, non hanno niente di comune con il prezzo degli uffizj, servir dee il rammentarsi essere stati i legislatori quegl'istessi individui, che hanno abolita la vendita delle cariche ed annichilata quella eziandio degli uffizj de' Notari, e che una tal garanzia, ignota fino allora, fu specialmente creata pel Notariato. „

„ Sono destinati all' adempimento di „ funzioni troppo importanti, perchè „ non vi abbia ad essere in favore della „ società una garanzia riguardante la „ riparazione de' loro errori, ed inoltre „ per quanto è possibile, quella delle loro „ prevaricazioni.

„ Dati ai cittadini come instrumenti „ della loro volontà, i Notari sono re„ sponsabili verso tutti della verità degli „ atti da essi sottoscritti. Eglino sono i „ conservatori dei trattati i più preziosi „ per le famiglie, i depositarj di tutti i „ particolari interessi. Sotto quest'aspet„ to l'immensa responsabilità di questi „ uffiziali è senza dubbio difficile a va„ lutarsi, o piuttosto è inestimabile, se „ si vogliono considerare tutte le mal-

„ versazioni che potrebbero commet-
„ tere . „

„ Il Governo non meno che la costituen-
te ha consultate le convenienze ragione-
voli, persuaso similmente „ che la fissa-
„ zione di una tale specie di garanzie
„ non può essere che arbitraria per la
„ natura delle cose, e che se esistessero
„ delle basi certe per istabilirla, darebbe
„ dei risultati impossibili a realizzarsi. „

„ Ma nell'adottare i motivi della Costi-
tuente il Governo nel progetto, che a voi
dirige, si è alquanto allontanato dai risul-
tati che ella avea presentati . „

„ La nuova disposizione offre quattro
diversità assai importanti :

1.° La scala adottata dalla legge del
1791. non istabilisce che sei gradi: il pro-
getto attuale ne presenta otto , ed è in
conseguenza più conciliabile con la giu-
stizia.

2.° Le tasse di cauzione del 1791.
erano troppo alte, mentre la più piccola
ascendea alle 2. mila lire, ed i Notari di
Parigi pagavano 40. mila franchi.

Le cauzioni prescritte dal progetto so-
no calcolate in guisa, che le più forti non

arrivano che a 12. mila franchi, ed i Notari de' Giudici di pace possono depositarne soli 500.

3.° La sola popolazione servì di base alla fissazione determinata dalla legge del 1791. Il progetto attuale non si è appagato di un tale elemento, e combina con l' importanza degli stabilimenti giudiciarj contenuti in quella città dove il Notaro fa la sua residenza. In tal maniera possono due città essere uguali in popolazione, ma in una di esse esiste un tribunale di appello, ed in un' altra non vi si conta alcuno stabilimento; per questo il Notaro residente nella prima offrirà una cauzione più alta del Notaro fissato nella seconda.

„ Finalmente la legge del 1791. non prendendo altra base che la popolazione, non ammetteva nè *maximum*, nè *minimum*. Il progetto sottomesso ora alla vostra sanzione, è più conforme alla natura delle cose. Diversi accidenti possono tra due città egualmente popolate stabilire una diversità considerabile. Il commercio, l'industria, la maggiore, o minor lontananza dalla capitale, e mille

altri fatti possono produrre delle evidenti diseguaglianze, a cui il progetto permette che si abbia riguardo, costituendo per ciaschedun grado della scala un *maximum* ed un *minimum*: così tutto è stato calcolato affinchè il funzionario non resti inutilmente aggravato, e frattanto la garanzia non si renda illusoria.

„ E'specialmente nella seconda sezione del medesimo titolo nelle condizioni, che si richiedono per essere ammessi al Notariato e nel modo della nomina, che il progetto a voi sottomesso si è allontanato dalle disposizioni relative agli stessi oggetti adottati dalla legge del 1791., e da quelle esistenti nei progetti presentati tanto a' due legislatori dell' anno VI. e dell' anno VII., quanto alle Commissioni legislative create nel mese di di brumale (novembre) anno VIII. „

„ Bisogna confessarlo: alcuni stabilimenti della Costituente si risentono della situazione spesso precaria, nella quale si trovava a fronte del potere esecutivo, che era un nemico contro l'intraprese del quale dovea stare sempre in guardia, ed era imposaibile, che la cosa fosse al-

trimenti. La rivoluzione, che avea avuto luogo, invece di esser l'opera e l'intenzione di questo potere esecutivo, era per esso un' oggetto d' odio; e malgrado le modificazioni importanti fatte alla costituzione, la Costituente non potea dissimulare che il Monarca non nutriva, che un desiderio, solo quello di riacquistare tutta la potenza che avea perduta. ,,

„In tal situazione ella non accordava al Sovrano se non quello che non poteva assolutamente ricusargli, e l'elezione dei pubblici funzionarj era troppo importante, perchè potesse abbandonarla a chi riempiendo tutti gl'impieghi di sue creature, avrebbe potuto preparare con facilità la distruzione di tutte quelle nuove instituzioni tendenti ad intralciare e distruggere la sua autorità. ,,

„ Il relatore si spiega su tal proposito senza alcuna precauzione; ed allorchè sviluppa la teoria della legge relativa all' elezione de' Notari, non si presentano, dice, che tre maniere diverse per la scelta di questi uffiziali; cioè:

„ La nomina del Re; l' elezione del „ popolo; la forma del concorso. Voi

„ presentirete, aggiunge, che i vostri „ comitati non si sono molto occupati „ sul primo modo. „

„ Prova in seguito, che l'elezione popolare considerata per ottenere una buona scelta, potendo essere vantaggiosa ad altre elezioni, è inammissibile quando trattasi della nomina di un Notaro. „

„ In conseguenza adottò il concorso; ma l'esperienza provò ben presto l'inefficacia di questa misura tale quale era stata organizzata dalla legge del 1791. „

„ In sequela di essa ogni anno nel primo di settembre, si apre un concorso, al quale sono ammessi, e sotto certe condizioni ed in concorrenza, i praticanti nell'arte notariale e le persone di legge. „

„ Questo concorso consiste in un interrogatorio fatto a ciascheduno separatamente sopra i principj della costituzione, le funzioni e i doveri del pubblico Notaro, come pure nell'estensione di un atto, il di cui programma vien dato dai Giudici, e ripieno sul momento dagli aspiranti. „

„ Quelli che vengono conosciuti capaci, sono dichiarati abili all' adempimento

delle funzioni di pubblico Notaro, ed inseriti subito in un catalogo secondo il numero de' voti. Un tal catalogo si forma di nuovo di anno in anno. E quando vaca un posto di Notaro, la direzione del Dipartimento deve conferirlo al primo pel rango a norma della data dell'inscrizione sul catalogo suddetto.,,

„ Così, indipendentemente dagl'inconvenienti annessi in questa circostanza, e per questa sorte di elezione al concorso generale, dessa poneva in vista de' disordini particolari assai più gravi. „

„Si creava preventivamente e senza bisogno un'armata di aspiranti, il di cui numero aumentavasi ogni anno senza alcuna proporzione con i bisogni ed i posti. Da un metodo di tal natura ne risultava, che l'ultimo, per esempio, nominato nel concorso dell'anno 6. o anche uno dei primi nominati, ma che non aveva ottenuta l'anteriorità se non per per la scarsezza de' concorrenti di quest'anno, primeggiava in diritto ad un altro dell'anno susseguente in un concorso di candidati molto più instruiti, e veniva non ostante messo in capo della lista, su cui colloca-

to che vi fosse una volta non incontrava più emulazione. Poteva attendere indifferentemente, che quelli che lo precedevano fossero situati, sicuro di ottenere il primo posto che fosse restato vacante. ,,

,,Tali difetti scossero gli autori de' progetti presentati a' due Corpi legislativi, e per toglierli di mezzo s' immaginarono due concorsi. ,,

,, Il primo è tutto simile a quello della Costituente, ma essendosi procurati risultati meno estesi veniva chiamato *concorso di esame*, e il candidato ammesso non ricavava altro frutto da questo primo esperimento che di esser messo sulla lista de' due candidati. L'esame era annuale. ,,

„ Ne seguiva poi un'altro *concorso di preferenza*, a cui non erano ammessi, che i candidati scritti di già sulla lista, e che avea luogo ogni volta che avveniva una vacanza. ,,

,, Questo nuovo metodo, se fosse stato accettato, avrebbe per verità rimediato ad una porzione degl' inconvenienti che abbiamo rilevati nelle deliberazioni della costituente; ma l' uno, e l' altro erano

guastati da un difetto essenziale nella maniera del concorso allorchè trattavasi di una simile elezione. Il concorso formava anche in quell'epoca una delle idee brillanti, che si può adottare quando si sogna intorno ad una teoria, ma che quindi realizzate sono state riconosciute ingiuste, ed inefficaci, e che offrono, in vece di un buon risultato, che promettevano, una vaga ed incerta probabilità. ,,

,, In fatti avviene, mediante le risposte più o meno soddisfacenti alle domande che si fanno al candidato, ed eziandio stante l'estensione più o meno felice eseguita sul momento di un solo atto il cui programma vien dettato, che il Notaro viene approvato o rigettato. ,,

,, L'inefficacia di una tal misura, e la sua ingiustizia, sono evidenti. Quanti individui bene istruiti, ma che sono per natura ugualmente timidi che modesti, danno facilmente nella solitudine del gabinetto lo scioglimento delle più difficoltose ed ardue questioni, ma che in mezzo ad una pubblica adunanza, e dinanzi i Giudici non sanno rispondere che con pena alle più semplici interrogazioni! Quanti

altri all'opposto non forniti che di superficiali nozioni, ma provvisti di un audacia che impone, si disimpegnano felicemente da questa specie di esercizj, perchè non hanno maggior timidità che modestia! ,,

,, L' estensione fatta sul momento di un atto presentato al Candidato non somministra maggiori lumi, poichè un tal atto terminato in fretta non può essere nè lungo nè difficile. Le liquidazioni e repartizioni, la di cui perfetta descrizione richiede del tempo, ed è ottima per provare una somma abilità, non possono mai formare la materia de' summentovati programmi. ,,

,, Il progetto, che noi vi mettiamo sotto gli occhi, presenta altri mezzi più facili, ed assai più sicuri, per discernere la moralità ed il sapere de' candidati, e si concilia d' altronde con le vedute le più morali, e le idee più pregevoli della proprietà. ,,

,, E' sviluppato appieno nella sezione seconda del medesimo titolo; quanto sarà necessario per essere ammesso ad esercitare la professione di Notaro, ed è ,,

1.° Godere dell'esercizio dei diritti di cittadino.

2.° Aver soddisfatto alle leggi sulla coscrizione.

3.° Essere in età di 25. anni completi.

4.° Giustificare un tempo di lavoro e di pratica più, o meno, prolungato, secondo che il posto da occupare sarà di prima, seconda, o terza classe. ,,

,, La legge sarà assicurata dall'istruzione, che deciderà della stretta e rigorosa esecuzione di quest' ultima disposizione in un numero più, o meno grande d'anni impiegati senza interruzione nello studio di un Notaro, o negli esercizj del Foro la lunga esperienza proveniente da questa diuturna pratica, proverà assai più che gl'interrogatorj di alcuni minuti. Su tale oggetto le precauzioni delle più minute particolarità prese dagli otto primi articoli di questo titolo non lasciano niente da desiderare. ,,

,,Inoltre alla probabilità imponente procurata da questa pratica si aggiungeranno altre garanzie d'istruzione, allorchè le scuole della giurisprudenza verranno ristabilite, e che si esigerà sopra

tutto dai candidati destinati ai posti della prima classe de' Notari quelle prove certe di studio e di abilità, che saranno richieste a coloro che dovranno esercitare le altre funzioni giudiciarie. ,,

,, Ma siccome tutte queste probabilità, tutte queste garanzie, per quanto peso aver possano in una forte presunzione, possono in fondo non essere appoggiate sulla verità; e siccome bisogna supporre, che un individuo non avrà passati inutilmente molti anni in uno studio senza avervi acquistate delle sufficienti cognizioni, esige il progetto nell' art. 43. che l' aspirante si presenti alla Camera delle discipline della sua giurisdizione per ottenervi un attestato di capacità, che suppone un preventivo esame. ,,

Finalmente per l' ultima garanzia, e per evitare ogni specie di illusione, il medesimo articolo esige l' intervento del funzionatio stabilito per conservare in tutta la loro purità le instituzioni, e tenere in dovere tutti gl' impiegati; ed il certificato di moralità, e capacità, non potrà essere rilasciato, se non dopo che la Camera delle discipline avrà fatto perve-

sire al Commissario del Governo presso il tribunale di prima istanza la spedizione della deliberazione che avrà accordata.

„ Dopo aver usate tutte queste cautele per impedire che un individuo senza costumi e senza talenti possa coprire un impiego così importante, il progetto presenta un mezzo acciò che l'interesse personale, o le prevenzioni mal appoggiate, non possano privare del frutto delle sue fatiche colui che riunisce a' buoni costumi una grande istruzione. La camera delle discipline non è costituita in qualità di giudice, ed il suo parere di cui in caso di rifiuto deve esibire i motivi, verrà da essa spedito ad un Commissario, il quale lo trasmetterà al Gran Giudice, e resterà poi approvato o rigettato dal Governo. „

„ Abbiamo già insinuato, che questa misura si conciliava colle vedute morali, e con delle idee ben fondate della probabilità, contrariando nell'istesso tempo ed annichilando ogni sistema di concorso. „

„ Può anche dirsi una specie di proprietà questa meritata fiducia, e questa clientela acquistata mediante la conse-

crazione dell'intera vita ad un applicazione continua e penosa; ma se nell' impiego da esso coperto il funzionario non può mai sperare di potere in verun modo disporre di una tal proprietà, se non può avere un' influenza anche indiretta sulla disposizione che ne sarà fatta, ugualmente che nel concorso, se egli è convinto che tutte le sofferte fatiche non saranno di vantaggio se non a lui solo, che mai suo figlio, o l'allievo da esso instrutto e che avrà assistito alle sue incombenze, non ritireranno alcun frutto dalle pene che ei si è date, si considererà come un semplice usufruttuario, ed esaurirà il suo impiego come appunto l' usufruttuario esaurisce le terre di cui un altro ha la nuda padronanza. Il concorso toglieva in tal guisa a' Notari uno de' maggiori incentivi di assiduità e di emulazione, che formano una delle più dolci consolazioni dell' umana vita, e forse il più forte vincolo che attaccar possa l' uomo onesto alla propria riputazione. In tal maniera nel progetto sottomesso alle commissioni legislative, create come sopra dopo il 18. brumale, (o 9. novembre 1799.) erasi

inserito un articolo, che permetteva *le disposizioni in favore di altri*. Era per verità una manifesta contraddizione del principio su cui si fondava la legge, producendo l' annichilamento della legge medesima; era in fine un erigere pericolosamente in legge ciò che nel nostro sistema legislativo non deve essere, che di consiglio e di convenienza. Il progetto da noi presentato non parla niente su tal proposito perchè niente non proibisce niente, e perchè i principj su' quali si appoggia l'elezione e la teoria di questa parte della legge, lungi dall' essere in opposizione come il concorso, è in perfetta armonia con tutto quello che esiger possono le convenienze e le circostanze. ,,

,,La surriferita sezione presenta nell'articolo 42. una disposizione transitoria certamente essenziale; ed è quella che determina, che il Governo può dispensare dalla giustificazione del tempo dello studio quegl' individui, che esercitate avranno le funzioni amministrative o giudiziarie. Una tal disposizione è essenzialmente transitoria; ed il Governo brama di vedere arrivare al più presto al

momento di proporne l'abolizione; ma bisognerebbe ignorare che è avvenuta una rivoluzione in Francia per mettere in disputa la necessità di questa misura. D'altronde bisognerebbe non conoscere quali sono gl'interessi del Governo, e specialmente con qual circospezione, prudenza, e savierza ha fatta la sua scelta, per temere, che la misura, che adotta, divenga in sua mano la sorgente di qualchè abuso. „

„Finalmente tutta questa teoria dell'elezioni si appoggia sulla scelta del Governo bene illuminato da tutte le informazioni prese a norma degli articoli precedenti.„

„ Altre volte il Governo accordava eventualmente l'impiego di Notaro provvisionale ; e quegli a cui veniva conferito, subiva in seguito certi esami, ed in sequela di questi, e di varie altre prove, i tribunali ammettevano, o rifiutavano di ammettere il provveduto al giuramento.„

„ Quest'ordine di cose è assurdo, mentre ripugna il pensare, che un Governo possa conferire in tal modo un'istituzione condizionale. Il Governo, che dà una

commissione, deve sapere, che il soggetto da lui scelto è buono a coprire il posto a lui destinato, e l'esame, che lo precede, è non meno efficace a quello susseguente alla nomina. Sopra tali principj sono fondati gli articoli 45., 46., e seguenti. ,,

,, La terza sezione del secondo titolo tratta delle Camere di disciplina. Questa instituzione non si trova nella leggge del 1791. e neppure nei progetti summentovati. Frattanto se si vuole dare ad essa tutto il suo splendore, è difficile di non renderle il più sicuro mezzo, il solo capace forse di mantenere questi pubblici funzionarj nelle regole di quella severa e scrupolosa probità, che esige la loro loro professione. ,,

,, Non basta l'aver preveduti i casi di destinazione e di sospensione, come pure di aver esatta una cauzione che garantisca il pubblico dalle malversazioni. E' necessario per quelli, che esercitano un tal ministero, un codice penale più rigoroso, ed un tribunale più austero che per gli altri uomini. Nel Commercio ordinario della vita colui, che manca ai det-

tami della delicatezza, o che non fa tutto ciò che comanda l'onoratezza, vive quasi sempre lontano dalla forza delle leggi, e nessun tribunale può gastigarlo: trattandosi di un Notaro, una mancanza di delicatezza è un delitto degno di riprensione, e la mancanza dell'onoratezza una colpa che deve essere rigidamente punita. Questo Codice più severo, e questo tribunale più rigoroso, lo troveremo nell'instituzione delle camere di disciplina. L'esperienza attuale unita all'esperienza del passato assicura l'utilità, e l'efficacia di questa misura. ,,

,, Bisogna, che il Notaro, che non può esser frenato dalla legge, nè intimorito dai Tribunali, veda incessantemente ne' suoi confratelli un Corpo di Giudici non meno illuminati ed infallibili della propria coscienza, e non meno inevitabili dei rimorsi di lei. ,,

,, Le disposizioni contenute nella quarta sezione tutte relative alla custodia, trasmissione, tavola delle minute e ricupere, non sono quasi che la repetizione e l'estensione in un metodo più breve, e più chiaro, delle disposizioni che rinven-

gonsi su' medesimi oggetti, sparse nelle leggi emanate innanzi e dopo la rivoluzione . ,,

,, Nel titolo terzo il progetto regola il destino de' Notari attuali, e le disposizioni del medesimo sono essenzialmente transitorie . ,,

,, In vigore dell'articolo 62. tutti i Notari, i quali nel giorno della promulgazione della legge saranno in esercizio, restano definitivamente mantenuti. E' ben vero, che alcune nomine abusive, fatte durante il tempo delle turbolenze, ugualmente, che l'evidente ignoranza di alcuni Notari novelli, esigerebbero che si adottassero le misure accennate dai progetti messi sotto gli occhi de' Corpi legislativi, e che si facessero subire un nuovo esame, e de' nuovi esperimenti a questa razza di gente, che ha profittato dell'oscurità per introdursi in questo tribunale delle famiglie; ma allato di questi soggetti poco delicati e poco instruiti, ve ne sono altri ben provveduti di talenti e di probità, che al certo non temerebbero di esporsi ad ulteriori esperimenti, sebbene potessero trovarsi in preda all'odio ed

alla malignità. Comunque fosse, ciò sarebbe un rinnovare i torbidi e le dissensioni, quando attualmente tutti i desiderj, e tutte le cure del Governo sono rivolte a gettare il passato in un eterno obblio. ,,

,, Mantenendo però definitivamente tutti i Notari, che troverà in esercizio, la legge vuole, che tutti ricevano una nuova commissione, la quale senza nuocere al diritto di anzianità dia a tutti loro una comune origine. Una tal misura avrà il triplice vantaggio di dare in poco tempo un' esatta notizia del numero de' Notari che esercitano al giorno d'oggi, di estinguere delle dolorose memorie, e delle ingannatrici speranze, fissando una volta per sempre le residenze. ,,

,, Finalmente sotto il titolo di disposizioni generali l' art. 68. pronunziando a norma degli antichi principj, che gli atti fatti in contravvenzione agli articoli ivi enunciati, sono nulli se non vengono corredati con la firma di tutte le parti, lascia a' medesimi l'istessa forza degli atti privati. ,,

,, Tali sono, Legislatori, le disposizioni principali di questa legge da tanto tempo

attesa. La Francia intera la richiede con una specie d'impazienza, perchè l'istituzione, che da essa viene consolidata e riorganizzata ugualmente che restituita alla primiera sua purità, è una di quelle, su di cui riposa la pubblica tranquillità. Se vi sono poche leggi più importanti, ve ne sono anche poche, che siano state più lungo tempo sottomesse alla meditazione; ve ne sono poche, le cui più rilevanti disposizioni siano state esaminate da un sì gran numero di legislatori, più solennemente discusse, e con minori opposizioni adottate. Il Governo ve la presenta con fiducia, ben convinto, che troverete nelle modificazioni fattevi, e nelle ragioni che le hanno dettate, un motivo di più per determinare la vostra accettazione. „

Rapporto fatto da Favard a nome della sezione di legislazione sull' organizzazione del Notariato.

Seduta de'21. ventoso anno XI.
(12. marzo 1802.)

TRIBUNI,

„ Tutte le instituzioni già invecchiate con la Monarchia sono state distrutte o riformate: quella del Notariato è la sola che siasi mantenuta in mezzo ai rottami della rivoluzione, senza essere riorganizzata.

E' vero, che i Notari esercitando una volontaria giurisdizione, consacrano nei loro atti la volontà de' contraenti, e questa volontà essendo subordinata alle leggi, era cosa giusta e conveniente l'organizzare prima del Notariato tutte le altre instituzioni; perchè, se io non m'inganno, il Notaro che è il confidente di tutti i pensieri de' suoi concittadini, e il regolatore degl' impegni che essi voglio-

no contrarre, che infonde col suo carattere la sanzione pratica a tutte le leggi, esercita una magistratura, che si offre alla mia idea come la chiave dell'edifizio sociale, merita tutta la considerazione.

A tal fine l'Assemblea costituente terminò le sue operazioni con una legge sopra l'organizzazione del Notariato. Le susseguenti leggi poi hanno autorizzata l'amministrazione a nominare provvisionalmente ai posti de' Notari, il di cui collocamento veniva domandato dai Consigli generali delle varie Comuni.

Le affezioni locali hanno fatto abusare di queste leggi. Per tutto il numero de' Notari avrebbe dovuto essere diminuito, ed ovunque in vece si è aumentato.

Colpiti da tai disordini i due Consigli degli Anziani, e de'5oo., come pure le Commissioni legislative create nel 18. brumale (9 novembre) aveano concepita la necessità di una pronta organizzazione, e meditato e discusso un progetto, che il termine delle loro sessioni non lasciò che potessero adottare.

Il Governo dunque ve ne ha presentato un nuovo, che per servirci delle sue

espressioni, *è stato formato e maturato nelle conferenze tra le Commissioni del Consiglio di Stato, ed il Tribunato* (1).

Se un tal genere di comunicazione rende meno brillanti le nostre pubbliche discussioni, una fortunata esperienza ci ha provato, che noi siamo giunti con più sicurezza al nostro scopo, che è quello del miglioramento della legge.

L'Oratore del Governo ha sì bene sviluppati i motivi del progetto sottomesso al vostro esame, che per evitare delle ripetizioni mi contenterò di presentarvi sopra ciascheduno titolo le principali riflessioni, che hanno determinato il voto della sezione, di cui godo l'onore di esser l'organo. ,,

(1) Veggasi l'esposizione della situazione della Repubblica fatta al Corpo legislativo.

TITOLO I.

De' Notari e degli Atti Notariali.

SEZIONE I.

Delle funzioni, giurisdizione, e doveri de' Notari.

La vostra sezione ha riconosciuto a prima vista, che l'attributo più essenziale del Notariato per tutte le classi de' cittadini si è di autenticare le convenzioni, certificare le date, ed imprimere a queste, ricevendole, il carattere di giudicati, e la forza dell' esecuzione parata. Il Notaro esercita quivi una porzione dell' autorità della giustizia, attesochè quello, che da esso si scrive, forma la legge delle parti.

In tal guisa non si possono mai circondare abbastanza di quella dignità che è atta di inspirare rispetto e fiducia. E' con tal disegno, che la legge del 1791. gli avea innalzati al rango de' pubblici funzionarj; e questa è la qualificazione loro

attribuita dal primo articolo del progetto.

„ I Notari, vi si dice, sono pubblici „ funzionarj stabiliti per ricevere tutti „ gli atti, e contratti a' quali le parti de- „ vono, o vogliono far dare il carattere „ di autenticità annesso agli atti della „ pubblica autorità, e per assicurarne la „ data, conservarne il deposito, e rila- „ sciarne delle copie e delle spedizioni.„

Questa definizione è sembrata esatta, quando presenta una giusta idea del carattere di cui la legge ha rivestiti i Notarj, del destino del loro ministero, e della natura delle loro funzioni.

Se le parti hanno generalmente la libera facoltà di far passare a norma della propria volontà i loro atti davanti a' Notari, affine d' imprimere a questi la forma ed il carattere di legale autenticità, è cosa certa, che (1) diverse leggi impongono l' obbligazione di ricorrere al

(1) Veggasi il regolamento del mese di gennajo 1535, capit. 19. art. 15; quello del gennajo 1629, art. 130. del febbrajo 1731. art primo, e la legge del 24 fiorile o 4. maggio 1794.

ministero de' Notari per una gran quantità degli atti i più importanti per la società tanto per gli effetti, quanto per le conseguenze. In tal guisa i Notari esercitano il loro ministero ora in forza della libera volontà del contraente, ora in virtù delle disposizioni imperanti della legge.

Ma devono essere instituiti a vita?

L'articolo secondo pronunzia l'affermativa come fatto avea la costituente.

Bisogna convenire, che senza l'instituzione a vita sarebbe difficile di avere de' buoni Notari. In vece di una specie di magistratura popolare non si troverebbe più nel Notariato che una professione mercenaria e versatile: la sola permanenza può formare de' Notari ben istruiti, ed esser garante eziandio della loro probità. Tutto ritengono dalla fiducia, o dalla libera volontà de' cittadini, ma questa fiducia è il tardo frutto del tempo e di un lungo esercizio. Dall'altro canto non vi sarebbe individuo che volesse seriamente consacrarsi ad un impiego, che da un momento all'altro potrebbe perdere.

La società medesima ha un interesse che il Notaro eserciti e conservi il suo posto per tutto il tempo di sua vita. Senza ciò potrebbe restarne senza, nell'atto in cui le di lui cognizioni, ed i lumi divenissero più preziosi.

L'articolo quarto esige, che ogni Notaro risieda nel luogo che gli verrà fissato, sotto pena di esser considerato come dimissionario.

Se il Notaro potesse trasferire a suo piacimento la propria residenza, la legge avrebbe mancato al suo scopo tanto pel vantaggio universale, che per quello particolare del Notaro. Vedrebbesi la maggior parte di essi abbandonare i luoghi di campagna e venire ad abitare nelle città, per la stazione, nelle quali gli altri Notari pagata avrebbero una più considerabile cauzione.

Nel quinto articolo il progetto determina i diversi circondarj e giurisdizioni, entro i quali i Notari potranno esercitare.

Quelli delle città, dove è stabilito il tribunale di appello, eserciteranno nel

circuito della giurisdizione del predetto tribunale.

Quelli delle città, in cui non vi è che un tribunale di prima istanza, eserciteranno nel di lui circondario.

Finalmente quelli degli altri Comuni eserciteranno nell' estensione della giurisdizione del tribunale di pace.

In ogni tempo, ed età, l'esercizio del Notariato è stato ristretto entro i respettivi limiti territoriali, e fuori di questi i Notari non avevano più alcun carattere. Il progetto adotta l'istessa massima accomodata al piano generale del sistema giudiciario. E' sembrato giusto, che gli uffiziali della giurisdizione volontaria avessero l'istessa estensione di circondario che i magistrati della giurisdizione contenziosa.

Distribuire i Notari a norma de' circondarj, e restringerli ne' limiti di questi, è un attaccarli al loro posto, è un prepararsi il mezzo di ridurli al numero necessario, ed infine un renderli più proficui ai cittadini per i quali sono instituiti. D' altronde il distretto de' Giudici di pace, che formano l' ultima istanza, è

più considerabile di quello di una folla di piccole antiche giurisdizioni a cui erano annessi la maggior parte de' Notari, e sotto questo rapporto la loro nuova instituzione è assai vantaggiosa.

Per verità la legge del 1791. non ha autorizzato verun Notaro ad esercitare nell' estensione del suo dipartimento: ma le incalzanti considerazioni, esibite con forza dall' oratore del Governo, fanno sentire tutti i vantaggj, che devono risultare per la società, dalla suddetta divisione in tre diverse giurisdizioni, la quale si accorda perfettamente con la nuova organizzazione giudiciaria, di cui è util cosa il seguir le basi per l'organizzazione de' Notari. Con tal mezzo la vigilanza del Governo sarà più facile e più efficace; potrà agevolmente correggere ed anche prevenire le malversazioni, di cui si sentono continui lamenti dopo che i Notari sono troppo ambulanti. Attendano essi al loro studio come gli avvocati al loro gabinetto, e la fiducia de' cittadini crescerà, e ciò tanto più quando le loro qualità lo meriteranno. In tal guisa la loro giurisdizione può dirsi che si e-

stenderà su tutta la superficie dello Stato, giacchè potranno ricevere gli atti di tutte le persone che loro a tal oggetto si presenteranno, ed in tale occasione che imprimeranno al loro ministero tutta quella dignità, di cui è suscettibile.

L' articolo settimo dichiara incompatibili le funzioni del Notaro con qualunque specie di funzione giudiciaria, o di professione di avvocato, o incaricato dell' esazione delle dirette o indirette contribuzioni.

Due motivi savissimi, che è facil cosa il presentire, aveano di già fatta inibire la cumulativa di questi impieghi col posto di Notaro. Tutte queste incompatibilità fondate sono sull' interesse politico della società, sulle lezioni dell' esperienza, sulla natura e la perpetuità delle funzioni del Notaro. Non bisogna investirlo di un' autorità aggravata dalla sopraveglianza delle sue funzioni notariali, confidandogliene altre atte a distrarlo dalle proprie occupazioni, o delle quali potrebbe abusare. „

SEZIONE II.

Degli atti e loro forma; minute, copie repertorj e spedizioni.

Era dovere del Legislatore l' additare ai Notari le obbligazioni, che devono adempire per imprimere ai loro atti l' autentica forma ed il carattere della pubblica autorità. Una parte cotanto essenziale, che sovente influisce sulla validità dell' atto, non poteva entrare in un regolamento. La legge sola può pronunziare sopra una nullità: ad essa sola ugualmente appartiene il diritto d' infliggere un' ammenda, le sospensioni e le destituzioni contro i Notari, che non si conformassero alle condizioni, ed alle forme prescritte per la validità e regolarità de' loro atti.

E' appunto per adempire questo doppio oggetto, che il progetto stabilisce il caso, nel quale per motivo di parentela il Notaro non può ricevere un atto; le qualità che devono avere i testimonj che vi sono chiamati; finalmente le formule e-

trinseche degli atti. Tutto è stato fissato in tal congiuntura saviamente dagli undici primi articoli di questa sezione.

1. Se si è vietato ai Notari il ricevere degli atti dai loro parenti fino a certi dati gradi, si è voluto con ciò conservare ad essi un carattere d'imparzialità, che non deve giammai abbandonarli. Questa misura gli mette al coperto di tutti gl'incentivi con cui la cupidigia tenta la probità, e lo attacca al dovere. In tali contrasti la probità trionfa, ma è buona cosa, che in generale gli uomini non siano posti in cimento.

2. Gli atti devono essere ricevuti da due Notari, o da un solo Notaro assistito da due testimonj cittadini Francesi, che sappiano sottoscriversi, e sian domiciliati nel circuito comunale, in cui l'atto è passato.

Queste disposizioni sono altrettanti mezzi di garanzia contro la frode. Altre volte bastava che vi fosse sottoscritto un solo testimone. Alcuni eran di parere che si dovesse fare l'istesso anche in oggi per la difficoltà di trovare nelle campagne de' testimonj, che sappiano sotto-

scriverli. Questa difficoltà è pur troppo vera: tuttavia i progressi della nostra civilizzazione, il vantaggio di propagarla obbligando incessantemente gl'individui i più volgari a sapere scrivere, infine, e specialmente, i testimoni partecipando in qualche maniera alle funzioni notariali, poichè essi concorrono alla formazione dell' atto, è stato creduto necessario, che si sottoscrivessero unitamente al Notaro.

I due testimonj non devono essere parenti tra loro; e questa proibizione è fondata sui medesimi motivi che gli escludono, allorchè sono parenti delle parti contraenti. I testimonj devono essere, come i Notari, al coperto di ogni sospetto d' interesse personale.

3. A riguardo delle formule prescritte per l' estensione degli atti, trovansi queste già inserite nelle antiche e moderne leggi: nondimeno non si può che applaudire alle precauzioni prese per semplicizzare, e richiamare in una sola legge le disposizioni sparse in una farragine di altre.

L' articolo 19. ha dato luogo a serie discussioni: egli è così concepito.

„ Tutti gli atti notariali fanno fede in
„ giustizia e saranno esecutivi in tutto
„ lo Stato. Non ostante, nel caso di
„ reclamo, e principalmente di falsità, l'e-
„ secuzione dell' atto sospetto di esser
„ falso verrà sospesa mediante la di-
„ chiarazione del Giury d'accusa. Nel
„ caso eziandio di falsa estensione dell'
„ atto fatta incidentemente i tribunali
„ potranno secondo la gravità delle cir-
„ costanze sospenderne provvisional-
„ mente l' esecuzione. „

Si è obiettato, che la facoltà accordata ai tribunali di sospendere in certi casi l'esecuzione degli atti notariali era un' innovazione a cui poteansi opporre i principj della materia. Si è osservato, che secondo l'artic. 25. gli atti notariali non eranò esecutivi che in forma di copie, la qual forma è la medesima di quella delle sentenze. Da ciò si è tratta la conseguenza, che quanto concerneva le sentenze, in materia di esecuzione, dovea essere applicabile agli atti notariali. Che se il ricorso al tribunale di cassazione, e l'ammissione anche del libello, non sospendevano l'esecuzione delle sentenze, e se

queste essere doveano eseguite finchè non fossero revocate, gli atti notariali doveano esserlo ugualmente finchè non venissero annullati.

Semplice è la risposta a questa obiezione. L'esecuzione parata, e provvisionale, attribuita in ogni tempo anche in caso di falsità agli atti notariali, è una conseguenza necessaria e rigorosa della loro legale autenticità; ma in vista delle falsità, che si commettono giornalmente, non è un dovere del Legislatore di prevenirne gli effetti mediante le proporzionate misure? Il principio generale sussiste sempre; la fede e l'esecuzione sono dovute all'atto notariale: tale è il primo voto della legge. La modificazione non è stabilita, che in due casi solamente di eccezione rigorosa, in modo però che la massima non ne soffre veruna alterazione.

La prima è il caso del ricorso per falsità principale contro un atto, la di cui esecuzione è provvisionale. Se l'accusa è ammessa da un *Giury speciale*, l'interesse della società non esige forse che in un tal caso l'esecuzione di esso debba so-

spendersi? E' il falsario, che la legge intende di percuotere, ma l'atto rimane sempre conservato ne' suoi effetti, che restano provvisionalmente sospesi, e riprenderanno tutta la loro forza se vien giudicato non esservi alcuna falsità.

La seconda, quantunque meno precisa, dimostra le medesime intenzioni della prima. Il falso incidente dovendo essere giudicato dal tribunale civile, presso cui verte anche l'affare principale, il progetto della legge non potea far meglio che stabilirlo in *Giury* in questo ricorso di falsità. In tal guisa appartiene a lui il decidere ponderatamente sul merito delle prove postegli sotto gli occhi, pesarne le circostanze, analizzarne il carattere più o meno grave, e se è sufficientemente provato che esista la falsità, può ordinare la provvisionale sospensione dell' atto.

In questi due casi di eccezione straordinaria il progetto non distrugge l'esecuzione dell'atto e non fa che sospenderla. E' questa una misura meramente provvisoria, che potrebbe esser presa nell'istesso modo contro un giudicato ac-

cusato di falsità, e pel quale l' accusa sarebbe stata ammessa. Il Tribunale, che non avrebbe mai immaginato di avere emanata una tal sentenza potrebbe al certo sospenderne l' esecuzione. In tal guisa l' articolo proposto non impedisce l' esecuzione parata degli atti notariali.

L'artic. 20. invigila alla conservazione e perpetuità delle convenzioni, obbligando i Notari a serbare tutte le minute de' loro atti; e non ammette eccezione per quelli, il cui contenuto, la natura e gli effetti, non offrono, che un oggetto o un interesse semplice, e in se medesimo passeggiero.

La distinzione tra gli esemplari, e le copie, non era in uso, che in alcuni Dipartimenti. Il progetto la rende generale.

Era indispensabile, che questi due documenti non potessero essere spediti che dal Notaro che ha ricevuto l' atto, o che è possessore della minuta. Questo è quanto viene ordinato dall' artic. 21.

Il Notaro in vigore degli articoli 22, 23, 24, 25, e 26, non può disfarsi di una minuta e rilasciarne la copia, che

alle parti interessate, oppure in forza di una sentenza che ve lo autorizzi. Una simil precauzione è necessaria, per non compromettere la conservazione delle minute ed il segreto dovuto alle convenzioni delle parti.

Finalmente il sigillo comandato dall' articolo 27. per parte di ciaschedun Notaro è una sempre maggior garanzia in loro favore ed eziandio per la società, contro la frode e le falsità. E' questa una specie di Legislazione data a prima vista agli atti de' Notarj per tutto il Dipartimento o per la giurisdizione in cui esercita il Notaro. In tal guisa questi atti medesimi non restano annessi alla Legislazione giudiciaria, se non quando si vuole servirsene al di là del dipartimento, o del circuito del Notaro qualunque. Una precauzione di tal natura produce il buon effetto di facilitare, ed accelerare l' esecuzione degli atti, ed è poi specialmente utile per l' impetrazione e conservazione delle ipoteche, per le quali il minimo ritardo può divenire assai nocivo.

L' utilità del repertorio non ha bisogno di essere giustificata, giacchè lo è più che abbastanza dall' esperienza.

TITOLO II.

Regolamenti del Notariato.

SEZIONE I.

Numero, situazione, e cauzione de' Notari.

Il progetto ha saviamente fissato le basi della fissazione del numero de' Notari da stabilirsi nelle città grandi, non meno che ne' piccoli Comuni.

Per i primi si è deliberato a norma del quantitativo degli abitanti, e in quanto agli altri si sono adottati i circondarj de' tribunali di pace fissando un *maximum*, *ed un minimum*.

Il Governo non si è neppure dimenticato, che se a lui appartiene la ripartizione de' Notarj, ed il fissare le loro respettive residenze, è ugualmente di pertinenza del potere legislativo lo stabilire le basi principali su cui il numero de' Notari deve essere determinato in ciascheduu dipartimento. Avea di già rico-

nosciuto questo principio in sequela della legge de' Giudici di pace; ed ora lo ratifica applicandolo all' organizzazione del Notariato. Rispettando in tal modo i diritti della potestà legislativa, egli conserverà quella forza che lo rende di già imponente. Vediamo se giuste sono le proposte basi.

1. Nelle città superiori ai 100 mila abitanti vi sarà un Notaro almeno per ogni mille di questi.

Risulta da una tal fissazione, che ogni città di questa classe potrebbe conservare l' istesso numero di Notari che ha attualmente, mentre tutte le rimanenti forse avranno bisogno di una riduzione.

2. Negli altri Comuni vi devono essere due Notari almeno, o cinque al più, per ogni Giudice di pace.

Per giudicare del merito di questa fissazione, io v' invito, o cittadini Tribuni, a farne l' applicazione ciascheduno al vostro dipartimento, ed alle città, che contano uno o più Giudici di pace, ma la cui popolazione non ascende a 100 mila anime. Vedrete, che ella dà ad ognuna di esse a ragione di cinque per

ogni tribunale di pace, quegl'istessi, o pochi altri Notari, che vi esistono attualmente.

La facilità delle locali autorità nel moltiplicare troppo leggermente i Notari in diversi cantoni potrà far credere, che in alcuni luoghi cinque non siano sufficienti; ma chiunque è imparziale comprenderà bene, che la maggior popolazione di un cantone essendo di 15 mila abitanti, cinque Notari devono bastare, come basta un solo Giudice di pace. Se i Notari sono necessatj, è cosa essenziale, che il loro numero sia saviamente stabilito.

„ Una professione (ha detto a ragione uno Scrittore) non può essere bene esercitata, se non quanto che quello che vi si occupa con onoratezza, intelligenza ed assiduità, vi trova de' mezzi di esistenza per lui e la sua famiglia. E' meglio fare qualche passo di più per andare a cercare un Notaro pratico, ed aspettarlo per qualche momento, che averne molti alla sua porta, la di cui inazione produca l' ignoranza, la miseria, ed i vizj (1) „.

(1) *Vedansi Considerazioni sul Notariato.*

Non bisogna figurarsi, che le spese degli atti sieno meno considerabili in ragione del maggior numero de' Notari.. All' opposto è provato, che nei cantoni, ove si trovano molti Notari, vedesi ripetere giornalmente una folla d' atti sovente inutili, e che spesso, per la cattiva maniera con cui sono estesi, divengono anche la sorgente di non poche rovinose liti.

Dall' altro canto il *minimum*, ed il *maximum*, fissato pel numero de' Notari in ciascheduu cantone lascia al Governo uno spazio conveniente. Tutti i 102. Dipartimenti dello Stato contengono 3 mila 333 Giudici di pace (1), che a proporzione di cinque Notari per ciascheduno, ne farebbero ascendere il numero a 14. mila a norma di un catalogo dato fuori dalla cassa di ammortizzazione.

Al più presto avranno luogo quelle soppressioni o riduzioni, che saranno giudicate necessarie, e con le opportune

(1) Vi sono ancora altri sei Dipartimenti dell' addietro Piemonte, che formano 199. Tribunali di pace. I Notari, ed i Tabellioni, colà sono assai numerosi.

misure per conservare l'esistenza di quelli che esercitano attualmente, non dovendo la legge mettersi in opra se non per dimissione o destituzione.

Sarebbe senza dubbio util cosa il godere presentemente del benefizio di queste riduzioni e fare una migliore repartizione. L' Assemblea costituente vi avea pensato, attesochè, sopprimendo gli uffizj de' Notari, non avea loro lasciata la libertà di continuare provvisionalmente nelle loro funzioni, finchè ad essi non venissero surrogati i pubblici Notarj de' quali ordinava la creazione. In tal guisa i Notari esistenti nel 1791., non meno che quelli nominati dipoi non esercitano per anche che funzioni provvisionali, ma divenute per tutti definitive stante la nuova organizzazione. Ecco la maniera adoprata dal Governo per conciliare i pubblici interessi con i particolari.

I Notari, secondo l'artic. 33. esercitano senza patente; ma sono sottoposti a dare una cauzione fissata dal Governo in sequela di un *maximum*, ed un *minimum*, indicati dal progetto.

La legge del 1791. gli avea ugualmente liberati dalla patente; e se sono stati assoggettati a delle Leggi susseguenti, è perchè l' organizzazione decretata dalla costituente è sempre stata sospesa; ma come funzionarj pubblici, come esercitanti un ministero, che è in qualche modo una emanazione della pubblica autorità; in una parola come magistrati di una volontaria giurisdizione, non sembra conveniente che restino soggetti ad una contribuzione, che non dee riguardare che il mercante o l'artigiano.

Basta dunque sottoporsi a dare una cauzione che torni in profitto dello Stato e de' cittadini. Risulterà da questa misura una maggior sicurezza contro i Notari, i quali a motivo delle loro funzioni saranno eziandio soggetti alle pene pecuniarie.

In quanto alla fissazione di tali cauzioni si è pensato di lasciare al Governo una data autorità, perchè possa farla con una uguaglianza convenevole in ragione tanto della popolazione di ciascheduu circondario e residenza, quanto del-

le relazioni degli affari, più o meno considerabili, che possono trovarvisi.

Il proposto piano non lascia nulla da desiderare su questo punto essenziale. La maggior parte de' Notari non risentirà che un leggiero aumento sulla cauzione di già depositata.

SEZIONE II.

Condizioni per essere ammessi, e modo di nomina al Notariato.

Per essere ammessi alle funzioni notariali bisogna, in sequela dell' articolo 35. godere dei dritti di cittadino, aver soddisfatto alle leggi della coscrizione, essere in età di 25. anni completi, e giustificare un tempo di studio e di pratica.

Le prime tre condizioni non hanno presentata alcuna difficoltà; tutta volta non è stato l' istesso per la quarta. Ciascheduno ha conosciuta la necessità di una giustificazione di un dato tempo di studio e di pratica: nondimeno sono stati divisi i pareri su questo tempo da con-

sumarsi presso un Notaro. Alcuni lo desideravano più lungo di quel che lo esige il progetto, giacchè pensavano, che se l' aspirante al Notariato deve occuparsi nello studio delle leggi, se può acquistare nel Foro delle nozioni utilissime, non è meno vero che negli studj de' Notari si acquista specialmente la pratica e l' abilità per buona estensione degli atti, la attitudine alla conciliazione, e tutto quanto si esige per l' esercizio di quella professione. La sezione si è frattanto riunita nel pensare, che il progetto annunziasse bastantemente questa verità, e che si potesse fare a meno di mettere de' maggiori ostacoli all' ammissione degli aspiranti giudicati capaci di adempire le funzioni de' Notari.

Ciò che ha principalmente determinata l' adozione delle regole proposte pel tempo della pratica degli aspiranti, è l' obbligazione ad essi imposta dall' articolo 48. di riportare un certificato di moralità e di capacità per parte della Camera di disciplina della giurisdizione, dove devono esercitare. Una tal disposizione infinitamente onorevole per l' in-

stituzione del Notariato, dee appoggiarsi sulla capacità, l'instruzione, e la probità degli aspiranti, che verranno esaminati dai loro simili.

La garanzia dell'intera società riposa dunque sulle Camere di disciplina. La legge ne affida loro la cura, e si riporta alla loro coscienza. Elleno comprenderanno tutta l'importanza delle obbligazioni loro imposte, e sapranno adempirle con coraggio, e senza accettazione di persone, acciocchè il Governo sia sempre bene informato sulle scelte, che dee fare.

Nè vi è da temere della facoltà lasciata lor dal progetto di disporre del tempo, della pratica, e dello studio degl'individui, che devono esercitare le funzioni notariali, giudiciarie ed amministrative. Ha già enunciato ne' suoi motivi, che una tal misura era *essenzialmente transitoria*. Ella ha per iscopo il mettere in sua mano al Governo un nuovo mezzo di ricompensa in favore degli amministratori, e de' Giudici che meritato hanno la pubblica stima nell'esercizio delle loro funzioni.

In quanto alla nomina de' Notari questa ha sempre fatta parte degli attributi della suprema autorità. Che forse non è necessario che quelli, che esercitano delle funzioni di tanta importanza in nome della pubblica potestà, tengano, ugualmente che tutti gli funzionarj, la loro instituzione, il loro carattere, ed i loro titoli, dal Capo di questa medesima autorità? In conseguenza l'articolo 40. ne attribuisce la nomina al primo Console.

SEZIONE III.

Camere di disciplina.

Lo stabilimento delle Camere di disciplina è il mezzo conservatore delle più morali virtù. Per mezzo di esse i Notari in generale saranno mantenuti entro i limiti delle respettive funzioni, e i doveri a' medesimi imposti. La legge sarà più fedelmente eseguita, gl'interessi de' particolari meno compromessi, e meglio consolidata la considerazione dovuta ai Notari ed al loro ministero. Sono le predette

Camere in qualche maniera un tribunale di famiglia creato in favore di questi funzionarj; ed i giudizj da esso emanati avranno il prezioso vantaggio di concentrare tutto ciò, che potrebbe allontanarne la stima, nell'atto istesso che ne terranno lontani tutti i disordini e malversazioni. Alcuni regolamenti serviranno ad organizzare queste Camere, le quali saranno obbligate a conformarsi alle disposizioni, che loro verranno ingiunte affine di prevenire ogni specie di arbitrio.

Il progetto deferisce ai tribunali la cognizione delle sospensioni, destituzioni, condanne d'ammenda, e danni ed interessi, a cui i Notari trovansi esposti ne' casi preveduti dalla legge.

Non era possibile di dar loro una salvaguardia più sicura contro ogni specie di atto arbitrario. L'imparzialità, che dee regnare nei tribunali, farà ad essi discernere il colpevole dall'innocente, che vorrebbesi perseguitare. E se il primo tribunale cadesse in errore, quello di appello offre una seconda garanzia al Notaro, che si credesse illegalmente condannato. L'appello, è vero, non sospen-

de le condanne pecuniarie; ma converrebbe forse, che un Notaro dimesso, o sospeso in vigore di un giudizio, potesse continuare nelle sue funzioni innanzi di farlo revocare?

SEZIONE IV.

Custodia, trasmissione, tabella delle minute e recupere.

Le minute affidate alla custodia de' Notari sono il frutto delle loro fatiche o di quelle dei loro predecessori. Dall' altro canto interessano tutti i cittadini; e sotto questo rapporto potrebbesi considerarle come una pubblica proprietà, che per maggior sicurezza dovrebbe rimanere presso il successore nell'impiego, a norma della legge del 1791. (1) Ma per conciliare gl'interessi della società con quelli de' titolari e de' loro eredi, il progetto accorda a questi la facoltà di cedere a un altro Notaro della medesima residenza le minute del posto vacante. Il moti-

(1) Veggasi articolo 14. del titolo 2.

vo si è di stabilire una concorrenza utile alle parti interessate; ma se la remissione volontaria non è stata effettuata entro il mese, allora viene eseguita *ex officio* nelle mani del successore, mediante una compensazione. Ne' due casi la sollecitudine del legislatore dee restare assicurata dalle misure prese per la conservazione delle minute.

TITOLO III.

De' Notari attuali.

Tutti i Notari in esercizio nel momento della promulgazione della legge sono mantenuti; ed è l'istesso di quelli che non hanno interrotto l'esercizio delle loro funzioni, che per cagione d'incompatibilità, o di servizio militare, ed a' quali non ne sono stati surrogati altri.

Il progetto non ammette veruna indagine sul loro titolo, origine, forme e modi della loro istruzione: tutti sono eguali a' suoi occhi, hanno tutti un uguale diritto; onde gli ha tutti conservati e protetti con l'istessa cura, perchè tutti

esercitano l'istessa professione, sono rivestiti del medesimo ministero, adempiono le medesime funzioni, ricevono i medesimi atti, ed in una parola tutti sono debitori della loro nomina al Capo dello Stato. Conserveranno tra loro il respettivo rango di ricevimento, ed i respettivi diritti di anzianità.

Per mantenerli con tale ordine, il Governo da essi non esige altra formalità, che di consegnare i loro antichi titoli di nomina e ricevimento, e di ottenere una commissione particolare del primo Console (ora Imperatore e Re), che gli conferma. Questa misura è stabilita per rendere uniformi tutti i titoli d'istituzione dei Notari. La legge non riconoscerà più verun titolo antico; essendo suo desiderio, che i Notari si riguardino tutti come membri di una medesima famiglia, rivestiti del medesimo carattere, e rivestiti ugualmente d'un ministero onorevole in quel posto, che a ciascheduno verrà assegnato.

Le disposizioni del progetto sono su tal proposito imperiose, mentre ogni Notaro, che nella prescritta dilazione non

vi avrebbe soddisfatto, incorrerà nella perdita dell' impiego da conferirsi a un altro.

Disposizioni generali.

Eccomi alle disposizioni, che hanno per oggetto di regolare i casi di nullità.

Si è veduto precedentemente, che gli atti de' Notari sono sottoposti a formalità rigorose, ma indispensabili per assicurarne l' autenticità e garantirne l' esecuzione.

Se per avventura si dà il caso, in cui l' omissione di queste formalità si tragga seco la nullità radicale degli atti, ve ne sono altresì di quelle che meritano delle giuste eccezioni. Una tal cosa però è stata preveduta dal progetto di legge, che ordina, che gli atti fatti in contravvenzione a certi articoli non siano del tutto nulli se non quando non sono firmati dalle parti contraenti: all'opposto se sono dalle suddette parti sottoscritti allora saranno considerati semplicemente come atti privati.

Mediante questa saggia disposizione, le parti non si troveranno interamente deluse ne' loro diritti per effetto di un' omissione, o di un errore, o altro fallo in cui non hanno colpa. Elleno non perdono che il vantaggio di avere un atto convalidato dal Notaro, e, se poi lo vogliono rendere autentico, è in loro arbitrio il presentarsi innanzi ad altri Notari a loro elezione, affine d'ivi deporlo o dargli corso in giustizia. Di più, è loro sempre permesso ricorrere contro il Notaro che ha errato, e possono ottenere contro di lui tutti i danni, ed interessi, che esigeranno la loro situazione e le loro circostanze.

Tale si è, cittadini Tribuni, il piano delle disposizioni di questo progetto di legge, e tale è lo spirito con cui sono state concepite e compilate. Ovunque la vostra sezione vi ravviserà il pubblico interesse combinato con l' interesse particolare.

Non resta a noi che ad esternare un sol desiderio, che è quello, che possano sempre i Notari rendersi degni delle beneficenze ad essi procurate da questa legge; ed eglino si renderanno tali, se

uniscono all' abilità necessaria la delicatezza, e la probità, che è anche più indispensabile delle loro qualità di spirito.

Possano eglino concepire in tutti i momenti della loro vita pubblica la dignità del loro ministero! La comprenderanno bene se capiranno questa gran verità, che sulle loro virtù, e su'loro lumi riposano la concordia trai cittadini, la fedeltà de' contratti, la sicurezza delle proprietà.

CODICE

DEI

DIRITTI DEL BOLLO.

LEGGE SUL BOLLO

Del 13. brumifero an. 7. (4. nov. 1798.)

TITOLO PRIMO.

Dello stabilimento e fissazione dei diritti.

ARTICOLO PRIMO.

1. La contribuzione del Bollo è stabilita su tutte le carte destinate agli atti civili e giudiciarj, ed alle scritture, che possono essere prodotte in giustizia per farvi fede.

2. Non vi sono altre eccezioni, che quelle *nominatamente* espresse nella presente legge.

Articolo II.

3. Questa contribuzione è di due specie.

4. La prima è il diritto del Bollo imposto, e messo in tariffa a proporzione della dimensione della carta di cui si fa uso:

5. La seconda è il diritto del Bollo creato per gli effetti, che si possono negoziare o di commercio, e tassato a ragione delle somme che vi si esprimono, senza attendere alla dimensione della carta.

Articolo III.

6. I fogli destinati al Bollo, che vengono smerciati dall'amministrazione dello Stato, saranno fabbricati nelle dimensioni determinate, secondo il seguente prospetto.

DENOMINAZIONI.	Dimensioni (in parte del metro) del foglio aperto (supposto tagliato).		
	ALTEZZA.	LUNGHEZ.	SUPERFIC.
Gran registro	0. 4204.	0. 5946	0. 2500.
Carta grande	0. 3536.	0. 5000.	0. 1768.
Mezza carta (metà del gran registro)	0. 2973.	0. 4204.	0. 1250.
Piccola carta (metà della carta grande)	0. 2500.	0. 3536.	0. 0884.
Mezzo foglio (metà della carta piccola).	0. 2500.	0. 2768.	0. 0442.
Effetti di commercio (metà del mezzo foglio Piccolo tagliato in lungo).	0. 0884.	0. 2500.	0. 0221.

8. Avranno un contrassegno particolare impresso nella pasta medesima inserviente alla fabbricazione.

Articolo IV.

9. ~~Vi saranno dei Bolli~~ particolari per le diverse specie di carta.

10. I Bolli per il diritto stabilito sulla dimensione saranno impressi per esservi applicati in *color nero*.

11. Quelli pel diritto tassato a ragione delle somme saranno incisi per essere impressi *a secco*.

12. In ogni Bollo vi si vedrà distintamente il suo prezzo, ed avrà per leggenda le parole *Repubblica Francese* (ora Impero Francese).

Articolo V.

13. I Bolli pel diritto stabilito sulla dimensione avranno inoltre il nome del Dipartimento in cui sono impiegati.

14. Questa distinzione particolare non avrà ~~luogo per i Bolli relativi agli effetti~~ di commercio.

Articolo VI.

15. L'impronta da apporsi sui fogli, che spaccierà l'Amministrazione, sarà collocata in alto dalla parte sinistra del foglio (non spiegato), del mezzo-foglio, e del foglietto, per gli effetti di commercio (o lettere di cambio).

Articolo VII.

16. Quelli, che vorranno servirsi di altra carta fuori di quella vendibile dall' Amministrazione o di cartapecora, saranno ammessi a farla bollare prima di farne uso.

17. S'impiegheranno a tal uopo i Bolli relativi; ma l'impronta verrà collocata in alto dal lato destro del foglio.

18. Se i fogli, o le cartepecore, si trovano essere di dimensioni differenti da quella dei fogli dell'Amministrazione, il Bollo, in quanto al diritto stabilito a ragione della dimensione, verrà pagato al prezzo della forma la più grande.

Articolo VIII.

19. Il prezzo de' fogli bollati spacciati dall' Amministrazione, e i diritti del Bollo delle carte che si faranno bollare dai particolari, sono fissati nella maniera che segue, cioè:

1. *Diritto del Bollo in ragione della dimensione del foglio.*

20. Il foglio da *gran registro* un franco e cinquanta centesimi « 1. 50.

21. Quello di *carta grande* « 1.

22. Quello di *mezzo foglio*, settantacinque centesimi . . « 75.

23. Quello di foglio *o carta piccola*, cinquanta centesimi « 50.

24. Il mezzo foglio di *piccola carta* venticinque centesimi . « 25.

25. Non vi sarà diritto di Bollo superiore a un franco e cinquanta centesimi, nè inferiore a venticinque centesimi, qualunque sia la dimensione della carta, sia superiore al *gran registro*, sia minore del mezzo foglio di *piccola carta*.

2. *Diritto del Bollo tassato a ragione delle somme.*

26. Questo diritto è di cinquanta centesimi ogni mille franchi *inclusivamente, e senza frazione* sopra a qualunque somma possano ascendere gli effetti.

Articolo IX.

27. Vi saranno cinque Bolli per il diritto stabilito in ragione della dimensione della carta.

28. Il numero de' Bolli per gli effetti del commercio, ed altri compresi nell' articolo XIII. qui appresso, sarà di undici, cioè il primo di cinquanta centesimi; il secondo di un franco; il terzo di due franchi; il quarto di tre franchi; il quinto di quattro franchi; il sesto di cinque franchi; il settimo di sei franchi; l' ottavo di sette franchi; il nono di otto franchi; il decimo di nove franchi; l' undecimo di dieci franchi.

29. Le carte per gli effetti di mille franchi, ed anche meno, saranno bollate con l' impronta di cinquanta centesimi.

30. Quelle per gli effetti (o lettere di cambio) da' mille a' 2. mila franchi; dai 3. mila a' 4. mila; da' 5. a' 6. mila; dai 7. a' 8. mila; da' 9. a' 10. mila; dagl' 11. a' 12. mila; da' 13. a' 14. mila; da' 15. ai 16. mila; da' 17. a' 18. mila; da' 19. a' 20. mila franchi inclusivamente, saranno distinte con dei Bolli corrispondenti 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. e 10. franchi.

31. E quelle per gli effetti da' 2. mila a' 3. mila; da' 4. a' 5. mila; da' 6. a' 7. mila; dagli 8. a' 9. mila; da' 10. agli undici mila; da' 12. a' 13. mila; da' 14. a 15. mila; da' 16. a' 17. mila; da' 18. a' 19. mila franchi inclusivamente, saranno distinte con due Bolli; cioè, quella per gli effetti da 2. a 3. mila franchi col Bollo di un franco, e l'altra di 50., centesimi 32. Quelle per gli effetti di 4. in 5. mila franchi col Bollo di due franchi, e l'altra di cinquanta centesimi.

32. E così di seguito di mille in mille fino, e comprese, le carte per gli effetti da' 18. a' 19. mila franchi, che saranno bollate con l' impronta di 9. franchi, e l'altra di cinquanta centesimi.

33. Allorchè si tratterà di mettere in opra per secondo Bollo quello di 5o. centesimi, sarà collocato nel medesimo lato del Bollo superiore, e subito dopo di quello.

34. Indipendentemente dai Bolli, sarà apposto all'estremità della parte della carta opposta ai Bolli un'*impronta nera*, che indicherà la somma, per cui può esser tratta la lettera di cambio.

Articolo X.

35. I particolari, che vorranno dei biglietti o cambiali di 20. mila franchi, saranno tenuti a presentare le somme, che essi vi destineranno, al Ricevitore del registro affine di farle vidimare per il Bollo, pagando il diritto a ragione di cinquanta centesimi per ogni cento franchi senza frazione, a tenore di quanto vien regolato dall'articolo VIII. della presente legge.

TITOLO II.

Dell' applicazione dei diritti.

Articolo XI.

36. Sono soggetti al diritto di Bollo a ragione della dimensione tutti i fogli, e carte da adoprarsi per gli atti e scritture, tanto pubbliche quanto private, vale a dire:

37. Gli atti de' Notari; gli esemplari, copie e spedizioni, che da questi vengono rilasciati;

38. Quelli degli uscieri, e le copie e spedizioni che essi rilasciano;

39. Gli atti, e processi verbali delle guardie, ed altri impiegati ed agenti, che hanno diritto d' interloquire, e le copie che da essi sono rilasciate;

40. Gli atti e sentenze della giustizia di pace, de' tribunali di pace e di conciliazione, della Polizia ordinaria, degli altri tribunali e degli arbitri, gli estratti, esemplari e spedizioni, che vi sono rilasciate.

41. Gli atti particolari de' Giudici di pace e dei loro cancellieri; quelli degli

altri Giudici e Commissarj del Direttorio esecutivo,o del Governo, e quelli ricevuti alle cancellerie, o dai cancellieri, come pure gli esemplari e copie,e spedizioni che ne rilasciano.

42. Gli atti degli avvocati o difensori officiosi presso i tribunali, e le copie e spedizioni che ne sono fatte,o significate;

43. Le consulte, memorie, osservazioni,ed i sommarj firmati dalle persone addette alla legge e difensori officiosi;

44. Gli atti delle autorita costituite amministrative, che sono soggetti al registro, o che si danno a chi ne fa istanza, e tutte le copie, esemplari ed estratti degli atti, decreti e deliberazioni delle suddette autorita, che vengono rilasciati;

45. Le petizioni, e memorie anche in forma di lettere presentate al Direttorio esecutivo o al Governo, a' Ministri, a tutte l'autorità costituite, ai Commissarj della tesoreria nazionale, ai direttori della liquidazione generale e alle amministrazioni e pubblici stabilimenti;

46. Gli atti tra particolari anche di privata sottoscrizione, e il duplicato dei

conti di riscossione e di azienda particolare;

47. E generalmente tutti gli atti e scritture, esemplari, copie e spedizioni tanto pubbliche, che private, che devono, o possono far titolo, o esser prodotte come obbligazioni, quietanze, giustificazioni e domande in difesa;

48. I registri dell' autorità giudiciaria dove si scrivono degli atti soggetti al registro sulle minute ed i repertorj de' Cancellieri;

49. Quelli delle amministrazioni centrali, e municipali tenuti per oggetti che loro sono particolari, e non aventi verun rapporto all' amministrazione generale, non meno che i repertorj de' loro segretarj;

50. Quelli de' Notari, uscieri e pubblici uffiziali e ministeriali, e loro repertorj;

51. Quelli de' ricevitori dei diritti e delle rendite de' Comuni, e de' pubblici stabilimenti;

52. Quelli degli affitti, delle poste e messaggerie;

53. Quelli delle compagnie e società di azionarj;

54. Quelli degli stabilimenti particolari, e delle case particolari di educazione;

55. Quelli degli agenti di affari, direttori, reggenti, sindaci de' creditori, ed impresarj de' lavori e forniture;

56. Quelli de' banchieri, negozianti, armatori, mercanti, fabbricatori, commissionarj, agenti di cambio, sensali, manifattori ed artigiani;

57. Quelli degli albergatori, locandieri, osti, affitta camere, su' quali devono scrivere i nomi delle persone da essi alloggiate; e generalmente tutti i libri, registri, e copie di lettere che sono tali da prodursi in giustizia e nel caso di far fede; ugualmente che gli esemplari, copie e spedizioni, che si rilasciano sopra i suddetti libri e registri.

Articolo XII.

58. Ogni atto fatto o passato in estero paese, o nelle isole e colonie Francesi ove il Bollo non fosse per anche stabilito, sarà sottomesso al Bollo prima che

possa farsene uso in Francia, tanto in un atto pubblico, quanto in una qualunque dichiarazione, sì davanti un' autorità giudiciaria che amministrativa.

Articolo XIII.

59. Sono soggetti al diritto del Bollo a ragione delle respettive somme, e valute, i biglietti all'ordine o pagherò, i rescritti, mandati, comandi, ordini, e tutti gli altri effetti e carte da negoziarsi, o di commercio, ed ancora le lettere di cambio tratte per seconda, terza, e *duplicata*, e quelle pure fatte in Francia, e pagabili in paese estero.

Articolo XIV.

60. Gli effetti da negoziarsi provenienti dai paesi esteri, o dalle isole e colonie Francesi, dove il Bollo non fosse per anche stato stabilito, saranno, innanzi di mettersi in commercio, accettarsi, o pagarsi, sottoposti al Bollo, o *al visto per bollarsi*, e il diritto sarà pagato a norma della quota fissata dall' artic. VIII. della presente legge.

TITOLO III.

Degli atti e registri non sottoposti alle formalità del Bollo.

Articolo XV.

61. Sono eccettuati dal dritto e dalla formalità del bollo:

Cioè

62. Gli atti del Corpo Legislativo e del Governo;

63. Le copie di tutti gli atti, sentenze, decisioni e deliberazioni dell' amministrazione pubblica e generale, di tutti i pubblici stabilimenti, in tutti i casi o in qualunque di questi atti, non sono soggetti al registro sugli esemplari, estratti, copie, e spedizioni, che si distribuiscono da un amministrazione, o un pubblico funzionario, ad un' altra pubblica amministrazione o altro pubblico funzionario, allorchè vi è fatta menzione di un tal destino;

64. Le inscrizioni sul gran libro del debito nazionale, ed i pubblici effetti;

65. Tutti i conti resi dalle pubbliche contabilità;

66. I duplicati fuori di quelli delle contabilità di ciaschedun conto di esazione, o azienda particolare e privata;

67. Le ricevute di soldi ed emolumenti dei funzionarj ed impiegati, che sono al soldo dello Stato;

68. Le quietanze fatte ai collettori o ricevitori de' pubblici denari; quelle che dai collettori delle contribuzioni dirette si rilasciano a quelli che pagano; quelle delle contribuzioni indirette, che si spediscono sopra gli atti; e quelle infine di qualunque altra contribuzione, che si rilasciano sopra fogli particolari, e che non eccedono dieci franchi;

69. Le ricevute, o quietanze di soccorsi pagati agl' indigenti, e agl' indennizzati, per gl' incendj, inondazioni, epizootie, ed altri casi fortuiti;

70. Tutte le altre ricevute, ed anche quelle tra i particolari per crediti e somme, in cui non si tratta di un acconto o di una ricevuta finale sopra una maggior somma;

71. Gl' ingaggj, arruolamenti, licenze, congedi, certificati, cartoline, passaporti, ricevute per razioni e forniture, biglietti di tappe, sussistenze ed alloggj, ed altri documenti o scritture concernenti le persone di guerra tanto per il servizio di terra, quanto pel servizio di mare;

72. Le petizioni, che si presentano al Governo; quelle che hanno per oggetto delle domande di congedo assoluto o limitato, o di sussidio, e le petizioni dei deportati o rifugiati nelle Colonie, tendenti a ottenere dei certificati di residenza, passaporti e passaggj, per ritornare nel proprio paese;

73. I certificati di povertà;

74. I ruoli somministrati per l'appello delle cause;

75. Gli atti della Polizia generale, e di pubblica vendetta, e quelli de' Commissarj del Governo non sottomessi alla formalità del registro, e le copie delle carte delle procedure criminali, che devono essere rilasciate senza spesa;

76. I registri di tutte le pubbliche amministrazioni, e de' pubblici stabilimenti

per ordine dell' Amministrazione generale:

77. Quelli de' tribunali de' pubblici accusatori e Commissarj del Governo, dove non si trascrive alcuna copia d'atti sottomessa alla formalità del registro;

78. Quelli de' ricevitori di pubbliche contribuzioni, ed altri pubblici esattori.

TITOLO IV.

Delle respettive obbligazioni de' Notari, Uscieri e Cancellieri, Segretarj dell' amministrazione, arbitri e periti delle diverse pubbliche autorità, degli esattori dell' amministrazione e de cittadini; e pene pronunziate contro i disobbedienti.

Articolo XVI.

79. I Notari, Uscieri e Segretarj delle amministrazioni centrali e municipali, ed altri uffiziali e pubblici funzionarj, gli arbitri, e patrocinatori o difensori officiosi presso i tribunali, non potranno impiegare per gli atti da loro estesi,

loro esemplari, copie e spedizioni, altra carta che quella bollata col Bollo dei Dipartimenti, ove essi esercitano le loro funzioni. (*Veggasi N.* 124.)

ARTICOLO XVII.

80. La facoltà accordata dall' artic. VII. della presente legge ai particolari, che vorranno far uso di altra carta fuori di quella che si vende dall'Amministrazione, facendola bollare prima di metterla in opra, è del tutto tolta a' Notari, uscieri, cancellieri, arbitri, patrocinatori ed altri uffiziali, o pubblici funzionarj, mentre sono tutti in obbligo di servirsi della carta bollata che si vende per conto dell'Amministrazione.

81. Le sole pubbliche Amministrazioni conserveranno questa facoltà.

82. I Notari, ed altri pubblici uffiziali, potranno non ostante far bollare straordinariamente delle cartepecore, quando abbiano bisogno di adoprarle.

ARTICOLO XVIII.

83. I Notari, cancellieri, arbitri e segretarj delle Amministrazioni, non po-

tranno usare per gli esemplari e copie, che rilascieranno, degli atti da essi ritenuti in minute, o per quelli depositati o annessi, che della carta bollata della forma inferiore a quella chiamata *mezza carta*, e il di cui prezzo è fissato a 75 centesimi il foglio dall' art. VIII. della presente legge. Un tal prezzo sarà quello ancora della cartapecora, che si vorrà adoprare per gli esemplari da spedirsi, senza aver riguardo alla dimensione, se questa sia, o no, più piccola di quella della suddetta carta.

84. Gli uscieri, ed altri pubblici uffiziali o ministeriali, non potranno mai far uso di carta bollata di una dimensione o grandezza inferiore a quella della mezza carta per gli esemplari de' processi verbali delle vendite di mobili.

Articolo XIX.

85. Le carte impiegate per gli esemplari non potranno contenere veruna compensazione fatta da un foglio all' altro, cioè;

86. Più di venticinque linee per pagina di mezza carta;

87. Più di trenta linee per pagina di carta grande;

88. E più di trentacinque linee per pagina del gran registro.

Articolo XX.

89. L' impronta del Bollo non potrà essere coperta dallo scritto, nè alterata,

Articolo XXI.

90. La carta bollata, che sarà stata impiegata per un atto qualunque, non potrà più servire per un altro atto, quantunque il primo non sia stato terminato.

Articolo XXII.

91. Non potranno esser fatti nè rilasciati due atti, in seguito l' uno dell'altro sull'istesso foglio di carta bollata, non ostante ogni uso o regolamento in contrario.

92. Sono eccettuate le ratifiche degli atti passati nell'assenza delle parti, le ricevute del prezzo delle vendite, e quel-

le de' rimborsi de' contratti di costituzione o obbligazione, gl' inventarj, processi verbali, ed altri atti che non possono essere terminati in un istesso giorno e nella medesima operazione; il processo verbale di ricognizione e levata di sigilli, che si potrà fare in sequela del processo verbale di apposizione; e le notificazioni degli uscieri, che possono ugualmente essere scritte in seguito delle sentenze, ed altri documenti de' quali se ne spedisce la copia.

93. Si potranno inoltre fare diverse ricevute sopra un medesimo foglio di carta bollata per l' acconto di un solo e medesimo credito, o di un solo contratto di affitto e locazione.

94. Tutte le altre ricevute, che saranno fatte sopra un medesimo foglio di carta bollata, non avranno veruna forza come se fossero fatte in carta non bollata.

Articolo XXIII.

95. Si proibisce ai Notari, cancellieri, uscieri, arbitri, e periti di agire; ai Giudici di pronunziare alcuna sentenza,

ed a' pubblici amministratori di emanare verun Decreto sopra un atto, registro, o effetto di commercio (o cambiale) non scritta sopra la carta bollata della prescritta grandezza, o non *vidimata* per esser bollata.

96. Verun Giudice, o pubblico uffiziale, non potrà firmare, nè contrassegnare un registro soggetto al Bollo, se i fogli non sono bollati.

Articolo XXIV.

97. E' similmente proibito ad ogni ricevitore di registro;

98. 1. Di registrare verun atto, che non fosse sopra la carta bollata della grandezza prescritta, o non fosse stata vidimata per bollarsi;

99. 2. Di ammettere alla formalità del registro dei protesti di effetti da negoziarsi (o cambiali) senza farsi presentare detti effetti in buona forma;

100. 3. Di rilasciare delle patenti ai particolari, i di cui registri devono essere tenuti in carta bollata, se questi registri non sono loro preventivamente presentati in buona forma.

101. I particolari saranno in conseguenza tenuti a giustificarli.

Articolo XXV.

102. In virtù della presente legge viene proceduto ad un ammenda o pena pecuniaria, cioè;

103. 1. *Di* 15. *franchi* in ogni contravvenzione per i particolari, a norma delle disposizioni del sovra espresso artic. XX;

104. 2. *Di* 25. *franchi* in ogni contravvenzione agli artic. XIX. e XX. per parte degli uffiziali e funzionarj pubblici;

105. 3. *Di* 30. *franchi* per ogni atto, o scritto, sotto firma privata fatta in carta non bollata o in contravvenzione agli artic. XXI. e XXII;

106. 4. *Di* 50. *franchi* per ogni contravvenzione all'art. XVIII. per parte degli uffiziali e pubblici funzionarj ivi nominati, e secondo l'art. XIV. per parte degl' impiegati nel registro.

107. 5. *Di* 100. *franchi* per ogni atto pubblico, o esemplare, o copia spedita in

carta non bollata, ed in contravvenzione agli art. XVI. XVII. XXI. XXII., e XXIII. per parte degli uffiziali e pubblici funzionarj;

108. 6. *E del ventesimo* della somma espressa in un effetto da negoziarsi (o cambiale), scritto sopra carta non bollata o sopra carta bollata con Bollo inferiore a quello che avrebbe dovuto essere impiegato a termini della presente legge, ed in contravvenzione agli articoli XXI. e XXII.

109. La pena sarà di 30. *franchi* ne' medesimi casi per gli effetti al di sotto di franchi 60.

110. I contravvenienti in tutti i casi sovrindicati pagheranno inoltre i diritti del Bollo.

Articolo XXVI.

111. Alcuna persona non potrà vendere o distribuire carta bollata, che in vigore di una commissione dell' Amministrazione, sotto pena di un'ammenda di 100. *franchi* per la prima volta, e di *franchi* 300. nel caso di recidiva.

112. La carta, che sarà trovata presso di loro, e della quale faranno smercio, verrà confiscata in vantaggio dello Stato.

Articolo XXVII.

113. La pena contro quelli, che abuseranno dei Bolli per bollare e vendere in frode della carta bollata, sarà l'istessa di quella pronunziata dal Codice penale contro i contraffattori dei Bolli.

Articolo XXVIII.

114. Il Bollo delle ricevute, che si fanno allo Stato, ed al Governo, è a carico de' particolari che le fanno, ed anche quando le hanno da ricevere. L' istesso è per gli altri atti tra i particolari ed il Governo.

Articolo XXIX.

115. Le scritture private fatte sopra carta non bollata senza contravvenzione alle leggi del Bollo, quantunque non comprese nominatamente nelle eccezio-

ni, non potranno esser prodotte in giustizia, senza essere state munite prima del Bollo straordinario, o al *vidimato per il Bollo*, sotto pena di un' ammenda di 30. *franchi*, oltre il dritto del Bollo.

Articolo XXX.

116. Gl'impiegati nell'amministrazione sono autorizzati a ritenere presso di loro gli atti, registri, ed effetti in contravvenzione alla legge del Bollo, che ad essi verranno presentati per aggiungerli ai processi verbali, che fabbricheranno, quando i contravventori non acconsentano a sottoscrivere questi processi verbali, o pagare sull' atto l' ammenda incorsa, e il diritto del Bollo.

Articolo XXXI.

117. Nel caso di rifiuto, per parte dei contravvenienti, di soddisfare alle disposizioni dell'articolo precedente, gl' impiegati nell'amministrazione loro faranno significare dentro tre giorni il processo

verbale che avranno fabbricato, con la citazione davanti il tribunale civile del Dipartimento.

118. L'istruzione si farà in seguito sopra semplici memorie respettivamente significate.

119. Le sentenze definitive, che verranno pronunziate saranno senza appello.

TITOLO V.

Disposizioni particolari.

Articolo XXXII.

120. Le carte bollate esistenti negli uffizj della distribuzione dell'Amministrazione fuori di quelle di quindici centesimi, e di venticinque centesimi, destinate per gli effetti di commercio (o cambiali), continueranno ad essere smerciate, sino al momento in cui gli uffizj suddetti saranno provveduti di carte impresse coi nuovi Bolli.

121. Le carte del *gran registro* saranno pagate secondo il prezzo fissato dall'art. VIII. della presente legge, ben-

chè l'impronta attuale non indichi questo prezzo, che ad un franco e venticinque centesimi.

122. Appena saranno state mandate delle carte col nuovo Bollo ad un uffizio di distribuzione, il distributore ne farà la remissione al magazzino generale di quelle, che gli saranno rimaste in natura, per esser impresse con nuove impronte.

Articolo XXXIII.

123. L'Amministrazione continuerà in tal guisa a far bollare e smerciare, fino all'esaurimento totale de' suoi magazzini, le carte delle dimensioni attuali, facendovi applicare i Bolli prescritti dalla presente legge.

Articolo XXXIV.

124. Gli uffiziali, e pubblici funzionarj, a' quali è ingiunto dal sovra espresso articolo XVI. di servirsi della carta impressa co' Bolli del loro Dipartimento, non potranno adoprarne altra, tre mesi dopo

la pubblicazione della presente legge, sotto le pene comminate dall'art. XXV. N.° 6.

125. Quelli, a' quali resteranno in quest' epoca delle carte bollate, sono autorizzati a riportarle all'Uffizio di distribuzione del circondario nel quale fanno la loro residenza, per esservi cambiate, o per farsene restituire il prezzo. Non potranno però ciò fare che durante il mese della dilazione a tal uopo accordata come sopra.

126. Tutti i particolari avranno l'istessa facoltà, e durante l'istessa dilazione, per le carte impresse co' Bolli attuali, di cui non se ne potrà più fare uso alcuno tre mesi dopo la pubblicazione della presente legge.

Articolo XXXV.

127. Tutti quelli, che avranno dei quarti di foglio di piccola carta di quindici centesimi, e della carta bollata col Bollo di venticinque centesimi per effetti di commercio, il di cui uso viene abolito dalla presente legge, potranno egual-

137. Quelli, che vorranno far uso per le dette impressioni di carta, la di cui dimensione sarebbe superiore a venticinque centimetri e mezzo per foglio, e dodici centimetri e mezzo per mezzo foglio, gli faranno bollare straordinariamente, pagando un centesimo per cinque centimetri di eccedente.

La carta sarà somministrata in tutti i casi dai particolari, a' quali sarà necessaria.

Articolo XLIII.

L' Amministrazione farà imprimere due Bolli per i predetti giornali ed affissi.

138. Ogni Bollo porterà distintamente indicato il suo prezzo, ed avrà per leggenda: *Repubblica Francese* (ora Impero Francese). Essa si servirà provvisionalmente dei Bolli attuali tinti in rosso, non prendendo nondimeno altro diritto che quello stabilito attualmente.

Articolo XLIV.

139. Coloro, i quali avranno sparsi dei giornali o foglietti di nuove, ed altri

oggetti compresi nell' articolo XL. come sopra, ed attaccati, o fatti attaccare degli affissi senza averne fatta bollare la carta, saranno condannati ad un' ammenda, o pena pecuniaria di cento lire per ogni contravvenzione. Di più, gli oggetti, trafugati ai diritti del Bollo, saranno lacerati (1).

---

(1) *Nota per i numeri 135. e 139.* I Cataloghi stampati concernenti il commercio librario, ed i prospetti delle Opere, non possono considerarsi nè come affissi nè come fogli di nuove. Essi non sono che le analisi delle opere, che uno si propone di dare alla luce, o che già sono date, e che in conseguenza non sono in fondo che produzioni concernenti le arti, le scienze o le belle lettere. Sotto questo rapporto non possono a' termini della legge essere sottoposti al diritto del Bollo.

E' vero che in una prima decisione del 7. brumifero anno VI. (29. ottob. 1798) il Ministro delle finanze avea opinato che vi fossero soggetti, ma sulle rappresentanze, che gli vennero fatte, si affrettò a revocarne la decisione.

Sono parimente eccettuati dalla formalità del Bollo gli affissi manoscritti in tavole, o in carta, che i particolari applica-

ti, scritture, esemplari, estratti, copie e spedizioni, tanto pubbliche che private, che possono comparire dinanzi ai tribunali, quietanze, giustificazioni, domande e difese. Secondo l'articolo XVI. gli atti delle Autorità amministrative, che concernono la pubblica e generale amministrazione, sono solamente dispensati da una tal formalità. Ora gli affissi delle promesse matrimoniali non interessano che degl'individui particolari, onde non possono essere registrate, che in carta del Bollo di dimensione. (*Decisione del Ministro delle finanze*; 6. *nevoso*, *anno* 7. (27. *dicembre* 1798.)

144. *Le commissioni degl'impiegati all'esazione dei diritti di passaggio*, *sono soggette al Bollo?*

Le leggi dell'11. febbrajo, e 17. giugno 1791., ordinavano, che tutti gli estratti delle deliberazioni de'Corpi amministrativi, formanti dei titoli in vantaggio delle parti, dovessero essere sottoposti alla formalità del Bollo. L'istruzione del Governo degl'11. marzo 1792., per l'esecuzione di queste leggi, vi comprendeva nominatamente tutti gli atti soggetti al

Bollo, e fra gli altri le commissioni degl' impiegati, i passaporti, i certificati di vita, di residenza ec. ed altri spediti dai Corpi amministrativi o municipali.

Frattanto diverse Amministrazioni dipartimentali avevano creduto, che a motivo della modicità delle loro paghe, gl' impiegati a percepire i diritti de' passaggj potessero essere esenti da questa formalità, ed anche dal diritto di registro dell' atto di prestazione del loro giuramento. il Ministro di finanze decise, non ostante, nel 22. febbrajo 1798., che non vi era luogo a veruna eccezione in loro favore.

Una tal decisione, fondata sulle leggi sovraccitate, e sull' art. XXXVII. della legge del 9. vendemifero anno 6.(1. ottobre 1797.) e similmente su principj di quella del 4. novembre 1798. sul Bollo, prescrive di fatti, che le commissioni rilasciate dai Corpi amministrativi sieno spedite in carta bollata di dimensione.

145. *Gli atti, o brevetti, devono essere scritti sopra mezzo foglio come quelli di spedizione?*

Questa questione viene sciolta dai termini medesimi della legge del 4. novembre sopraccitata. Essa dice nell' articolo XIX. „ I Notari, cancellieri, arbitri e „ segretarj delle Amministrazioni, non „ potranno far uso per gli esemplari, e „ copie che rilascieranno degli *atti ritenuti nelle minute*, e quelli depositati „ o annessi, della carta bollata di una „ forma inferiore a quella di mezzo foglio, e il di cui prezzo è fissato a 75. „ centesimi. „

Gli atti, o brevetti, che non sono ritenuti come sopra in minuta, possono essere scritti sopra una carta inferiore alla summentovata. L'Amministrazione ha emanato sotto di 29. nevoso decorso (19. gennajo) una decisione conforme a tali dichiarazioni.

146. *Le permissioni del taglio, che si danno agli acquirenti de' boschi nazionali, sono soggette al diritto del Bollo?*

La legge del primo novembre 1798. non ammette nell' artic. I. altre eccezioni, che quelle che vi si esprimono nominatamente. Le permissioni del taglio de'

boschi non sono comprese nel titolo delle eccezioni: dunque devono essere in carta bollata.

A torto però alcuni ricevitori dell'Amministrazione sonosi creduti autorizzati a rilasciare delle permissioni di tal natura. E' questa una delle attribuzioni degli Agenti delle foreste; ma non possono accordarle che dopo avere avuta sotto gli occhi la quietanza del ricevitore medesimo tanto per i centesimi addizionali, quanto pel primo quinto del prezzo principale. Devono nell'istessa maniera vedere preventivamente la spedizione del processo di aggiudicazione, ed assicurarsi, che la cauzione è stata fatta.

147. *I manifattori, ed artigiani, sono eglino obbligati a tenere i loro registri in carta bollata?*

I manifattori, ed artigiani, che nel tempo istesso non sono mercanti, non essendo soggetti al regolamento del 1673, nel tenere i registri, non possono in conseguenza essere obbligati a presentarli per ottenere la loro patente; ma per aver forza sui tribunali, per la solidità del loro commercio, ed il buon ordine de'lo-

INDICE IN COMPENDIO

DEGLI ATTI SOGGETTI ALLA FORMALITA' DEL BOLLO

A

ATTI. Indicazione *di quelli, che sono soggetti al Bollo*. Pag. 126. 127. e seg. *Quelli fatti in paese estero, o nelle isole, vi sono prima che ne sia fatto uso in Francia*. 129. 130. *Non possono farsi sul medesimo foglio di carta bollata due atti differenti*. 137. *Eccezioni in tale articolo*. 137. ec. *Ammende e pene stabilite in caso di contravvenzione*. 140. e seg. *Gli atti di scrittura privata devono esser parimente in carta bollata*. 126. e seg. *Non si può agire, nè promulgare sentenze e Decreti, se non in virtù di atti scritti in carta bollata*. 138. 139. ec.

Affissi, Avvisi, Giornali e Gazzette,

non possono pubblicarsi, nè vendersi se non sono stampati in carta bollata 149.

Agenti *d' affari: devono tenere i loro libri in carta bollata*. 126. 129.

Agenti di cambio: *i loro libri devono essere in carta bollata come pure de' negozianti e banchieri* 129.

Albergatori: *devono tenere i loro libri in carta bollata, così gli osti, affitta letti*. 129.

Ammende e pene *pronunziate per le contravvenzioni alle diverse disposizioni della legge sul Bollo*. 140. e seg.

Amministrazioni pubbliche: *loro atti, che devono essere spediti in carta bollata. 127. Le petizioni, ed anche le lettere ad essi dirette, sono soggette alla formalità del bollo*. 127.

Arbitri e periti, *devono servirsi nelle loro decisioni della carta bollata*. 134. e seg.

Armatori di mare *e loro libri: devono essere in carta bollata*. 129.

Atti; *quali atti sono soggetti alla formalità del Bollo*. 126. 127. e seg. *Quali sieno gli atti eccettuati*. 131. 132. e seg.

Avvocati, Patrocinatori, Notari, Difensori, Officiosi ec. *devono usare la*

F

Fabbricatori e capi di fabbriche : *i loro conti e libri devono essere bollati.* 129.

Falsità nel Bollo : *pene comminate contro questo delitto.* 142.

Foglj di carta : *tassa del Bollo a ragione della loro grandezza.* 122.

Foglj periodici *di nuove sono soggetti al Bollo.* 149. e seg.

Foglj : *tutti quelli destinati ad atti pubblici e scritture devono essere bollati.* 126. *Il diritto del Bollo è a ragione delle grandezze de' foglj.* 122. *Dimensioni di quelli esitati dalle Amministrazioni.* 145. *Tassa del diritto del Bollo su' differenti foglj.* 122. *Quelli che vogliono impiegare altri foglj fuori di quelli delle Amministrazioni devono farli bollare, prima di metterli in opra* 121. *In qual caso i foglj sono esenti dal Bollo* 131. e s. *Non si può far uso in un Dipartimento se non de' foglj bollati spacciati nel medesimo.* 134. *Pene per le contravvenz.* 140. 141. *Non si possono*

adoprar foglj per le spedizioni minori del prezzo di 25. centesimi per ogni foglio. 122. *Altra pena per le contravenzioni* 141. 142. *Il Bollo de' foglj non deve mai esser coperto dallo scritto.* 137. *Sopra un istesso foglio non si possono scrivere degli atti differenti l' uno dall' altro.* 137. *Eccezioni su tale articolo.* 137. e seg. *I Notari, uscieri ec. sono tenuti a servirsi de foglj dispensati dalle Amministrazioni.* 135. *Non si può agire sui tribunali, nè giudicare quando gli atti non sono estesi su' prescritti fogli bollati.* 126. 127. e seg. *Pene contro quelli che vendono foglj bollati senza essere autorizzati dalle Amministrazioni.* 141. *Pene contro i falsificatori di foglj bollati.* 142. *Maniera di far uso e di esitare i foglj bollati.* 144. 145. e seg.

G

Guardie: *loro processi verbali, e copie devono essere bollati* 126.

Gazzette *devono essere tutte bollate* 149.

Giornali *di qualunque sorta sono soggetti al Bollo* 149. *Fissazione del diritto del Bollo che devono pagare.* 150. *Pene contro chi promulgherà giornali non bollati, e contro gli autori e gli stampatori.* 151. e seg.

Giudizj de' tribunali, *esemplari e copie devono esser bollati* 126.

Giudici: *loro atti particolari sempre bollati, e similmente quei de' Giudici di pace.* 126. 127.

Giustizia: *tutti gli atti e scritture, che si presentano innanzi alla giustizia, soggetti al Bollo.* 129.

Giustificazioni *di qualunque specie devono essere tutte bollate.* 128.

I

Iscrizioni sul gran libro *sono esenti dal Bollo.* 132.

Istitutori, *che tengono case di educazione, devono tenere i libri bollati* 129.

L

Lettere: *quelle dirette al Governo ed ai ministri, devono essere in carta*

bollata. 127. *Quelle ancora che servono a far fede.* 129. *Le lettere di carico, e vetture, tutte bollate.* 149. *Lettere di cambio ugualmente* 130.

Linee: *numero delle linee che deve contenere ciascheduna pagina di carta bollata.* 136. 137. *Pene nel caso di contravvenzioni.* 140.

Libri grandi: *dritto del Bollo da apporvi.* 119. *Dimensioni de' loro foglj* ivi. *Il più o meno del diritto qualunque sia la grandezza.* ivi.

Libri *dell' autorità giudiciaria, detti anche registri, dove s'inscrivono gli atti, devono essere bollati.* 128. *Quelli de' Notari, uscieri ed altri pubblici ufiziali e ministeriali* ivi. *come pure di tutte le municipalità, dei ricevitori delle rendite dei comuni e de' pubblici stabilimenti.* ivi. *Degli agenti, banchieri, osti, maestri di casa ec.* 129. *Quai libri sono esenti da tali formalità* 133. 134. *Numero delle linee che deve contenere ogni pagina di detti libri.* 136. 137.

Leggi: *Indicazione delle leggi relative al Bollo e che sono conservate.* 148. e seg.

mente riportarli agli Uffizj dell'Amministrazione per farsene rimborsare il prezzo. Questa facoltà non è loro accordata che per un mese da contare dalla pubblicazione di questa legge.

128. Quelli, che si trovano sottoposti al Bollo in virtù della presente legge, e che non erano stati sottoposti a tal formalità dalle leggi precedenti, saranno bollati solamente per i fogli che restano in bianco.

Articolo XXXVI.

129. L'Amministrazione farà deporre alle Cancellerie de' tribunali civili e del commercio, ed a quelle de' tribunali di Polizia correzionale, degl' impronti dei nuovi Bolli, che avrà fatti incidere. Quest' impronti saranno apposti al margine della carta.

Articolo XXXVII.

130. Tutte le leggi, e disposizioni di altre leggi, sul Bollo degli atti civili e giudiciarj, e de' registri, sono e restano abolite,

ed annullate per l'avvenire, da incominciare dalla pubblicazione della presente legge.

131. Le disposizioni della legge del 9. vendemifero, anno 6. (primo ottobre 1798.), relativamente al Bollo de giornali, gazzette, fogli periodici, o carte nuove, fogli di carta di musica, affissi e carte da gioco, sono mantenute.

APPENDICE
alla surriferita legge del Bollo.

Estratto della legge del 9. vendemifero anno VI. (primo ottobre 1798.), relativo ai fondi necessarj per le spese generali ordinarie, e straordinarie, dell' anno suddetto.

TITOLO VI.

Del Bollo.

Articolo XXXVIII.

132. Incominciando dal giorno della pubblicazione della legge, la formalità del Bollo, e delle dimensioni, fissata dalla

legge 5. fiorile (25. aprile) decorso, si estende alle petizioni, e memoriali presentati tanto ai ministri, quanto alle Amministrazioni dei Dipartimenti e municipali, come pure alla tesoreria, e contabilità nazionale, ed ai direttori della liquidazione. (*Vedasi N.°* 45.)

Articolo XXXIX.

133. Sono eccettuati dalla formalità del Bollo le petizioni e memoriali, che avranno per oggetto le domande di avanzamento, congedi assoluti e limitati, pensioni di ritirata, pagamenti degli arretrati di rendite e pensioni, sussidj ed incoraggimenti, e prima domanda in riparazione de' torti cagionati da un' autorità costituita, o pubblico funzionario.

Articolo XL.

134. Le lettere per le vetture, le recognizioni, le carte di sicurezza della Polizia, le carte da gioco, i giornali, le gazzette, i fogli periodici o avvisi di nuove, i fogli di carta di musica, tutti gli affissi, eccet-

tuati quelli contenenti gli ordini emanati per pubblica autorità, qualunque ne sia la loro natura o il loro oggetto, saranno assoggettati al Bollo fissato, o di dimensione.

Articolo XLI.

135. Sono eccettuate però le Opere periodiche relative alle scienze e alle arti, che vengono alla luce una volta il mese, e contengono almeno due fogli di stampa. (*Vedasi l'appresso Nota per i numeri* 135. *e* 139.)

Articolo XLII.

136. Il diritto del Bollo fissato, o di dimensione, per i giornali ed affissi, sarà di cinque centesimi (o sia di un soldo) per ciaschedun foglio di ventiquattro centimetri sopra trentotto fogli aperti; o circa.

E per ciaschedun mezzo foglio di una tal dimensione, tre centesimi (o sette denari e un quinto.)

M

Mercanti: *i loro libri e registri devono esser bollati*. 129.

Matrimonj: *Affissioni, e gride dei matrimonj, devono essere in carta bollata* 154. e seg.

Ministri: *tutti memoriali, lettere, e suppliche dirette a' ministri sono soggette al Bollo*. 127.

N

Notari: *tutti i loro atti, estratti, esemplari e copie devono essere in carta bollata* 126. e seg. *Non possono impiegare altra carta che quella bollata ne' loro dipartimenti* 134. e s. *Qual pena è contro di essi pronunziata nel caso di contravvenzione*. 141. *Le carte di spedizione non possono essere inferiori di prezzo a' 25. centesimi il foglio* 122. *Pena imposta loro servendosi di altra carta*. 141. *Non possono agire che in virtù di un' atto bollato col prescritto Bollo* 138. e s.

O

Obblighi, *obbligazioni, ed ogni carta su tale oggetto, acciò abbia forza deve essere bollata.* 128.

Opere periodiche *in quali casi sieno esenti dalla formalità del Bollo.* 150.

Operaj *in quali casi sieno eccettuati dal tenere libri bollati.* 133. e seg.

P

Pergamene, o cartapecore, *devono esser bollate prima di farne uso* 121. *Fissazione del diritto del Bollo da apporre sovra di esse.* ivi. *Il più e il meno di questo diritto qualunque sia la grandezza della cartapecora.* 136. *Possono essere bollate straordinariamente.* 235. *Il prezzo del loro Bollo non può essere minore di 25. centesimi.* 122.

Passaporti *in qual caso sono esenti dal Bollo* 155. e seg.

Patenti *devono esser bollate e pre-*

Articolo XLV.

140. Gli Autori, quei che gli avranno affissi, stampatori e distributori de' suddetti giornali, saranno solidalmente tenuti a pagare la suddetta pena, salvo il loro ricorso gli uni contro gli altri.

Legge interpetrativa dell'artic. LVII. di quella del 9. vendemifero anno VI. (1. ottobre 1797.) sul diritto del Bollo.

2. fiorile anno VI. (22. aprile 1798.)

141. L'artic. LVII. della legge primo ottobre 1797. concernente il diritto del Bollo, non è applicabile che ai foglj periodici di musica, qualunque sia la loro estensione, e ad ogni produzione musicale che non ecceda due foglj di stampa.

142. Tutte le procedure, ed esecuzioni,

---

no sulla porta della loro casa, per annunziare una locazione, o un genere di commercio e d' industria.

Decisione del Ministro di finanze del 7. brumifero anno VI. (21. ottobre 1798.)

che fossero state fatte, per una falsa interpetrazione dell'artic. LVII. della precitata legge, cesseranno, e non avranno effetto alcuno, da incominciare dalla pubblicazione della presente legge.

DECISIONI DIVERSE

su diverse questioni relative alla legge del 13. brumifero anno 7. (4. novembre 1798.) sul Bollo.

143. *Gli affissi per le pubblicazioni del matrimonio devono essere in carta bollata?*

Un' amministrazione dipartimentale avea pensato, che gli affissi della pubblicazione delle promesse di matrimonio erano esenti dalla formalità del Bollo, fondandosi sull'eccezione accordata agli atti puramente amministrativi. La sua opinione era mal appoggiata.

Di fatti la legge del 13. brumifero anno 7. (4. novembre 1798.) non addita altre eccezioni che quella espressa segnatamente nel primo articolo; ed assoggetta al Bollo con l'artic. XII. tutti gli at-

no bollati. 139. *Pene per i contravvenienti*. 141. *Disposizioni particolari per i registri sottoposti al Bollo* 138. e seg. *In quali casi i manifattori ed artisti ne sieno esenti* 158. e seg.

Ruoli *per l' appello delle cause sono esenti dal Bollo*. 133.

S

Segretarj delle amministrazioni centrali e municipali: *loro repertorj e libri, devono esser bollati*. 128. *Non possono far uso di altra carta fuori di quella bollata nei respettivi loro Dipartimenti* 134. e seg. *Pena ad essi commminata contravvenendo*. 141. *Non devono far uso di carta minore di* 25. *centesimi il foglio* 122.

Sensali: *i loro registri devono essere tutti bollati* 129.

Scritture *da presentarsi ai tribunali non si accettano se non bollate* 128. *Qualche volta sono eccettuate alcune di esse*. 133.

Sigilli *per i nuovi Bolli devono essere*

depositi alle cancellerie de' tribunali. 147. *Pene nel caso di contravvenzione.* 141.

Sindaci *de' creditori: i loro libri, e registri sono sottoposti al Bollo.* 129.

Società di azionarj: *tutti i loro Libri e registri devono esser bollati.* 129.

Soldati, *e loro arruolamenti, congedi, e licenze* ec. *sono esenti dal Bollo.* 133.

Spedizioni d' atti, *e copie, esemplari, minute ritasciate dai Notari, devono essere tutte munite del Bollo.* 126. e seg. *L' istesso di quelli degli uscieri.* ivi. *De' processi verbali delle guardie.* ivi. *Degli atti e sentenze de' tribunali, uffizj di pace, arbitri* ec. 126. e seg. *Degli atti e Decreti delle autorità costituite ed amministrative, altri Giudici, commissarj del Governo, cancellieri, avvocati, patrocinatori* ec. ivi. *L' istesso di tutte le obbligazioni, discarichi e procedure criminali.* ivi. *Non può essere impiegata per le spedizioni altra carta inferiore a' 25. centesimi il foglio.* 122. *Ammende e pene pronunciate su tutte le specie di contravvenzioni,* 140. e seg.

sentate in buona forma. 139. *Pene nel caso di contravvenzione.* 141.

Petizioni, memorie, suppliche ec. *presentate al Governo, ed a tutte le Autorità costituite, devono esser bollate* 127. *In quali casi sono esenti dal Bollo* 133.

Polizia: *Gli atti, e giudizj della Polizia, devono essere bollati.* 126.

Poste e Postieri: *tutti i loro libri e registri devono esser bollati.* 128.

Procedure criminali, *in quali casi le copie delle medesime sieno esenti.* 133.

Processi verbali delle guardie, *o altri agenti, che hanno diritto di verbalizzare, devono esser bollati.* 126.

R

Repertorj de' Cancellieri *devono similmente esser bollati* 128. *L' istesso quelli de' Ministri e delle Amministrazioni centrali, e municipali.* ivi. *L' istesso tutti quelli de' Notari, uscieri ed altri pubblici ufficiali.* ivi.

Ricevute, o Quietanze, *in quali casi*

sieno esenti dal Bollo 132. *In quali casi diverse ricevute possono farsi sull' istesso foglio bollato.* 137. e seg. *Il Bollo di quelle dello Stato è a carico di chi ne fa istanza.* 142. *L'istessa cosa è per quelle dette* Recipisse ivi.

Ricevitori del registro: *non possono registrare verun atto che non sia scritto in carta bollata di quella data grandezza.* 125. *Nè registrare protesti di lettere di cambio se non sono loro presentati in buona forma* 139. *Nè dar patenti a quelli i registri de' quali devono esser bollati, e se non sono i detti registri presentati in buona forma.* ivi. *Sono autorizzati a ritenere gli effetti che trovano in contravvenzione alle leggi del Bollo.* 143. *Procedure su tal proposito* ivi.

Reggenti: *i loro libro e registri devono essere tutti bollati.* 129.

Registri, *che possono far fede in giustizia, ugualmente che i loro estratti e copie sono soggetti al Bollo.* 129. *Quali ne siano esenti* 133. e seg. *Nessun Giudice, o uffiziale può contrassegnare e firmare verun registro se i foglj non so-*

ro affari, devono essere in carta bollata conforme all' articolo 22. della legge 4. novembre 1798.

„ Tutti i mercanti, senza distinzione, „ tanto all' ingrosso che a minuto, es- „ sendo obbligati dal regolamento del „ 1673. a tenere i loro libri e registri, „ non possono dispensarsi di presentarli „ ai ricevitori dei registri, per ottenere „ le loro patenti, a norma di quanto è „ prescritto nell'artic. 25. della legge 4. „ novembre 1798. come sopra. „ (Decisione del Ministro delle finanze in data de'24. nevoso anno 7.) 14. gennajo 1799.

Stabilimenti particolari: *i loro registri, e libri devono essere bollati*. 129.

Stabilimenti pubblici: *i loro registri e libri sono esenti dal Bollo*. 128.

Soscrizioni private *devono essere in carta bollata*. 127. *Pene in caso di contravenzione*. 140. e seg.

T

Titolo: *ogni atto e scrittura, che può formare un titolo, deve essere in carta bollata*. 128.

Travagli *o lavori*: *quelli che ne prendono le imprese devono fare i loro conti e tenere i libri muniti in ogni pagina col Bollo*. 158.

Tribunali: *loro atti, sentenze, giudicati, estratti, e copie devono essere bollati*. 126. e seg. *I loro registri ne sono esenti*. 133. e seg. *Tutti i sigilli, ed impronti de' nuovi Bolli devono essere in essi depositati*. 147.

U

Uscieri: *loro atti e copie devono essere muniti del Bollo.* 128. *Non possono impiegare altri fogli bollati che quelli de' proprj dipartimenti.* 134. e seg. *Pene contro di essi pronunziate.* 141. *Devono impiegar carta di 25. centesimi di dimensione.* 122.

Uomini di legge, e *difensori officiosi sono tenuti a servirsi sempre per i loro scritti della carta bollata.* 127. *Anche nelle consulte, suppliche e memoriali firmati da loro.* ivi. *Non possono far uso di altra carta che di quelle che si distribuiscono dalle Amministrazioni.* 135. *Pene a cui vanno sottoposti.* 141.

V

Vacazioni, *o atti di tal natura da non poter essere terminati tutti in una volta, e fa d'uopo riassumerli in varie riprese, non possono continuarsi su medesimi fogli.* 137. e seg.

carta bollata in tutti i loro atti e scritture, 126. 127. e seg.

B

Banchieri: *i loro registri devono essere bollati, ed anche le loro scritture*. 129. 130.

Biglietti di obbligazioni, *lettere di cambio, effetti commerciabili ec. sono soggetti al Bollo*. 129. 130. *Provenienti dai paesi esteri in qual caso vi sono soggetti*. 129. 130. *Tariffa del prezzo de' biglietti e lettere di cambio*. 123. e seg.

Biglietti *d' epoca sono esenti dal Bollo* 131.

Brevetti *su qual carta devono esser rilasciati*. 156. e seg.

Bollo: *su quali foglj, e carte è stabilita questa contribuzione in vantaggio del pubblico erario*. 117. *E' di due sorte; la prima a misura della grandezza della carta; la seconda a ragione delle somme che vi devono essere espresse*. 118. *Vi sono de' Bolli particolari di diverse specie*. 120. ec. *Diritto del Bollo a ragio-*

ne della carta. 122. *Indicazione degli atti che non vi sono soggetti.* 131. 132. e seg. *Non si può far uso in un dipartimento di altra carta fuori di quella impressa co' Bolli prescritti per la medesima.* 134. 135 *Nessuno ha facoltà di far uso di altra carta fuori di quella dispensata dalle Amministrazioni.* 135. *A quali persone è accordata.* 135. *L'impronta del Bollo non deve esser coperta dallo scritto.* 137. *Pene comminate dalla legge del Bollo.* 140. 141. *Nuova legge o appendice alla legge del Bollo.* 148. 149. ec. *Bolli nuovi per gli affissi, giornali e gazzette.* 151. *Soppressione degli opificj del Bollo.* 145. *Leggenda o parole intorno a' nuovi Bolli.* 120.

C

Cancellieri de' Giudici di pace ec. *Tutti i loro atti soggetti al Bollo.* 126.

Carte da gioco *devono essere bollate.* 149.

Cataloghi di libri *sono esenti dal Bollo.* 152.

Certificati: *in quali casi sono esenti dal Bollo.* 133.

Certificati o fedi di povertà: *sono esenti dal Bollo* 133.

Commissarj del Governo: *loro atti particolari, copie, esemplari, estratti e spedizioni devono essee bollati.* 126. 127.

Commissarj: *loro registri devono essere bollati.* 127.

Compagnie e società *di azionarj: i loro registri e libri devono essere tutti bollati.* 129.

Conti: *in quali casi sono esenti dal Bollo.* 132.

Conciliazione *uffizj: i loro atti e copie devono esser bollate.* 126.

Congedi militari *sono esenti dal Bollo.* 133. *Contravvenzioni alle leggi sul Bollo: quali pene sieno contro di esse stabilite.* 140. 141.

Corpo legislativo: *i suoi atti sono esenti dal Bollo.* 131. *Anche tutte le petizioni che gli sono presentate.* 133.

D

Decisioni diverse *su diverse questioni relative al Bollo*. 154. 155. ec.

Decreti delle pubbliche amministrazioni *in quali casi sono soggetti al Bollo; in quali casi no*. 126. ec. 131. ec.

Deliberazioni delle Autorità costituite; *loro atti soggetti al registro, e che si rilasciano a chi ne fa istanza, devono esser bollati*: 127. *Alcune volte ne sono esenti*. 131. *Ma i libri e registri devono esser bollati*. 128. ec. *Esse sole hanno il diritto d'impiegare altra carta fuori di quella che si vende dall'amministrazione*. 135.

Direttori d'imprese: *i loro libri sono soggetti al Bollo*. 129.

Difensori officiosi: *i loro atti e scritture, come pure le copie che se ne fanno, hanno da essere scritte in carta bollata*. 127. *come pure tutte le consulte e memorie*. ivi. *Non possono impiegare altra carta bollata che quella che si vende dall'amministrazione*. 133. 135. *Pene a cui sono sottoposti in caso di contravvenzione*. 140.

Vendita di carta bollata: *pene comminate contro chi la spacciasse senza commissione delle Aamministrazioni.* 141 142.

Vidit, o il Vidimato, *in quali casi ha luogo negli effetti di commercio.* 125.

Fine dell' Indice della Legge del Bollo.

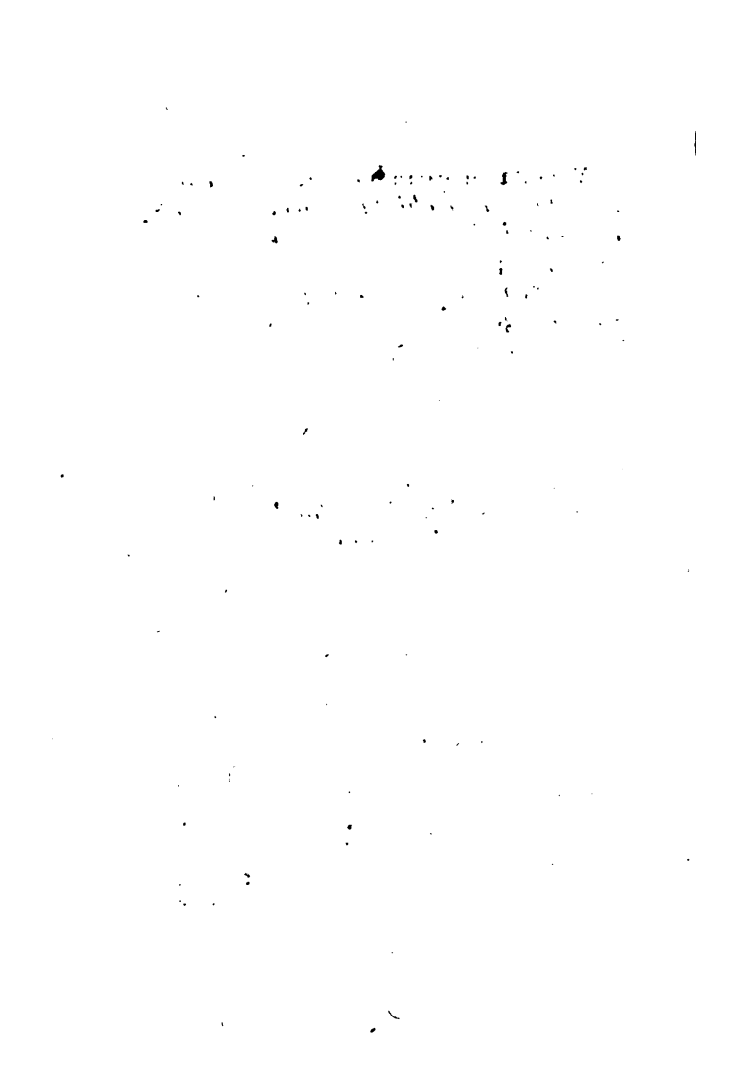

REGOLAMENTO

Della maniera di esazione dei Dazj di Gabella su i Contratti.

Il Consiglier di Stato, Comandante della Legione d' Onore, Cavaliere della Corona di Ferro, Intendente del Tesoro pubblico nei Dipartimenti al di quà delle Alpi, Amministratore Generale della Toscana.

Visti i diversi, Statuti, e Regolamenti relativi alla contribuzione della Gabella su i Contratti.

Visto il Decreto Imperiale dei 18 Febbrajo 1808, di cui l' Articolo 4 prescrive, che sarà organizzata in Toscana la registrazione, quanto al personale, come lo è in Francia, in direzioni per ciascuno Dipartimento ec.;

Considerando, che l' esecuzione di

detto articolo comanda imperiosamente dei cangiamenti nella imposizione conosciuta sotto il nome di *Gabella dei Contratti*;

Che sarebbe impossibile nello stato attuale delle cose di far concordare il sistema presente coi principj della organizzazione francese, quanto al personale, che dee essere stabilito;

Che per porre in armonia i due sistemi, fa d' uopo resecare o modificare quello esistente in Toscana, rapporto alla manutenzione e alla contabilità, e a tutto ciò che sarebbe incoerente col sistema francese; che non vien nulla innovato riguardo al sistema della imposizione attuale relativa alla quota dei dazj, e alla loro applicazione ai contratti, ma solamente circa al modo di esigergli, al metodo dei registri, e al rendimento di conti, che debbono essere necessariamente corretti, per giungere alla esecuzione dell' Articolo 4 del Decreto dei 18. Febbrajo.

Considerando, che le obbligazioni imposte ai Notari non debbon aver nulla di malagevole per essi, e ch' esse sono

dall' altra banda una incombenza della loro professione;

Che l'abolizione delle proroghe accordate pei pagamenti assicura una riscossione più rapida, e disimpegna da una infinità di ostacoli, che imbarazzavano l' andamento dell' antica amministrazione;

Che le parti contraenti, prima di passare al contratto, debbono essere in stato di pagare i dazj, che ne derivano;

Finalmente che non si tratta di una anticipazione, ma del saldo d' un debito scaduto ed esigibile;

Considerando, che dee esser fatta una eccezione relativamente ai dazj sopra i legati e successioni, perchè in tal parte non sono incompatibili col sistema nuovo di conservazione adottato;

Considerando, che la soppressione delle esenzioni accordate a differenti paesi, e stabilimenti o individui è un ritorno alla eguaglianza, che dee esser la base d' ogni sistema d' imposizioni;

Che la maggior parte delle cause, che aveano determinato cotali esenzioni, non sussistono altrimenti; che gl' individui

che ne godevano, debbono essere ricondotti sotto l' impero della legge generale;

Finalmente che l' esenzioni sono incompatibili coll' esecuzione del Codice Napoleone, che ha di già, e in vigore di una disposizione generale, assoggettato al bollo pelle formalità ipotecarie le Comunità ch' erano esenti da ciò, e in vigore di disposizioni parimente generali ordina nell' articolo 1000 la registrazione dei testamenti, fatti in paese straniero, e nell' articolo 1016 quella dei legati, d' onde ne resulta, che il sistema della registrazione entra necessariamente e generalmente in quello del Codice;

Considerando, che il ristabilimento delle pene pecuniarie pronunziate dagli antichi Statuti e cadute in disuso, non è una innovazione, ma bensì un ritorno all' ordine;

Considerando finalmente, che la nuova organizzazione giudiciaria necessita delle nuove forme pella introduzione, e pella formazione delle istanze relative alla esazione, e che queste sorti d' istanze debbono essere spogliate di tutte le

formalità, che incagliano qualche volta l'andamento degli affari ordinarj,

DECRETA quanto segue;

ARTICOLO I.

I dazj conosciuti sotto la denominazione di *Gabella dei Contratti* avranno in avvenire il nome di *Dazj di Registrazione*,

ART. II.

Non viene innovato nulla circa alla quota di detti dazj, alla natura dei contratti, atti, e mutazioni, che vi sono sottoposti, nè circa alla maniera di applicazione dei medesimi dazj ai detti contratti, atti, e mutazioni.

ART. III.

L'esazione del dazio sarà proporzionata alle somme e valori, di 25 lire in 25 lire esclusivamente e senza frazioni, di modo che l'eccedente sarà trascurato nella liquidazione del dazio, senza tutta-

volta che in verun caso possa essere il dazio minore di tredici soldi e quattro danari.

ART. IV.

Se le somme e valori non sono determinati in un atto o contratto, le parti contraenti saranno tenute a supplirvi, prima della registrazione, con dichiarazione di stime autenticata, e firmata in piè dell' atto, tanto da esse, quanto dal Notaro: se i contraenti non sanno scrivere, ne sarà fatta menzione, e basterà la firma del Notaro.

La stessa dichiarazione dovrà esser fatta dai contraenti in piè degli Atti con firma particolare, quando eglino non dichiareranno le somme e valori determinati.

Se la dichiarazione comparisce fraudolenta l' Amministrazione potrà esigere una perizia, purchè ne faccia essa la istanza dentro l'anno, contando dal giorno della registrazione del contratto.

ART. V.

Le dilazioni per presentare gli Atti pubblici e privati alla Registrazione, rimangon l'istesse che quelle dichiarate dagli Statuti e Regolamenti che sono attualmente in vigore: è fissato l'istesso pelle dichiarazioni, che gli eredi, donatarj o legatarj dovranno rimettere dei Beni toccati loro in sorte, o trasmessi per morte.

ART. VI.

I Notari non potranno presentare i loro atti alla Registrazione, che agli Ufizj, nel circondario dei quali essi riseggono.

Gli Atti con firma privata e gli atti fatti in paese estero potranno esser registrati in tutti gli Ufizj indistintamente, ad eccezione di quelli che riguardano mutazione d'immobili in proprietà o usufrutto: essi saranno sottoposti alla tariffa seguitata nell'Ufizio, in cui saranno presentati.

Le mutazioni di proprietà o d'usufrutto d'immobili, sia per morte, sia per At-

ti fatti in paese estero, sia per Atti con firma privata, o per convenzioni verbali, saranno registrati all'Ufizio in cui son situati i Beni: dovranno esser fatte più dichiarazioni, se i Beni componenti una medesima eredità si trovano situati nel circondario di diversi Ufizj.

ART. VII.

I dazj degli Atti e Contratti saranno pagati avanti la registrazione secondo le tasse e quote regolate dagli statuti, che dirigono la *Gabella dei Contratti*.

Niuno potrà diminuirne o differirne il pagamento sotto pretesto di contestazioni sulla quota, nè per qualunque altro motivo che fosse, bene inteso ch'egli possa intentare azione sulla restituzione, se vi ha luogo.

ART. VIII.

I dazj degli Atti da registrarsi saranno pagati nell' appresso guisa:

Dai Notari, per gli Atti da essi compilati:

Dai contraenti, per gli Atti con firma privata, e per quelli fatti in paese estero, ch' essi dovranno far registrare:

Dagli Eredi, Legatari, Donatarj ed Esecutori Testamentarj, per i testamenti, e altri atti di liberalità in causa di morte, come pure per i dazj resultanti dalle Dichiarazioni delle Mutazioni per morte.

ART. IX.

Nullostante, se posteriormente alla fatta esazione vi è luogo a ripetere un supplemento di dazio, esso sarà sollecitato direttamente contro le parti contraenti.

ART. X.

I Notari avranno la facoltà di portare all' Ufizio della Registrazione i loro registri o protocolli, o una copia ch' eglino attesteranno esser vera per mezzo della loro firma, o un' analisi ben circostanziata, nella quale saranno espresse le somme e valori in iscritto e non in cifre

numeriche. La detta analisi sarà egualmente autenticata e firmata da essi.

ART. XI.

I Notari terranno dei repertorj a colonne e di carta bollata, su i quali scriveranno giorno per giorno, senza nulla di bianco, nè *interlineazione*, e per ordine di numero tutti gli Atti e Contratti, che riceveranno, e che a tenore degli Statuti e Regolamenti sono sottoposti alla Gabella, (presentemente *Dazio di Registrazione*) sotto pena di 10. lire di multa per ogni omissione.

ART. XII.

Ogni articolo del Repertorio conterrà. 1.° Il Numero. 2°. La Data dell'Atto. 3.° La natura del medesimo. 4.° I nomi e pronomi dei contraenti, e il loro domicilio. 5.° La indicazione dei Beni, la loro situazione, e il loro prezzo. 6.° La relazione della registrazione sotto la stessa pena, mancando, di 10. lire di multa.

ART. XIII.

Saranno tenuti a presentare ogni trimestre questo repertorio, e loro registri o protocolli ai Ricevitori della Registrazione di loro residenza, che vi poranno il visto.

Questa presentazione avrà luogo ogni anno nei primi venti giorni di ciascuno dei mesi di gennaio, aprile, luglio, e ottobre, sotto pena di 50. lire di multa.

I Ricevitori stenderanno in piè degli atti, di cui l'originale non fosse stato presentato, la relazione della Registrazione, e si assicureranno della esattezza delle copie o analisi prodotte dal Notaro nel corso del trimestre.

ART. XIV.

I Notari, e tutti gli altri Depositari pubblici non potranno ricusare ai delegati delle amministrazioni la comunicazione dei loro registri, protocolli, atti e documenti, tutte le volte che la richiederanno sotto pena di 50. lire di multa pella ripulsa comprovata dal *processo verbale*

del delegato: il quale dimanderà immediatamente un ordine del Giudice, per costringere il Depositario alla presentazione dei detti documenti.

ART. XV.

Conformemente a quanto è stato prescritto di sopra nell' Art. VII., non potrà essere accordata veruna dilazione pel pagamento dei dazj dovuti per gli atti e contratti, qualunque sia la somma a cui i suddetti dazj ammontino; ogni ricevitore o delegato che si permettesse il sospenderne o far sospendere la riscossione, ne diverrà responsabile personalmente.

ART. XVI.

Le disposizioni degli Art. VII. e XV. antecedenti non sono in niun conto applicabili ai dazj, che dovranno pagare gli eredi, legatari, o donatari per causa delle mutazioni, per morte, dei beni, dei quali essi saranno nel caso d'entrare al possesso, purchè tuttavia i dazj, di cui si tratta, eccedano la somma 20. lire.

ART. XVII.

Quando un erede, legatario o donatario, per causa di morte, dovrà pagare un dazio superiore a 20. lire, e che vorrà valersi della facoltà di ottenere una dilazione, egli dovrà presentare dentro gli otto giorni dopo la sua dichiarazione una istanza al Direttore della registrazione del suo dipartimento; questi la parteciperà ai Ricevitori della situazione dei beni, che si manifesteranno per l'esatte dichiarazioni fatte dagli eredi, legatari, o donatarj postulanti, e in seguito delle osservazioni prodotte dai Ricevitori, il Direttore avrà la facoltà di accordare una dilazione, che non potrà oltrepassare un anno, contando dal giorno della morte di quello, della cui successione si tratterà.

ART. XVIII.

Per poter profittare delle dilazioni, che gli vengono accordate, il debitore dovrà pagare in contanti un decimo almeno dei dazj resultanti della sua dichia-

razione, e sottoscrivere una obbligazione di pagare il restante nelle epoche, che saranno state determinate dal Direttore.

Nel caso di ritardo del pagamento alle scadenze, la dilazione concessa sarà revocata di pieno diritto, e sarà proceduto contro il debitore per il pagamento della totalità dei dazj, defalcati gli acconti ricevuti.

Se il debitore non sapesse scrivere, la obbligazione sarà firmata da due testimonj: egli vi apporrà di più il suo contrassegno ordinario.

ART. XIX.

Ogni privilegio, ogni esenzione qualunque dei dazj sulla *Gabella dei Contratti*, personali o locali, limitati o assoluti, a qualsivoglia titolo siano stati ottenuti, e a qualunque epoca rimontino, sono è rimangono revocati espressamente; in conseguenza tutti gli abitanti dei tre Dipartimenti della Tescana saranno sottoposti senza distinzione al pagamento dei dazj di detta gabella, chiamata presentemente *Dazio della Registrazione*.

ART. XX.

Non è innovato nulla circa le differenti tariffe, in coerenza delle quali erano riscossi i dazj, di cui si tratta, relativamente agli abitanti dei paesi, che non godevano della esenzione.

Rapporto agli abitanti dei paesi esenti, essi vi saranno sottoposti come appresso: Tutti quelli che si trovano nella estensione del Dipartimento di Firenze si confermeranno agli Statuti e tariffe della Gabella di Firenze; quelli del Dipartimento di Livorno, agli Statuti e tariffe della Gabella di Pisa; quelli del Dipartimento di Siena agli Statuti, e tariffe della Gabella di Siena.

ART. XXI.

La disposizione degli Statuti che dispensa il padre, la madre, il figlio, la figlia, il fratello, la sorella, ed altri parenti in un grado determinato, dal pagare i dazj di Gabella pella successione dei loro parenti respettivi, non è riguardata come disposizione che stabilisca un

privilegio o una esenzione: in conseguenza non potrà esigersi dagl' individui sunnominati alcuna dichiarazione, nè pagamento nei casi previsti dagli statuti.

ART. XXII.

Tutte le pene pecuniarie, decretate dagli Statuti e dai Regolamenti anteriori sulla Gabella dei Contratti per contravvenzioni d' ogni specie, e che non fossero state revocate da delle Leggi o Decreti posteriori, saranno continuate contro i Notari, Ufiziali pubblici e contro le parti che le incorreranno in avvenire, senza che possano contradirvi, allegando la dissuetudine, in cui son caduti su tal proposito i suddetti Statuti e Regolamenti.

ART. XXIII.

Il primo atto di procedura pella riscossione dei dazj di Registrazioni e pel pagamento delle pene e multe relative sarà un mandato coattivo: esso sarà ordinato dal Ricevitore o Delegato dell'

Amministrazione col visto e colla dichiarazione esecutoria del Giudice di Pace del Cantone, in cui è stabilito l' Ufizio, ed esso verrà notificato giuridicamente.

La esecuzione del mandato coattivo non potrà essere interrotta, che mediante una opposizione prodotta dal debitore, coll' allegazione dei motivi e coll' assegnazione a un dato giorno, d'avanti al Tribunale di prima istanza del Circondario. In tal caso l' opponente sarà tenuto a scegliersi domicilio nella Comunità, dove risiede il Tribunale.

Ogni opposizione che mancherà d'una sola delle condizioni menzionate di sopra, non potrà aver l' effetto di sospendere la procedura.

ART. XXIV.

La introduzione, e la informazione delle istanze avranno luogo d' avanti ai Tribunali di Prima Istanza del circondario dell' Uffizio: n' è interdetta la cognizione e la decisione a qualunque altra autorità costituita, o amministrativa.

La informazione si farà col mezzo di semplici memorie, notificate respettiva-

mente, senza che siavi bisogno del ministero di alcuno Avvocato, Procuratore o Difensore.

I Tribunali accorderanno, sia alle parti, sia ai Delegati dell' Amministrazione, che proseguiranno le istanze, la dilazione che domanderanno, per produrre le loro Scritture: queste dilazioni però dovranno essere determinate in modo, che le Sentenze siano pronunciate sempre dentro tre mesi al più tardi, contando dal giorno della introduzione delle istanze. Le sentenze saranno precedute da una Relazione fatta da uno dei Giudici nella pubblica udienza, e dalle conclusioni del Ministero pubblico; esse saranno senz' appello.

ART. XXV.

Tutte le disposizioni sopraddette avranno il loro effetto all' epoca del dì 1. Maggio 1808.

ART. XXVI.

Sarà provvisto dall' Amministratore Generale della Registrazione in Tosca-

na, e da dei regolamenti particolari, alla manutenzione interna degli Ufizj della Registrazione, al metodo dei Registri, alla compilazione degli Stati, e al rendimento dei Conti, come pure alle obbligazioni dei diversi Impiegati dell'Amministrazione, e ai loro rapporti tra loro medesimi.

ART. XXVII.

Sono mantenuti attualmente in vigore gli Statuti e i Regolamenti relativi alla Gabella dei Contratti, in tutto ciò che non è modificato o abrogato dalle disposizioni precedenti.

ART. XXVIII.

Il presente Decreto sarà stampato, e pubblicato: i Tribunali, e l'Amministrazione Generale della registrazione in Toscana sono incaricati della sua esecuzione, ciascuno in ciò che gli riguarda.

Fatto in Firenze li 14 Aprile 1808.

DAUCHY.

AMMINISTRAZIONE GENERALE DI TOSCANA.

Noi, Consiglier di Stato, Comandante della Legion d' Onore, Cavaliere della Corona di Ferro, Intendente del Tesoro pubblico dei Dipartimenti al di quà delle Alpi, Amministratore Generale della Toscana.

Visti gli articoli 4. e 5. del Decreto Imperiale dei 18. febbraio decorso sul modo d'organizzazione del personale della registrazione in Toscana;

Vista la legge pubblicata dalla già Regina Reggente d' Etruria dei 15. novembre 1804. che ordina lo stabilimento del dazio del bollo, e la tariffa, che vi è annessa.

Visti gli editti dei 23. gennaio, 18. luglio, e 2. agosto 1805. sull' istesso oggetto.

Visto il rescritto dei 14. maggio sul bollo delle carte da giuoco;

Visto parimente il Decreto d'organizzazione dei 7. del corrente, che ordina la soppressione dal dì 1. del prossimo maggio delle amministrazioni incaricate della riscossione delle gabelle dei contratti, del bollo, e altre;

Considerando, che è cosa urgente il porre in armonia le disposizioni delle leggi e regolamenti sul bollo che sono in vigore in Toscana, colla nuova organizzazione per il personale dell' amministrazione della registrazione e del bollo,

Che per giugnere a questo scopo sono indispensabili alcune misure di ordine, e modificazioni dell'antico sistema,

Che la più importante di tutte, come la più necessaria, è l' abolizione dei privilegi ed esenzioni dai dazj del bollo, che le leggi accordavano a certi paesi della Toscana.

Che queste esenzioni sono di già annullate, per tutto ciò che riguarda le formalità ipoiecarie, dal solo fatto della pub-

blicazione del Codice Napoleone, e che vi è luogo a pronunciarne una soppressione espressa e generale, per toglier di mezzo una disuguaglianza, che offende i diritti dei cittadini, ed è pregiudiciale al tesoro pubblico,

Decreta:

ARTICOLO I.

Le disposizioni tanto della legge dei 15. novembre 1804. quanto degli editti 23. gennaio, 18. luglio, e 2. agosto 1805 sono conservate in tutto ciò che concerne la natura e la quota del dazio del bollo.

L'esecuzione n'è affidata agl' Impiegati della registrazione indicati nell'articolo 4. del Decreto di organizzazione dei 7. del corrente.

ART. II.

Sono nonostante espressamente revocate le disposizioni dell'articolo 40. della legge dei 15. novembre 1804. e di tutte le altre leggi editti, regolamenti ec. che contengono esenzione dal bollo a favore

delle comunità della provincia inferiore di Siena, e dei paesi detti dei *Presidj*.

In conseguenza tutti i paesi sopra indicati, come pure tutti gli altri generalmente, in qualunque guisa facciano parte della Toscana, saranno sottoposti alle disposizioni delle leggi e regolamenti attualmente in vigore sul bollo dei registri, fogli e cartapecore di ogni natura, bollo straordinario, visto per il bollo, e bollo delle carte da giuoco, senza che si possa prevalersi di veruna esenzione o privilegio contrario.

ART. III.

I particolari conserveranno la facoltà di presentare al bollo i fogli bianchi e le cartapecore, di cui vorranno far uso, pagandone i dazi fissati dalla tariffa. Ma in tal caso il bollo in vece di essere applicato sul margine sinistro, lo sarà sul margine destro, per distinguere i fogli bianchi presentati al bollo da quelli venduti dal governo.

ART. IV.

Il Rescritto dei 24. maggio 1806. sul bollo delle carte da giuoco continuerà

ad avere la sua esecuzione; la quale viene addossata esclusivamante al Guarda-magazzino, e al ricevitore del bollo straordinario in Firenze fino a nuov'ordine.

ART. V.

I protocolli dei quali i notari debbono ogni anno provvedersi, saranno rimessi dall' Archivista generale al Guerda-magazzino di Firenze, che gli noterà di subito sul suo libro d'entrata del magazzino bianco, e successivamente dopo avergli fatti bollare su quello del magazzino nero.

Essi saranno consegnati ai notari per mezzo dei Ricevitori della Registrazione, che gli riceveranno dai Guarda-magazzini rispettivi nella stessa forma di spedizione di quella della carta bollata, e ne renderanno conto nella medesima maniera.

ART. VI.

Il dazio di cento lire fiorentine, che i mercanti sono autorizzati a pagare ogni anno in virtù dell' editto dei 23. gennajo 1805. in vece del dazio del bollo dei loro libri e registri di commercio, sarà riscos-

so dai Ricevitori del dazio del visto, ciascuno nel loro circondario.

ART. VII.

Il Ricevitore del bollo straordinario in Firenze è incaricato dell'incasso delle somme che possono esser dovute per la imposizione del 3. per 1000. creata dall'editto dei 28. febbrajo 1804. su i crediti e capitali esigibili tra i particolari. Egli ne renderà conto come delle altre riscossioni con un articolo particolare.

ART. VIII.

Non sarà dovuto alcun dazio di dogana sia per la carta bianca destinata al bollo, sia per quella bollata e diretta ai magazzini e Uffizj di distribuzione della Toscana, sia finalmente per i registri, libri e stampe trasmesse ai medesimi magazzini e Uffizj.

La presentazione della polizza di carico del Guarda-magazzino del bollo agli Impiegati delle dogane servirà di lasciapassare alle balle contenenti i suddetti oggetti.

ART. IX.

Cominciando dal 1. del prossimo maggio, lo spaccio della carta bollata non potrà esser fatto, che dai Ricevitori dell' amministrazione della Registrazione, o da persone che ottenessero a tale affetto una commissione dell' Amministratore generale della Registrazione, sotto pena di 100. lire e della confiscazione della carta.

ART. X.

L'impronta attuale impiegata pel bollo straordinario negli Ufizj di Firenze e di Livorno servirà agli stessi oggetti in queste due Direzioni.

Il Direttore di Firenze è incaricato di farne incidere una simile pella Direzione di Siena.

Questo bollo sarà applicato in Firenze da un Bollatore alla presenza del Guarda-magazzino, a Livorno e a Siena dal Guarda-magazzino sull'attestato prodotto del pagamento fatto dalla parte alla cassa del Ricevitore del bollo straordinario.

ART. XI.

I bolli particolari esistenti negli Ufizj di Siena, Pisa, Pistoja, Arezzo, Volterra, Pontremoli, Pietra-Santa, e Barga rimangono soppressi.

Il visto pel bollo di tutti gli atti, e carte che ne sono suscettibili sarà dato sul foglio medesimo dal Ricevitore del bollo straordinario nei capi-luoghi di Direzione, e del Ricevitore della registrazione nei capi-luoghi di sotto-prefetture, come pure nelle altre città, e comunità, ove potranno essere stabiliti degli Ufizj in avvenire.

In conseguenza, la sera dei 30. aprile, questo Bollo particolare sarà rinchiuso in una scatola sigillata con cera tanto dal giudice e dall' ufficiale municipale del luogo, quanto dal distributore, e sarà rimandato al Direttore della Registrazione in Firenze, che lo farà spezzare tanto in sua presenza, che dal Guarda-Magazzino, e ne spedirà il processo verbale all' Amministrazione generale della Registrazione.

ART. XII.

I Prefetti de' Dipartimenti, i diversi Tribunali, l' Amministratore generale della Registrazione, e i Direttori delle

Dogane sono incaricati, ciascuno in ciò che gli riguarda, della esecuzione del presente Decreto, che sarà stampato e pubblicato.

Fatto in Firenze li 14. Aprile 1808.

DAUCHY.

AMMINSTRAZIONE GENERALE DI TOSCANA.

ARRETRATO DEI DAZJ

DELLE GABELLE DE'CONTRATTI

Il Consigliere di Stato Comandante della Legione d'Onore, Cavaliere della Corona di Ferro, Intendente del Tesoro Pubblico nei Dipartimenti al di quà delle Alpi, Amministratore Generale della Toscana.

Visto il Decreto dei 14. di questo mese, contenente diverse disposizioni relative alla riscossione dei dazj di Registrazione, in addietro *Gabella dei Contratti*, le quali non debbono avere il loro effetto che dal dì 1. del prossimo Maggio;

Considerando, che dopo aver disposto per l'avvenire tutto ciò che appartiene alla liquidazione e al pagamento dei dazj di Registrazione dei soli atti, contratti e successioni, egli è essenziale il provvedere ancora all' arretrato di questi medesimi dazj esistenti all' epoca del dì 1. maggio 1808.

Che i cangiamenti, modificazioni e soppressioni ordinate dal Decreto dei 14. di questo mese, non possono essere applicate agli atti di una data anteriore al 1. Maggio 1808, non dovendo le disposizioni, decreti e decisioni aver mai un effetto retroattivo;

Che si può nonostante, senza offendere questo principio, sottoperre alle disposizioni del Decreto dei 14. stante gli atti, e contratti di successioni, sfuggiti alla cognizione degl' Impiegati della gabella, e che in una nuova dilazione accordata

non fossero stati presentati alla Registrazione; la frode e la ostinazione non meritando verun riguardo;

Considerando, ch' è essenziale di prevenire le antidate tanto degli atti pubblicati, quanto di quelli con firma privata,

DECRETA:

ARTICOLO I.

L'Amministrazione della Registrazione in Toscana è incaricata della liquidazione e della riscossione di tutto l'arretrato dei dazj di gabella dei contratti.

ART II.

Queste liquidazioni e riscossione saranno affidate agli Uffizj della Registrazione delle città di Firenze, Pisa, Siena, e Pistoja solamente, e per la Gabella di S. Gimignano all' Ufizio stabilito nel capo luogo della Sottoprefettura, da cui dipende questa comunità.

ART. III.

L'arretrato è composto 1. di tutti gli articoli dei quali è stata rimessa la nota alla inaddietro *Camera dei Conti* di Fi-

renze, sia pel corrente del mese di gennajo decorso, sia per l'avanti, e che non saranne stati riscossi.

2. Degli articoli liquidati ed esigibili, che si trovano sopra i registri dei computisti della Gabella detti *Libri grandi* dei cinque ultimi anni, e la cui totalità, o una porzione, non ancora pagata.

3. Di quei liquidati e riportati sugli stessi libri, ma dei quali uno o più dei termini non sono ancora scaduti.

4. Di quelli non liquidati, e riportati sul Libro della Gabella, detto *Campione.*

5. Di quelli non presentati ancora alla Gabella, atteso che non è spirato ancora il termine delle dilazioni fissate per questa presentazione, allor quando saranno d'una data anteriore al dì 1. Maggio 1808.

6. Di quelli finalmente non presentati alla Gabella, e le cui dilazioni per questa presentazione sono spirate, o siano stati dichiarati dai contraenti, o scoperti dagl'Impiegati della Registrazione.

ART. IV.

Il liquidatore del debito arretrato in Toscana farà fare nelle carte della inad-

dietro Camera dei Conti, che gli sono state rimesse, la scelta di quelle relative ai dazj arretrati della Gabella dei contratti e le farà rimettere agl' Impiegati della Registrazione, che glie ne daranno un valido discarico in piè dell' inventario, che sarà compilato:

ART. V.

Gl' Impiegati della Registrazione faranno su i libri e registri della Gabella dei contratti, il transunto o spoglio di tutti gli articoli tanto liquidati che da liquidarsi su i quali vi sarebbe ancora da fare delle esazioni, e riporteranno questi spogli su dei nuovi sommarj tenuti a tale oggetto.

ART. VI.

La riscossione degli articoli liquidati ed esigibili, o la cui scadenza avrà luogo successivamente collo spirar delle dilazioni accordate al pagamento si farà con dei mezzi coattivi e secondo le forme prescritte pei dazj di Registrazione scaduti dopo il dì 1. Maggio 1808., dall' articolo 23. del Decreto dei 14. di

questo mese. Le istanze che potrebbero intervenire in vigore di questi articoli saranno continuate conformemente a quanto vien prescritto dall' articolo 24. del medesimo Decreto.

ART. VII.

La liquidazione degli articoli non ancor liquidati, sia che siano stati presentati alla inaddietro gabella, o nò, e quando anche le dilazioni per questa presentazione fossero spirate, purchè siano di una data anteriore al dì 1. Maggio 1808. avrà luogo nelle forme prescritte dagli antichi statuti, e regolamenti per tutto ciò, che non dipende dalla conservazione interna, e dal metodo di tenere i registri, e i sommarj.

Potranno essere accordate delle dilazioni per il pagamento, salva l' eccezione enunciata nell' art. 9. seguente.

ART. VIII.

Ogni Notaro o particolare, che nello spazio di due mesi, cominciando dal dì primo del prossimo Maggio presenterà alla Registrazione un contratto pubblico,

o un atto, con firma privata o che dichiarerà una successione sottoposta ai dazj di gabella, e non presentati o dichiarati nelle dilazioni, sarà ammesso a godere del benefizio dell'articolo 7. antecedente, e sarà inoltre graziato di tutte le multe e dazj che vi posano, e che avrebbe potuto incorrere.

ART. IX.

Ogni Notaro, o particolare, che avesse sottratto un contratto, atto con firma privata, o successione, al pagamento dei dazj di gabelle, e non avesse profittato della dilazione accordata dall' articolo 8. antecedente sarà sollecitato al pagamento dei dazj sottratti, e delle multe incorse, le quali saranno esigibili per l'intiero, e senza che gli possa essere accordata veruna dilazione per il pagamento.

ART. X.

Tutti i registri o protocolli dei Notari della Toscana, tanto di quelli domiciliati nei paesi sottoposti alla gabella dei contratti, quanto di quelli domiciliati nei paesi che n'erano esenti, saranno

chiusi il dì 1. del prossimo Maggio e senza spesa con un visto apposto sotto l'ultimo atto o contratto da un Impiegato dell' amministrazione della Registrazione nelle città, capi luoghi di Prefetture o di Sotto-prefetture, o da un Magistrato di giustizia in tutte le altre città o paesi. Questa chiusa indicherà la natura dell' ultimo contratto, la sua data e i nomi delle parti contraenti. Vi sarà massa la data, e la firma del giudice, o dell' impiegato della Registrazione.

I Notari saranno a tale effetto tenuti a presentare i loro registri o protocolli o all' ufizio degl' impiegati della Registrazione, o al domicilio dei giudici.

ART. XI.

I Notari che nella dilazione prescritta non avranno punto sodisfatto, in ciò che gli riguarda, al surriferito articolo 10. saranno condannati alla multa di 50. franchi, e saranno sospesi dalle loro funzioni.

ART. XII.

Gli atti fatti con firma privata della specie di quelli sottoposti ai dazj di gabella, ma che godevano di alcuna delle esenzioni prescritte dagli antichi regola-

menti, non saranno, qualunque sia la loro data, considerati, come fatti anteriormente al dì 1. Maggio 1808., e come tali dovendo conservare il privilegio dell' Esenzione, fintantochè non avranno acquistato una data determinata per la morte d'una delle parti contraenti, e sottoscritte, o per la loro menzione in un atto pubblico avanti la detta epoca, e fintantochè ancora in mancanza di qualcuna di queste circostanze essi fossero presentati alla Registrazione avanti al dì 1. del pressimo Luglio.

In questo ultimo caso la formalità della Registrazione sarà adempita *gratis*.

ART. XIII.

I Prefetti, i Tribunali, l' Amministratore generale della Registrazione in Toscana, sono incaricati ciascuno in ciò che gli riguarda, della esecuzione del presente Decreto, che sarà stampato e pubblicato.

In Firenze li 20. Aprile 1808.

DAUCHY.

CODICE

DEI

NOTARI

TOMO SECONDO.

LIVORNO
PRESSO TOMMASO MASI E COMP.ª
MDCCCVIII.

AI NOTARI DI ETRURIA

L' EDITORE.

Ecco appagate le vostre continue richieste colla pubblicazione di un formulario degli Atti più usitati. Credo che non vi sarà discaro il vederlo unito ad alcune osservazioni tratte specialmente dal Testo della Legge. Questo lavoro, che non è, nè può essere compito, perchè fatto nel momento stesso della impressione, vi servirà almeno di ajuto, e darà al pubblico un attestato del mio zelo, e del desiderio, che ho di essere in qualche modo utile alla Patria.

OSSERVAZIONI PRELIMINARI.

§. I.

Forma dei Contratti.

Il prezzo della prova testimoniale ha sofferto una vistosa alterazione nel nuovo sistema Legislativo. Essa per regola generale non si ammette, se non esiste un principio di prova in iscritto, o se non è resa ragionevolmente valutabile dal concorso di indizj, e presunzioni imponenti.

Questo principio conosciuto in Francia anche avanti il rovescio dell' antico Regime, e che l'immoralità del secolo ha fatto riguardare come indispensabile, non è stato dimenticato dai Giureconsulti Compilatori del Codice Napoleone nella materia dei contratti. Qualunque obbligazione, il cui oggetto ecceda il valore di cento cinquanta lire Italiane, dee ridursi in scrittura, e non è ammessa alcuna prova per mezzo di testimonj tanto contro,

che in aggiunta al contenuto negli atti, nè sopra ciò che si pretendesse essere stato detto avanti, contemporaneamente, o posteriormente, ancorchè si trattasse di una somma minore della enunciata, salve le Leggi relative al Commercio (1).

Non è già che i contratti non possano più farsi verbalmente, come pare che abbia opinato uno Scrittore moderno, e che, per esempio, la compra e vendita non venga posta in essere dal solo consenso delle parti. La scrittura non è in genere di essenza delle obbligazioni. Essa è il mezzo di provarne l'esistenza, e rendesi inutile se i contraenti ne convengono. Abbiam detto in genere, perchè il Sovrano Legislatore ha notato la necessità della scrittura in alcuni contratti, come sarebbe nella transazione (2), nella assicurazione (3), e nella anticresi (4).

La regola superiormente stabilita rapporto alla prova de' contratti è soggetta a due sole eccezioni. La prima ha luogo

(1) Cod. art. 1341.
(2) Art. 2044.
(3) Cod. di Commercio art. 143.
(4) *Art. 2085.*

quando esiste un principio di prova in iscritto, e si reputa tale ogni atto ridotto in iscrittura proveniente da quello, contro de quale si propone la domanda, e che rende verosimile il fatto allegato. Si verifica la seconda eccezione in tutti i casi, in cui o per la natura, o per la circostanza della obbligazione non fu possibile al creditore di munirsi di una prova scritta del impegno, che è stato contratto verso di lui; ed allorchè un caso fortuito imprevisto lo ha spogliato del documento (1).

E' dunque necessario, all' oggetto di costituirne stabilmente la prova, che ogni contrattazione eccedente il valore indicato si riduca in iscritto, e ciò o per mezzo di atto pubblico, ed autentico, o per mezzo di atto privato.

L' atto autentico è quello ricevuto dai Notari colle solennità determinate da Legi particolari (2). Esso continua ad avere nella Giurisprudenza Francese il privilegio della esecuzione egualmente che i Giudicati di un Tribunale (3) e

(1 Art. 347. 1348
(2 Art. 1317.
(3)Legge del 25. Vent. an. 12. art. 19.

qualche volta è di essenza dell'atto, come nelle donazioni tra i vivi (1), nelle convenzioni matrimoniali (2), e nelle ocietà commerciali anonime (3).

La scrittura privata è semplicemente firmata dalle parti contraenti. Contenendo delle convenzioni reciproche, o *sinallagmatiche* abbisogna per la di lei validità che sia fatta in altrettanti originali, quante sono le parti, che vi hanno un interesse separato, giacchè basta un solo originale per tutte le persone che hanno un medesimo interesse; e che in ciascuno originale sia dichiarato quanti duplicati ne sono stati fatti. Di più, se contiene l'obbligazione di un solo verso di un altro a pagargli una somma di danaro o a dargli altra cosa valutabile, il promissore deve scrivere l'atto per intiero o almeno unire alla sottoscrizione un *buono*, ovvero un *approvato* indicante on in cifre numeriche, ma per esteso in caratteri, la somma, o la quantità della cosa. Le obbligazioni dei mercanti, ati-

(1) Art. 931.
(2) Art. 1394.
(3) Cod. di Commercio art. 40.

giani, lavoratori, vignajoli, giornalieri, e servitori sono esenti dalla solennità del *buono* (1).

Si osservi inoltre che la scrittura privata non merita fede in Giudizio prima della recognizione fattane da quello, contro cui si produce, o della di lei verificazione in caso di negativa; e che la medesima non acquista una data determinata, e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno della registrazione, o della morte di colui, o di uno di quelli, che l'hanno sottoscritta, o dal giorno, in cui ne resti comprovata la sostanza da atti stesi da Ufficiali Pubblici (2). Quindi ognuno dovrà essere ben cauto di supplire alla solennità della registrazione subito dopo la celebrazione dell'atto privato, e di citare il debitore in Giudizio all'oggetto di ottenerne la recognizione.

Domandasi se sia valida l'obbligazione di un promissore, che non sapendo scrivere, fa firmare in suo nome l'atto da terza persona, contrapponendo a questa

(1) Art. 1325. 1326
(2) Art. 1322. 1323. 1328.

firma un segno di propria mano alla presenza di due, o più testimonj? Riflettendo alle massime stabilite nel Codice relativamente alle scritture private, ed alle prove testimoniali, sembra che lo scioglimento della questione debba essere negativo. Nel dubbio conviene attenersi al mezzo più certo, e questo è la riduzione di simili obbligazioni in un Istrumento Notariale. Tale opinione da altri pure adottata (1) avendo a suo favore la maggiore probabilità, e sicurezza, deve essere seguita da ogni prudente, almeno fino a tanto che l'esperienza, e i resultati delle Contese Giudiciali, i quali per ordinario indicano il vero più delle fredde speculazioni del gabinetto, non ci ammaestrino diversamente.

Conchiudasi pertanto, che per evitare le molte formalità richieste nelle scritture private, e per assicurarsi tranquillamente della plenaria efficacia delle contrattazioni, è sempre preferibile nel nuovo ordine di cose la loro riduzione in un atto pubblico, ed autentico.

(1) Avv. Vincenzio Pastore, Nuovo Codice dei contratti, Lib. 1. Tit. 1. Reg. 3.

§. II.

Contratti delle Donne.

I Romani, maestri universali in materia di Legislazione, conobbero i molti pericoli, cui gl' interessi delle donne potevano essere esposti. Furono perciò solleciti di adottare anche in ciò, che le riguarda, sebbene con qualche variazione, le leggi dell' Attica. Nel loro sistema le donne, ad eccezione delle Vergini di Vesta, e delle feconde di tre figli, dalla tutela *pupillare* comune con i maschi passavano sotto la *perpetua*, che non toglieva l' amministrazione dei beni, ma soltanto assoggettavale al consiglio del tutore, qualora si assumessero qualche obbligazione. Questa tutela continuava anche durante il matrimonio, se le nozze non erano state accompagnate dal rito solenne della convenzione *in manum*, o sia dal passaggio nella potestà maritale (1).

(1) *Heinec. Exercit. de marito tutore, et curatore uxoris legitimo, cap. 1.*

Giustiniano trovò già in oblivione la tutela perpetua delle donne, di cui fino dai tempi di Costantino era a poco a poco cessato l'uso (1). Secondo le celebri leggi con tanta utilità raccolte da quell'imperatore, e che formano l'opera la più compita del secolo VI. (2), le donne potevano amministrare, e disporre delle cose loro liberamente al pari degli uomini. Soltanto erano dichiarate nulle o per modo di eccezione, o per diritto, le mallevadorie da esse prestate (3), e fu loro

(1) *Heinec Ant Rom Lib* 1. *Tit.* 15. §. 24. *Terrasson Hist. de la Giurisprud. part.* 2. §. 7.

(2) Ved *Andres dell'origine, progressi, e stato attuale di ogni letteratura. lib. 3. cap 3.*

(3) Se l'obbligazione della donna resultava da un Istrumento Pubblico, era rescindibile per via di eccezione; se dipendeva da un atto privato era nulla *ipso jure. D. et Cod. ad Senatus consult. Velleian. L. Antiquæ 23 Cod eod Heinec. Pandect part 3. lib 16 tit 1. §. 201. Bohemer. Introduct in Jus Digest. lib 16 tit 1 §. 24.* Convengono i cúlti che l'obbligazione a favore del marito fosse indistintamente nulla *ipso jure. Heinec. e Böhmer. ibid. Cothman Resp. 48. num. 3. vol 5. Brunneman. alla Auth si qua mulier. Cod. eod. num. 2.,* e che non bastas-

proibito di acconsentire alla alienazione, ed oppignorazione dei beni dotali (1), l' obbligazione della metà dei quali si è veduta in seguito dopo il Tesauro ammessa nel Foro per cause giuste, ed utili (2).

Inondata l' Italiá dopo la decadenza dell' Impero Romano dai Popoli del Settentrione, dovendone adottare gli usi e le leggi, le donne restarono soggette al tutore chiamato *Mondualdo, Munualdo*, o *Monivaldo*, che significa Difensore, senza del quale non potevano validamente obbligarsi. Il Re Liutprando per maggior cautela, oltre il consenso del Mondualdo, volle per le alienazioni dei beni quello del Consiglio di Famiglia com-

se la renunzia al Vellejano ammessa in tutti gli altri casi dal voto concorde dei Pratici, e dalla più comune opinione dei Teorici contro quella del sottilissimo *Vinnio Quæst. Select. lib. 1. cap. 48.*

(1) *princ. Inst. Quib. alien. lic. vel non, L. Unic* §. *Et cum Lex. 15 Cod De rei uxor. action., Voet, Heinec. D. lib. 23. tit. 5. in princip.*

(2) *Florentina Obligationis Mulieris del 9. Settembre 1746. av. Bizzarrini art. 3.*

posto di due, o tre dei più prossimi parenti (1).

Allorchè nel secolo x. (2), dopo la concessione data all' Italia da Ottone Magno

(1) *Vid. Muratori Ant. Ital. Dissert. 20. de Actibus Mulierum.* Dunque il Consiglio di Famiglia fu in uso anche in altri tempi. In Roma la moglie colpevole di violata fede veniva giudicata dal marito, e dai parenti radunati » Maritus Judex, et Vin» dex CUM COGNATIS cognoscito » *lib. 23. Cod. Papirian.* Un Consiglio Famigliare deliberava intorno al collocamento in matrimonio delle nubili, e delle vedove minori di venticinque anni. *L. Cum de nuptiis 1., L Viduæ 18. Cod De Nupt.* E nel caso di più competitori » Si puella cultu vere» cundiæ propriam noluerit voluntatem de» promere, CORAM. POSITIS. PROPINQUIS. » JUDICI. DELIBERARE. PERMISSUM. EST. » cui melius adulta societur » *L In conjunctione 20. Cod. eod.* Queste leggi sfuggirono alla mente di un celebre moderno Giureconsulto Francese, allorchè disse, e pubblicò colle stampe, che i Romani non conoscevano i Consigli di Famiglia.

(2) Verri *de ort. et progres. Jur. Mediolanen.* contro il Proposto Muratori, che porta l'epoca dell' introduzione degli Statuti in Italia al secolo XII. dopo la pace di Costanza. *Ant. Italic. Dissert. 22.*

di regolarsi con quelle leggi che più avesse gradito, le principali Città, seguite poi senza freno, e senza consiglio, dalle più piccole Borgate, compilarono le Municipali Costituzioni, la solennità dell'assistenza del Mondualdo, o Tutore, fu quasi universalmente adottata.

E quando, scosso in parte il giogo pesante della altrui Dominazione, Firenze ancora vidde sorgere nel suo seno illustri compilatori di Patrii statuti, fu proibito alle donne di obbligarsi senza l'intervento del Mondualdo, nominato dal Giudice, ed in seguito del Decreto giudiciale in luogo di Mondualdo dopo la cognizione presa dal Giudice stesso della giustizia, congruità, ed utilità dei contratti secondo i respettivi casi.

Tale è la Giurisprudenza, che ci ha fin qui regolati. La nullità delle obbligazioni emesse dalle donne in qualunque epoca della loro vita, era l'effetto indispensabile della omissione del Mondualdo (1).

(1) *Stat. Fior, Rub. 112. e 115., Legge del 30. Luglio 1568., e l'altra del 12. Agosto 1678. §. 19*

Una rimarchevole innovazione viene adesso a soffrire questa parte interessante della nostra Scienza. I Redattori del Codice hanno conosciuto quelle medesime cagioni convalidate dalla giornaliera esperienza, per le quali le più colte Nazioni antiche, e moderne pensarono a soccorrere, e dirigere la donna in mezzo ai perigli, che sempre sovrastano alla di lei fragile esistenza, comunque matura di anni, pura di costumi, e ricca di ogni maniera di virtù (1). Nullatlimeno i resultati sono stati diversi. La donna pervenuta all'età maggiore, cioè di anni ventuno compiti, equiparasi per diritto Francese ai maschj. Ella può contrattare liberamente senza bisogno di alcuna solennità.

Questo principio costante nello stato nubile, e nella vedovanza, cessa durante il matrimonio. Tutto allora è soggetto al capo della famiglia, che è il marito. La donna passa sotto la di lui potestà, e sof-

(1) Ved. il Discorso proferito al Corpo Legislativo dal Sig. Lahary sul *tit. 19. lib. tre del Cod.*

fre in certo modo una diminuzione di stato. Mentre pure che sia, o debba considerarsi in grado di poter vedere, e calcolar meglio le cose, essa non ha il diritto di contrattare, ancorchè non viva in comunione di beni, senza che il marito concorra all'atto, o presti il suo consenso in iscritto. Lo stesso ha luogo anche quando la donna ha espressamente stipulato nel contratto matrimoniale, o ha giudicialmente ottenuto, per la vergenza del marito alla inopia la separazione dei beni, la quale non produce che la sola facoltà nella donna medesima degli atti amministrativi, e conservatorj, del libero godimento delle sue rendite, e dell'alienazione dei mobili, ma non già degl'immobili, salvo però sempre l'obbligo di contribuire ai pesi del matrimonio (1); mentre nel sistema della comunione, e nel regime dotale *proprio*, ed *improprio*, l'amministrazione, e l'usufrutto appartengono al marito (2).

L'autorizzazione del marito deve essere *espressa*, e *speciale* per il contratto

(1) *Art. 217. 1448. 1449 1536 1537 1576.*
(2) *Art. 1421. 1428. 1530. 1531. 1549.*

che si stipula. L'autorizzazione generale, e assoluta derivante da qualunque contratto o anteriore, o durante il matrimonio, è di niun valore. Essa non può validamente operare, che la facoltà nella moglie della semplice amministrazione dei beni. Ogni obbligazione contratta dalla moglie col presidio di una autorizzazione illimitata è sottoposta alla eccezione della nullità (1).

Ma non sempre sarà il marito nella volontà, o nella potenza di autorizzare la moglie. La legge vi ha provvisto. Alla autorizzazione maritale supplisce quella del Giudice.

O la mancanza della autorizzazione deriva dalla volontà del marito; e la moglie può farlo citare direttamente al Tribunale di prima istanza del Circondario del domicilio comune, il quale può accordare, o negare la sua autorizzazione dopo che il marito sarà stato sentito, ov-

---

(1) Art. 223. 1538. Ved la Sentenza della Corte di Appello di Poitiers sotto il num. 53. tom. 6. nelle Decisioni raccolte da Boiveaux, e Loiseau ediz. di Milano, pag. 331.

vero legalmente chiamato alla camera del Consiglio (1).

O la mancanza di autorizzazione deriva dalmpotenza del marito per causa di assenza, di minorità, o di interdizione, o per la condanna ad una pena afflittiva, ed infamante, e durante la medesima; e la moglie impetra l'autorizzazione dal Giudice, al prudente arbitrio del quale ne è rilasciato l'accordo, o il rifiuto, senza che egli in tutti questi casi abbia bisogno di sentire, o chiamare il marito (2).

L'unico caso, in cui per il favore, che si è detto di accordare al commercio, tacciono le teorie della autorizzazione nelle obbligazioni muliebri, è quello della donna esercente pubblicamente la mercatura separatamente dal marito. Ella può allora obbligarsi liberamente per ciò che concerne il suo negozio, ipotecare, ed alienare i suoi beni; e la di lei obbligazione trae seco quella del marito, se vi è comunione tra essi, ritenuta per al-

(1) *Art. 219.*

(2) *Art. 221. 222. 224. Bernardi Cours de Droit civil liv. 7. chap. 1.*

tro la proibizione della alienazione nel regime dotale *proprio* (1).

La nullità dei contratti celebrati dalle donne senza l' opportuna autorizzazione non è assoluta, ma relativa. Esistono fino a tanto che non siano impugnati. Il diritto della opposizione appartiene esclusivamente al marito, alla moglie, o ai loro eredi (2).

Non dee sfuggire alla nostra attenzione, che la comunione di beni fra marito, e moglie non è tenuta ai debiti *mobiliari* contratti da questa prima del matrimonio, se non quando resultino da un atto autentico anteriore al medesimo, o che prima della stessa epoca abbiano acquistato una data certa o col registro, o per la morte di una, o più persone sottoscritte a tale atto. Si avverta di più che il creditore della moglie in virtù di un atto che non abbia una data certa anteriore al matri-

(1) *Art 220. 1426. Cod. di Com. art. 7.* Noi parliamo solamente dei contratti. Ma si avverta che la moglie abbisogna della autorizzazione anche per stare in giudizio, non escluso il caso del pubblico esercizio della mercatura. *Art. 215.*

(2) *Art. 225. 1125.*

monio, non può agire contro la medesima per il pagamento, che sulla nuda proprietà dei suoi immobili particolari (1). All'oggetto pertanto di ovviare a qualunque inconveniente, e di assicurare stabilmente i diritti di quelli, che contrattano colle donne nubili, o vedove, l'unica solennità, e cautela da osservarsi costantemente, è quella della celebrazione di tali contratti per mezzo di un Pubblico Instrumento.

§. III.

Contratti dei minori.

L'uomo ha bisogno dell'altrui direzione, e consiglio finchè l'età, e l'esperienza non abbiano sviluppato, ed illuminato il suo spirito. Il Legislatore ha dovuto occuparsene. Egli ha opinato che questo sviluppo regolarmente non si operi nella *minorità*, vale a dire fino al compimento dell'anno ventesimo primo (2).

(1) Art 1410.
(2) Art. 388.

A tale epoca presumendosi la cessazione dello stato di debolezza, cessa la necessità dell' ajuto. Allora l' uomo, e la donna divenuti *maggiori* entrano perfettamente nella società, e sono capaci di tutti gli atti della vita civile (1):

La minorità porta seco l'incapacità alle contrattazioni (2). Affinchè un minore contratti validamente è necessario il consenso del padre, e dopo la di lui morte della madre, oppure, in mancanza di ambi i genitori, del tutore nominato dal superstite fra essi, o di quello deputato dalla legge, o dal Consiglio di Famiglia (3).

Ma per rendere immuni simili obbligazioni dalla eccezione della nullità per parte del minore, (4) non basta sempre l'intervento di quelle persone, che sorvegliano alla educazione, ed agli interessi del medesimo. Il tutore, quando anche sia il padre, o la madre, non può prendere danaro a prestito per il minore, nè

(1) Art. 488.
(2) Art. 1124.
(3) Ved. Cod. tit. 10. lib. 1.
(4) Art. 1125.

alienare, ed ipotecare i di lui beni immobili senza l' autorizzazione del Consiglio di Famiglia omologata dal Tribunale di prima istanza. Di più: la vendita deve eseguirsi alla presenza del surrogato tutore all' Asta Pubblica, i cui atti debbono essere ricevuti da un membro del Tribunale, o da un Notaro a ciò deputato, dopo tre avvisi approvati, e sottoscritti dal Sindaco del Comune, da affiggersi ai luoghi soliti del Cantone in tre Domeniche consecutive (1). Quanto alla alienazione dei mobili si debbono osservare le medesime formalità (2).

L' autorizzazione del Consiglio Famigliare è altresì necessaria per l' accettazione, o ripudia, di un' eredità devoluta al minore, per l' accettazione di una donazione, per muovere, o ricevere in giudizio una azione immobiliare, per provocare ad una divisione, la quale, affinchè produca il suo pieno effetto, deve essere eseguita giudicialmente. Anzi, quando si tratta di transigere, si esige di

(1) Art. 457. 458. 459.
(2) Ved. Art. 452.

più per la validità dell'atto il parere di tre Giureconsulti indicati dal Regio Procuratore, e l'omologazione del Tribunale Civile (1).

Potrebbe qui promuoversi un dubbio. La madre sopravvivente al marito è rivestita dei diritti della patria potestà (2). Allorchè non vuole esercitare le funzioni di tutrice, oppure, divenuta binuba, resta privata della tutela per determinazione del Consiglio di Famiglia, è necessario il di lei intervento negli atti, o contratti dei minori? A noi sembra certamente che no. Il Testo, parlando dell'amministrazione dei tutori, non fa alcuna menzione della vedova. Renunziando alla tutela, ella diviene indegna dell'esercizio di tali diritti, e pare che se ne mostri indifferente. Il minore non deve essere soggetto a due poteri, che sovente si troverebbero in contrasto. Quanto alla madre binuba non conservata nella tutela, la nostra opinione è convalidata dalla triplice considerazione, che in questo ca-

(1) Art. 461. 463. e seq.
(2) Art. 373.

to essa perde la facoltà della modica coercizione del figlio (1), dell' usufrutto legale sopra i di lui beni, (2) e della assegnazione della tutela ai figlj del primo matrimonio (3). Ciò indica ad evidenza che il Legislatore ha voluto spogliarla della autorità concessale sopra il minore, ritenendo soltanto il precetto perpetuo, dettato dalla stessa natura, dell' onore e rispetto verso di lei (4).

Lo stato di inazione del minore cessa colla emancipazione, e più in favore del Commercio.

L' infanzia della odierna Legislazione autorizza a dei dettagli, dei quali dovremmo supporre pienamente informati gli studiosi. E' noto che l' emancipazione Francese è molto diversa dalla Romana. Per non confondere le vecchie idee colle nuove, avrebbe potuto chiamarsi *benefizio dell' età*, come era denominata in Francia nelle Provincie rego-

(1). Art 381.
(2) Art. 386.
(3) Art. 399.
(4) Art. 371.

late dal Diritto Consuetudinario, che ne è l' origine. Mediante questo benefizio il minore resta autorizzato all'amministrazione delle cose sue. Il padre,e la madre sono facoltati ad elargirlo ai figli maggiori di anni quindici; e dopo la loro morte una buona condotta, ed una sufficiente capacità assicurano i minori di ottenerlo alla età di anni 18. compiti dal Consiglio di Famiglia, alle richieste del tutore, o dei parenti nei gradi di cugini germani, o più prossimi (1). La permissione accordata al minore di unirsi in matrimonio, supponendosi una conseguenza della conosciuta sua moralità, ha fatto stabilire la massima contraria al Gius di Roma, che il matrimonio medesimo produca di diritto l'emancipazione (2).

L'emancipato è assistito da un curatore nominato dal Consiglio di Famiglia. La libera amministrazione dei beni è l'unico vantaggio, che derivi dalla emancipazione. Lo abbiamo già avvertito. Gli

(1) *Art. 477. e seq.*
(2) *Art. 476. Ved. Guadagni Instit. Jur Civ. lib 1, tit. 12. §. 28. not. 3.*

affitti a breve tempo, la percezione delle rendite, e gli atti tutti meramente amministrativi possono farsi dal minore di propria autorità. (1). Ma quando si tratti di un affitto per un tempo maggiore di anni nove, di ricevere capitali, di istituire, e difendersi da una azione immobiliare, la validità di queste operazioni esige l'assistenza del curatore (2). La vendita, ed ipoteca dei beni, il mutuo, e qualunque altro atto non relativo alla nuda amministrazione, richiedono per la loro validità l'osservanza delle solennità prescritte per il minore sotto tutela (3).

Per somministrare all' emancipato i mezzi di provvedere alla amministrazione dei beni, gli è stata accordata la facoltà di comprare le cose adattate alla cultura dei medesimi, ed al proprio mantenimento (4). Pure è stabilito che le obbligazioni, che egli avesse contratte per effetto di compre, *od altrimenti*, saran-

(1) *Art.* 480. 481. 484.
(2) *Art.* 481. 482.
(3) *Art.* 483. 484. 1124.
(4) *Art.* 484. *Berlier, Motivi sul tit.* 10. *lib.* 1.

no soggette a riduzione nel caso che siano eccedenti (1).

A togliere qualunque pretesto di disputa intorno alla moderazione, o eccedenza, e per garantire gl' interessi dei contraenti con il minore, che amministra il suo patrimonio, sarà sempre desiderabile, quando la natura, e le circostanze dell' affare il permettano, l' intervento del curatore in ogni contrattazione relativa ai fatti amministrativi, in cui l'emancipato si obblighi. Questa cautela non è, nè può essere diretta a validare l' obbligazione; ma costituirà un rilevatore nel curatore consenziente, il quale d'altronde sarà ben premuroso del calcolo esatto della contrattazione.

L' esercizio della mercatura attribuisce al minore dei poteri più estesi. Secondo le Leggi Francesi, all'oggetto che egli possa pubblicamente professarla, si rende necessario. 1.° Che sia emancipato. 2.° Che sia giunto ai 18. anni compiti. 3.° Che ne sia preventivamente autorizzato dal padre, o dalla madre, nei casi

(1) *Art.* 484 §. 2.

di morte, interdizione, e assenza del padre ; od in mancanza del padre , e della madre da una deliberazione del Consiglio di Famiglia omologata dal Tribunale Civile. 4.° Che l'atto di autorizzazione sia registrato , ed affisso al Tribunale di Commercio del luogo, ove il negoziante novello vuol fissare il suo domicilio (1).

Allora il minore è considerato maggiore *pei fatti relativi al Commercio* , e la di lui autorità si estende anche ad impegnare , ed ipotecare i suoi beni stabili. Non gliene è per altro permessa l'alienazione , se non osservate le formalità prescritte al minore non commerciante (2).

§. IV.

Ipoteche Convenzionali.

L'obbligazione personale include sempre la garanzia di tutti i beni presenti , e futuri della persona obbligata, sopra i

(1) *Cod. di Com. Art* 2.
(2) *Cod. Nap. Art.* 487. *Cod. di Com. Art.* 6.

quali i creditori chirografarj concorrono indistintamente per contributo. I soli crediti privilegiati, e le ipoteche danno diritto alla prelazione (1).

Distinguesi l'ipoteca in *legale* derivante dalla disposizione della legge; in *giudiciale* nascente dalle sentenze, o dagli atti riconosciuti, e verificati in Giudizio; ed in *convenzionale* dipendente dalle convenzioni, e dalla forma estrinseca dei contratti (2).

Il modo della costituzione delle ipoteche convenzionali è sommamente notabile. I requisiti necessarj per la validità di questa Costituzione sono 1.° L' AUTENTICITA'. 2.° LA SPECIALITA'.

L' AUTENTICITA'. Non ogni atto è sufficiente ad assicurare l'acquisto dei diritti ipotecarj. La moderna Giurisprudenza richiede a tale effetto un atto stipulato in forma autentica avanti a due Notari, oppure avanti ad un Notaro, e due testimonj (3). Le scritture private

(1) *Art. 2092. e seq.*
(2) *Art. 216 217.*
(3) *Art. 2127* Nel nuovo Codice è conservata
sima. che un Notaro equivale a due

non sono valevoli ad operare l'ipoteca sopra i beni del debitore, se non per mezzo delle ricognizioni, o verificazioni fatte in Giudizio delle sottoscrizioni, che vi sono apposte (1).

LA SPECIALITA', o sia la dichiarazione speciale dei beni ipotecati. La generalità delle ipoteche sopra tutti i beni presenti, e futuri non è ammessa, che in favore delle ipoteche legali, e giudiciali (2). I soli beni presenti possono essere ipotecati per convenzione o tutti, o in parte. Ma affinchè questa ipoteca sia valida è necessario, che tanto nell'atto autentico costitutivo del credito, quanto in un atto autentico posteriore sia specialmente dichiarata la natura, e situazione di ciascuno degl' immobili attualmente appartenenti al debitore, i quali egli assoggetta all' ipoteca per il credito (3).

---

testimonj. *Cap. Quoniam De Probation., ed ivi la Glossa, Altograd. Contiov. 32. num. 18. Falconer. De Fide Instrum. Dec. 11. num.* 5.

(1) *Art. 2123.*

(2) *Art. 2122. 2123.*

(3) *Art. 2129.*

La regola, che i beni futuri non possono essere ipotecati non ha luogo, nel caso di insufficienza dei beni presenti, a cautelare il creditore. Allora, purchè si esprima tale insufficienza, può convenirsi, che ciascuno dei beni da acquistarsi in avvenire resterà ipotecato a misura degli acquisti (1).

Nonostante la massima della specialità delle ipoteche, si è escogitato un mezzo per ottenere l'ipoteca generale dei beni presenti e futuri, il quale può essere utilissimo quando gli stabili attuali non somministrano una sufficiente cautela. Abbiamo accennato superiormente che l'ipoteca giudiciale è generale. Il miglior compenso dunque sarà di stipulare il contratto per scritta privata, e quindi citare il debitore avanti il Giudice di Pace, fargli riconoscere la sottoscrizione, e domandare al Giudice medesimo il Processo Verbale dell'atto (2).

Ma affinchè l'ipoteca sortisca il suo pienissimo effetto, ai due requisiti della

(1) *Art. 2130.*

(2) *Avv Pastore, Cod. dei Contratti lib. 2. tit. 4. Reg. 11.*

specialità, e della autenticità dee unirsi la PUBBLICITA', mediante il Registro all'Uffizio della conservazione delle ipoteche. Desso solo determina il giorno della prelazione, e fa distinguere i gradi dell' ipoteche fra loro (1).

Non sarà pertanto inopportuno, ed inutile di accennare alcune cose intorno al

Sistema Ipotecario.

La pubblicità delle Ipoteche, e dei vincoli tutti posanti sopra gl' immobili, da lungo tempo desiderata, ma non mai ottenuta fra noi, forse per quelle medesime cause, che mandarono in rovina il progetto di Luigi XIV., è il più utile regolamento che acquisti l'Etruria nella nuova sistemazione (2).

Il Sistema Ipotecario protegge la sicurezza degl' imprestiti, e dei crediti posanti sopra i beni immobili; ed è il garante delle proprietà.

---

(1) *Art.* 2134.

(2) *Ved. nella discussione del Codice i motivi del Consigliere Treilhard, ed il Rapporto al Tribunato del Sig. Grenier tit.* 18. *lib.* 3

Protegge la sicurezza dei crediti posanti sopra i fondi mediante l'*inscrizione* di tutte le ipoteche, privilegj, e diritti, cui trovansi vincolati i possessi dei Cittadini, e tre sono gli effetti salutari di questa inscrizione.

1.° La cognizione esatta, che acquista il somministratore, o il creditore della sufficienza delle cautele, che gli vengono offerte; giacchè all' uffizio del Conservatore egli vede, senza pericolo di inganno pregiudicevole, se queste medesime cautele sono franche, o già affette ad altri. Quando manchi la inscrizione delle ipoteche anteriori, queste non pregiudicano all' inscrivente. Riguardo a lui non esistono,

2.° La certezza in conseguenza di non avere a lottare, che con i soli creditori inscritti, e di ottenere sulla cosa ipotecata la prelazione a tutti gli altri creditori dal momento della inscrizione dei proprj diritti.

3.° Il diritto di obbligare il terzo possessore del fondo ipotecato, che non adempie alle formalità richieste per la di lui purgazione dal *lib.* 3. *tit.* 18. *cap.* 8.

del Cod., a pagare tutti i capitali esigibili, e gli interessi; o a rilasciare il fondo che per l'inscrizione è passata nel terzo con tutti gli aggravj, che vi posavano; oppure in caso diverso il diritto di procedere alla vendita del fondo medesimo (1).

Il Sistema Ipotecario è il garante delle proprietà mediante la *trascrizione* dei titoli traslativi di dominio sopra il registro del Conservatore, la quale unita agli altri atti voluti dalla Legge può operare a favore del nuovo proprietario del fondo lo scioglimento dei privilegj, ed ipoteche, che lo gravano, e così esimerlo da ogni molestia, e farlo vivere padrone pacifico delle proprie sostanze (Art. 2181. e seq.)

Della Inscrizione.

Chiunque in garanzia del suo credito abbia un'ipoteca, un censo, un privilegio sopra beni immobiliari, se è guardingo, e geloso del *quasi* possesso, e della efficacia in qualunque evento della sua po-

(1) *Art. 2166. e seq.*

ziorità, ed anteriorità, deve farne l'inscrizione all'Uffizio del Conservatore delle Ipoteche.

L'esistenza dei diritti immobiliari, relativamente ai terzi dipende da questo registro. Un particolare riguardo ha esentato dal bisogno della Pubblicità le sole ipoteche competenti alla moglie sopra i beni del marito, ed al minore, ed interdetto sopra quelli del tutore. La moglie, il minore, e l'interdetto conservano la loro prelazione indipendentemente da qualunque Inscrizione. Ma se il marito, ed il tutore, omettono di eseguirla, e la loro negligenza non è riparata da altri, sono considerati colpevoli di stellionato, e come tali soggetti all'arresto personale, qualora lascino stabilire privilegj, o ipoteche sopra i loro fondi senza dichiarare espressamente l'ipoteca legale delle persone prenominate (1).

Si avverta bene che non producono alcun effetto le inscrizioni eseguite entro quel tempo, in cui gli atti fatti prima del fallimento sono dichiarati nulli. Il Codi-

(1) *Art. 2134. e seq.*

ce di Commercio Francese fissa questo tempo a giorni dieci (1).

Lo stesso dicasi dei creditori di un'eredità, che inscrivono i loro diritti dopo aperta la successione, e dopo l'accettazione della medesima col benefizio dell'inventario (2).

Bisogna esser cauti a rinnovare le inscrizioni prima della scadenza di un decennio dalla prima; poichè, decorso tal termine, si reputano come non esistenti (3). La necessità di questa rinnovazione cessa soltanto relativamente ai Delegati alle ipoteche. La inscrizione della cauzione da essi prestata sussiste finchè ne dura la responsabilità (4).

Può darsi frequentemente, che un creditore, il quale per la sua ipoteca *legale* o *giudiziale*, avrebbe il diritto di fare inscrivere l'obbligazione sopra i beni presenti, o futuri del debitore, inscriva oltre

(1) *Lib. 3. tit 1. cap. 1. art. 7.*
(2) *Cod. Nap. art. 2146.*
(3) *Art. 2154.*
(4) *Legge sullo stabilimento del Sistema Ipotecario in Toscana del 14. Aprile 1808. §. 26.*

il bisogno della cautela. La Legge è venuta in soccorso del debitore aggravato, dandogli il diritto di domandare al Tribunale Competente la liberazione di parte degli immobili inscritti, o sia la *reduzione delle Ipoteche.* Ottenendola, egli presenta l'ordine del Tribunale al Conservatore, che riduce la inscrizione in conformità (1). Non è da dubitarsi che la reduzione possa eseguirsi anche mediante la presentazione della copia dell' atto autentico contenente il consenso del creditore.

I privilegj, e le ipoteche non sussistono eternamente. Quando cessano, ha luogo la *cancellazione delle inscrizioni* che si eseguisce di consenso delle parti interessate, *ed a ciò capaci*, o in vigore di una sentenza di ultima istanza, o passata in giudicato. I richiedenti la cancellazione depongono all'Ufficio della Conservazione copia dell' atto autentico del consenso, o della sentenza (2).

La conservazione delle ipoteche è stata

(1) *Art* 2161.
(2) *Art.* 2157. 2158.

saggiamente introdotta per render pubblici i vincoli delle proprietà. Se i cittadini non ne potessero essere notiziati a loro piacimento, questo oggetto utilissimo sparirebbe. E' appunto perciò, che i Conservatori sono tenuti a rilasciare ai postulanti i certificati delle inscrizioni, copiandovi le note inscritte, o il certificato, che non esiste alcuna inscrizione (1).

Le ipoteche, e privilegj acquistati anteriormente al di primo Maggio 1808., epoca, in cui le Leggi Francesi divennero comuni all' Etruria, conservano la loro virtù, integrità ed estensione, qualora ne sia eseguita l'inscrizione nel termine di un anno, cioè a tutto il 30. Aprile 1809. Facendone l'inscrizione dopo questo termine, i privilegj degenereranno in semplici ipoteche, e la di lei data determinerà il grado delle ipoteche (2)

(1) *Art. 2196.*
(2) *Legge del 14. Aprile §. 8. 9. 10.*

inscrizione assoggetta a queste ipoteche tutti gl' immobili compresi nel Circondario dell' Ufficio (1).

I diritti di ipoteca legale, e quelli acquistati anteriormente alla suddetta epoca del 1. Maggio si inscrivono mediante la sempice presentazione delle due note (2).

L' indicazione dell' ora dell'inscrizione sarebbe inutile. Tutti i creditori inscritti nello stesso giorno hanno fra essi una ipoteca della stessa data senza distinzione (3). Il Conservatore, dopo di avere registrato il contenuto nella nota, restituisce al postulante il documento, ed una delle note, in piè della quale certifica l'eseguimento della inscrizione (4).

Si presenta la questione, se possa ottenersi l'inscrizione di un credito resultante da un semplice atto, o scrittura privata *non riconosciuta, o verificata in Giudizio*.

E' certo che in Francia i Conservatori non ricevono tali atti. Ma in quell'Impe-

(1) *Art. 2148 in fin. d. Leg.* §. *14.*
(2) *Art 2153. d. Leg.* §. *11.*
(3) *Art. 2147.*
(4) *Art. 2150.*

ro intendesi per scrittura privata quella, che non ha altra solennità, che la firma delle parti, ed anche dei testimonj, senza l'intervento di alcuna persona pubblica; e d'altronde l'ipoteca *convenzionale* non si acquista, che per mezzo di un pubblico contratto. Presso di noi è molto diversa l'idea, che fin qui abbiamo delle scritte private; giacchè regolarmente vi interviene il Notaro come recognitore delle firme e depositario del giuramento dei contraenti. Questo intervento secondo lo stile Francese renderebbe la scritta privata un autentico contratto *en brevet* (1).

Noi siamo pertanto d'avviso, che mentre non è da dubitarsi della ammissione delle scritte private riconosciute dal Notaro anteriori al Mese di Maggio, debbano essere ancora ammissibili simili scritte, che si continuano a fare dopo l'epoca enunziata. La nostra opinione è adottata dai Delegati alla Conservazione.

---

(1) *Legge del 25. Ventoso An* XI. *relativa a Notariato. E' vero per altro che gli atti* en bevet *sono assai pochi.*

Del Dazio di Inscrizione.

In Toscana è fissato ad uno per due mila sul capitale di ciascun credito ipotecario anteriore al dì 1.° Maggio; e ad uno per mille sul capitale dei crediti posteriori.

Si paga un solo dazio per ciascun credito, qualunque sia il numero dei creditori, o dei debitori.

Essendovi luogo ad inscrizione di un medesimo diritto in più Uffizj, si salda l'intiero dazio nel primo Uffizio, il Conservatore del quale è obbligato a consegnare al richiedente, oltre la solita ricevuta in piè della nota di inscrizione, tanti duplicati di detta ricevuta, quanti glie ne sono domandati, affinchè l'inscrivente eseguisca il registro agli altri Uffizj mediante la presentazione della ricevuta, e pagando la sola retribuzione dovuta al Delegato.

Indipendentemente da questo dazio versabile nel Tesoro pubblico, i Delegati hanno diritto di esigere alcuni stipendi per ciascuna operazione.

Le spese della inscrizione sono a carico del debitore; ma si anticipano dall'inscrivente. Per la inscrizione dei crediti appartenenti allo Stato, e delle ipoteche legali, non si paga nè il dazio, nè lo stipendio dei Delegati, i quali hanno per queste ultime il loro regresso contro il debitore.

L'inscrizione della ipoteca *legale* di un credito condizionale, o eventuale, non valutato dall'inscrivente, non è sottoposta al dazio, se non quando il credito diventa di un valor conosciuto per l'avvenimento, o la purificazione della condizione.(1).

Della Trascrizione.

Il venditore, o qualunque altro cedente, trasmette i suoi immobili al compratore, o a qualunque altro acquirente con quei medesimi pesi, di cui erano gravati. Amando questi di liberarsene, la Legge glie ne accorda la facoltà, purchè adem-

(1) *Legge del 14. Aprile, cap. 12. Cod. Civ. art. 2155.*

pia ad alcune condizioni, e formalità, la prima delle quali è la *trascrizione* dell' intiero titolo dell'acquisto alla Conservazione (1).

Non è già, come alcuno ha dubitato, che la trascrizione sia necessaria per arrestare il corso alle inscrizioni. Il nuovo proprietario non può essere obbligato che per i crediti inscritti. I creditori del suo autore prima della inscrizione avevano semplicemente una azione personale; e repugna al buon senso, non meno che alle regole di ragione, che essi possano acquistare un diritto sopra una cosa, che non appartiene al loro debitore (2).

Del luogo, e del modo delle trascrizioni.

Per regola generale la trascrizione si eseguisce all'Uffizio del circondario, ove sono situati i beni (3). Vi è una eccezione riguardo alle ipoteche, e privilegj an-

(1) *Art. 2181. e seq.*

(2) *Ved. Giurisprud. del Cod. Civ. tom. 6. pag. 84.*

(3) *Art. 2181 939.*

teriori al di primo Maggio. Se la trascrizione è diretta a purgare ai termini della Legge del 14. Aprile l'immobile dalle rendite *fondiarie*, e *prestazioni reali*, si fa all'uffizio di situazione dei beni, ed all'uffizio del domicilio attuale del precedente proprietario, se il trascrivente ha in mira le *rendite costituite* (1).

Il nuovo possessore domandando il registro dell'atto di mutazione, ne presenta l'originale, o una copia autentica al Conservatore, che la *trascrive tale quale* nel libro a ciò destinato, e quindi la restituisce col certificato della eseguita trascrizione.

Può trascriversi una vendita resultante da scrittura privata fatta nelle semplici forme *Francesi*, e non riconosciuta in Giudizio? In Francia il quesito è stato discusso; ed un Voto del Consiglio di Stato, approvato dal Sommo Imperante, ha deciso, che gli atti di vendita per privata scrittura, e *registrati*, cioè dopo pagato il dazio di *Registrazione*, possono essere

(1) *Leg. del 14. Aprile §. 16.*

presentati alla trascrizione. La Legge Patria ha conservato questa massima (1).

Del Dazio di Trascrizione.

Oltre gli emolumenti devoluti ai Delegati in vantaggio dello Stato, si paga per ogni trascrizione di atto di mutazione uno e mezzo per cento sul prezzo integrale di dette mutazioni, secondo che esso sarà stato regolato alla Registrazione.

Se lo stesso atto dà luogo a trascrizione in più Uffizj, si osservano le regole accennate di sopra per le trascrizioni.

Trattandosi della trascrizione di un atto di donazione fatta a favore di poveri, e degli spedali, e di accettazione della medesima, come pure di un atto di notificazione di accettazione di donazione eseguito separatamente, il dazio da pagarsi è ridotto ad un franco, senza pregiudizio dello stipendio dovuto al Conservatore (2).

Le spese della trascrizione, dice il Testo, *chiesta* dal venditore, sono a carico

(1) *Giurisprud. del Cod. Civ. vol. 8. pag. 254. Leg. del 14. Aprile §. 6.*

(2) *Leg. del 14. Aprile cap. 13,*

del compratore (1). Dunque per un argomento desunto dal senso contrario, e garantito dalla ragionevolezza, la trascrizione chiesta dal compratore è a di lui carico. Il Conservatore per altro non deve conoscere, che il trascrivente. (2)

Queste sono le osservazioni, che abbiamo creduto di fare preliminarmente per tracciare i più sensibili cambiamenti della Legislazione. Passiamo alle Formule. Molte di esse sono già rese pubbliche in Francia, ed in Italia. Per quanto la furia del Proto ce lo ha permesso, le abbiamo purgate dagli errori di lingua. Ella è cosa veramente vergognosa, che nelle infinite traduzioni delle Opere Francesi di Giurisprudenza, e nella produzione delle Italiane, non siasi punto curata la purità dell'idioma. La Toscana, Maestra della Italica favella, deve rispettarla. In un secolo ricco di lumi in ogni ramo dell'umano sapere, e sotto gli auspicj di un Eroe, non è da temersi, che ci sian *le nude voci interdette*.

Invece di premettere ad ogni Formula

(1) *Art. 2155.*
(2) *Ved. Art. 2108.*

una secca, e qualche volta inadatta definizione, come è stato fatto altrove, vi abbiamo unite alcune avvertenze, od osservazioni, che spesso non sono, che Trascrizioni del Testo. Il breve tempo consacrato a questo rozzo lavoro ci ha impedito di perfezionarlo, o almeno di renderlo alquanto più interessante. Ne sono colpa i clamori dell' Editore; e d'altronde, assuefatti a rispettar Giustiniano, ci siamo attenuti al prudente consiglio da lui dato nella *Nov.* 44. *cap.* 1. §. 3. *in fin.* « Melius est pauca agere caute, « quam multis interesse periculose.

FORMULARIO

DEGLI ATTI PIU' USITATI

ED

OSSERVAZIONI

RELATIVE AI MEDESIMI.

N.° I.

Atto Rispettoso.

OSSERVAZIONI.

« Se vi ha un tempo, disse saviamente « il Giureconsulto Bigol Premenau (1) « in cui i figliuoli abbiano bisogno del « soccorso dei genitori per non essere « traviati dalle loro passioni, questo è

(1) *Motivi del Cap. 1. tit. 5. lib. 1. del Cod.*

« appunto quando essi, unendosi in ma-
« trimonio, vanno a formare una nuova
« famiglia ed a fissare così il loro desti-
« no «. Presso i Romani i figli di famiglia non potevano contrarre le nozze senza il consenso paterno, qualunque fosse la loro età (1). In oggi l'esercizio dei diritti della patria potestà risiede ancora nella madre, e perciò è necessario il di lei consenso oltre quello del padre, che è sufficiente soltanto nel caso di disparere. Quando uno dei genitori è morto, o è nella impossibilità di prestare il suo consenso, basta quello del sopravvivente, o del non impedito. Se ambedue sono morti, o impediti, gli avi, e le avole subentrano nel loro luogo; ed in caso di scissura fra l'avo, e l'avola della medesima linea, serve il consenso dell'avo. La discordia fra le due linee equivale al consenso (2). Nel caso di morte, o impotenza di tutti gli ascendenti, esigesi il consenso del Consiglio di famiglia per la

(1) §. 1. Inst. tit. De Nupt. L. 18. e L. 20. Cod. eod.
(2) Art. 148. 149. 150.

validità del matrimonio dei minori di anni 21. (1).

Vi è un'epoca, in cui cessa la necessità del consenso degli ascendenti. Il figlio, compito che abbia il quinto lustro, e la figlia giunta al termine dell' anno ventesimo primo, possono validamente appressarsi all' Ara di Imene, ancorchè gli ascendenti non accordino di accenderne l' inestinguibile face (2). La Legge allora suppone bastante maturità di consiglio nei contraenti per ben distinguere l' importanza di questo sacro vincolo. Ma volendo nulladimeno sanzionare colla impronta della sua autorità quel grato precetto della Natura, che ci impone, e ci forza ad amare, e rispettare i venerabili autori dei nostri giorni, e bramando nel tempo stesso di somministrare dei mezzi di salvamento dai pericoli, e dalle conseguenze lacrimevoli di una cieca, e stolta passione, almeno fino a tanto che per dei motivi ragionevoli ciò sia conciliabile con il principio dell'indipendenza dell' uomo

(1) Art. 160.
(2) Art. 148.

fatto maggiore; il saggio Legislatore ha decretato, che fino alla età di trent' anni compiti per i maschj, e degli anni venticinque compiti per le femmine il matrimonio debba essere preceduto da un *atto rispettoso, e formale*, con il quale si chiede il consiglio del padre, e della madre, o quello dell'avo, e dell'avola dopo la morte, e nel caso di impotenza dei genitori (1).

Fino all'età di anni trenta, se l'atto rispettoso non è susseguito dal consenso per il matrimonio, deve rinnovarsi altre due volte di mese in mese, e scaduto un mese dopo il terzo atto, il figlio può procedere alla di lui celebrazione. Decorso il trigesimo anno, mancando il consenso all'atto rispettoso, egli può procedervi un mese dopo (2).

Si è dubitato, se il figlio debba adempiere all'atto rispettoso personalmente, oppure possa domandare il consiglio degli ascendenti per mezzo di Procuratore. Il Tribunale Civile di Lione, e la Corte

(1) Art 151. 152.
(2) Art. 152. 153.

di Appello di Amiens hanno adottato l' affermativa in un caso, in cui una figlia *vedova* non sapendosi risolvere a chiedere di persona il consiglio dei genitori per le nuove nozze, si servì del mezzo di un terzo (1).

L'atto rispettoso deve essere notificato alle persone, cui è dovuto, col mezzo di due Notari, o di un Notaro con due testimoni; e sarà fatta menzione della risposta nel processo verbale, che si deve formare (2). E' indispensabile. Senza di esso l'Ufficiale dello Stato Civile non procede alla celebrazione del matrimonio (3).

(1) Giurisprud. del Cod. Civ. tom. 1. pag. 431.
(2) Art. 154.
(3) Art. 15.

FORMULA.

Fatto in Livorno il dì 18. *Maggio* 1808. *avanti di Noi Pietro N. N. e Carlo N. N. Notari di residenza a . . .* (oppure) *Avanti di me Pietro N.or N. Notaro di residenza a . . . e dei Testimonj Antonio . . . e Francesco . . . Testimonj richiesti, ed a me cogniti a norma della Legge.*

Alla richiesta del Sig. . . . (nome, età, qualità, e domicilio del Figlio) *qui presente, ed unitamente al medesimo mi sono portato nella Casa di abitazione del Sig. . . . suo Padre situata . . .*, *ove alla mia presenza, e dei Testimonj prenominati, detto Sig. . . . Figlio richiedente, rinnovandogli, e proseguendole preghiere già fatte di consentire al suo Matrimonio colla Sig. . . .* (nome, età, qualità, e domicilio de' suoi Genitori) *ha richiesto e supplicato il detto Sig. . . . suo Padre di prestargli il suo consenso, ed il detto Sig. . . . Padre ha risposto, che ha più volte manifestato, e comu-*

nicato al detto Sig. . . . suo Figlio le ragioni, per cui ha rifiutato di dare il suo consenso al progettato Matrimonio le quali consistono principalmente . . . (si accennino le ragioni del rifiuto, se ne sono date).

Del che se gli concedono Testimoniali, e precedente lettura, ha sottoscritto.

In seguito della quale risposta il suddetto Sig. . . . Figlio ha dichiarato, che nel Matrimonio, quale è intenzionato di contrattare colla Sig. . . . avendo piuttosto riguardo alle di lei buone qualità, e carattere, che ai vantaggi della fortuna, non può a meno di ringraziare il detto . . . suo Padre delle testimonianze, che gli dà del suo affetto, ma poichè un interesse più prezioso di quello della fortuna lo impedisce di essere del suo sentimento, egli protesta che senza mancare ai sentimenti di rispetto, e di riconoscenza, che gli deve, userà dei mezzi, che la Legge gli porge, onde effettuare il matrimonio suddetto, delle quali invitazione, risposta, dichiarazioni, e proteste, ha fatto istanza, gli siano accordate le dovute testimoniali,

che io Notaro sottoscritto gli ho concesso il giorno, e l'anno suddetto, avendo lasciato nelle mani del detto .... Padre una intera copia del presente.

Fatto, e stipulato come sopra, precedente lettura fatta per me Notaro sottoscritto di detto Atto in presenza delle parti, che hanno dichiarato di averlo ben capito.

N.° II.

Contratto Matrimoniale.

Osservazioni.

Estremamente sensibili sono le variazioni, che il Codice Civile presenta rispetto al matrimonio. Alla malaugurata (1)

(1) E' espressione frequentemente ripetuta nelle Discussioni dei Titoli del Codice, e nelle opere più recenti. In verità, anche astraendo dai principj religiosi sempre rispettabili, e che sono la base della Legislazione di Italia, ove la Religione Cattolica è dichiarata la dominante, l'adozione del

ammissione del divorzio relativamente alle persone dei conjugi, si sono unite delle Teorie conosciute in addietro con moltiplice varietà in una porzione dell'Impero Francese, ed affatto nuove per noi, anche rapporto alla associazione dei loro beni personali. Il semplicissimo sistema dotale Romano, ad onta dell' energico discorso proferito al Tribunato dal dotto Sig. Carrion Nisas (1), non è più la Legge comune. Vi è stato sostituito quello della comunione dei beni, pericoloso all' interesse della moglie, complicato, e fonte di litigi gravissimi (2). Ma noi dobbiamo rispettare la volontà del Legislatore, qualunque ella sia. *Non omnium,*

---

divorzio è inconciliabile con l'ordine politico. Può vedersi il Discorso pronunziato sul *Tit. 6. lib. 1. del Cod.* dall'ottimo Sig. Carrion-Nisas, ed *Il divorzio considerato nel secolo XIX. relativamente allo stato domestico, e allo stato pubblico di società* Opera del Sig. Bonald felicemente compendiata dal Sig. Marchetti nel Giornale dell' Ape *Anno 2. num 6.*

(1) sul tit. 10 lib. 3.

(2) *Ved. Bernardi Tom. 1. lib 7. nel fine del cap. 2.*

quæ a majoribus vostris constituta sunt, ratio reddi potest (1).

Nelle angustie del tempo ci limiteremo a gettare con la maggior chiarezza possibile alcuni principj fondamentali, che serviranno di guida nella formazione dei contratti matrimoniali.

E' cessato l'obbligo della dotazione delle figlie. Il padre, e la madre non sono più tenuti a fare un assegno ai figli dell'uno, o dell'altro sesso, a causa di matrimonio, o per qualunque altro titolo (2).

Ma ancorchè non vi sia una costituzione di dote, o la Sposa non abbia attualmente alcun bene, sarà sempre cosa prudente di stabilire dei patti nuziali per il caso che ne sopravvengano. Imperciocchè le convenzioni matrimoniali debbono essere stese *prima* del matrimonio, nè possono essere *in verun modo* cambiate dopo la celebrazione del medesimo (3); ed altronde in mancanza di speciali convenzioni, che gli sposi possono fare nel mo-

(1) *L 20 ff. De Legib.*
(2) *Art. 204.*
(3) *Art. 1394. 1395.*

do che più gradiscono, la Legge assoggetta i beni dei conjugi alla comunione (1).

Queste convenzioni debbono risultare da un pubblico istrumento (2). I cambiamenti delle medesime sono ammessi fino alla effettuazione del matrimonio, purchè 1.° siano comprovati da un atto del Notaro steso nella medesima forma del primitivo contratto. 2.° siano eseguiti alla presenza, e con il simultaneo consenso di tutte le persone intervenute come parti nel contratto medesimo. 3.° e, quanto all' effetto contro i terzi, siano stati estesi appiè della minuta originaria. I Notari non possono rilasciare le copie del contratto matrimoniale senza riportare in fine i cambiamenti fattivi sotto pena della refusione dei danni ed interessi sofferti dalle parti, ed ove occorra, sotto pene più gravi (3).

Conviene prima di tutto avvertire che la regola della libertà della scelta delle

(1) *Art. 1387. 1393. 1400.*
(2) *Art 1394.*
(3) *Art. 1396 1397.*

convenzioni matrimoniali, oltre essere distrutta da quella perpetua del rispetto ai buoni costumi (1), è soggetta alle seguenti limitazioni.

1.° E' proibita la deroga ai diritti risultanti dalla autorità maritale sulle persone della moglie, e dei figlj, o a quelli, che appartengono al marito come capo della famiglia, nè ai diritti attribuiti al conjuge superstite (2). Questi diritti interessano l' ordine pubblico che non può essere vulnerato dai patti privati.

2.° Le disposizioni proibitive del Codice non possono essere derogate (3). Devesi ciò intendere delle disposizioni proibitive, che riguardano l'ordine generale, non già l'interesse dei singoli Cittadini. Le convenzioni delle parti non possono validare gli atti dichiarati nulli, ed illeciti dalla Legge (4).

3.° I contraenti non possono riservarsi nel contratto la facoltà di cambiarne, o

---

(1) *Art. 1387.*
(2) *Art. 1388.*
(3) *ivi.*
(4) *Ved. De Bernardi liv. 7. Chap. 3.*

riformarne le condizioni (1). Questa è una conseguenza della regola antecedente.

4.° Altra conseguenza dell'enunciato principio è la proibizione di pattuire il principio della comunione in un'epoca diversa da quella della celebrazione del matrimonio avanti l'Ufficiale dello stato Civile (2).

5.° E' nulla qualunque convenzione, o rinuncia tendente ad immutare l'ordine legale delle successioni. Possono per altro aver luogo le donazioni fra i vivi, o per testamento secondo le regole stabilite nei *Cap.* 8. *e* 9. *tit.* 2. *lib.* 3. *del Codice* (3).

6.° E' nulla la stipulazione *in modo generico* del regolamento del contratto a tenore delle antiche Leggi, o statuti locali (4). Per esempio. Non è permesso di pattuire il lucro della dote al marito ai termini dello Statuto Fiorentino *lib.* 2.

---

(1) *Pothier de la Communauté*, *Preface num.* 19.
(2) *Art.* 1399.
(3) *Art* 1389
(4) *Art* 1390.

Rub. 129.; ma potrà ottenersi il medesimo intento, esprimendo, senza rimettersi allo Statuto, che premorendo la moglie priva di figlj, ed ascendenti, la dote resti di proprietà del marito.

7.° Parlando del Sistema Ipotecario, abbiam detto che la inscrizione delle *ipoteche legali* è riducibile per patto. Questa riduzione può convenirsi a vantaggio del marito *nel contratto matrimoniale*; ma non si potrà pattuire che non si faccia alcuna inscrizione (1).

I minori capaci a contrarre matrimonio, vale a dire decorso l'anno 18. per l'uomo, il quindicesimo per la donna, sono abilitati altresì a tutte le convenzioni, delle quali è suscettibile questo contratto, purchè siano assistiti dalle persone il cui consenso è necessario per la validità del matrimonio medesimo, cioè dagli ascendenti, o dai parenti più prossimi riuniti in Consiglio (2). Sembra per altro, che la donna fino alla età maggiore sia dichiarata inabile a convenire intorno la

(1) *Art.* 2140.
(2) *Art.* 144. 1398.

determinazione degl' immobili del marito da sottoporsi alla inscrizione ipotecaria (1).

La società conjugale rapporto ai beni può essere regolata o dal *regime della comunione*, o *dal regime dotale*.

Il Regime della comunione distinguesi in *legale*, e *convenzionale*. La prima si stabilisce colla semplice dichiarazione di maritarsi sotto il regime della comunione, o colla mancanza di ogni contratto, e soggiace alle regole determinate dalla Legge (2). Ha luogo il secondo allorchè i contraenti, adottandone il sistema, lo modificano con quelle convenzioni, che più amano (3).

Il Regime dotale può per maggior chiarezza distinguersi in *proprio*, ed in *improprio*. Il primo è quello come tale nominato nel Codice, e che comprende tutto ciò che con una costituzione precisa, e con una *dichiarazione espressa* si sottopone nel contratto di matrimonio a questo regime.

(1) *Ved. Art. 2140. e 2157.*
(2) *Art. 1400.*
(3) *Art. 1497.*

Il secondo comprende tutti quei beni che nel contratto matrimoniale di adozione parziale del regime della comunione, sono stati separati dalla medesima, non con una espressa clausola di separazione, ma col silenzio; oppure ciò che la donna si costituisce in dote, o che le vien dato nel contratto di matrimonio senza l'espressa adozione del regime dotale (1)

La caratteristica di differenza fra questi due sistemi dotali è l'alienabilità. La dote *propria* consistente in immobili non può alienarsi, o ipotecarsi durante il matrimonio nè dal marito, nè dalla moglie, nè da entrambi unitamente, salve poche determinate eccezioni (2). Gl' immobili della dote *impropria* possono essere alienati dal marito col consenso della moglie (3).

(1) *Art.* 1392. 1541.
(2) *Art.* 1554.
(3) *Art.* 1428.

Nel Regime della comunione il marito può venderne, alienarne, ed ipotecarne i beni senza l'intervento della moglie (1).

A queste differenti organizzazioni della società conjugale si può unire un altro Regime, che noi chiameremo *esclusivo della comunione*, allorchè i contraenti dichiarano di maritarsi senza di questa. La moglie allora può alienare i suoi beni immobili col consenso del marito, ed in caso di rifiuto, colla autorizzazione giudiziale (2).

In tutti i sistemi il marito, come capo

---

(1) *Art. 1421.*

(2) *Art. 1535.* Il Sig. De Bernardi confonde il regime improprio dotale con quello esclusivo della comunione, avvertendo che tanto nell'uno, che nell'altro, i beni sono alienabili dal marito col consenso della moglie *Cours de Droit. liv 7. chap. 2.* Noi li abbiamo divisi; poichè ci è sembrato che nell'*Art 1428* la facoltà della alienazione sia attribuita al marito, e nell'*Art. 1535* le parole della Legge siano dirette a dare tale facoltà alla moglie. Confessiamo che la presente materia è la più inviluppata, e sia permesso il dirlo, molto confusamente disposta.

della famiglia, ha l'amministrazione, ed il godimento dei beni della moglie (1). Nulladimeno può convenirsi *nel contratto matrimoniale* che questa contro una semplice ricevuta riceverà un'annua prestazione per il suo mantenimento, e per i bisogni della sua persona (2).

La moglie ha l'amministrazione, ed il godimento soltanto dei beni *paraferuali*, o *stradotali*. Ma quali sono i beni compresi sotto questa denominazione?

Sono parafernali, dice il Testo, *tutti i beni della moglie, che non sono stati costituiti in dote* (3). Questa definizione potrebbe a prima vista sembrare incongrua, e contraddittoria; giacchè per il principio dell'esistenza del regime della comunione ove gli sposi hanno taciuto, nasce il dubbio, se quei beni, di cui non si è fatta menzione nella costituzione della dote, debbano cadere *ipso jure* sotto l'enunziato regime. Pure non è così. Formiamoci delle idee esatte. E' vero che

(1) *Art. 1549. 1530. ec.*
(2) *Art. 1549 1534.*
(3) *Art. 1574.*

il Codice Civile nel silenzio dei contraenti ha ordinato il sistema della comunione; ma questo silenzio deesi intendere della assoluta mancanza di qualsivoglia convenzione matrimoniale. Quando si determinano i beni cadenti sotto quel regime, che si vuole adottare, i rimanenti non restano soggetti per disposizione della Legge a quello della comunione. Abbiamo già osservato che questi compongono il regime dotale *improprio*. Nella superiore definizione parlasi dei beni lasciati fuori nel regime dotale *proprio*. All'oggetto di ottenere la *parafernalità* dei beni nel regime dotale *improprio* (1), o in quello della comunione, è necessario stipularne espressamente la separazione nel contratto di matrimonio.

Per comprendere adunque tutti i casi, e stabilire un' idea generale di ciò, che intendesi per *beni parafernali*, potrebbero i medesimi definirsi nel modo seguente „ *Sono parafernali tutti i beni*

(1) *De Bernardi Op. cit. lib. 7. cap. 4. §. Tutti quei beni, e Cap, 6. §. Tali sono le regole.*

della moglie non costituiti nel regime dotale proprio ; oppure esclusi dalla dote impropria , o dalla comunione colla clausula di separazione. Gli effetti della *parafernalità* dei beni sono sempre i medesimi (1) .

Benchè in una materia complicata, come la presente, non si debba usare economia nel dettaglio, il nostro scopo e la prefissaci brevità non ci permettono di dire di più . Serva di averne tracciate le prime linee .

Nulladimeno non possiamo disimpegnarci dall'avvertimento di consultare le parti quanto agli interessi decorrendi dal giorno del matrimonio sulla dote costituita, e non pagata ; poichè, quando non siavi una stipulazione contraria, sono i medesimi dovuti, ancorchè sia concessa una dilazione al pagamento (2).

Lo stesso dicasi relativamente alla cauzione della dote . Il marito non è tenuto a prestarla, se non vi è stato obbligato nel contratto di matrimonio (3) .

---

(1) *Si confrontino gli Art. 1536. e seq. con gli Art 1575. e seq.*

(2) *Art. 1440*

(3) *Art. 1550.*

Noi consigliamo sempre la stipulazione di questa mallevadoria, quando si tema della solvibilità del marito. Imperciocchè il padre è responsabile della dote da lui incautamente numerata ad uno sposo già *insolvibile*, e privo di arte, e di professione al tempo della costituzione (1); e d'altronde quali sono i gradi di questa *insolvibilità?*

FORMULE.

CONTRATTO DI MATRIMONIO IN COMUNIONE DI BENI.

Avanti ec. . . . personalmente constituiti il Sig. Claudio D. . . . proprietario dimorante nella Città di . . . figlio maggiore di 21. anno del Sig. Paolo D. . . . anche proprietario e della defunta Elisabetta a . . . sposa di questi.

Il detto Sig. D. . . . figlio stipulante per lui a nome, e di consenso del detto

(1) *Art. 1573.*

migella futura sposa le costituisce in dote la somma di trentamila franchi da prelevarsi sulle sue ragioni ereditarie sia in stabili, che rendite, e frutti componenti la successione di suo padre, ed il soprappiù, se ve ne sarà, a conto della di lei eredità; e pel pagamento di questa somma di trentamila franchi la Sig. vedova P. . . . in virtù del presente ha ceduto, trasferito e rimesso, con promessa dell'evizione in forma, ai futuri sposi accettanti per essi, loro eredi e successori, i tre capitali di rendita infra enunciati componenti la somma totale di ventiduemila franchi.

Il primo di seicento franchi di rendita pel capitale di dodicimila franchi costituito in favore del detto defunto Sig. P. . . . dal Sig. . . . ec.

Il secondo di trecento franchi di rendita pel capitale di seimila franchi da esigersi da Germano . . . e la Sig. N. . . sua moglie, che ne sono debitori in seguito alla loro promessa solidale di passarne l'atto di costituzione in favore del detto defunto Sig. P. . . ed in-

tanto di pagarne gl' interessi in ragione delli . . .

Ed il terzo di ducento franchi pel capitale di quattromila franchi costituito dal . . .

La Sig. vedova P. . . . ha rimesso in questo momento ai Sigg. futuri sposi la copia della costituzione fatta dall'originale della promessa del Sig. Germano e la signora . . . sua sposa, e la copia dell'atto di costituzione del censo dovuto dal . . . il tutto datato ed enunciato qui sopra, e gli ha messi e surrogati in tutti i suoi diritti, ragioni, ipoteche e privilegi risultanti dai titoli e crediti suddetti, acciò i detti Sigg. sposi possano farne e disporne come di cosa loro propria dal giorno del loro matrimonio, riservandosi la Sig. vedova la ragione di esigere gl'interessi decorsi e da decorrere sino ad una tale epoca, per la di cui esazione i futuri sposi, in caso di bisogno, le rimetteranno provvisionalmente i titoli suddetti.

Inoltre la Sig. vedova P. . . . in deduzione degli ottomila franchi di dote da essa costituita, residuo dei trenta-

...ta franchi, si obbliga di alimentare, ed alloggiare in sua casa i futuri sposi, pendente il corso di due anni dal giorno del loro matrimonio, la qual corrispondenza degli alimenti, pendenti due anni, è stata fissata tra le parti alla somma di mille quattrocento franchi, in maniera che, mediante la cessione e la promessa suddetta, il debito della detta Sig. P. . . . pei detti trentamila franchi di dote si residua alla somma di seimila seicento franchi, che si obbliga di pagare in contanti il giorno prima del matrimonio.

E mediante questa dote i futuri sposi non potranno più chiedere alla Sig. P. . . . verun conto nè divisione di questa successione, salvo colla remissione e restituzione dell'intera somma di trentamila franchi, o degli effetti, e crediti dati, come sopra, in pagamento.

I futuri sposi metteranno ciascuno la somma di seimila franchi in comunione per formare un capitale di dodicimila franchi: il soprappiù, come anche tutto ciò che potranno acquistare, pendente il matrimonio, a titolo di succes-

sione, donazione, legato, o altrimenti, sia in mobili che in stabili, sarà espressamente eccettuato, come anche riguardo ai loro eredi, e non entrerà mai in comunione.

Il superstite dei futuri sposi prenderà per antiparte, ed antidivisione dei beni in comunione, la somma di tremila franchi in mobili della stessa società secondo l'estimo dell'inventario, e senza accrescimento, o la stessa somma in denaro a suo piacimento.

La futura sposa ed i di lei figli, che nasceranno da questo matrimonio, potranno, rinunciando alla comunione, allorchè essa sarà disciolta, ripigliare tutto ciò ch' ella avrà apportato in matrimonio, e ciò che gli sarà pervenuto o avrà acquistato, pendente la comunione, sia in mobili che stabili, a titolo di successione, donazione, legato od altrimenti, e se sarà la sposa, che eserciti questa facoltà, ella ripiglierà inoltre la sua antiparte di sopra stipulata, il tutto libero e sbrigato da ogni debito, ed ipoteca della società, ancorchè ella vi avesse acconsentito, si fosse obbligata,

o vi fosse stata condannata, di cui in questo caso ella, ed i suoi figli saranno rilevati ed indennizzati dal futuro sposo e su i suoi beni, che saranno ipotecati per l' esecuzione di tutte le clausule e condizioni del presente contratto.

I futuri sposi, coll' autorizzazione espressa della madre della futura sposa per quello che la riguarda, si fanno donazione reciproca, ed irrevocabile, l'uno all' altro, ed al superstite tra di loro, di tutti i beni mobili e stabili, che si troveranno di spettanza del premoriente al giorno di sua morte, acciò che il superstite ne goda solamente in usufrutto pendente la sua vita, a cominciare dal giorno della sua morte, senza essere tenuto a dar cauzione, coll' obbligo soltanto di bene e fedelmente inventariare i beni del predefunto . . . oppure *acciò il superstite possa goderne in piena proprietà, a cominciare dal giorno della morte.*

Questa donazione non avrà luogo se all' epoca della morte del premoriente vi esisteranno dei figliuoli nati o da nascere dal matrimonio, oppure *in caso di figliuoli nati, o da nascere dal ma-*

trimonio all' epoca della morte, la donazione qui avanti menzionata sarà soggetta alle riduzioni portate dalla legge.

Così essendo stato convenuto, e stabilito fra le parti, e per l' esecuzione del presente, la Sig. P. . . madre ha eletto il suo domicilio irrevocabile a . . . . dipartimento di . . . in sua casa d' abitazione, contrada . . . ec. in quali luoghi . . . ec.

Fatto e stipulato a . . . avendo le parti sottoscritto coi Notaj suddetti dopo aver intesa la lettura del presente.

CONTRATTO DI MATRIMONIO SENZA COMUNIONE,

E

COLLA ESPRESSA ADOZIONE

del Regime Dotale.

Avanti ec. . . . personalmente costituiti il Sig. A. . . e la Sig. B. . . . sua consorte da quello autorizzata per l' ef-

fetto del presente contratto, dimoranti a . . . stipulanti tanto a nome proprio, che per Giacomo A. . . . loro figlio primogenito dimorante con essi e quivi presente, stipulante egli stesso per quell' effetto che di ragione, e tutti insieme per una parte,

Ed il Sig. D. . . . e la Sig. E. . . sua consorte, egualmente da quello autorizzata per l' effetto di cui s' agisce, dimoranti a . . . stipulanti tanto in loro nome proprio che della damigella D... loro figlia primogenita dimorante con essi, quivi pure presente, ed unitamente stipulante, dall' altra parte,

I quali hanno concordato, e stabilito le condizioni del proposto matrimonio tra il detto Sig. A. . . . e la detta damigella B. . . come segue.

Non vi sarà alcuna comunione tra i futuri sposi, onde rinunciano le parti a qualunque Legge prescrivente la comunione; dichiarando espressamente di volere sottomettersi alle disposizioni

del Codice riguardo al regolamento dotale.

Avrà però detto futuro sposo l'amministrazione degli affari, e beni di detta futura sposa, con facoltà di fare, prorogare e recedere da qualunque, locazione, ed affitto e dare ed accettare disdette, provvedere per la manutenzione delle fabbriche e beni, ritirare qualunque rendita ed altre somme in denari; soddisfare a tutti i pesi cui potesse essere detta futura sposa tenuta, fare ed accettare qualunque delegazione, quietanzare, liberare, e generalmente fare tutto ciò che le circostanze de' casi esigeranno, conferendo a questo fine tutta l'autorità necessaria al detto suo futuro sposo.

A contemplazione del presente matrimonio, il Sig. e la Sig. A . . . padre e madre, hanno dato e costituito, come danno e costituiscono in dote al detto futuro sposo loro figlio quivi presente, stipulante ed accettante, e colla solidale promessa d'evizione in ogni più ampia e valida forma di ragione, ed in

conto di tutto ciò, e quanto gli potrà spettare sulla loro eredita, oppure a titolo di antiparte se così vuole il donante.

1.° *La cascina di . . . situata sul territorio di . . . confinante . . .*

2.° *I beni prativi situati a . . .*

3.° *La metà della casa abitata da essi donanti, situata nella contrada di . . . Comune di . . .*

Tutti estimati detti effetti alla somma di . . . e sì, e come vengono da detti Signore e Signora A . . . padre e madre goduti e posseduti, niente escluso nè riservato, senza obbligo però della misura;

Cosicchè potrà detto futuro sposo dal giorno della pubblicazione del matrimonio fare e disporre degli effetti sopra donati come di cosa sua propria, ed entrarne alla detta epoca nel possesso; ed a tale effetto i detti Signor D. . . . e Signora A. . . . lo hanno investito, come lo investono, di tutti i diritti, e ragioni loro appartenenti, obbligandosi solidalmente di dargli ad ogni di lui richiesta tutti i titoli di proprietà relativi agli effetti come sopra donati.

Per altra parte, ed in contemplazio-

ne egualmente del presente matrimonio, il Signore... o Signora D... hanno dato e costituito, come danno, e costituiscono, in dote alla futura sposa loro figlia quivi presente, stipulante ed accettante, ed in conto di tutto ciò e quanto le possa spettare sulla loro eredità, la somma di . . . pagabile però un anno dopo la morte del donatore superstite: si obbligano però intanto solidalmente anche i suddetti di pagare alla futura sposa, o agli aventi causa da essa, gl' interessi di sei in sei mesi dal giorno della pubblicazione del matrimonio, in ragione del cinque per cento, il pagamento dei quali interessi, come cosa liquida, non potrà, sotto verun pretesto eziandio d'imposizione, venire ritardato o diminuito. Dichiarano essi Sigg. Costituenti, inerendo alla volontà della loro figlia, che anche questa dote sia regolata dalle disposizioni relative al vero regime dotale.

Al cui fine i detti Sig.... e Signora D. . . . hanno specialmente ipotecato, ed ipotecano, il campo di . . . situato nel Comune di . . .

Sarà in facoltà dei detti Signore ... e Signora D. . . di fare avanti detto termine dei pagamenti in conto del capitale della, per essi alla futura sposa come sopra, costituita dote, e liberarsi per la quota che intenderanno di pagare, mediante però che i pagamenti non sieno minori della somma di . . . e che preceda a ciascun pagamento l'anticipato avviso di tre mesi almeno.

I detti futuri sposi si sono fatti, e si fanno, l'uno all'altra, ed al sopravvivente d'essi, mutua ed irrevocabile donazione di tutti i beni mobili ed immobili, che si troveranno di spettanza del premoriente d'essi al tempo della morte, ma resta però stipulato che, se al tempo della morte di uno di detti futuri sposi vi esistono figliuoli nati, o concepiti dal detto matrimonio, la presente donazione sarà ristretta uniformemente alle disposizioni del Codice.

Il superstite dei futuri sposi prenderà a titolo d'aumento sulla successione del consorte predefunto, ed a sua elezione, quella quantità di mobili che gli piacerà, secondo l'estimo dell'inventario

e per la quota della somma di . . . oppure in denari contanti, sì, e come meglio gli piacerà;

Poichè così ec. fatto e stipulato ec.

COSTITUZIONE DI DOTE.

Personalmente costituito avanti noi Notaj pubblici residenti a . . . il Sig. A. . . . dimorante a: . . . il quale all'occasione del matrimonio da celebrarsi li . . . (1) anno . . . tra Agostina A . . . sua figlia quivi presente, e Gregorio B... figlio di Giuseppe dimorante al detto luogo di . . . quivi pure presente, bramando di costituire una dote a favore del predetto matrimonio, ha in virtù del presente istrumento, a titolo e causa di dote, dato e costituito, come dà e costi-

(1) Nei Formulari stampati altrove si è finto il caso di una costituzione posteriore al matrimonio Noi abbiamo temuto il disposto del Codice all'*Art. 1542.*

tuisce alla detta sua figlia in conto di quanto le potrà spettare sulla sua eredità la somma di . . . la quale è stata quivi alla presenza di noi Notaj sottoscritti, dal detto Sig. A. . . . sborsata, contata, e numerata al detto Sig. B. . . in buona moneta corrente, e dal medesimo, previa ricognizione, ritirata, per la qual somma ha però fatto, e fa al detto B. . . . ampia quietanza.

Alla suddetta costituzione di dote il detto Sig. A. . . . aggiunge la somma di . . . importare dei mobili ed effetti componenti il corredo di detta sua figlia come risulta da nota dalle parti sottoscritta, e nel presente istrumento inserita, la quale somma detto Signor B. . . . dichiara pure avere avuto e ricevuto.

Ed il detto B. . . . tanto per cautela di detta somma di . . . che per quella di . . . importare del corredo suddetto, componenti tra ambe il totale di . . . ha specialmente ipotecato una casa, che possiede a . . . contrada di . . . consorte a . . . che ha dichiarato essere franca e libera da ogni peso ed ipoteca.

Poichè così . . . ec. fatto e stipulato ec.

N.° III.

Testamento.

Osservazioni.

Il testamento è un atto, col quale il testatore dispone per il tempo, in cui avrà cessato di esistere, di tutti o *di parte* dei suoi beni (1). Ecco pertanto cancellata l'antica massima, che nessun *pagano* possa testare di porzione delle cose sue, e rilasciare il residuo alla disposizione della Legge (2).

Conviene egualmente dimenticare la regola della validità del solo ultimo testamento, e della inattendibilità dei precedenti (3). In oggi il testamento posteriore non revoca l'antecedente senza una *espressa* dichiarazione del cambiamento di volontà. In mancanza di questa dichiarazione, tutti i testamenti conservano la loro

(1) *Art. 895.*

(2) §. 5. *Instit. tit. de Hæred. instit. L. 7. D de Reg. Jur*

(3) *Inst. tit. Quib. mod. testam. infirm. L. 27. Cod. de testam.*

efficacia nelle disposizioni compatibili (1). I testamenti possono revocarsi ancora *con un atto avanti Notaro* (2).

Potendosi disporre per testamento anche di parte dei beni, e non essendo più necessario istituirvi un erede, i legati particolari si costituiscono colle medesime solennità. Di quì l'inutilità dell'uso dei Codicilli, dei quali non è fatta menzione nel Codice Francese.

Della incapacità di testare.

Sono inabilitati a far testamento. 1.° I minori di anni sedici. (3) 2.° Gl'interdetti a motivo di imbecillità, di demenza, o di furore, anche nel tempo dei lucidi intervalli (4). 3.° I morti civilmente (5).

Il Sig. D. Bernardi (6) propone la questione, se, per avere la facoltà di testare, l'anno sedicesimo debba essere compito,

---

(1) *Art. 1036.*
(2) *Art. 1035.*
(3) *Art. 903.*
(4) *Art 893. 489. 512.*
(5) *Art. 25. 725.*
(6) *Op. cit. lib. 16. cap. 2.*

o se basti che sia incominciato. Esso inclina alla seconda opinione per le espressioni del Testo *giunto agli anni sedici* (1), *pervenuto all'età di anni* 16. (2). Piace a noi pure l'opinione di questo Autore, la quale ci sembra avvalorata dal riflesso, che ogni qualvolta il Legislatore nella determinazione delle diverse età ha voluto compito l'anno da lui enunciato, lo ha chiaramente espresso (3); e che egli ha considerato il compimento dell'anno sedicesimo come l'epoca ordinaria dello sviluppo morale dell'uomo. (4).

La donna maritata può testare senza bisogno dell'autorizzazione del marito, o del Giudice (5).

Della incapacità di succedere.

Non possono essere istituiti eredi, ossia sono inabilitati a ricevere per testamento;

(1) *Art. 903.*
(2) *Art. 904.*
(3) *Art. 144. 374. 384. 388. 433. 477. 478. 488.*
(4) *Art. 477.*
(5) *Art. 226. 905.*

1.° I non concepiti al tempo della morte del testatore, e successivamente nati non vitali (1). 2° I Tutori prima di aver reso, e liquidato il conto della tutela, a meno che siano ascendenti del minore, che testa (2). 3.° I medici, chirurgi, officiali di Sanità, gli speziali, ed i Ministri del culto, che hanno curato, o respettivamente assistito il testatore nella sua ultima malattia, a meno che si tratti di disposizioni remuneratorie fatte a titolo particolare; e quanto alle disposizioni universali eccettuato il caso di parentela fino al quarto grado inclusive (3). 4.° Gli Spedali, i Poveri di una Comune, o gli Stabilimenti di pubblica utilità, se non in quanto le disposizioni favorevoli a questi corpi morali sono autorizzate da un Decreto del Governo (4). 5.° I morti civilmente (5). 6.° I Forestieri, qualora i nostri Concittadini siano esclusi dalle successioni nel loro Paese (6).

(1) *Art. 906.*
(2) *Art. 907.*
(3) *Art. 909.*
(4) *Art. 910.*
(5) *Art. 25. 725.*
(6) *Art. 912.*

Qualunque disposizione vantaggiosa ad una persona incapace è nulla, ancorchè venga fatta sotto nome di interposte persone, e si considerano tali i padri, le madri, i figli e discendenti, ed il consorte della persona inabilitata a succedere (1).

Delle disposizioni testamentarie.

Abbiamo veduto che all'età di anni sedici compiti si acquista la facoltà di testare. Questa per altro non è illimitata. Il minore non può disporre per testamento, che fino alla concorrenza della metà dei beni, che la Legge permette di disporre al maggiore (2). Il Legislatore ha creduto di conciliare in tal modo l' esercizio della testamentifazione col timore della possibilità della seduzione.

Il diritto dei figli, e degli ascendenti, alla legittima si è aumentato, non che conservato. Il vocabolo *figli* comprende i discendenti di qualunque grado; ma quelli di grado ulteriore non si contano che per quel figlio di primo grado, che rappresentano (3). Le liberalita per testa-

(1) *Art* 911.
(2) *Art* 726.
(3) *Art.* 914.

mento non possono oltrepassare la metà dei beni del disponente, quando questi lascia un figlio *legittimo*; il terzo, se lascia due figli; il quarto se ne lascia tre, o un numero maggiore. Nel caso dell' esistenza di ascendenti in mancanza di figli, la facoltà di disporre estendesi alla metà dei beni, se vi sono uno, o più ascendenti in ciascuna linea paterna, e materna; e si limita ai tre quarti, qualora il testatore non lasci ascendenti, che in una sola linea. In mancanza di ascendenti, e di discendenti, si può disporre della totalità dei beni (1).

Le sostituzioni sono vietate (2). Ma il testatore può validamente chiamare una terza persona a conseguire l' eredità, od il legato nel caso in cui l' erede, od il legatario, *non la conseguissero*, senza timore che tale disposizione sia considerata come sostituzione (3). Questa in sostanza è la sostituzione dai Romani denominata volgare: *vulgaris est quando quilibet*

(1) *Art 913. 915. 916.*
(2) *Art 896.*
(3) *Art. 898.*

testator hæredi substituit in casum, si institutus hæres non fuerit (1).

Può altresì il testatore lasciare la porzione disponibile in tutto, o in parte, ad uno o a più dei suoi figli, coll' obbligo della restituzione ai loro figli di primo grado solamente. Può egualmente onorare della medesima porzione i fratelli, o sorelle, con obbligo di restituirla ai loro figli di primo grado soltanto. Per la validità di queste disposizioni è necessario, che l' obbligo della restituzione sia a vantaggio di tutti i figli del gravato, nati, o da nascere, senza eccezione o preferenza di età, o di sesso (2).

Il diritto dell' assegnazione del tutore ai figli non appartiene, che a quello dei genitori, il quale muore l' ultimo (3). La madre sopravvivente non esercita questo diritto che nello stato di vedovanza. Qualora siasi rimaritata, e non sia stata conservata nella tutela dei figli del primo matrimonio pervenutale per di-

(1) *Inst. tit. De vulg. et pup. substit. in princip.*

(2) *Art. 1048. 1049. 1050.*

(3) *Art. 397.*

sposizione della Legge dopo la morte del padre, l' assegnazione da lei fatta di un tutore ai medesimi non è valida senza la conferma del Consiglio di famiglia (1).

Nondimeno il padre può destinare alla moglie sopravvivente, e tutrice, un consulente speciale, senza il cui parere ella non possa fare alcun atto, o alcuno degli atti relativi alla tutela (2).

Il testatore può nominare uno, o più esecutori testamentarj, e può accordare ai medesimi l'immediato possesso di tutti, o di parte dei suoi beni *mobili* per un anno, ed un giorno (3).

Si avverta che i minori, e tutti quelli, che non possono obbligarsi, sono dichiarati incapaci ad essere esecutori testamentarj (4). La donna *maritata* non può accettare il carico di esecutrice testamentaria senza il consenso del marito, o, essendo separata di beni, senza l'autorizzazione giudiciale nel caso di rifiuto del medesimo (5).

---

(1) *Art. 399 400.*
(2) *Art. 391.*
(3) *Art 1025. 1026.*
(4) *Art 1028. 1030.*
(5) *Art. 1029.*

Ciascheduna delle formalità, cui sono soggetti i diversi testamenti, debbe essere osservata sotto la pena di nullità (1). Noi ci limiteremo a parlare di quei testamenti, ne' quali rendesi indispensabile l'intervento dei Notari.

§. I.

Testamento mistico, o segreto.

Contiene questo Testamento quasi le medesime solennità descritte da Giustiniano nella *L. Hac consultissima* 21. *Cod. de testament.*

Quando alcuno vuol fare un testamento mistico, sottoscrive le sue disposizioni, tanto se siano state scritte da lui medesimo, quanto se le abbia fatte scrivere da un altro. La carta contenente queste disposizioni, o quella che serve di involto, presentasi dal testatore chiusa, e sigillata al Notaro, ed a sei testimonj alme-

(1) *Art. 1001.*

no, ovvero la fa chiudere, e sigillare in loro presenza, dichiarando esser quello il suo testamento da lui scritto, e sottoscritto, o scritto da un altro, e da esso firmato. Il Notaro distende sulla carta medesima, ovvero sul foglio, che serve di involto, l' *atto di soprascrizione*, che deve essere sottoscritto dal testatore, e dal Notaro unitamente ai testimonj.

Tutte queste solennità debbonsi eseguire nel medesimo contesto senza deviare ad altri atti. Se il testatore, per un impedimento sopraggiunto dopo aver firmato il testamento, non può sottoscrivere l' *atto di soprascrizione*, si esprime la dichiarazione, che egli ne farà, senza che sia necessario in questo caso di accrescere il numero dei testimonj. (1)

L' aumento di questo numero ha luogo soltanto nel caso, in cui il testatore non sappia scrivere, o non abbia potuto fare la propria sottoscrizione quando fece scrivere le sue disposizioni. Allora per l' *atto di soprascrizione* richiedesi un settimo testimone, che sottoscrive l'atto cogli altri,

(1) *Art. 976.*

e si esprime il motivo dell' intervento del medesimo (1).

La facoltà di fare scrivere il testamento mistico da un altro non è accordata al muto, che può scrivere. Egli deve scriverlo intieramente, datarlo, e sottoscriverlo di proprio carattere, ed inoltre deve scrivere in fronte dell'*atto di soprascrizione*, ed alla presenza del Notaro, e dei testimonj, che la carta che egli presenta è il suo testamento. Il Notaro esprime nell'*atto di soprascrizione*, che il testatore ha scritte le parole indicate alla presenza del Notaro, e dei testimonj (2).

Coloro, che non sanno, o non possono leggere non possono fare veruna disposizione in forma di testamento mistico (3).

Si osservi bene di eseguire l'atto di soprascrizione o sulla carta medesima del testamento, o sul foglio di involto. Il Tribunale di prima istanza di Voghera, e la Corte di Appello di Torino pronunziaro-

(1) *Art. 977.*
(2) *Art. 979.*
(3) *Art. 978.*

no la nullità di un testamento mistico, perchè l'atto di soprascrizione fu disteso su di un foglio staccato (1).

Sarebbe proponibile la difesa di un testamento mistico difettoso, considerandolo *olografo?* (2). Darebbe luogo a dubitarne il riflesso, che colui, il quale sapendo, o dovendo sapere, di avere il diritto di compilare il suo testamento nella semplice forma olografa, presceglie volontariamente le solennità della mistica, si sottopone alle nullità resultanti dalla omissione di alcuna di esse. L' Autore del *Corso di Diritto Francese*, cui, mentre non osiamo attribuire col rispettabilissimo Sig. Avvocato De Sanctis la gloria di avere eclissato il genio versatile dell'insigne *Eineccio*, professiamo nondimeno la dovuta stima, inclina all'affermativa (3). Nella *L. Si Miles* 3. *ff. de militar. te-*

---

(1) *Giurisprud. del Cod. Civ. tom 7. pag 5.*

(2) Il testamento olografo nel Gius Romano accordato ai soli genitori testanti fra i figli, *L. 22. in fin. Cod. de testament. Nov. 107. cap. 1.*, è in oggi permesso a tutti *Art. 970.*

(3) *Lib. 17. cap. 4.*

stament. da lui citata in sostegno di sua opinione, forse ha molta parte il rispetto all' ultima volontà di un Soldato.

Per assicurare la validità di un testamento mistico potrebbe plausibilmente proporsi in buona Giurisprudenza *Euremática* la clausula, che qualora esso non vaglia come tale, valer debba come olografo, *quemadmodum plerique pagani solent, cum testamentum faciunt, per scripturam adijcere, velle hoc etiam vice codicillorum valere?* Che ne crederebbero, non diremo già i fraudolenti Ferrati, Biondi, Cepolla, ma l'ottimo Strickio, e più di lui l'acutissimo Aquilio Gallo, tanto per la sua espertezza *in cavendo, non in decipiendo* (1) infra i Romani reputato? *Nec quisquam dixerit, si imperfectum sit testamentum, codicillos non esse. Nam secundum nostram sententiam et Divus Marcus rescripsit* (2).

---

(1) *Cic. in Brut. cap. 42.*
(2) *d. L. 3.*

§. II.

Testamento per atto pubblico.

Il testamento per atto pubblico è quello, che è ricevuto da due Notari in presenza di due testimonj, o da un Notaro in presenza di quattro testimonj (1).

Il testatore deve dettare il suo testamento alla presenza dei testimonj, ed il Notaro, od uno dei due Notari, deve scriverlo ne'termini stessi, nei quali gli viene dettato. Finita la dettatura, se ne deve fare la lettura al testatore sempre in presenza dei testimonj. Quindi il testatore, ed i testimonj debbono apporre la loro sottoscrizione. Se il testatore dichiara di non sapere, o di non potere, scrivere, si fa nell'atto espressa menzione della sua dichiarazione, non che della causa dell' impedimento (2).

Avvertasi di fare espressa menzione non solo della dettatura fatta dal disponente, e della scrittura eseguita dal No-

(1) *Art* 971.
(2) *Art.* 972. 973. 974.

taro, ma ancora della lettura fatta al testatore alla presenza dei testimonj, *e della sottoscrizione tanto di quello, che di questi* (1). Tutti i Tribunali, e le Corti Supreme, di Francia hanno più volte concordemente pronunciata la nullità dei testamenti per difetto di menzione di essere stati dettati dal testatore, e scritti dal Notaro (2). E' stata fin' anche agitata la questione, se sia nullo un testamento, allorchè vi è enunciato soltanto che è stato dettato al Notaro, e letto da questi al testatore in presenza dei testimonj, senza esprimere che è stato scritto dal Notaro, mentre l'oculare ispezione assicura, che il carattere è del Notaro medesimo (3).

Lo stesso dicasi della formalità della lettura del testamento alla presenza dei testimonj. La mancanza di menzione della formalità medesima, importa la nullità dell'atto (4).

Non sono mancate delle dispute intor-

(1) *Art. 972.*

(2) *Giurisprud. del Cod. Civ. tom 3. pag. 131, tom. 2. pag 34. e pag. 260., tom. 4. pag. 375., tom. 5. pag. 74. e pag. 135.*

(3) *Op cit tom. 1. pag. 270.*

(4) *Op. cit. tom. 6. pag. 76. e pag. 87.*

no la solennità della sottoscrizione dei testimonj, e del Notaro. E' egli nullo un testamento, ove si faccia menzione di questa formalità al principio dell'atto, e non alla fine? La causa fu promossa col presidio della *Legge del* 25. *Ventoso, anno XI. art.* 14. « Gli atti saranno firmati dalle parti, dai testimonj, e Notari, « che debbono farne menzione nel *fine* « dell'atto ».

Il Tribunale di Tournay decise per la nullità del testamento (1). Questa Sentenza fu revocata nell'appello alla Corte di Brusselles, perchè la Legge del 25. Ventoso fu giudicata inapplicabile alla materia dei testamenti; e perchè l'atto in questione era stato fatto prima della promulgazione del Codice Civile secondo i particolari Regolamenti del Paese (2).

Non dissuadiamo la menzione della sottoscrizione alla fine dell'atto, poichè in questo genere le precauzioni non sono mai troppe, e l'arbitrio delle interpretazioni, hanno detto saggiamente i Sigg.

(1) *Op. cit. tom. 1. pag. 424.*
(2) *Op. cit. tom. 4. pag. 127.*

Bavoux e Loiseau, è un giogo assai più duro di quello del dispotismo della Legge. Ma d'altronde incliniamo a credere, che, ai termini del Codice Napoleone, l'omissione della menzione della sottoscrizione del testatore, e dei testimonj, non possa importare la pena della nullità. La lettera della Legge nel §. 972. comanda l'espressa menzione dell' azione di dettare, e di scrivere, e della lettura al testatore. Scendendo nel §. seguente a prescrivere la solennità della sottoscrizione, non dice che se ne debba fare menzione; e vuole soltanto che si faccia menzione della dichiarazione del disponente di non sapere scrivere, o della causa dell'impedimento. Rammentiamoci inoltre delle Teorie relative all'interpretazione delle Leggi penali, ed al rispetto delle ultime volontà.

Dei Testimonj.

I testimonj, richiesti ad essere presenti al testamento, debbono essere maschj,

maggiori di età, dimoranti nel Regno, e che godano dei diritti civili (1).

Sono esclusi 1.° I condannati ad una pena portante seco la morte civile (2). 2.° Nei testamenti per atto pubblico i legatarj, qualunque sia il loro titolo. 3.° I loro parenti, ed affini sino al quarto grado inclusivamente. 4.° I Praticanti dei Notari, dai quali sono ricevuti i testamenti (3).

Tutti i testimoni debbono sapere scrivere, giacchè la loro firma è necessaria. Tuttavia *nelle Campagne* bàsta la sottoscrizione di uno dei due testimonj, se il testamento è ricevuto da due Notari, e di due dei quattro testimonj, se è ricevuto da un Notaro solo. (4).

---

(1) *Art. 980.*
(2) *Art. 25.*
(3) *Art. 975.*
(4) *Art. 974.*

FORMULA.

Avanti di me infrascritto Pietro N. Notaro Pubblico di residenza in questa Città di Livorno, ed alla presenza del Sig. Antonio N. Negoziante di professione, domiciliato nella suddetta Città in Via Ferdinanda da Porta a Pisa, dei Sig. . . . . tutti e quattro testimonj aventi le qualità richieste dalla Legge, personalmente costituito, il Sig. Francesco N. Capitano al servizio di S. M. I. e R. da me Notaro, e Testimonj predetti benissimo conosciuto, il quale, sano per la Dio Grazia non solo di vista, udito, loquela, ed intelletto, ma di mente ancora, conforme ne è constato a me Notaro, ed ai testimonj suddetti, pensando all' esser mortale, e volendo disporre e regolare per tempo le cose sue, si è determinato a fare il presente testamento, dettandolo nel modo, che segue, a me Notaro scrivente, dopo di essere stato da me avvertito, e richiesto delle tasse necessarie per la validità del medesimo, e presenti, ed ascoltanti

i prelodati testimonj --- Alle richieste precedentemente fattemi da voi Notaro per la validità di questo mio testamento, lascio per ragione di legato per una sola volta alla Opera di S. Maria del Fiore della Città di Firenze la solita tassa di Lire 3. 10. moneta Fiorentina; e similmente lascio all'Arci-Spedale di S. M. Nuova di detta Città di Firenze la ordinata tassa di una piastra per quest'atto soltanto nelle forme prescritte dalle Leggi; ma dichiaro di non essere nella determinazione di lasciare cosa alcuna alla Congregazione dei Poveri di S. Giovanni Batista della Città di Firenze, allo Spedale dei Trovatelli di Pisa, o ad altri simili Luoghi Pii di Poveri, Miserabili dello Stato. Casso, revoco, ed espressamente annullo, qualunque altro mio testamento, donazione a causa di morte, ed ogni altra disposizione che io potessi aver fatta, dichiarando che debbansi reputare, ed effettivamente siano nulle e di niun valore, e volendo che abbia luogo solamente la presente, qualora o in tutto, o in parte diversamente non disponga prima di morire. Raccomando

l'anima mia a Dio Ottimo Massimo; e quanto ai suffragi della medesima, ed alla associazione del mio cadavere, mi rimetto alla pietà de' miei eredi infrascritti. Do, e lego a ciascuna delle persone, che si ritroveranno al mio servizio al tempo della mia morte la somma, e quantità di scudi venti per una volta solamente. Dò, e lego ad Andrea mio figlio, uno dei miei eredi, a titolo di prelegato, antiparte, e per sovrappiù della sua porzione legittima, colla dispensa, in quanto occorra, dall'obbligo della collazione, la nuda proprietà di quella quantità di beni mobili, e stabili che si troveranno all'epoca della mia morte, e di cui mi è permesso di disporre liberamente in conformità del Codice Napoleone, il che consiste per ora nella quarta parte di detti beni, in vista che ho cinque figliuoli, volendo che la detta quantità sia aumentata secondo le regole stabilite dal Codice suddetto, qualora al tempo della mia morte fosse variato il numero dei miei figli; da consolidarsi la suddetta proprietà coll'usufrutto a favore di detto Andrea, allorchè

l'usufrutto medesimo cesserà di appartenere alla dilettissima mia consorte Francesca nel modo che appresso. Imperciocchè do, e lego l'usufrutto del suddetto prelegato alla prenominata Francesca mia moglie, di lei vita natural durante, e non più oltre, a condizione per altro che ella dopo la mia morte non ricusi la tutela, che la Legge le attribuisce del mio figlio minore Giuseppe, liberandola da qualunque cauzione, che dovesse prestare per godere di tale usufrutto. Nel rimanente di tutto il mio patrimonio istituisco, e nomino miei eredi per egual porzione i miei carissimi figli Andrea, Giovanni, Filippo, Pietro, e Giuseppe fra di loro fratelli, e nati da me, e dalla predetta Francesca mia moglie. Nomino, ed eleggo per consulente della mia moglie tutrice legittima del comune figlio Giuseppe, tuttavia di età minore, il Sig. Dottor N.N., ed ordino, comando, e voglio che la mia moglie non possa fare alcun atto relativo alla tutela senza il consiglio, e consenso del medesimo Sig. Dottore -- Dopo che il testatore Sig. Capit. Fran-

cesco N. ha dettato le preaccennate sue ultime disposizioni, a me Notaro, che le ho scritte di proprio pugno, e carattere alla presenza del Sig. Antonio N. del Sig. . . . testimonj prenominati, io ho letto per intiero il presente testamento al medesimo Sig. Capitano, il quale ha dichiarato di averlo ben capito, e di perseverare nel contenuto di quello, il tutto alla presenza dei detti testimonj. Dettato, scritto, e letto l'enunciato testamento in questa Città di Livorno nello Studio del Sig. Avvocato N. posto in Via delle Galere nella Casa segnata num. 10., ove sonosi recati il disponente, ed i testimonj il giorno 24. del Mese di Maggio dell'anno 1808. alle ore cinque pomeridiane, essendosi il testatore sottoscritto unitamente ai testimonj, ed a me Notaro.

ALTRA FORMULA.

Avanti ec. . . . personalmente costituita la Sig. Aldobrandina nata Businghi, e Vedova dell Avvocato Laberinti domiciliata in questa Città di Livorno

nel nuovo fabbricato di S. Marco, e da me Notaro, e testimonj predetti benissimo conosciuta, la quale sana di vista, udito, loquela, ed intelletto, ma inferma di corpo, e giacente in letto ec. . . . Do, e lego all' Imperiale Spedale della Misericordia di questa Città la somma e quantità di Zecchini cento, raccomandando agl' infrascritti miei Esecutori testamentarj di ottenerne, la opportuna Sovrana autorizzazione. A titolo di prelegato, ed antiparte colla dispensa, in quanto occorra, dall' obbligo della collazione, do, e lego alla Sig. Marianna N. l' usufrutto della metà dei miei beni di lei vita natural durante, e non più oltre. Nel rimanente del mio asse ereditario, e nella nuda proprietà dell' altra metà de miei beni, da consolidarsi coll' usufrutto alla morte della prenominata Sig. Marianna, istituisco, e nomino mio erede il mio amatissimo figlio Stanislao. E siccome egli è tuttavia nella età minore, perciò deputo, ed eleggo per di lui tutore il Sig. N. N.... Nomino Esecutore di questo mio testamento il Sig. Felice N. . . Dopo ec. . . .

ed avendo la testatrice dichiarato di non potere scrivere stante la estrema languidezza delle sue forze, hanno sottoscritto solamente i suddetti testimonj unitamente a me Notaro, ai quali tutti è constato dell'impotenza a scrivere della suddetta Sig. Disponente.

N.° IV.

Inventario.

Vari sono i casi, nei quali procedesi all' inventario. Poichè abbiamo testè parlato dei testamenti, noi sceglieremo quello della apertura di una successione.

Quando un erede vuol liberarsi dalle conseguenze pericolose della inconsiderata adizione di una eredità, di cui non conosce le forze, o perchè teme l'eccesso del passivo, la Legge Francese, d'accordo colla Romana, gli offre il benefizio dell' inventario. Amando di approfittarne, egli deve prima di tutto farne la dichiarazione nella Cancelleria del Tribunale di prima istanza nel distretto, in cui si è aperta la successione, ed in seguito proce-

dere ad un esatto, e fedele inventario dei beni dell'eredità entro tre mesi computabili dal giorno dell'aperta successione. Dopo l'eseguimento dell'inventario, l'erede beneficiato ha un termine di quaranta giorni per deliberare sulla accettazione (1).

Qualche volta l'inventario è preceduto dalla apposizione dei sigilli, che si eseguisce dal Giudice di Pace, o dai suoi Supplenti.

Vi sia, o non vi sia, l'apposizione dei sigilli, l'inventario è di attribuzione dei Notari. Esso è un vero Processo Verbale contenente la descrizione, e la stima degli effetti dipendenti da una successione. Allorchè si eseguisce a più riprese, le parti presenti, e gli Ufficiali incaricati di cooperare all'atto, firmano ogni volta, che si sospende.

Tanto i Notari, che i Commissarj Stimatori, sono eletti da quelli, che hanno diritto di intervenire all'inventario; ed in caso di discordia, la parte più diligente fa le sue incombenze per far procedere

(1) *Art. 793. 794. 795.*

alla nomina dal Presidente del Tribunale.

Se fra gli effetti della eredità ve ne sono di quelli, che esigono una cognizione particolare, come dei quadri di buon Autore, dei Libri rari ec., si aggiungono altri Periti ai Commissarj Stimatori. Cessa il ministero degli Stimatori, allorchè tutti gli effetti mobiliari sono inventariati.

Hanno diritto di essere presenti all' inventario il conjuge superstite; gli eredi, i donatari, e legatari universali, o a titolo universale; e gli esecutori testamentarj. Questi debbono essere citati per giorno, ed ora certa da quello, che provoca l' inventario, se pure abitano alla distanza di cinque miriametri. I più lontani sono rappresentati da un Notaro nominato dal Presidente del Tribunale di prima istanza (1).

(1) *Ved il Cod. di Proced. ed il Sig. Lepage lib. 2. tit. 2 pag. 710 e seg. Ediz. di Parigi.*

FORMULA.

L'anno 1808. *ed il dì* 6. *del mese di Maggio alle ore otto della mattina, e nella casa già di abitazione del defonto Sig. Pietro N., posta in questa Città di Livorno in Via Marsiliana, segnata di N.°* 110., *all'istanza, ed in presenza del Sig. Giovanni N. domiciliato a Lari, circondario di Fauglia, Dipartimento di Livorno, Medico di Professione, istituito erede dal medesimo Sig. Pietro nel suo testamento del dì* 1. *del corrente ricevuto per atto pubblico dai Notari Sig. Giuseppe N., e Filippo N., il quale Sig. Giovanni fino del dì* 4. *del suddetto Mese dichiarò nella Cancelleria di questo Tribunale di prima istanza di voler prevalersi del benefizio dell'inventario;*

All'istanza ed in presenza del Sig. Girolamo N. . . . . domiciliato in questa Città, di Professione Negoziante, come amministratore della sua Moglie Sig. Caterina N., alla quale nel suddetto testamento è stato lasciato

l'usufrutto della terza parte dell'eredità del fu Sig. Pietro, e la proprietà dei quadri in pittura, o stampa esistenti nella Casa del testatore;

In presenza della Sig. Maddalena N. domiciliata in questa Città Vedova del defonto, per l'interesse, che ella ha, nella eredità del marito, come vissuta in comunione di beni con lui;

In presenza del Sig. Michele N. domiciliato come sopra, di professione Avvocato, e del Sig. Ferdinando N. del medesimo domicilio e professione, amendue Esecutori testamentarj;

Coll'intervento del Sig. Pasquale N., del Sig. Prospero N. Pubblici Stimatori, e del Sig. Crestino N. Pittore intelligente di quadri, e stampe, domiciliati egualmente, come sopra, in Via del Fiore, i quali hanno promesso di devenire alla stima delle cose infrascritte secondo crederanno della loro perizia, e coscienza;

Noi Eraclito N. e Democrito N. Notari Pubblici residenti in questa Città, eletti, e nominati dalle suddette parti, procediamo ad un fedele inven-

tario, e descrizione esatta di tutti i mobili, e masserizie di casa; abiti, biancheria, vesti, argenterie, denari, merci, e altri effetti mobili, titoli, e carte dipendenti dalla successione del detto defonto, ritrovati, ed esistenti negl' infrascritti luoghi della suddetta Casa;

Previo il giuramento dalla prelodata Vedova Sig. Maddalena, come fin qui dimorante in questa medesima Casa prestato nelle mani del Sig. Eraclito N uno dei detti Notari, ed in presenza del suo Collega, di nulla aver trafugato, nè fatto trafugare, e di non avere alcuna notizia, che si sia nè direttamente, nè indirettamente trafugata cosa alcuna degli effetti della detta successione, facendo questa dichiarazione sotto le pene volute dalle Leggi, che le sono state chiaramente spiegate dai Notari sottoscritti, e che hanno dichiarato essere informati.

Dopo di che si è incominciato l'inventario nel modo, che segue.

Nella cantina dodici bottiglie di vino ec.

Lungo le scale, che conducono al primo piano della Casa, ventiquattro qua-

dri in cornice di legno nero tinto, rappresentanti i Contadini dei diversi Paesi della Toscana.

Nella sala d'ingresso un quadro in stampa rappresentante la Cena di Leonardo da Vinci incisa da Morghen ec.

In una Camera a sinistra di detta sala un letto con i suoi finimenti ec.

Nella Galleria annessa gli appresso quadri N.° 1. La Sacra Famiglia di Raffaello ec.

Si è lavorato dall'ora suddetta sino all'un'ora, e mezza, tanto per il disteso della intitolazione del presente Atto, che per inventariare, e stimare i sopradescritti effetti; e la continuazione del presente inventario è stata fissata, ed intimata alle ore tre pomeridiane di questo medesimo giorno; e le parti prenominate, i Periti, ed i Notari si sono sottoscritti.

Alle ore tre secondo la predetta intimazione si è continuato l'inventario nel modo che segue.

In un salotto a diritta della sala di ingresso uno specchio ec., una scrivania con entrovi alcune carte, che si sono

poste a parte per farne in seguito la descrizione ec. ec.

Dopo di che i Pubblici Stimatori, ed il Perito Pittore, avendo ultimato le loro incumbenze, hanno firmato, e sono partiti.

Seguitano le carte ec. ec. ec.

Il presente inventario è stato ultimato alle ore sette, e 3/4. pomeridiane, e non essendovi più cosa alcuna da aggiungere, la prelodata Sig. Maddalena, e l'erede beneficiato Sig. Giovanni si sono obbligati alla conservazione delle cose sopra descritte. Dopo di che le parti instanti, e presenti, ed i Notari, si sono sottoscritti.

N°. V.

Mandato.

Il mandato, o procura, è un atto, con cui una persona attribuisce ad un altra la facoltà di fare qualche cosa per essa ed in suo nome. L'accettazione o tacita, o espressa del mandatorio perfeziona il contratto (1).

(1) *Art. 1984. 1985.*

Può costituirsi la procura o per atto pubblico, o per scrittura privata, o per lettera, od anche verbalmente, ritenute in quest'ultimo caso le regole relative al valore della prova testimoniale (1).

Possono essere mandatarj anche le donne, ed i minori *emancipati* (2).

Distinguesi il mandato in *generale*, e *speciale*. Ne è a tutti nota la definizione.

Il mandato generale comprende solamente gli atti di amministrazione, comunque sia concepito nei termini i più ampli, e munito delle clausule le più estese. Affinchè il Procuratore abbia la facoltà di alienare, di ipotecare, e di procedere ad altri atti di dominio, bisogna farne una espressa individuazione (3). La clausula *cum libera*, che secondo l' opinione dei Pratici dava simili attributi a differenza del mandato *sine libera* è inutile a tale effetto.

Ancora il compromesso abbisogna di un mandato speciale, e comunque sia una

(1) *Art. 1985.*
(2) *Art. 1990.*
(3) *Art. 1988.*

specie di transazione, non è compreso nella facoltà di transigere (1).

Se il mandatario vuole assicurarsi un onorario per le sue incumbenze, debbe stipularlo espressamente (2).

E' egualmente necessaria l'espressa stipulazione della solidarietà fra più mandatari costituiti in un solo atto (3).

Quanto alla Procura, che si faccia da uno, che intraprende un lungo, e pericoloso viaggio, e sappia di doversi trattenere molto tempo fuori della Patria, oltre all' usare la cautela della possibile maggiore estensione delle facoltà, si nomini il mandatario da sostituirsi nel caso di morte, o di impotenza del primo, e si esprima la scienza, e previsione nel mandante di un assenza lontana, di difficile notizia, e durabile anche quindici, o sedici anni, coll' ordine al mandatario di opporsi all'istanza per la dichiarazione di assenza, o per la provvisionale immissione in possesso, ancorchè sia decorso il decennio dal gior-

(1) *Art* 1989.
(2) *Art.* 1986.
(3) *Art.* 1995.

no della partenza, o da quello delle ultime notizie. Questa cautela arresterà il corso alle istanze, che gli eredi presuntivi ne potessero fare (1).

FORMULA.

Di Procura per fare un Inventario, una Vendita, e Divisione.

Personalmente costituito avanti di me Pietro N. Notaro di Residenza ... e dei Sigg. N. e N. domiciliati ... di professione ... il Sig. Ferdinando N. e Comp. domiciliati ... di professione Negozianti, hanno costituito, e deputato, costituiscono, e deputano in loro Procuratore, Attore, Gestore, o qual meglio dir si possa, il Sig. Cesare N... domiciliato ... di professione ... qui presente, ed accettante, al quale conferiscono l' autorità di potere per essi, ed in loro nome, far procedere alla ricognizione e levata de sigilli, che sonosi apposti a motivo della morte di ... ed

(1) *Ved. Art 121. 122.*

in seguito alla fedele ed esatta descrizione, ed inventario dei mobili, carte e titoli appartenenti all'eredità, nominare uffiziali, custodi e depositarj; far procedere, se vi ha luogo, alla vendita dei mobili; ricevere, discutere, chiudere e sistemare i conti di chi sarà incaricato della vendita; stabilirne, pagarne, o riceverne ogni residuo conto, darne o riceverne quietanza; fare, pendente il corso di detto inventario e detta vendita, qualunque osservazione, riserva, eccezzione o protesta che detto procuratore costituito giudicherà a proposito, sistemare i conti coi debitori e creditori dell'eredità, risolvere e finire pure tutti i conti tanto attivi, che passivi di qualunque somma esatta o pagata, passare o riportare quietanza, e generalmente fare tutto ciò che potrebbe fare il costituente se fosse presente.

Fatto e stipulato, ec.

FORMULA DI PROCURA PER ESIGERE STIPENDJ.

. . . . i quali autorizzano il Sig. . . .

ad esigere dalla tesoriera nazionale, o da chi verrà a ciò destinato, ed a nome di essi costituenti, l' assegnamento di riforma maturato e maturando; presentare, rimettere o procurare la spedizione delle carte; liberare e far quietanze in ogni più ampia e valida forma; notare in margine qualunque registro, fare qualunque accordo, passare e sottoscrivere qualunque atto, sostituire procuratori, e generalmente ec. promettendo, obbligandosi ec.

PROCURA PER PRENDERE IN PRESTITO.

... i quali autorizzano a prendere a nome, e per conto, di esso costituente, ad imprestito da una o più persone, e per l'importare della somma di ... convenirne gli interessi, prometterne la restituzione nel termine che crederanno conveniente, e per cautela di detta restituzione ipotecare una casa in ... ad essi costituenti spettante, eleggere domicilio, e stipulare insomma ad un tal fine quelle obbligazioni che crederà, e generalmente ec.

PROCURA PER VENDERE.

. . . al quale conferiscono tutta l'autorità necessaria ed opportuna di vendere nel modo e forma che crederà più avvantaggiosa, 1. un podere detto Palaja confinato . . . 2. un prato situato a . . . di . . . ec. , fare una tale vendita colla promessa della debita e legittima evizione in ogni più ampia e valida forma che di ragione, il tutto però a corpo, e non a misura; apporre i termini, fissare l' epoca del possesso , convenirne il prezzo, sia a pronti contanti, che accordando delle dilazioni al pagamento non più lungo di un anno coll' opportuno riservo di dominio, apporre qualunque clausula o condizione , obbligarsi di presentare il certificato di non iscrizione, promettendo ec.

FORMULA DI PROCURA GENERALE.

Personalmente costituito il Sig. A ... il quale dovendo partire per . . : affine

di eseguire un'incombenza del Governo, ha perciò costituito e costituisce in suo procuratore generale e speciale il Sig.B... ed in caso d'assenza,o impedimento del medesimo,il Sig. D. . . conferendo a ciascuno d'essi,e secondo l'ordine enunciato, l' autorità di potere a nome d'esso costituente,

AMMINISTRAZIONE.

amministrare i suoi beni ed affari; promuovere e difendere qualunque ragione; promettere,ed in qualunque circostanza in cui,esso costituente possa avere interesse, obbligarsi senza alcuna riserva ed eccezione;

POSSESSO.

prendere possesso di qualunque ragione o effetto, sia stabile che mobile, corporale o non corporale ad esso costituente appartenente;

SICURTA'.

costituirsi mallevadore per qualunque somma, e verso, chi e come, esso procuratore crederà conveniente; obbligarsi, eziandio colla rinunzia a tutti i benefici dalle leggi introdotti, al pagamento della somma o remissione di qualunque effetto, per cui potesse rendersi cauzione;

IMPRESTITI.

prendere ad imprestito tanto a nome del solo costituente, che in concorrenza d'altri, colla solidale promessa in proprio, o senza, e ciò tanto per rendita perpetua che vitalizia, sia per biglietto, od in qualunque altro modo o forma, il tutto per l'importare di quella somma, che detto procuratore costituito crederà conveniente, e con ciò però che le somme provenienti da imprestito sieno subito convertite nel pagamento delle somme, di cui esso costi-

tuente è, o fosse per essere debitore, od in qualunque modo tenuto, e non altrimenti;

fare ad un tal fine qualunque dichiarazione;

ACQUISTI, E ALIENAZIONI.

alienare a trattativa o giudicialmente a pronti contanti, e con dilazioni al pagamento, col patto della retrovendita, a vita od in proprietà, dare in enfiteusi, cambio, vendere, mediante incanto o senza, cedere ed alienare in qualunque modo o forma;

E medesimamente fare tutti quegli acquisti, che detto procuratore costituito giudicherà convenienti;

IMPIEGO.

Fare qualunque restituzione, impiego a rendita perpetua, o a tempo limitato, con interessi o senza, con privilegio o senza, per contratto, obbligazione, biglietto, od in qualunque altro modo;

EREDITA', COMUNIONI.

accettare qualunque comunione di beni; accettare parimenti eredità aperte, e da aprirsi, col benefizio d' inventario o senza; e quelle ripudiare;

richiedere, opporre, o aderire all' esecuzione di qualunque testamento, donazione, o qualsisia disposizione tra vivi o a causa di morte; aderire a qualunque imputazione, questa fare o pretendere; reclamare contro qualunque deduzione di legato, aderirvi, opporsi a quella, non meno che ad ogni riserva legale, se vi è luogo; domandare, accettare, rinunziare legati tanto universali, che particolari, questi annullare, ridurre, liquidare e fissarne l'importare;

CONTEGGIO.

liquidare i conti con qualunque comproprietario, cointeressato, socio, depositario, tutore ad altro contabile, minori, creditori o debitori, sostenere, discutere qualunque conto, sia del ricevuto, che dello speso; quelli finire, e stabilirne i residui;

LIQUIDAZIONE.

procedere all'amichevole, o giudicialmente, a qualunque liquidazione e fissazione d'averi, d'indennizzazione, deduzione, imputazione, ritenzione, sopra qualunque cosa mobile, o immobile, che potesse essere richiamata da esso costituente tanto attivamente, che passivamente, direttamente o indirettamente per qualunque titolo, o causa, in dipendenza di qualunque comune società, eredità o altra circostanza, che potesse occorrere.

LICITAZIONE, DIVISIONE.

vendere a trattativa, o all' incanto sopra partiti, mediante pubblicazione o altrimenti, procedere alla divisione di qualunque immobile e di qualunque altro effetto, o ragione sopra mobili o stabili di qualunque natura essi sono, in cui esso costituente è, o fosse per essere, interessato, come provenienti d'ac-

quisti in società, per testamento, eredità, o qualunque altro titolo oneroso o gratuito; domandare, fare accettare, o aderire a qualunque cessione, od aggiudicazione;

AFFITTI, LOCAZIONI.

dare, accettare, o rifiutare congedi, rinnovare o risolvere qualunque affitto, o locazione sì verbalmente, che in iscritto, risolvere i fatti in tutto, o in parte, e di qualunque natura sieno tanto di rendite civili, che industriali, di bestiami, mobili ed immobili, e di spettanza ad esso costituente, oppure fare ogni cosa valere nel modo che detto procuratore costituito crederà conveniente; raccogliere, percipere i frutti, impiegare le rendite di qualunque natura essi sieno; vendere i frutti sul campo, oppure raccoglierli o farli vendere come crederà conveniente;

ESAZIONI.

esigere qualunque somma, che sia, o fosse per essere dovuta, ad esso costi-

tuente, tanto direttamente che indirettamente, non solo i capitali, che gli interessi ed accessorj, e proveniente da condanna, convenzione, resto di conto, obbligo, biglietto, o da qualsivoglia altro titolo o causa;

DELEGAZIONE.

accettare o fare qualunque delegazione, con tutti quei patti, clausule, e condizioni, che detto procuratore costituito crederà convenienti;

PAGAMENTI.

pagare qualunque somma di cui esso costituente fosse debitore, tanto direttamente, che indirettamente, sia di capitale, che per interessi arretrati, spese, o qualsivoglia altro titolo o causa;

QUIETANZE, E LIBERAZIONI.

fare, o ricevere quietanze per qualunque cessione ed esazione, e richiedere o

aderire a qualunque annotazione o surrogazione, obbligare il costituente a qualunque rappresentazione;

CONCILIAZIONE.

comparire tanto in qualità d'attore, che di convenuto, avanti qualsivogiia uffizio di pace e conciliazione; fare compromessi, transigere, accordare more, riduzioni a qualunque debitore, e per qualsisia causa e circostanza.

LITE.

intentare liti, le incominciate proseguire, aderire o opporsi a qualunque dimanda sia in via civile, che criminale, portare querele, accuse di falsità, ammettere o negare in tutte le forme che di ragione, relativamente a tutto ciò che possa interessare esso costituente, sia nei mobili che stabili, eleggere domicilio, costituire procuratori o difensori officiosi, i costituiti rivocare, interporre appellazioni da qualunque sentenza

avanti qualunque Tribunale, o Corte anche suprema, recedere e far eseguire qualunque giudicato;

AUTORIZZAZIONI GENERALI

e generalmente approvare e sottoscrivere qualunque processo verbale, atto e contratto dove possa esso costituente avere interesse, qualunque ne sia la causa e l'oggetto, ed in qualunque caso e circostanza direttamente, o indirettamente relativa all' amministrazione, aumento od alienazione dei beni presenti e futuri d'esso costituente, fare a nome d'esso tutto ciò, e quanto esso procuratore costituito crederà conveniente, il tutto come se fosse esso costituente presente e stipulante a suo nome ancorchè fossero cose tali, che non previste potessero richiedere un più ampio e speciale mandato del sopra espresso;

a qual fine, e per l'effetto di che sopra, sarà esso procuratore costituito autorizzato a portarsi ovunque esso crederà necessario ed utile pel vantaggio d' esso costituente;

e finalmente esso costituente, per l'effetto pure di quanto sopra, autorizza esso procuratore a costituire altri procuratori generali o speciali, quelli e questi rivocare, di modo che il presente mandato abbia il suo pieno ed intero effetto sinó ad una espressa revoca, dichiarando inoltre, che, in caso di premorenza d' esso procuratore costituito, non s'intenderà rivocato il mandato d' uno o più subcostituiti, ed in questo caso si avranno, e s'intenderanno questi come direttamente costituiti da esso costituente per agire ed operare tanto unitamente che separatamente, e sottoscrivere qualunque atto per l' effetto di cui sopra.

Fatto e stipulato ec.

N.° VI.

Compromesso.

Il Compromesso è un contratto, col quale due, o più persone, che sono in lite, o sul punto di esserlo, si obbligano volontariamente, e reciprocamente a farsi

giudicare dagli Arbitri, piuttosto che dai Tribunali.

E'dunque il Compromesso una vera transazione. Di qui ne deriva, che per transigere, come per compromettere, è necessario, che si abbia la capacità di disporre degli oggetti di cui si tratta (1).

Il Tutore non può compromettere per il minore, o per l'interdetto, se non previa l'autorizzazione del consiglio di Famiglia, ed il parere di tre Giureconsulti nominati dal Procuratore Imperiale presso il Tribunale Civile. Di più è necessario che l'atto del Compromesso sia omologato dal Tribunale civile, sentito il Procuratore Imperiale.

Finita l'amministrazione, il Tutore non può compromettere sopra i conti della tutela, se non dieci giorni almeno dopo il rendimento dei suddetti conti, e la consegna dei documenti giustificativi, il tutto comprovato dalla ricevuta dell'incaricato a tale effetto.

I Comuni, ed i pubblici stabilimenti non possono compromettere che colla

(1) *Art. 2045. Cod. di Proced. Art. 1003.*

autorizzazione espressa del Governo (1). Le Donne maritate non possono compromettere senza l' autorizzazione del Marito.

Non sono suscettibili di discussione per via di compromesso le cause di stato, concernenti cioè la nascita, la morte, il matrimonio, e simili; quelle relative a donazioni, e legati a titolo di alimenti, abitazione, e vestiario; quelle di divorzio, e di separazione personale, o reale fra Marito. e Moglie; quelle in fine, che sono sotto la vigilanza del Pubblico Ministro (2).

Tre sono i modi, con i quali può costituirsi il Compromesso 1.° Per mezzo di un Processo verbale in presenza degli Arbitri eletti. 2.° Per pubblico contratto. 3.° Per scrittura privata (3).

La distinzione fra il compromesso *necessario*, ed il *volontario* presso di noi derivata specialmente dai vecchi Statuti Municipali, è conosciuta anche nella Le-

(1) *Art. 2045. 467. 471.*
(2) *Cod di Proced. Art. 1004.*
(3) *Cod. di Proced. Art. 1005.*

gislazione Francese. Il Codice di Commercio prescrive, che tutte le contestazioni fra i Socj a causa della Società sieno giudicate dagli Arbitri, e che nel caso di rifiuto di uno, o più dei Socj, a devenire al compromesso, il Tribunale di Commercio debba nominare gli Arbitri *ex officio* (1).

L'atto, che contiene il compromesso, dee specificare gli oggetti controversi, ed il nome degli Arbitri sotto pena di nullità (2).

Qualora le parti non abbiano altrimenti convenuto, e prese delle disposizioni relative, l'autorità degli Arbitri non dura che per tre mesi computabili dal giorno della convenzione (3). Nei compromessi necessarj fra i Socj se le parti non sono d'accordo intorno a questo termine, vien regolato dai giudici (4).

Similmente in mancanza di una diversa stipulazione, nella procedura si osser-

(1) *Cod. di Commerc. Art. 51. 55.*
(2) *Art. 1006. Cod. di Proced.*
(3) *Proced. Art. 1007.*
(4) *Cod. di Com. Art. 54.*

vano i termini, e le forme prescritte per i Tribunali (1); gli atti di istruzione, ed i processi verbali del ministero degli Arbitri si fanno da tutti collegialmente (2); ed il compromesso cessa per la morte, rifiuto, desistenza, o recusa di uno degli Arbitri (3).

La parità di opinioni fra i Giudici fa egualmente cessare il compromesso, se le parti non vi hanno provveduto (4). Gli Arbitri di contestazioni *sociali*, nel caso di scissura, hanno la facoltà di nominare un terzo Arbitro (5).

---

(1) *Proced. Art. 1009.*

(2) *Art. 1011.*

(3) *Art. 1012.* L' arbitro può ricusare di accettare il compromesso, ciò che chiamasi rifiuto. La desistenza, in Francese *déport*, è quell' atto, per il quale un Giudice, o un Arbitro, dichiara di non poter giudicare perchè è nel caso di essere allegato per sospetto. Il Giudice compromissario non può più desistere dopo cominciata la procedura. *Art. 1014.* La ricusa è quell'atto, con il quale una delle parti dichiara sospetto un Arbitro per fatti posteriori al compromesso. *ivi.*

(4) *ivi.*

(5) *Cod. di Commerc. Art. 66.*

Per Diritto Romano la sentenza degli Arbitri era inappellabile (1). Nel sistema Francese le parti hanno sempre il rimedio dell' appello, se non vi hanno e-

(1) *L. Diem. 27. §. 2. D. De recept. arbitr. L. 1. Cod. eod. L. uet. ff. famil. erciscund.* Non vi è alcuna antinomia fra queste Leggi e la *Leg 9. ff. qui satisd. cog.*, la quale dicendo essere permesso l'appello dagli Arbitri costituiti *ad fidejussores probandos*, appella a quegli Arbitri, che erano nominati dal Giudice per la decisione degl' incidenti, come rileva il Brunnemanno al Commento della enunziata Legge *Num. 1.* Questa avvertenza passò di mente all'Oratore Galli, allorchè per sciogliere l' apparente antinomia, adottò la correzione della Glossa. *Exposé des motifs du Liv. 3. de la second part du Projet du Code de Proced.* Doveva rammentarsi che la correzione è di quella medesima mano, che in altri luoghi ha scritto. *Græcum est: non potest legi.* Il Gius Romano ammetteva la reduzione del lodo iniquo dell'*Arbitratore* all'arbitrio dell'uomo dabbene. Veggasi la distinzione di Proculo nella *L. Societatem 76. D. pro socio.* Di qui i nostri Interpetri hanno esteso a tutti i Giudizi Compromissarj il rimedio della riduzione ai Tribunali. *Voet D. lib. 4. tit. 8. §. 18.*

spressamente renunziato (1). E qui si avverta una differenza fra la Procedura Francese, ed Italica, la quale esige l' espresso riservo dell'appello per poterne usare (2).

FORMULA.

Avanti di me Filippo N. Pubblico Notaro di residenza in questa Città, ed alla presenza. dei sottoscritti testimonj Sig. Antonio N., e Sig. Gabbriello N. personalmente costituiti, il Sig. Silvestro N. di Pisa, proprietario: il quale all'effetto infrascritto elegge il suò domicilio in Livorno in Via . . . . nella Casa di Numero . . . , da una, ed il Sig. Girolamo N. domiciliato in Via delle Galere in questa Città, Negoziante di Professione dall'altra parte, i quali, essendo insorta disputa fra essi, se ai termini delle Leggi vi possa esser luogo

(1) *Art. 1010. Proced.*

(2) *Ved. il Regolam. Organ della Giustizia Civile. e Punitiva pel Regno d' Italia,* §. 16. *ed il Cod. Italiano di Proced. Art. 1019.*

alla riduzione della inscrizione da detto Sig. Girolamo presa sul podere posto in . . . di proprietà del nominato Sig. Silvestro per il diritto eventuale resultante dal contratto del dì . . . valutato dall'inscrivente per la somma di Lire 18000.; spontaneamente, e liberamente, hanno eletto, e deputato per Arbitri, e Giudici della accennata vertenza il Sig. Avvocato N. per la parte del Sig. Silvestro, ed il Sig. Avvocato N. per la parte del Sig. Girolamo, con i patti, e condizioni seguenti.

1.° *Il Giudizio compromessario verrà ultimato nel tempo, e termine di tre mesi, e mezzo, computabili dal presente giorno.*

2.° *Nel caso che gli Arbitri come sopra eletti, o uno di essi, passasse all'eternità prima dell'ultimazione del Giudizio, le parti contraenti ora per allora eleggono in loro vece, e respettivamente in vece di uno di essi, il Sig. Avvocato D. Starà sempre fisso il termine stabilito di sopra, purchè il nuovo Arbitro abbia un tempo non minore di giorni venti per esaminare la questione; onde*

per il caso diverso le parti prenominate prorogano il suddetto termine per tanti giorni, quanti se ne richiederanno per compire il giro di giorni venti.

3.° *Il prelodato Sig. Avvocato D. sarà il terzo Arbitro, qualora i Sig. Avv. N. e N. non si trovino d'accordo sul modo di decidere; ed in tal caso le parti si rimettono al nuovo termine legale.*

4.° *Gli Arbitri saranno autorizzati a scegliere quello, che fra di loro dovrà ricevere gli atti di compilazione del Processo, i quali si eseguiranno secondo l'antico stile, cosicchè ogni procedura si eseguirà in conformità di quello, come se qui ne fosse specificata, e descritta la forma, il che si tralascia di esprimere per brevità.*

5.° *Le suddette parti hanno promesso, e promettono, di inviolabilmente attendere, ed osservare la Sentenza, che sarà per emanare dagli Arbitri, renunziando con giuramento, da esse preso a delazione di me Notaro, a qualunque rimedio, ed appello.*

Fatto, e stipulato ec.

N.° VII.

Protesti

Il Protesto è un atto solenne fatto alla richiesta del proprietario della Lettera di Cambio, o del portatore della Lettera in nome, e come procuratore del proprietario, per constatare il rifiuto che fa colui, sopra del quale è tratta, di accettarla, o di pagarla. Vi sono dunque due sorte di protesti, uno per *mancanza di accettazione*, e *l'altro per mancanza di pagamento* (1).

« I Protesti per mancanza di accetta-
« zione, o di pagamento, si fanno da due
« Notari, o da un Notaro, e due testi-
« monj, ovvero da un Usciere, e due tes-
« timonj.

« Il Protesto dee farsi al domicilio di
« colui, sopra del quale dovea la cambia-
« le esser pagata, ovvero al suo ultimo
« domicilio conosciuto; al domicilio del-
« le persone indicate nella Cambiale per

(1) *Dufour, Le Parfait Negociant, Tom. 1. pag. 148. Edit. de Paris.*

« pagarla al bisogno; al domicilio del ter-
« zo, che accettò per intervenzione; e
« tutto ciò con un solo, e medesimo atto.
« Nel caso di falsa indicazione di domi-
« cilio, sarà il protesto preceduto da
« un atto di perquisizione.

« L' atto di Protesto contiene la tra-
« scrizione letterale della cambiale, del-
« la accettazione, delle girate, e delle
« raccomandazioni, che vi sono indi-
« cate, l'intimazione al pagamento dell'
« importare della cambiale; ed annunzia
« la presenza, o l' assenza di chi dee pa-
« gare; i motivi del rifiuto di pagamento;
« e l'impotenza, od il rifiuto di sottoscri-
« vere (1).«

Allorchè la Cambiale è accettata, o pagata da un terzo per onore della firma del traente, o di alcuno dei giranti, ciò che dicesi *accettazione o pagamento per intervenzione*, se ne fa espressa menzione nell'atto del protesto (2).

---

(1) *Cod. di Com. Art. 173. 174.*
(2) *Cod. di Com. 156. 158.*

FORMULA DI PROTESTO

fatto da un Usciere.

Si copia primieramente parola per parola tutto il contenuto della Lettera di Cambio; ed in seguito si fa l'atto del protesto nel modo seguente.

L' Anno 1808. *il dì* 31. *Maggio, dopo mezzo giorno ad istanza del Sig..., Negoziante, dimorante a Livorno Dipartimento di Livorno, in Via ... N.° ..., io sottoscritto Luigi ... Usciere al Tribunale di prima Istanza del medesimo Dipartimento, matricolato, e patentato per il presente anno, dimorante nella predetta Città, in Via ..., N.° ..., assistito dai Sig. N. e N.* (il loro nome, cognome, professione, e domicilio) *testimonj, chè ho condotti meco,*

Ho intimato, richiesto, ed interpellato il Sig. ... Mercante di Vini, dimorante come sopra, in Via ... N.°... nel luogo del suo domicilio, e parlando a lui medesimo, (se l'accettante non è

« pagarla al bisogno; al domicilio del ter-
« zo, che accetto per intervenzione; e
« tutto ciò con un solo, e medesimo atto.
« Nel caso di falsa indicazione di domi-
« cilio, sarà il protesto preceduto da
« un atto di perquisizione.

« L' atto di Protesto contiene la tra-
« scrizione letterale della cambiale, del-
« la accettazione, delle girate, e *delle*
« raccomandazioni, che vi sono indi-
« cate, l'intimazione al pagamento dell'
« importare della cambiale; ed annunzia
« la presenza, o l' assenza, di chi dee pa-
« gare; i motivi del rifiuto di pagamento;
« e l'impotenza, od il rifiuto di sottoscri-
« vere (1).«

Allorchè la Cambiale é accettata, o pa-
gata da un terzo per onore della
del traente, o di alcuno dei gi
che dicesi *accettazione o pa*
intervenzione, se ne fa
e nell'atto del pr

FORMULA DI [illegible]

fatto da un [illegible]

Si copia [illegible]
rola tutto il [illegible]
Cambio; ed [illegible]
testo nel [illegible]

L' Anno [illegible] *l*
po mezzo [illegible] *di*
Negoziante [illegible] *o-*
partimento [illegible] *dal*
. . . , in [illegible] *l'ho*
al Tribunale [illegible] *rla,*
desimo [illegible] *a lui*
patentato per [illegible] *si al-*
runte nella [illegible] *era e*
N.° [illegible] *se; il*
[illegible] *re ac-*
[illegible] *ncan-*
[illegible] *ispos-*
[illegible] *repli-*
[illegible] *rotes-*
[illegible] *ddetta*
[illegible] *Sig. . .*

presente, bisogna esprimere la persona, con la quale si parla) *a pagare immantinente al detto Sig. . . . come possessore ed ultimo giratario della Cambiale soprascritta, o a me Usciere per il medesimo, la somma di . . . valuta della predetta Lettera di Cambio, che il medesimo Sig. . . . munì della sua accettazione il dì . . . , e che a tale effetto io gli ho mostrata, ed esibita in originale, ed offerto di consegnargliela nell'atto del pagamento debitamente quietanzata, protestando altrimenti del ritorno di detta Cambiale ai suoi luoghi, e di prendere un'egual somma a cambio, e ricambio a tutto risico, pericolo, fortuna, perdita, spese, danni, ed interessi di chi apparterrà; il qual Sig. . . . ha risposto di non pagare per mancanza di fondi, ed ha sottoscritto la sua risposta* (la sottoscrizione del Trattario, oppure si dichiara che egli non ha voluto, o ha detto di non sapere scrivere), *ed io Usciere riguardando la suddetta risposta come rifiuto di pagamento, mi sono nuovamente protestato come sopra. Il tutto fatto, ed eseguito in presenza dei*

prenominati Sigg. N. e N. testimonj con me sottoscritti; e parlando nel modo enunciato, ho lasciato copia tanto della predetta Lettera di Cambio, quanto dell'atto presente al medesimo Sig.... (le firme dell'Usciere e dei testimonj).

Quando il protesto è fatto *per mancanza di accettazione* invece di dire « *Io Usciere ho intimato il Sig. . . . . a pagare prontamente* « si dice.

Io . . . Usciere . . . ho presentato al Sig. . . . parlando a . . . la Lettera di Cambio della valuta di . . . tratta sopra di esso da Parigi nel dì . . . dal Sig. . . . all'ordine del Sig. . . . , e l'ho intimato ed interpellato ad accettarla, affinchè sia conseguentemente da lui pagata alla scadenza, protestandosi altrimenti del ritorno di detta Lettera e di tutti i danni, interessi, e spese; il qual Sig. . . ha risposto non potere accettare la suddetta Lettera per mancanza di avviso; e prendendo questa risposta per rifiuto di accettazione, ho replicato le enunciate intimazioni, e proteste; ed ho lasciato copia della suddetta Lettera, e dell' Atto presente al Sig. . .

Fatto in presenza ec.

FORMULA DI PROTESTO

fatto da due Notari, o da un Notaro e due Testimonj.

(Si trascriva la Cambiale, come abbiamo notato nella formula precedente.

L'anno ec noi sottoscritti N. Notaro del Dipartimento di . . . domiciliato . . . e N. pure Notaro del medesimo Dipartimento, domiciliato . . . (oppure) *Noi N. Notaro ec. assistito dai Sigg. N. e N.* (si esprimano i nomi, cognomi, professione, e domicilio dei testimonj) *ad istanza del Sig. . . . Negoziante, abitante in . . . il quale ha eletto il suo domicilio presso di me N. uno dei Notari qui sopra nominati, e sottoscritti;*

Abbiamo per mezzo dell'atto presente intimato, ed interpellato il Sig. . . . (si esprimano il nome, cognome, professione, e domicilio del Trattario) *parlando a lui medesimo, a pagar subito al Sig. . . . ultimo giratario, e proprietario della sopra trascritta Lettera di Cambio, oppure a me N. uno dei Notari predetti come portatore in di lui nome della det-*

ta Lettera, la somma di . . . valuta della Cambiale medesima, di cui a questo effetto gli abbiamo mostrato, ed esibito l' originale, ed offerto di rilasciarglie-la quietanzata; protestando altrimenti il ritorno della Cambiale ai suoi luoghi, e di prendere una somma simile a cambio, e ricambio a tutto risico, pericolo, fortuna, perdita. spese, danni, ed interessi di chi di ragione, il quale Sig... ha risposto di non pagarla per le ragioni che scrive al Traente colla Posta di questa sera, ed ha sottoscritto la sua risposta (oppure) *ha dichiarato di non volere sottoscrivere.*

Stante il quale rifiuto di pagamento, abbiamo rinnovato le enunciate proteste, e per la prova di tutto quanto sopra abbiamo fatto l'atto presente, lasciando copia al medesimo Sig. . . . tanto della suddetta Cambiale, quanto dell' atto predetto; ed abbiamo sottoscritto (La firma dei due Notari, o sivvero del Notaro, e dei due testimonj).

Nel caso di Protesto, per mancanza di accettazione, è molto facile il cambiamento della formula; e perciò ci dispensiamo dall' accennarla.

N°. VIII.

Mallevadoria.

Grazie alla nuova Legislazione, che in un modo cotanto luminoso ha fatto trionfare il diritto Romano. Le accuse calunniose, e le stolte censure, suscitate contro di esso anche nei Secoli passati, e, quel che fa meraviglia, poste in campo da uomini altronde dottissimi, maggior gagliardia aveano acquistato nella età nostra signoreggiata da un altero spirito insofferente di ogni antica istituzione, e nella quale si è insegnato che per variare la Legislazione il Governo aveva bisogno di penne pungenti, le quali le altribuissero *tutte le cause dei disordini* (1). Quindi mentre i difetti della Giurisprudenza sono appunto in gran parte derivati dalla aberrazione dalle Leggi del Lazio, risuonava per la bocca dei dotti, e degli indotti, che esse più non convenivano alle circostanze attuali, ed ai costumi in-

(1) *Filangieri, La Scienza della Legislazione lib. 1. cap. 7*

gentiliti dei tempi; si dipingevano come un ammasso di assurdità *compilate da un Giureconsulto perverso sotto un' Imperatore imbecille*; e la venerazione, che hanno meritata, fra le superstiziose follie relegavasi dei nostri maggiori.

Questi oltraggi ingiustissimi, che, come osservò un Uomo raro nella Repubblica delle Lettere (1), hanno molto contribuito al decadimento della Scienza, sono stati pienamente riparati. Dal seno di quella potente, ed illuminata Nazione, da cui più forti uscirono i fantastici clamori, e le compose declamazioni, si è alzato il grido della vendetta. Alle Leggi Romane, diceva (*Bigot Premenau al Corpo Legislativo*(2).) quel grandioso, e prezioso deposito, che non cesserà di meritare il rispetto degli uomini; deposito che contribuirà sempre alla civilizzazione; deposito in cui le Nazioni tutte si gloriano di trovare la Ragione in Scritto; alle Leggi Romane, proseguiva il saggio Consiglie-

(1 *Heinec. Exercit. De Secta Triboniano-mastrum.*

(2 *Motivi sul Tit. 3 lib 3 del Cod. Nap.*

re, debbono ricorrere quelli, che vorranno far progressi nella Scienza del giusto, e dell'ingiusto, ed in generale tutti quelli, che saranno incaricati della difesa, o della esecuzione del Codice Francese.

Il bisogno di una esatta cognizione del Gius Romano si fa più marcatamente sentire nella materia delle obbligazioni, ove il medesimo è sommamente rispettato. Le varietà, che vi si incontrano non molto considerevoli in numero, sonente sono forse derivate, sia permesso il dirlo, più dalla abitudine della Giurisprudenza Pratica, che dalla necessità di allontanarsi da quella di Giustiniano. Conseguentemente la nuova Legge relativa alle ontrattazioni è per noi il ritorno alla massima parte delle idee attinte con i primi lementi dell' Arte, e la conservazion di alcune altre apprese dalla Disciplinal Foro.

Anche rispetto alla mallevadoria sono adottati molti degli antichi principj, determinando quelli, che erano tuttria in controversia, e variandoli, quand si è creduto che la giustizia lo esiga, la

Pratica Forense, ed in specie la Francese, avea insegnato diversamente.

La fidejussione è un contratto, mediante il quale uno si obbliga di eseguire una obbligazione, che è stata contratta da un altro, quando questi non la eseguisca (1).

Possono costituirsi mallevadori tutti quelli, che sono capaci di contrattare, non eccettuate le donne, purchè nello stato matrimoniale ne abbiano l'opportuna autorizzazione. Il Senato Parigino non ha voluto usare verso di esse l'indulgenza, che ebbe il Senato di Roma ai tempi del Console Vellejo.

I contratti invalidi non sono suscettibili di mallevadoria. E qui distinguasi l'invalidità *assoluta* dalla *relativa*. Sarà nulla la fidejussione prestata ad una obbligazione *assolutamente* invalida, perchè contraria ai buoni costumi, ed alle Leggi, oppure contratta per errore, per violenza, o per dolo. Ma non sarà sottoposta a nullità quella unita ad un con-

(1) *Chabot, Rapporto al Tribunato sul tit. 14. lib. 3.*

tratto invalido *relativamente* all'obbligato per una eccezione meramente a lui personale, come è il caso della minore età (1).

Il mallevadore è protetto da Napoleone, egualmente che dal Nipote di Giustino, mediante *il benefizio dell'ordine*, o *escussione* (2), il quale abrogato dal Castrense (3), seguace della severità degli antichi Giureconsulti (4), dopo molti anni di fluttuanti opinioni, dai Tribunali di Etruria con ogni ragione di rigorosa giustizia veniva accordato solamente ai fidejussori dell' *indennità* (5).

Il modo del godimento di questo benefizio, che ne diminuisce sommamente il valore, fu di lunga discussione al Corpo Legislativo. Goupil-Préflen, e Chabot,

---

(1) *Art. 2012 2036.*

(2) *Nov. 4. Cap. 2. Auth. Præsente, Cod. de fidejuss. Art. 2021.*

(3) *Statut. Fiorenz lib. 2. Rub. 59.*

(4) *L. 4. §. 1. D. de fidejuss. L. 5. Cod. cod. L. 20. ff. De condict. indeb.*

(5) *Magon. Dec Florent. 38. e 45. Rot. Fior. Lib. Mot 48. pag. 740, lib. 58. pag. 60. lib 85. pag. 498.*

acremente ne disputarono. Diceva il primo che imporre delle condizioni all'enunziato godimento è lo stesso che togliergli, e ridurre la sorte del mallevadore semplice a quella del solidale. Rispondeva il secondo, applaudito dal rispettabile Consesso, che l'eccezione dell'ordine è una deroga al diritto del creditore di reclamare al momento della scadenza la propria soddisfazione, e che perciò deesi invigilare, che la deroga non sia più onerosa al creditore di quello che l'equità lo permette.

Se pertanto il mallevadore vuol valersi della eccezione dell'ordine, deve obbedire alle seguenti condizioni, cioè 1.° opporla nei primi atti della causa promossa contro di lui, 2.° anticipare le spese occorrenti per l'escussione, 3.° indicare al creditore i beni del debitore principale da molestarsi, che non siano litigiosi, nè situati fuori del Circondario del Tribunale di Appello del luogo del pagamento, nè di quelli ipotecati per cautela del debito, e non più esistenti in potere del debitore (1).

(1) *Art. 2023.*

L'Augusto Legislatore del Secolo è similmente d'accordo con l'Imperatore Adriano nel concedere il benefizio della *Divisione* a più persone obbligate insieme ad una mallevadoria, affinchè il creditore divida la sua azione, e la riduca alla respettiva rata, e porzione (1).

Il benefizio della *cessione delle ragioni* a favore del mallevadore è pur conservato, ma con alquanta diversità.

Secondo il Diritto Romano questa cessione era necessaria al mallevadore, che aveva altri coobbligati solidariamente con lui in sicurezza del creditore, all'oggetto di avere il regresso contro i medesimi. Contro il debitore principale egli agiva coll'azione del mandato, o della gestione dei negozi; onde non aveva bisogno per la sua rilevazione di armarsi dei diritti del creditore, se non nel caso, in cui non avesse potuto esercitare o l'una, o l'altra, di queste azioni, per aver prestata la garanzia contro la volontà, e a dispetto della proibizione del debitore;

(1) §. 4. *Inst. tit. De fidejuss.* L. 26. L. 52. §. 1. *ff. Cod. Art.* 2026.

oppure nel caso di poziorità, e privilegio delle ragioni del creditore, nelle quali egli avesse voluto subingredere (1). In qualunque caso il mallevadore non acquistava le ragioni del creditore che per mezzo di un'espressa stipulazione, la quale doveva essere contemporanea al pagamento (2).

In oggi non è così. La Legge è quella, che nell' atto del pagamento riveste il mallevadore dei diritti del creditore dimesso, senza bisogno di stipulazione, sia rispetto ai mallevadori, sia rispetto al debitore principale, e tanto nel caso che la cauzione siasi data con scienza del debitore, come senza di lui saputa (3).

Per la regola generale, che ognuno può renunciare ai diritti introdotti in proprio favore (4), il mallevadore può spogliarsi del benefizio della divisione, e di quello dell'ordine, del quale non go-

(1) *Voet. Digest. lib. 46. tit.* 1. §. 28.
(2) *Heinec. Element. Jur.* § 885.
(3) *Art* 2028 - 2033.
(4) *L. ult. Cod de pact.*

de, se si è obbligato solidariamente con il debitore (1).

Qualora il mallevadore non voglia privarsi della eccezione dell'escussione, per assicurarsene il pieno godimento, ed affinchè risenta un vero benefizio, dovrà essere sollecito di pattuire di non potere essere giammai obbligato nè all'indicazione dei beni del debitore, nè all'anticipazione delle spese necessarie all'escussione dei medesimi.

FORMULA

Costituito personalmente ec. il Sig. N. ec. il medesimo conoscendo bene di non essere obbligato a cosa alcuna, pure di sua libera volontà si è costituito, e costituisce mallevadore, e come principale insieme, e solidariamente obbligato con il Sig. N. a favore del Sig. N. per il pagamento del ritorno della Cambiale di Pez. 4000. da detto Sig. N. tratta ad uso sopra i Sigg. . . . di Amburgo all'ordine di esso Sig. N. nel dì. . .,

(1) *Art. 2021. 2026.*

e ricusata di accettazione da detti Sigg. . . . di Amburgo nel caso però, e non altrimenti, che questi non la paghino alla presentazione, ed intimazione, che nuovamente sarà loro fatta alla scadenza, e di ciò resulti dall'opportuno protesto, renunziando, in quanto occorra, al benefizio dell'ordine, ed a qualunque altro privilegio introdotto dalle Leggi a favore dei mallevadori, e correi del debito.

ALTRA FORMULA.

Costituito personalmente ec. il Sig. N. ec., il medesimo, comunque sappia di non essere tenuto a cosa alcuna, pure liberamente, e spontaneamente si è costituito, e costituisce mallevadore a favore del Sig. N. per il pagamento che il Sig. N. gli deve fare di Pez. 2000. alla fine dell'anno corrente in ordine al contratto del dì . . . riservandosi i privilegj dalla Legge accordati a favore del mallevadore e specialmente il benefizio dell'escussione, anzi dichiarando di devenire alla prestazione della presente

mallevadoria colla condizione, e non altrimenti, di non potere essere obbligato qualora il Sig. N. predetto non paghi alla scadenza, nè ad indicare i di lui beni, nè ad anticipare alcuna spesa per l'escussione dei medesimi. E per maggior cautela del suddetto Sig. N. ed efficacia della sua mallevadoria, obbligò, ed obbliga a titolo di ipoteca il primo, e secondo piano della casa posta nella Città di Pisa in Via . . . promettendo di farne eseguire l'inscrizione a quell'uffizio di Conservazione nel tempo, e termine di giorni otto, riservandosi di farsi rimborsare delle spese necessarie dal prenominato Sig. N. debitore principale.

N.° IX.

Deposito.

Il Deposito propriamente detto è un atto, per cui si riceve la cosa altrui coll'obbligo di custodirla, e di restituirla in natura (1).

---

(1) *Art. 1915.*

Si è fin qui dubitato se le cose immobili potessero formare soggetto di deposito. L'Azone antesignano della opinione negativa (1) era seguitato da Accursio, Bartolo, Baldo, Saliceto, e generalmente dagli Interpreti (2), non esclusi molti dei Culti (3). Altri opinavano per l'affermativa, giacchè ancora negl'immobili si verifica il fine del deposito, che è la custodia, e la conservazione (4).

In oggi non vi è più luogo a dubitare. Il deposito non può avere per oggetto che cose *mobiliari* (5).

Questo contratto continua ad avere la caratteristica dei contratti *reali* del Gius

---

(1) *In Summa Cod. Deposit. num. 5.*

(2) *nella L. 1. D. Deposit. e nella Rubr. del Cod. eod.*

(3) *Heinec. Pandect. lib. 16. tit. 3. §. 217. Donnell lib. 16. Comment. De Jur. Civ. Cap. 14., Perez in Cod. lib. 4. tit. 34. num. 3., Bohemer. Introduct. in D lib. 16. tit. 3, §. 5. Kees ad §. 3. Inst. eod. num. 32.*

(4) *Hanpprecht ad § Præterea 3. Inst. tit. Quib mod. re contr. obligat. num. 17. et seq., Voet. D. lib 16. tit. 3. §. 3., Vinn. ad §. 3. Inst. tit. eod num. 1.*

(5) *Art. 1918.*

Romano, e perciò la di lui perfezione dipende dalla tradizione reale, o finta della cosa depositata (1). La scrittura non è necessaria, che per assicurarne la prova, quando il valore del deposito non ammette la prova testimoniale (2).

Il deposito è essenzialmente gratuito (3). Intervenendovi una mercede, degenererebbe in un contratto di locazione, e conduzione, o nel contratto innominato *do ut facias* (4). E' nulladimeno permesso al depositario, senza pericolo di innovare la natura del contratto, di stipulare un onorario, o remunerazione per la custodia (5).

Una volta il depositario non era regolarmente obbligato a corrispondere che della sola colpa *lata* (6), alla quale an-

---

(1) §. 3. *Inst. tit. Quib. mod. re contr. obligat. Art. 1919.*

(2) *Art. 1923.*

(3) *Art. 1917.*

(4) *L. 1. §. 8 9. 10. D. Deposit.*

(5) *L. 2 § 24 D. De vi bonor. rapt. Art. 1928. 2.*

(6) *L. 1. §. 7. 16. 20. e seq. L. 47. D. Dep sit.*

dava sempre unita l'infamia (1). per quell'orrore portato fino alla superstizione, con cui gli antichi riguardavano l'incauto conservatore, e violatore della santità del deposito (2). Questa responsabilità si estende ora alla colpa *leve in concreto* (3). Fra i casi, che aumentano i gradi di diligenza da prestarsi dal depositario vi è quello della stipulazione, per mezzo della quale il deponente può renderlo redargibile anche della colpa *levissima* (4).

Se il deponente brama, che gli sia fatta la restituzione del deposito in un luogo diverso da quello, in cui l'ha eseguito, deve indicarlo nel contratto Allora il depositario è obbligato a trasportare la cosa depositata nel luogo indicato, restando a carico del deponente le spese del trasporto (5):

---

(1) *L. 10. Cod. Depositi. L. 1. § 1. D. de his qui not infam.*

(2) *Vid. Heinec. Ant. Rom. lib. 3. tit. 15. § 31.*

(3) *Art. 1927.*

(4) *L. 1. Cod. Deposit. Art. 1928. 4.*

(5) *Art. 1942.*

FORMULA.

Avanti di me Gaspero Luigi ec· ed alla presenza del Sig. . . . e del Sig. . . . personalmente costituito il Sig. N. abitante in Livorno, Dipartimento di Livorno, di Professione Negoziante, domiciliato in Via Borra nel secondo piano della Casa segnata di Num. . . . , il medesimo ha dato, contato, e numerato, dà, conta, e numera nelle mani del Sig. N. . . . presente, ed a se tracnte, la somma, e quantità di Pez. 10000. da 8r. in tante buone, e correnti monete di argento facienti la detta somma, e tante essere confessante. La qual somma è stata, come sopra, pagata da detto Sig. N. e respettivamente ricevuta da detto Sig. N. per doversi dal medesimo ritenere in luogo di deposito, e come semplice depositario di essa, e perciò il detto Sig. N. Depositario si dichiarò, e dichiara di ritenere la somma predetta a libera disposizione di detto Sig. N. deponente, e di restituirla, e pagarla a chi, e come gli sarà dal medesimo ordinato di farne il pagamento, promettan-

do detto Sig. Depositario di custodire l'enunciata somma con ogni possibile diligenza, e di essere responsabile per qualunque sua colpa. Fatto, e stipulato li . . .

N. B. 1.° *Se il deposito in vece di contanti consisterà in qualche altra specie, invece delle parole indicanti, come sopra, la numerazione, dovranno usarsi le altre indicanti la semplice tradizione, e consegna.*

2.° *Se poi il deposito, o della quantità, o della specie, sarà stato fatto per pagarsi, e respettivamente per consegnarsi, a qualche terza determinata Persona sotto qualche condizione, ed onere da adempirsi o antecedentemente, o nell' Atto istesso del ritiro, e respettiva consegna, in tal caso dovrà il Notaro esser sollecito di esprimere tutto con chiarezza nell' Istrumento, onde non possa mai nascer dubbio, o questione alcuna, sopra la conseguenza di questo Contratto.*

N.° X.

Restituzione di deposito.

FORMULA.

E' personalmente comparso avanti di me ec. . . . il Sig. . . . il quale dichiara che il Sig. N. . . . gli ha restituito la somma, e quantità di Pez. 10000. *da* 8*r. che il medesimo Sig. N. aveva depositato nelle sue mani per atto del dì . . . rogato dal Notaio . . . , e che perciò ha fatto, e fa, ogni opportuna ricevuta e quietanza di detta somma , non avendo più da pretendere , e domandare cosa alcuna per causa del predetto deposito. Fatto ec.*

N.° XI.

Certificato di vita.

FORMULA.

E' comparso avanti noi . . . Notari del Comune di ... sottoscritti il Signor N. proprietario dimorante a . . . il qua-

le dichiarando essere nativo di . . . dipartimento di . . . ha richiesti i Notari sottoscritti di concedergli testimoniali della sua esistenza, le quali se gli concedono avendo piena conoscenza del medesimo.

Fatto e stipulato a . . . ec.

ALTRA FORMULA.

E' comparso avanti ec., il Sig. N. proprietario, nativo di . . . dipartimento di . . . dimorante a . . . il quale ha richiesto noi Notari sottoscritti di concedergli testimoniali di sua esistenza, quali se gli sono concesse, e se gli concedono, per servirsene e valersene a ciò che di ragione; il tutto in presenza dei Sig. N. dimorante a, . . e Girolamo N. pure ivi dimorante, i quali hanno dichiarato avere piena conoscenza del detto, . . e sapere essere tale come si è qualificato.

Fatto e passato a . . . ec.

N.° XII.

Consenso per la Cancellazione di una Inscrizione.

FORMULA.

Avanti ec. personalmente costituito il Sig. N. ec., il medesimo ha revocato, conforme con l'atto presente revoca, ed annulla, l'inscrizione da esso presa contro il Sig. . . . li . . . all'Ufizio del Conservatore delle ipoteche di . . . Dipartimento di . . . Vol. . . Art. . . sopra una casa situata . . . per la somma di . . . in ordine ad un contratto di censo del dì . . . rogato . . . , e perciò ha prestato, e presta ogni opportuno assenso, consenso, ed autorizzazione affinchè il detto Sig. . . . si presenti al suddetto Ufizio, ed ottenga dal Conservatore la cancellazione dell'accennata inscrizione nalle solite forme.

N.° XIII.

Consenso per la riduzione di una Inscrizione.

FORMULA.

Avanti ec. è comparso il Sig. N. ec., il quale ha dichiarato di prestare ogni opportuno assenso, e consenso, affinchè il Sig. N. si presenti all'Ufizio di Conservazione di . . . Dipartimento di . . . , e faccia ridurre l'inscrizione da esso presa nel dì . . . Vol. . . Art. . . contro il predetto Sig. N. sopra la Casa . . . per il diritto di evizione dipendente dal pubblico contratto di compra, e vendita del dì . . . valutato dal Inscrivente per la somma di pez. 4000., e faccia ridurre, conforme il predetto Sig. N. ridusse, e riduce, la prenominata Inscrizione alla somma di pezze 3000., e ciò per soddisfare alle preghiere avanzategli da detto Sig. N.; il tutto senza pregiudizio dei diritti competenti al medesimo Sig. N. di fare di nuovo inscrivere il suo credito per una

somma maggiore ogni qualvolta gli piaccia, ed occorra.

N.° XIV.

Mutuo ad interesse, o sia Imprestito Fruttifero.

Il mutuo ad interesse è un contratto, per cui uno dei contraenti consegna all' altro una data quantità di danaro, di derrate, o di altre cose *mobiliarie,* affinchè divengano sue, coll'obbligo a quest' ultimo di restituirgli altrettanto nella medesima specie, e quantità, e di pagargli gl' interessi recompensativi (1).

Passando le cose mutuate pel dominio del mutuatario, e conseguentemente importando il mutuo una alienazione, ne segue, che tutti quelli, i quali non hanno la facoltà di alienare, non possono dare a mutuo. I minori, comunque emancipati, sono inabilitati anche a riceverlo (2).

---

(1) *Art. 1892. 1893. 1905.*
(2) *Ved. art. 457, e seq. e art. 483.*

Pervenuti all'età maggiore, cessa qualunque proibizione, ancorchè abbiano viventi i genitori (1). Scazio, Martinio, Fufidio, Macedone (2), ed altri di simil genere, troveranno come facilmente uccidere (3) colla loro pazza pravità i giovani figli di famiglia incettatori di danaro per desio di lussurioso scialacquamento.

Nella stipulazione degl' interessi i contraenti possono rimettersi a quelli determinati dalla Legge (4), od aumentarne la quantità, ogniqualvolta la legge non lo proibisce, mediante una espressa convenzione ridotta in iscritto (5).

L' ammissione dell' *anatocismo*,

---

(1) *Ved. art. 488.*

(2) celebri usuraj in Roma, che davano a cambio ai figli di famiglia, ed ai cattivi debitori, e di cui parlano Cicerone, ed Orazio. *Ved. l' egregio Noodt. De fœnor. et usur. Lib 2. cap. 13.*

(3) Quid fœnerari? Tum Cato: quid hominem, inquit, occidere? *Cic. de Offic. lib. 2. cap 25.*

(4) Pare che secondo le Leggi Francesi l'interesse legale sia del 5. per cento. *Vedi il Rapporto al Tribunato del Sig. Bouteville.*

(5) *Art. 1907.*

regolarmente vietato dal Diritto Romano, (1) è una conseguenza necessaria, e giustissima della permissione degl' interessi (2). Quindi il Codice Civile ne sanziona la convenzione sopra gl' interessi dovuti almeno per un anno intero (3).

All'oggetto che decorrano i frutti dei frutti subito dopo la scadenza dell'anno, per evitare le questioni, che forse potrebbero muoversi, noi reputiamo utilissima la cautela di convenire, che essi siano dovuti a questa epoca, senza che vi sia bisogno di alcun atto per costituire in mora il debitore relativamente ai primitivi interessi. Imperciocchè nella nuova Giurisprudenza è di regola, che nelle obbligazioni da eseguirsi in un tempo determinato il debitore non viene costituito in mora, e perciò non decorrono gl' interessi, e non si fa luogo al patto pro-

(1) *Ved. Coccejo Disput. de Anatocismo Sect. 2.*

(2) *Lampredi Jus Pub. Univ. part. 1. cap. 11. §. 18. in fin.*

(3) In mancanza di convenzione gl' interessi producono interessi in forza di una domanda fatta giudicialmente. *Art. 1154.*

nunziato per il caso di inadempimento, se non dopo l'intimazione, o altro atto equivalente, o se non vi è una convenzione, che stabilisca la mora del debitore medesimo alla scadenza del termine indicato senza necessità di alcun atto (1).

Il modo della restituzione delle monete ricevute a mutuo, nel caso di variazione nelle medesime fra il momento del contratto, e quello del pagamento, è stato lungo tempo il soggetto di lunghe, ed acerrime contese, nè vi ha questione che più abbia agitato, e diviso le opinioni dei Dottori, i quali la chiamano *antica, alta, oscura, e profonda*, come lo è di fatto, perchè essi, secondo l'osservazione del Voet (2), a renderla tale hanno moltissimo travagliato.

Il Foro comunemente ha seguita la distinzione proposta dal Bartolo nella *L. Paulus* 99. *D. De solutionibus*. E'noto che a senso di quell'ingegnoso Giurista,

(1) *Ved. Art 1139. 1904. 1929. 1936. 1996.* Questa Teoria incontra un' eccezione nell' *Art. 2001.*

(2) *D. Lib. 22. tit. 1. §. 24.*

degno di vivere in un Secolo più illuminato, o la variazione è succeduta nell'intrinseco, vale a dire nella materia, o nel peso delle monete, ed il valore corrente al tempo della contrattazione dee dar norma al pagamento; o la variazione ha avuto luogo nel valor nominale, ed impositizio, ed allora si ha riguardo all'epoca del pagamento.

Tal distinzione, opportunamente soggiungeva un insigne Giudice Toscano, immaturamente rapito al decoro delle Magistrature, allorchè avanti di lui veniva proposta, « tal distinzione fra valo-
« re intrinseco, ed estrinseco, che ha
« servito moltissimo ad attenebrare tut-
« ta la materia monetaria, facendo con-
« siderare la moneta dal numero, e no-
« me, piuttosto che dalla sua vera indo-
« le, e natura, è totalmente chimerica,
« e ideale, perchè la moneta non ha che
« un sol valore tutto intrinseco, ed ine-
« rente, e che dipende dall'essenza del
« metallo in quanto serve ad infiniti co-
« modi, e bisogni, e dall'uso che si fa
« della moneta in quanto serve all'acqui-
« sto di tutte le cose necessarie alla vita.

« Fuori di questo valore stabilito non « già dal caso, o dalla convenzione degli « uomini, come hanno pensato alcuni, « ma dalla Natura, qualunque altro « prezzo vien dato alle monete (eccettua- « to quello della spesa di conio, o quel « poco più che si paga per diritto di zec- « ca, e che per la sua esiguità non me- « rita alcun riflesso) va a risolversi in una « pura voce, non atta ad alterare la mo- « neta, che nel solo nome (1). «

Comunque sia, la Bartolistica distinzione ha meritato il plauso anche di uomini sommi nella Repubblica dei Giureconsulti (2). Ma a mente della Latina Legislazione sembra che il debitore mutuatario resti liberato mediante la restituzione di quella *stima* che fu il soggetto della obbligazione, nè che si debba fare alcuna distinzione fra il cambiamento intrinseco, o estrinseco del valore; e ciò

(1) *Florentina, seu Romana, Pecuniaria del 28. Aprile 1798 av l'Aud. Giovanni Grandetti Relatore* § 12

(2) *Vin. princ Inst. Quib. mod re contr obligat. num. 12.*

per il principio, che in tutti i contratti, ad eccezione del deposito, il danaro vi interviene come quantità valutata, e non come corpo, e perchè si crede che il valore dipenda dalla volontà delle Autorità Superiori. Quindi, finto il caso dell'aumento del pubblico valore dei Francesconi, talchè 80. di essi equivalgano a cento del tempo decorso, quello che ne ha ricevuto cento, resta liberato restituendone ottanta. Così supponendo che all'epoca del pagamento siano in corso dei Francesconi inferiori nella materia, e nel peso a quelli dati a mutuo, il creditore non può ricusare di riceverli. *Quid causæ est, cur novam monetam pro vetere creditor accipere detrectet, si recipit eamdem æstimationem quam dedit* (1)?

I Compilatori Francesi gloriandosi di

(1) Veggasi sovra ogni altro il nostro celebratissimo Averani, in cui con un dotto Spagnuolo siamo dubbiosi se il criterio prevalesse all'ingegno, e la facilità alla eleganza dello stile *Interpret. Jur. lib* 3. *cap.* 10. 11. 12., ove la presente materia è maestrevolmente trattata. *Voet D. lib.* 12. *tit* 1. §. 24., *Kees princ. Inst. lib.* 3. *tit.* 15. *num.* 16.

seguire le tracce degli Antecessori di Costantinopoli, e di Berito (1), hanno determinato, che accadendo aumento, o diminuzione, nelle monete prima che scada il termine del pagamento, il debitore deve restituire la somma numerica prestata, e non è obbligato a restituire questa somma, che nella specie in corso al tempo del pagamento (2).

Questa regola non si verifica, se il prestito fù fatto in verghe metalliche (3).

Rimettendoci sempre all'altrui *saggio* discernimento, per assicurare l'interesse del mutuante noi crediamo proponibile nella celebrazione del contratto la cautela di far menzione del contante dato piuttosto come corpo, che come quantità, e di pattuire che sia restituito nella medesima qualità, e specie in corso al tempo della contrattazione, qualunque sia l'aumento, o diminuzione del valore monetario, e la specie corrente all'epoca del

(1) *Albisson nel Discorso pronunziato al Corpo Legislativo sul tit. 10. lib. 3.*
(2) *Art. 1895.*
(3) *Art. 1896. 1897.*

pagamento, e colla renunzia giurata per parte del mutuario all'*Art.* 1895. del Codice Civile. Svanirà allora la causa animatrice della Legge. Nella qualità del pagamento dovrà aversi riguardo a ciò, che i contraenti statuirono; ed il Giudice dovrà essere il protettore, ed il vindice dell'osservanza di queste convenzioni (1). Quanto più inviolabile, e sacro diventerà il patto, garantito dal vincolo della Religione, e sotto lo scudo di un DIO punitore severo, perchè giusto, dell'inadempimento della data fede, e della pronunzia invano del suo SANTO NOME! Gli effetti del giuramento in Giurisprudenza sono cogniti ancora a chi è volgo in quella.

(1) *Bartol nella L. 99. in fin. D. De solutionibus, Albert. Brun. De augument. monetæ in 2.° præsuppositio num. 10., Ant. Sola ad Constit Sabaud. tit. De pact. inter empt. et venditor. Cas. 17.*

FORMULA.

Avanti ec. personalmente costituito il Sig. N. Pubblico Negoziante di Livorno, Dipartimento del Mediterraneo, domiciliato nella suddetta Città in Via Genovese al quarto piano della Casa di N.° . . . da una, ed il Sig. N. ec. dall' altra parte, ambi da me Notaro e Testimonj prenominati benissimo conosciuti; qual Sig. N. spontaneamente, liberamente, e di sua certa scienza dichiarò, e dichiara, ha confessato, e confessa esser vero, liquido, e legittimo debitore del detto Sig. N. dalla somma, e quantità di mille pezzi, o corpi di buon argento, chiamati Francesconi Toscani, aventi l' impronta di Lodovico I., della giusta valuta corrente di dieci paoli l' uno, e pesanti ciascuno danari 23. *e grani* 8., *che dal medesimo Sig. N. nell' atto presente gli sono stati dati, contati, e consegnati e tanti lo stesso Sig. N. essere stati, ed essere confessante, dichiarando di averli ricevuti, conforme dal predetto Sig. N. gli sono stati dati, somministrati, e con-*

sposizione del quale certiorato da me Notaro il prenominato Sig. N. se ne è dimostrato benissimo informato, e vi ha formalmente renunziato con giuramento da esso preso a mia delazione.

Convengono inoltre le suddette parti contraenti, che a carico del prelodato Sig. N. debbano essere, e rimanere, conforme il medesimo per se, e suoi promette, e si obbliga di corrispondere e pagare intieramente, tutte le spese occorrenti per il presente contratto; come pure lo stesso Sig. N. assume sopra di se tutte le gravezze, dazi di registrazione, e di inscrizione, imposizioni, e tasse ordinarie, e straordinarie di qualunque sorta, che siano, o che fossero, o potessero accadere, ed essere imposte per Legge, o Ordine Sovrano, e di qualunque altra Pubblica Autorità tanto sopra le cose somministrate a mutuo, quanto sopra gl' interessi qui appresso convenuti, ed ancorchè fossero imposte ai creditori dei medesimi; promettendo il detto Sig. N. di rilevare indenne, ed avanti il danno patito, il prenominato Sig N. e suoi ec. dalle molestie, che per causa, e dependenza, di

quanto sopra venisse a risentire; talchè l'effetto sia che il rideto Sig. N. e suoi ec. non debbano risentire durante il detto impiego, ed inclusivamente fino alla libera totale restituzione, aggravio, diminuzione, e spesa alcuna. E nel caso che per qualunque Legge, o Ordine Sovrano, o di altra Autorità, e per qualunque causa, motivo, ragione, o forza che sopravvenisse, si volesse costretto il creditore dell'imprestito fruttifero a dovere risentire l'aggravio della tassa, imposizione, e gravezza qualunque, ora per il detto caso, è stato convenuto, e si conviene per patto espresso, che gl' interessi del presente imprestito, invece del sei, come si convengono, e dichiarano quì appresso, siano, e debbano, da quell'epoca in poi fino alla restituzione, essere, e pagarsi, alla ragione del sette per cento l'anno.

Fermo stante quanto sopra, il menzionato Sig. N. per se, e suoi, ha promesso, e promette, si obbligò ed obbliga, corrispondere e pagare al detto Sig. N. e suoi, gl' interessi, o siano frutti recompensativi sopra i suddetti mille pezzi, o

corpi di argento chiamati Francesconi, alla ragione di sei per cento l'anno pagabili ogni sei mesi scaduti la respettiva rata, da questo giorno fino all effettiva restituzione, salvo l'aumento del suddetto frutto nel caso, e come è stato qui sopra dichiarato, e salvo sempre ancora che il pagamento dei frutti debba farsi in tanti Francesconi del peso, e valore corrente nella conformità che è stato convenuto quanto alla restituzione della sorte. E qualora detto Sig. N. lasci decorrere un anno senza pagare i convenuti frutti, resta convenuto, e si conviene, che debba allora, ed in tal caso, corrispondere e pagare gl' interessi sopra la quantità di quelli scaduti sempre alla medesima ragione di sei per cento l'anno, e del sette nel caso contemplato di sopra, e questi interessi di interessi si intendano, e siano effettivamente dovuti subito dopo decorso l'anno, e fino al pagamento dei medesimi, senza bisogno di alcuna precedente intimazione giudiciale, o stragiudiciale per costituire in mora detto Sig. N. relativamente ai primitivi interessi.

E per maggiore sicurezza del prelodato Sig. N. somministratore, il Sig. N. obbliga, e specialmente ipoteca a di lui favore, e per l'esatto adempimento della presente obbligazione il podere nominato . . . posto . . . confinato . . , e la Casa situata . . . in Via . . . Num. . . Le quali cose tutte ec.

APPENDICE.

Formulario degli Atti dello Stato Civile.

Comunque questi Atti siano di attribuzione degli Ufficiali dello Stato Civile; pure l'importanza di conoscerne il modo della compilazione potendo interessare anche ai Notari, ci lusinghiamo che il Pubblico non ricuserà la sua approvazione alla premura, che ci siamo dati di unirli a questo primo Volume del nostro Formulario tali quali sono stati altrove stampati per ordine del Governo.

FORMULE

PER GLI ATTI CIVILI.

Num. I.

Dichiarazione di nascita d'un figlio legittimo fatta dal padre.

L'anno . . . il dì . . . del mese di . . . all'ore . . . di . . . avanti a noi (indicare qui il suo pubblico impiego, s'è *maire*, o aggiunto *del maire*, o se ne fa le veci) *ufiziale dello stato civile della Comunità di . . . cantone di . . . dipartimento di . . . è comparso N. N.* (mettere i nomi, casato, età, professione, e domicilio dell'esponente) *il quale ci ha presentato un bambino di sesso* (masculino, o femminino) *nato il dì* (*si scriva il giorno e l'ora* (1), *dichiarandolo suo*, e *di* (nome e casato della sua moglie) *sua sposa, e al quale ha dichiarato di voler dare i nomi di . . . La suddetta dichiara-*

(1) Aggiungasi il luogo della nascita. *Cod. Art. 57.*

zione, e presentazione, sono state eseguite alla presenza di (nome cognato, età, professione, e domicilio del primo testimonio) *e di* (l'istessa formula pel secondo testimonio); *e hanno il padre, e i testimonj, firmato con noi il presente atto di nascita, dopochè è stato loro letto.* (Se uno dei comparenti non sa, o non può, sottoscriversi, ne sarà fatta menzione.)

(*Ne vengono le firme.*)

Num. II.

Dichiarazione di nascita d'un figlio legittimo fatta dal professore d' ostetricia, o dalla Levatrice, o dall'Uffiziale di Sanità, o dalla persona, in casa della quale la donna ha partorito, conoscendo l' Esponente la madre del Bambino.

L'anno . . . il dì . . . del mese di . . . alle ore . . . d . . . avanti a noi (indicar qui il suo pubblico impiego, se è *maire*, o aggiunto del *maire*, o se è in loro vece) *è comparso N. N.* (mettere i nomi, ca-

sati, professione e domicilio dell' esponente) *il quale* (*o la quale*) *ci ha dichiarato che il . . . del mese di . . dell' anno . . . all'ora . . . è nato un bambino di sesso* (masculino o femminino) *nella sua casa situata* (indicare la strada, la sezione, il circondario, in cui è posta detta casa) *che* (egli o ella) *ci presenta, e al quale* (egli o ella) *ha dichiarato di dare i nomi di . . . il qual bambino è nato da* (nome, casato, professione e dimora della madre) *maritata, o vedova,* o *divorziata di* (nome, casato, dimora e professione del marito): *la detta dichiarazione è stata fatta alla presenza di* (nome, casato, età, professione, domicilio del primo testimonio) *e di* (l' istessa formalità pel secondo testimonio); *ed hanno gli esponenti, e i testimoni, firmato con noi il presente atto di nascita, dopo che è stato loro letto.* (Se uno dei comparenti non sa, o non può, firmare, ne sarà fatta menzione.

(*Ne vengono le firme.*)

Num. III.

Dichiarazione di nascita d' un figlio naturale fatta dal padre .

L'anno . . . il dì . . . del mese di . . . all'ore . . . dì . . . avanti a noi (indicar qui il suo impiego, se è *maire*, o aggiunto del *maire* o se è in loro vece) *ufiziale dello stato civile della Comunità di . . . cantone di . . . Dipartimento di . . . .* è *comparso N. N.* (mettere il nome, casato, età, professione, dimora) *il quale ci ha dichiarato, che il . . . all'ore . . . è nato un bambino di sesso* (masculino o femminino) *ch' egli ci presenta e al quale egli dichiara di dare i nomi di . . . riconoscendosi d' esser padre di detto bambino, e di averlo avuto da* (nome, casato, dimora, età della madre. Se il padre dichiara i nomi della madre ne sarà fatta menzione come di sopra; ma se egli tace, non si può obbligare a dichiarargli), *il qual bambino è nato nella casa situata* (indicare la strada, la sezione, o circondario). *La presente dichiarazione e presentazione, è stata fatta alla presen-*

za di (nome, casato, età, professione, e domicilio del primo testimonio) *e di* (l' istessa formalità pel secondo testimonio); *ed hanno il padre, e i testimonj, firmato con noi il presente atto di nascita, dopochè è stato loro letto.* (Se uno dei comparenti non sa, o non può, sottoscriversi, ne sarà fatta menzione).

(*Ne vengono le firme.*)

Num. IV.

Dichiarazione di nascita d'un figlio naturale fatta da qualunque altra persona fuori del padre, essendo ignoti i nomi, e lo stato della madre.

L'anno . . . il dì . . . del mese di . . . alle ore . . . di . . . avanti a noi (indicar qui il suo pubblico impiego; se è *maire*, o aggiunto del *maire*, o se ne fa le veci) *ufiziale dello stato civile della Comunità di . . . cantone di . . il quale ci ha dichiarato che il dì . . . alle ore... la donna o ragazza* (nome, casato, età, professione e dimora della madre) *ha*

partorito nella casa (indicar la casa) *un bambino di sesso* (mascolino o femminino) *che* (egli o ella) *ci presenta, e al quale* (egli o ella) *dà il nome e il casato di . . . La detta dichiarazione, e presentazione, è stata fatta alla presenza di* (nome, casato, età, professione, domicilio del primo testimonio) *e di* (l' istessa formalità pel secondo testimonio) *ed hanno gli esponenti, e testimonj, firmato con noi il presente atto di . . . dopochè è stato loro letto.* (Se uno dei comparenti non sa, o non può, sottoscriversi, ne sarà fatta menzione).

(*Ne vengono le firme*)

Num. V.

Dichiarazione di nascita d'un figlio naturale fatta da persona munita della carta di procura del Padre.

L'anno . . . il dì . . . del mese di . . . alle ore . . . di . . . avanti a noi (indicar qui il suo impiego pubblico, se è

maire, o aggiunto del *maire*, o se ne fa le veci) *ufiziale dello stato civile della Comunità di . . . cantone di . . . dipartimento di . . . è comparso N. N.* (mettere il nome, casato, età, professione dell'esponente) *il quale in virtù della procura speciale ed autentica del . . . . rogata a . . . il dì . . . del mese di . . . dell'anno . . dal Notaro a . . registrata a . . . il dì . . . da lui segnata e annessa al presente registro, ci ha dichiarato che il dì . . . alle ore . . . di . . . è nato nella casa* (indicare la casa, la strada, la sezione, e il circondario) (*un figlio naturale di sesso* (masculino, o femminino) *nato di . . . il qual figlio ce lo presenta, e al quale dà il nome, e il casato di . . . La detta dichiarazione, e presentazione, è stata fatta in presenza di* (nome, casato, età, professione, domicilio del primo testimonio) *e di* (l'istessa formula pel secondo testimonio); *e hanno l'esponente, e i testimonj, firmato con noi il presente atto, dopochè è stato loro letto.*

Num. VI.

Dichiarazione fatta in occasione d'un bambino esposto. Formula del processo verbale.

L'anno . . . il dì . . . del mese di . . . alle ore . . . di . . . d'avanti a noi (indicar qui la qualità dell'impiegato pubblico, se è *maire*, o aggiunto del *maire*) *ufiziale dello stato civile della Comunità di . . . cantone di . . . dipartimento di . . . , è comparso N.* (nome, casato, età, dimora, professione) *che ci ha dichiarato, che il dì . . . alle ore ... essendo solo* (*o in compagnia di*) (indicare il nome, casato, ec. di quelli ch'erano presenti) *egli* (*o ella*) *ha trovato sulla strada, o nel luogo* (indicare con esattezza la strada, la piazza o il luogo, ove è stato trovato il bambino) *un bambino, tale quale* (*egli o ella*) *ce lo presenta fasciato o vestito di* (specificare le vesti) *e con biancheria contrassegnata colle lettere . .* (o colle cifre . . .). *Dopo aver visitato il bambino abbiam riconosciuto, ch'era di sesso . : . che pa-*

reva della età di (indicare la età verisimile, verificare se il bambino ha qualche segno sul corpo, o se si trova nel suo vestiario qualche scritto o contrassegno destinati a farlo riconoscere; in tal caso indicare ciocchè si è trovato, o esprimere che non si è trovato nulla). *Di poi abbiamo iscritto il bambino sotto il nome, e casato di .... e abbiamo ordinato che fosse rimesso a . . . Di che abbiamo steso il processo verbale alla presenza di ... e di. . . che si son firmati con noi, dopochè è stato loro letto il contenuto del presente processo verbale.*

Num. VII.

Ricognizione di figlio fatta dal padre, o dalla madre dopo la iscrizione del bambino su i registri degli atti dello Stato civile.

L'anno . . . il dì . . . del mese di . . . alle ore . . . di . . . d'avanti a noi (indicar qui la qualità dell'impiegato pubblico, se è *Maire*, o Aggiunto del *Maire*, o.

se ne fa le veci) *Ufiziale dello stato civile della Comunità di . . . Cantone di . . . Dipartimento di . . .* è *comparso N.* (nome , casato , età , professione , e domicilio), *il quale* (*o la quale*) *ci ha dichiarato , ch'egli* (*o ella*) *si riconosce padre* (*o madre*) *d'un bambino di sesso . . . che ci è stato presentato il dì . . . , e che noi abbiamo iscritto su i registri dello stato civile sotto i nomi di . . . il quale egli* (*o ella*) *ha avuto da* (nome e casato , età , professione , dimora . L'Esponente non é obbligato a dichiarare la persona dalla quale ha avuto il figlio .) *La detta dichiarazione è stata fatta alla presenza di* (nome , casato , età , professione e domicilio del primo testimonio) *e di* (l'istessa formula pel secondo testimonio)*e hanno l'Esponente, e i testimonj, firmato con noi il presente Atto , dopochè è stato loro letto.*(Se uno dei Comparenti non sa, o non può, sottoscriversi, ne sarà fatta menzione) .

(*Ne vengono le firme*) .

Num. VIII.

Ricognizione di figlio fatta da ambi i genitori.

L'anno . . . il dì . . . del mese di . . . alle ore . . . di . . . d'avanti a noi (indicare la qualità dell'impiegato; s'è *Maire*; o Aggiunto *di Maire*, o ne fa le veci) *Ufiziale dello Stato civile della Comunità dì . . . Cantone di . . . Dipartimento di . . . , son comparsi N.* (nome, casato, ec.) *e la N.* nome, casato, ec.) *i quali hanno dichiarato, che si riconoscevan padre, e madre, d'un bambino di sesso . . . che ci è stato presentato il dì . . . e che noi abbiamo iscritto su i registri dello Stato civile sotto i nomi di . . . il qual bambino è nato da loro il dì . . . del mese di . . . l'anno . . . La detta dichiarazione è stata fatta alla presenza di* (nome, casato, età ec. del primo testimonio); *e di* (l'istessa formula pel secondo testimonio); *e hanno il padre, la madre, e i testimonj, firmato con noi il presente atto, dopochè è stato loro letto.* (Se uno dei Comparenti

non sa o non può sottoscriversi, ne sarà fatta menzione).

Num. IX.

Formule delle denunzie di matrimonio tra i maggiori.

L'anno . . . il dì . . . Domenica del mese di . . . Noi (la qualità dell'impiegato) *Ufiziale dello stato civile della Comunità di . . . Dipartimento di . . . Cantone e Municipalità di . : . dopo che ci siam portati sulla porta principale d'ingresso del palazzo comunitativo alle ore . . . di . . . abbiamo denunziato e pubblicato per la prima volta* (*se è la seconda denunzia*, per la seconda volta) *che, s'è promessa di matrimonio tra* (nome, casato, età, professione, domicilio dell'uomo), *maggiore, figlio di* (nome, casato, professione del padre) *e della* (l'istessa formula pella madre. Se è vedovo, o divorziato, sarà fatta menzione del suo matrimonio precedente) *e la ragazza* (nome, casato, età, professione e dimora) *costituita in*

età maggiore, nata dai (nomi e casati dei genitori); *la qual denunzia letta a vòce alta* e *intelligibile, è stata di subito affissa alla porta del palazzo comunitativo. Su di che abbiamo steso l'atto.*

Num. X.

Formule di denunzie pei minori assistiti dai loro genitori, o da uno di essi.

L'anno . . . il dì . . . Domenica . . . del mese . . . noi (qualità dell'impiegato) *ufiziale dello stato civile della Comunità di . . . dipartimento di . . . cantone e municipalità di . . . dopo che ci siam portati sulla porta principale d'ingresso del palazzo Comunitativo ... alle ore . . . di . . . abbiamo denunziato e pubblicato pella prima volta* (s'é la seconda denunzia, *pella seconda volta*) *che vi è promessa di matrimonio tra* (nome, casato, età, professione, domicilio dell'uomo) *minore, assistito da* (nome, casato, età, domicilio, professione,) *suo padre, e dalla* (la medesi-

ma formula) *sua madre* (se vi è il solo padre presente, non si farà menzione che di lui; se il padre fosse morto, l'Ufiziale dello stato civile si farà presentare l'atto di morte, e ne farà menzione. Se son morti il padre e la madre, e che il nonno, o la nonna, siano tuttora vivi, sarà fatta menzione del consenso di questi; e si farà l'istesso, se gli sposi non sono assistiti che dai loro tutori); *e la ragazza* (nome, casato ec.) *figlia di* (le stesse formule per i genitori della futura sposa) *la qual denunzia letta a voce alta, e intelligibile, è stata di subito affissa alla porta del palazzo comunitativo. Su di che abbiamo steso l'atto.*

Num. XI.

Formula dell'atto di matrimonio tra maggiori, i cui genitori sono consenzienti per procura, o morti.

L'anno . . . il dì . . . del mese di . . . d'avanti noi (la qualità dell'impiego pubblico) *ufiziale dello stato civile della Comunità di . . . cantone di . . .*

Municipalità di . . . dipartimento di . . . son comparsi N. (nome, casato, età, luogo di nascita, professione, domicilio) *costituito in età maggiore, figlio di* (nome, casato, professione del padre) *qui presente e consenziente* (ovvero) *consenziente come resulta dalla carta di procura rogata in . . . il dì . . . da N. Notaro, la quale sarà annessa al presente atto.* (Se il padre è morto, mettere: *morto in . . . il dì . . . come costa dall'atto di morte spedito in . . . il dì . . . o dall'atto di notorietà steso in . . . dal Giudice di pace il dì . . . e ratificato dal Presidente del Tribunale di prima istanza, che risiede in . . .)* e *dalla donna* (nome e casato della madre. E nel caso della morte del padre, far menzione nella stessa guisa del consenso, o della morte della madre) *la ragazza*, (nome, casato, età, luogo di nascita, professione, domicilio) *figlia costituita in età maggiore di N. e N.* (nome, casato ec. dei genitori della moglie colle indicazioni e distinzioni accennate di sopra per i genitori del marito); *i quali ci hanno fatto istanza di proce-*

dere alla celebrazione del matrimonio progettato tra loro, e le cui denunzie sono state fatte sulla porta principale del nostro palazzo comunitativo, cioè la prima il dì . . . del mese di . . . dell' anno . . . di... alle ore... di . . . ; e la seconda il dì . .. del mese di . . . dell' anno . . . di . . . alle ore . . . di . . . (se sono state fatte delle denunzie in altri luoghi fuori della Comunità, dove si celebra il matrimonio, ne sarà fatta menzione). *Non ci essendo stata notificata veruna opposizione al detto matrimonio, ammettendo la loro istanza, dopo aver loro letto tutti i documenti sunnominati, e il Capitolo VI. del titolo del Codice Napoleone Del* Matrimonio, *abbiam domandato al futuro sposo e alla futura sposa, se voglion prendersi per marito e per moglie: avendo risposto ciascun di loro separatamente e affermativamente, dichiariamo in nome della legge; che N. . . . e la ragazza ... sono uniti in matrimonio. Su di che avendo steso l'atto alla presenza di* (nome, casato, età, domicilio del primo testimonio) *e di* (l'istessa formula pel

secondo, il terzo, e quarto testimonio. Se i testimonj son parenti, si farà menzione dei gradi di parentela, e di qual degli sposi saranno parenti, o affini); *i quali, dopochè anche è stato loro letto, l'hanno firmato con noi, e colle parti contraenti.*

Num. XII.

Formula di celebrazione per i Minori assistiti dai loro genitori, o da uno di essi.

L'anno... il dì... del mese di... d'avanti a noi (qualità dell'impiegato) *ufiziale dello stato civile della Comunità di... dipartimento di... cantone e municipalità di... son comparsi N.... figlio minore, assistito da... suo padre, e dalla... sua madre, e la ragazza... figlia minore assistita da... suo padre, e dalla... sua madre* (Se il padre d'uno dei due sposi è morto, si noterà): *assistito solamente dalla... sua madre, essendo morto suo padre, com'è comprovato dall'atto di morte rilascia-*

to in . . . il dì . . . o dall'atto di notorietà steso in . . . dal Giudice di Pace di . . . e ratificato dal Presidente del tribunale di prima istanza, che risiede in . . . ; i quali ci hanno fatto istanza di procedere alla celebrazione del matrimonio progettato tra loro, e le cui denunzie sono state fatte sulla porta principale del nostro palazzo comunitativo, cioè la prima il dì . . . del mese di . . . dell'anno . . di ... alle ore di ... e la seconda . . . il dì . . . del mese di ... dell' anno . . . di . . . alle ore di . . . . (se sono state fatte delle denunzie in altri luoghi fuori della Comunità, dove si celebra il matrimonio, ne dovrà esser fatta menzione). *Non essendo stata notificata veruna opposizione, ammettendo la loro istanza, dopo aver letto loro tutti i documenti sunnominati e il Capitolo VI. del titolo del Codice Napoleone* Del Matrimonio, *abbiamo domandato al futuro sposo, e alla futura sposa, sè voglion prendersi per marito e per moglie: ciascun di loro avendo risposto separatamente e affermativamente, dichiariamo in nome della leg-*

ge, che N. . . . e N. . . . sono uniti in matrimonio. Di tutto ciò abbiamo steso l'atto alla presenza dei (nome, casato ec. dei quattro testimonj. Se i testimonj son parenti, si farà menzione del grado di parentela, e di qual degli sposi sono parenti o affini); *i quali, dopochè anche è stato loro letto, l'hanno firmato con noi, e colle parti contraenti.*

Num. XIII.

Formula di celebrazione di matrimonio per un minore nato da genitori ignoti.

L'anno . . . il dì . . . del mese di . . . d'avanti a noi (qualità dell'impiegato) *ufiziale dello stato civile della Comunità di . . . dipartimento di . . . cantone e municipalità di . . . son comparsi N. minore, figlio di genitori ignoti secondo il suo atto di nascita iscritto sul registro della Comunità di . . . il dì . . .; accompagnato da N. . . . nominato per sentenza del dì . . . del mese di . . .*

dell'anno... emanata dal Tribunale di prima istanza di... Dipartimento di... N. tutore per assistere il detto Minore nella celebrazione del suo matrimonio, e la N.... assistita da N. (nome, casato, età, professione, domicilio) *suo padre, e dalla N.* (nome e casato) *sua madre; i quali ci hanno fatto istanza di procedere al matrimonio progettato tra loro, e le cui denunzie sono state fatte sulla porta principale del nostro palazzo comunitativo, cioè la prima il dì... del mese di... l'anno... alle ore di... e la seconda il dì ec.* (Se sono state fatte delle denunzie in altri luoghi fuori della Comunità, dove si celebra il matrimonio, ne dovrà esser fatta menzione). *Non essendo stata notificata veruna opposizione, ammettendo la loro istanza, dopo aver letto loro tutti i documenti surriferiti, e il capitolo VI. del titolo del Codice Napoleone* del matrimonio, *abbiam domandato al futuro sposo, e alla futura sposa, se voglion prendersi per marito e per moglie: ciascun di loro avendo risposto separatamente e affermativamente, dichiaria-*

mo in nome della legge, che N. . . . e la N. . . . sono uniti in matrimonio. Di tutto ciò abbiam steso l'atto alla presenza di (nome, casato, ec. dei testimonj) *i quali, dopochè anche è stato loro letto, l'hanno firmato con noi, e colle parti contraenti.*

Num. XIV.

Formula di celebrazione, di matrimonio, pel quale è stata fatta una sola denunzia in virtù d'una dispensa accordata dal Governo per cause gravi in ordine all'*Art.* 169. del Codice Napoleone.

L'anno . . . il dì . . . del mese di . . . d'avanti a noi (qualità dell'impiegato) *ufiziale dello stato civile della Comunità di . . . dipartimento di . . . cantone e municipalità di . . . son comparsi N.* (nome, casato, età, professione, domicilio (*figlio di*) nome, casato, professione del padre) *e della* (nome e casato della madre) *e N.* (nome, casato, età, professione, domicilio) *figlia di . . . e*

della . . . (mettere le solite enunziazioni come nelle formule precedenti) *i quali ci hanno fatta istanza di procedere al matrimonio progettato tra loro, e la cui prima denunzia è stata fatta sulla porta principale del nostro palazzo comunitativo il dì . . . del mese di . . . l'ànno . . . alle ore . . . di . . . e la cui seconda denunzia non ha avuto luogo, in virtù della dispensa accordata in nome del Governo dal Procuratore Imperiale nel tribunale di prima istanza del circondario di . . . la qual dispensa essendoci stata presentata è rimasta in deposito nella Segreteria della Comunità. Non essendo stata notificata veruna opposizione, ammettendo la loro istanza, dopo aver letto loro tutti i documenti, e il Capitolo VI. del titolo del Codice Napoleone* del Matrimonio, *abbiamo domandato al futuro sposo, e alla futura sposa, se voglion prendersi per marito e per moglie: ciascun di loro avendo risposto separatamente ed affermativamente, dichiariamo in nome della legge che N. . . e N. . . sono uniti in matrimonio. Di tutto ciò abbiamo*

steso l'atto alla presenza di (nomi, casati, eta, domicilio dei testimoni. Se i testimonj son parenti, sarà fatta menzione del grado di parentela, e di qual degli sposi son parenti o affini; *i quali, dopochè anche è stato loro letto, lo hanno firmato con noi e colle parti contraenti.*

Num. XV.

Formula di celebrazione di matrimonio per dei maggiori, che hanno indirizzato degli atti rispettosi ai loro ascendenti.

L'anno . . . è comparso N. . . figlio di . . . e della . . . il quale avendoci esibito l'atto rispettoso fatto il dì . . . del mese di . . . anno . . . rogato dal Notaro . . . e indirizzato a . . . è il secondo, fatto il dì . . . del mese di . . . anno . . . rogato dal Notaro . . . e indirizzato a (mettere il nome dell'ascendente, e s' egli è padre, nonno, o bisnonno): *è comparsa parimente N. . .* (nome, casato, età, luogo di nascita, domicilio dellla futura sposa) *assistita da . . .*

e dalla . . . (suo padre e sua madre, o l'ascendente, o il tutore che l'assisterà ; o se vi sono stati degli atti rispettosi farne menzione cogli stessi termini usati pel futuro sposo) ; *i quali ci hanno fatto istanza di procedere alla celebrazione di matrimonio progettato tra loro, e le cui denunzie sono state fatte sulla porta principale del nostro palazzo comunitativo, cioè ; la prima il dì . . . e la seconda il dì . . . Non essendo sopravvenuta niun' altra opposizione al detto matrimonio, noi* (la qualità del pubblico impiegato) *ufiziale dello stato civile della Comunità di . . . visti gli atti rispettosi menzionati di sopra, dai quali resulta, che sono state eseguite le formalità richieste dalla legge, e che sono spirati i termini, ammettendo la detta istanza, dopo aver letto alle parti contraenti e ai quattro testimonj sunnominati gli atti riportati di sopra, e il Capitolo VI. del Titolo* Del Matrimonio *del Codice Napoleone, ammettendo le istanze delle parti, dichiariamo in nome della legge, che N... e N... sono uniti in matrimonio. Di tutto ciò*

abbiamo steso l' atto alla presenza di (nome, casato, età, domicilio dei testimonj. Se i testimonj son parenti, sarà fatto menzione del grado di parentela, e di qual degli sposi son parenti o affini) ; *i quali, dopochè anche è stato loro letto, lo hanno firmato con noi e colle parti contraenti.*

Num. XVI.

Formula di atto di matrimonio, nel caso in cui sia stata fatta qualche opposizione, ch' è stata poi revocata o per consenso delle parti, o per sentenza del Giudice.

L'anno . . . è comparso N. . . . figlio di . . . e della . . . è comparsa parimente N. . . figlia di . . . e della . . . (mettere l'enunciazioni solite come nelle formule precedenti) ; *e vista l'opposizione a noi notificata il dì . . . da. . . usciere nel tribunale . . . in nome di . . . o della . . .* (nome, casato, professione, domicilio dell' opponente) *con cui egli* (o ella) *ci dichiara di opporsi all' effetto che non sia proceduto alla celebrazione del matrimonio di . . . la qua-*

le opposizione è stata revocata, mediante la sua dichiarazione in data del dì . . . riconosciuta da ... Notaro in ... (E se l'opposizione è stata annullata in vigore di una sentenza, *è stata annullata per sentenza del Tribunale di . . . in data del dì . . . notificata a noi il dì . . . da . . . Usciere*); *dopo aver letto alle parti e ai testimonj tutti i documenti mentovati di sopra, e il Capo VI. del titolo del Codice Napoleone* del matrimonio, *abbiam domandato al futuro sposo, e alla futura sposa, se voglion prendersi per marito e moglie, e ognun di loro avendoci risposto separatamente per l'affermativa, dichiariamo in nome della legge, che N. . . e N. . . sono uniti in matrimonio. Di tutto ciò abbiamo steso l'atto alla presenza di* (nomi, casati, età, domicilio dei testimonj. Se i testimonj son parenti, sarà fatto menzione del grado di parentela, e di quale degli sposi sono parenti o affini), *i quali hanno firmato con noi e colle parti contraenti, dopochè è stato loro letto tutto.*

Num. XVII.

Formula di matrimonio, in sequela del quale è stata fatta la ricognizione di figli nati precedentemente.

L'anno . . . il dì . . . del mese di . . . d'avanti à noi (la qualità dell'impiegato) *ufiziale dello stato civile della comunità di . . . . dipartimento di . . . son comparsi N.* (nome, casato, professione, domicilio) *figlio di . . . .* (nome, casato, professione del padre) . . . *e della . . . .* (nome, casato, della madre) , *e N. . . .* (nome, casato, età, professione, e domicilio) *figlia di . . . e della . . .* (mettere le enunziazioni solite, come nelle formule precedenti, e secondo a chi si applicheranno) ; *i quali ci hanno fatto istanza di procedere alla celebrazione del matrimonio progettato tra loro, e le cui denunzie sono state fatte sulla porta principale del nostro palazzo comunitativo, cioè la prima il dì . . . del mese di . . . dell' anno . . . alle ore . . . . di . . . e la seconda il dì . . .* (Se sono state fatte delle denunzie in altri luoghi

fuori della Comunità, dove si celebra il matrimonio, se ne dovrà far menzione). *Non essendoci stata notificata veruna opposizione al detto matrimonio, ammettendo la loro istanza, dopo aver letto loro tutti i documenti mentovati di sopra, e il cap. VI. del Titolo del Codice Napoleone* del Matrimonio, *abbiamo domandato al futuro sposo, e alla futura sposa, se vogliono prendersi per marito e moglie: dopochè ognun di loro ci ha risposto separatamente pell' affermativa, dichiariamo in nome della legge che N.... e N.... sono uniti in matrimonio. E' immediatamente i detti sposi hanno dichiarato ch' è nato da loro uno, o dei figli inscritti sul registro dello stato civile della Comunità di ... in data di .. e sotto i nomi di .. il quale* (*o la quale, o i quali*) *eglino riconoscono per loro figlio* (*o loro figlia, o figli*). *Di tutto ciò abbiamo steso l'atto alla presenza di* (nomi, casati, età, domicilj dei testimonj. Se i testimonj son parenti, sarà fatta menzione del grado di parentela, e di quale degli sposi sono parenti o affini), *i quali, dopochè anche*

è stato loro letto, lo hanno firmato con noi e colle parti contraenti.

Num. XVIII.

Formula di matrimonio contratto con dispensa di gradi di parentela accordata dal Governo per cause gravi in ordine all'*art.* 164. del Codice Napoleone.

L'anno... il dì del mese di... d'avanti a noi (la qualità dell'impiegato) *ufiziale dello stato civile della Comunità di . . . dipartimento di . . cantone e municipalità di . . . è comparso N* (nome, casato, età, domicilio) *figlio di* (nome, casato, professione del padre) *e della* (nome, casato della madre: le solite particolarità come nelle formule precedenti), *il quale ci ha dichiarato, che ha intenzione di unirsi in matrimonio con N... sua nipote o zia, autorizzato dalla dispensa di grado, che gli ha accordato S. M I. e R. il dì . . . registrata nella cancelleria del Tribunale di prima istanza del circondario di... e di cui ci ha presentato una copia au-*

tentica, rilasciata dal cancelliere di detto Tribunale il dì... E' comparsa parimente N. (nome, casato, eta, professione, domicilio) *figlia di* (nome, casato, professione del padre) *e della* (nome, casato della madre) *la quale ci ha dichiarato, che ha intenzione d'unirsi in matrimonio con N.... in virtù della dispensa mentovata di sopra*; *i quali ci hanno fatta istanza di procedere alla celebrazione del matrimonio progettato tra loro, e le cui denunzie sono state fatte sulla porta principale del nostro palazzo comunitativo, cioè la prima il dì . . . del mese di . . . dell'anno . . . , alle ore . . . di . . . e la seconda il dì....* (se sono state fatte delle denunzie in altri luoghi fuori della Comunità, dove si celebra il matrimonio, ne sarà fatta menzione). *Non essendoci stata notificata veruna opposizione a detto matrimonio, ammettendo la loro istanza, dopo aver loro letto tutti i documenti sunnominati, e il capitolo VI. del Titolo del Codice Napoleone* del Matrimonio, *abbiamo domandato al futuro sposo, e alla futura sposa, se si voglion prendere*

per marito e moglie: dopo aver risposto ognuno separatamente per l'affermativa, dichiariamo in nome della legge, che N... e N... sono uniti in matrimonio. Di tutto ciò abbiamo steso l'atto alla presenza di (nomi), casati, età, domicilio dei testimonj. Se i testimonj son parenti sarà fatto menzione del grado di parentela, e di qual degli sposi sono parenti o affini); *i (quali dopo che anche è stato loro letto, lo hanno firmato con noi, e colle parti contraenti.*

Num. XIX.

Atto di morte.

(La legge proibisce che nei casi di morte violenta ne sia fatta menzione nell'Atto di morte: ne vien dunque, che per tutti i casi dovrà servire l'istessa formula).

L'anno... il dì... del mese di... d'avanti a noi (qualità del pubblico impiegato) *ufiziale dello stato civile della Comunità di... Dipartimento*

di . . . Cantone e Municipalità d' . . . sono comparsi N. . . . e N. . . . (si farà menzione se gli Esponenti sono parenti o uniti (1) *i quali ci hanno dichiarato, che il dì . . . del mese di . . . alle ore . . . di . . . N. . . .* (nome, casato, professione, domicilio; se il defunto era scapolo, ammogliato, vedovo, e divorziato; e mettere, se si può, i nomi, casati, domicilio dei suoi genitori (2) *è morto nella casa N.° . . . di via . . .* (o circondario o sezione) *e gli Esponenti hanno firmato con noi il presente atto, dopochè è stato loro letto.*

Atto di morte.

(1) Si faccia ancora menzione del nome cognome, età, professione, e domicilio degli Esponenti, e del grado della loro parentela, se sono parenti *Cod, Art 79*

(2) Si aggiunga l'età del defonto, ed il nome, e cognome del conjuge superstite. Si faccia ancora menzione, per quanto sia possibile; del luogo di nascita del defonto, e della professione dei di lui genitori. *ivi.*

CORREZIONI, AGGIUNTE, ED AVVERTENZE.

Alla pag. 12. *Not.* 3. *si aggiunga* « *Caldera De Erroribus Pragmaticorum Lib.* 1. *Cap.* 8. *nel Tesoro di Meerman Tom.* 3. *pag.* 561. *Edit. Hagæ Comit.*, *Averani Interpret. Jur. Lib.* 2. *Cap.* 5., i quali opinano uniformemente al Vinio determinati da cagioni molto plausibili.

Alla pag. 14. *Not.* 1. *aggiungasi* « *L. Si furiosi* 25. *Cod. De Nupt. L. Tam dementis* 28. *Cod. De Episc. Aud.* dalle quali Leggi restando saviamente tolte le antiche sofistiche dubitazioni, si ordina che i figlj di un Padre mentecatto, o furioso, possano contrarre Matrimonio, previa fra le altre cose l'approvazione dei parenti più ragguardevoli.

Alla pag. 38. *vers.* il bisogno della cautela, *si aggiunga*. Può accadere ancora che l'inscrivente dia una valutazione eccessiva al credito indeterminato, pel quale intende di conservare i privilegj, o

le ipoteche, che gli competono. La Legge ec. *Ed alla Not* (11), si aggiunga « *e Seg.*

Alla pag. 46. *dopo il* §. Non è già *si unisca la seguente avvertenza*: Questa massima non può controvertersi ai termini del Codice Napoleone. Essa ha formato l'oggetto di lunghe discussioni nel nostro Impero. Ma l'opinione più applaudita fu quella da noi enunciata, la quale meritò la Sanzione del Consiglio di Stato, ed è uniforme a quella esternata dall'accuratissimo Sig. Avv. Pastore nel suo *Nuovo Codice dei Contratti*. Lievi, e non sufficienti erano le ragioni degli opinanti contrari. Vi volle una Legge per distruggere la nostra opinione. Secondo l'*Art.* 834. del Codice di Procedura, che, comunque non peranco formalmente pubblicato in Etruria, dovrà peraltro esservi ben presto in osservanza, la trascrizione si rende necessaria per la traslazione del dominio quanto ai terzi. Ci riserbiamo a dare delle regole interessanti relativamente a questa nuova disposizione nelle avvertenze intorno al contratto di compra, e vendita.

Alla pag. 48. *versic.* 12. *ove dice* « per le trascrizioni « *leggasi* « per le iscrizioni.

Alla pag. 49 *vers.* 1. *ove dicesi* « Dunque per un argomento ec. *correggasi un errore inavvertentemente sfuggito nella velocità della composizione, poichè la nostra intenzione era di scrivere in pece:*

Dunque per un Argomento desunto dal modo senso contrario dovrà dirsi, che quando la trascrizione è chiesta dal compratore, la spesa sia a carico del Venditore. Questo argomento tanto frequente nel linguaggio Forense è inammissibile allorchè non è garantito dalla ragione-volezza, nè havvi alcuna ragione per gravare il venditore di spese all'oggetto che il compratore riceva il benefizio della trascrizione.

La nostra osservazione è avvalorata dall'*Art.* 1593. ove sta scritto, che *le spese degli Atti, e le altre accessorie alla vendita sono a carico del compratore*. Il Conservatore ec.

Ma quale è il caso della trascrizione chiesta dal venditore, ne parleremo

altrove: *Ved. l'Art.* 2108. *citato nella Not* (2).

Alla pag. 54. *per maggior chiarezza leggasi il* §. Fino all'età *nel modo seguente:*

Fino all'età di anni trenta per i maschi, e di anni venticinque per le femmine, se l'atto rispettoso non è susseguito dal consenso per il Matrimonio, dee rinnovarsi altre due volte di mese in mese; e scaduto un Mese dopo il terzo atto, il figlio, o la figlia, possono procedere alla celebrazione del medesimo. Decorso il trigesimo, e respettivamente il vigesimo quinto anno, mancando il consenso all' atto rispettoso, il Matrimonio può celebrarsi un mese dopo.

Alla pag. 62. *Not* (1). *aggiungasi* « *Art.* 1172.

Alla pag. 63. *Not* (3). « *Art.* 1130. 2.

Alla pag. 65. *vers. ove dicesi* « La prima « *leggasi* « Il primo.

Alla pag. 89. *vers.* 12. *ove dice* « sedicesimo « *leggasi* « quindicesimo « *ed al versic.* 16. *si aggiunga*. « La questione è intieramente decisa a pro nostro dal Consigliere di Stato Bigot Preameneu

nei *Motivi del Titolo sopra i contratti, ovvero obbligazioni convenzionali in generale* « *ivi* « La Legge presume, chè « *il minore di sedici anni* abbia bastan- « te intelligenza per disporre con testa- « mento della metà dei beni, dellla qua- « le possono disporre i maggiori « .

Alla pag. 91. *vers.* 9. *cancellisi* « compiti.

Alla pag. 99. La clausula cautelare per il testamento mistico si intende proposta per quello, che è stato scritto interamente dal testatore. Dovrebbe essere inutile l'avvertirlo.

Alla pag. 105. Nella compilazione della formula per il testamento non ci siamo dimenticati delle tasse ordinate dalle Leggi Patrie; poichè non le abbiamo credute abrogate dal solo fatto della pubblicazione del Codice. D'altronde il solo dubbio ci giustifica.

Alla pag. 110. *ove sta scritto*. « *A titolo di prelegato, ed antiparte colla dispensa, in quanto occorra, dall' obbligo della collazione ec.* « leggasi *invece* « *A titolo di legato do, e lascio alla Sig. Marianna ec.* « *Questo erro-*

re fu certamente inavvertito, ed una conseguenza delle calde premure dell' Editore, e del breve tempo impiegato a contentarlo.

Alla pag. 116. *vers.* 21. *ove dice* « *che hanno dichiarato di esserne informati* « leggasi in vece « *e di cui ha dichiarato di essere informata*. Si avverta che abbiamo seguitato la Formula stampata altrove.

Alla pag. 136. *vers.* 15. *Invece di* « Ministro » *leggasi* « Ministero »

Alla pag. 142. *in fine si faccia la medesima avvertenza, che faremo in seguito alla pag.* 178.

Alla pag. 178. *si noti quello che segue.*

In Francia per uno stile inveterato i Notari non deferiscono il giuramento. Uniti a quel vasto Impero noi pure dovremo in breve adottare questo stile. Converremo con il De Ferriere (*Dictionnaire de Droit, et de Pratique*) che l'uso del giuramento è vergognoso alla umanità.„ *Il suffit à l'homme de bien*, „ così si esprime l'accreditato Forense, „ *de connoître ses devoirs pour n'y pas*

„ manquer: la religion du serment n'
„ ajoute rien a l etendue des obliga-
„ tions, comme la suppression du ser-
„ ment ne dispense point de le remplir.
„ D'ailleurs c'est la probité, et non
„ pas le serment, qui empêche un
„ homme de trahir la verité; car les
„ sermens ne font point naitre en nous
„ les vertus: c'est pourquoi celui qui
„ seroit d'assez mauvaise foi pour oser
„ certifier une fausseté a la face de la
„ Justice, l'est ordinairement pour
„ violer son serment. „ Pur troppo è vero. Il giuramento sarà soltanto osservato ove la buona fede trionfa. Ed infatti non vi fu forse nazione, toltine gli austeri Germani del laconico Tacito, in cui, per testimonianza di Valerio Massimo, di Aulo Gellio, e di Cicerone, la religione del giuramento fosse più venerata che presso i Romani. Ma questa giusta venerazione fu figlia della morigeratezza dei Tebrojse non restonne che il nome, allorchè l' Aquinate, tratto dalla sfacciata dissolutezza Latina, tinse con tanta gloria la penna nel fiele della Satira. Nulladimeno si osservi che la violazione della

promessa giurata contiene una doppia colpa; la mancanza di parola, e lo scherno del NOME DIVINO. Vi vorranno dunque più gradi di immoralità per negare l' osservanza del patto; ed il Pretore dovrà essere più severo nell' esigerla, poichè il giuramento gli servirà, se non altro, di cotrassegno, che il promissore ha posto tutta l'attenzione nell'enunciarlo, e ne ha riconosciuta l' importanza.

FINE.

JTI IIW LN
Codice dei notari promulgato i
Stanford Law Library

3 6105 044 520 521